~~Allethe fr~~

13–20. 6. 29.

TRATTATO
DELL'
AUTORITA' ECCLESIASTICA,
E DELLA
POTESTA' TEMPORALE

In Conformità della Dichiarazione del Clero di Francia del 1682. all' Editto di Luigi XIV. dell' anno stesso, e al Decreto del Consiglio di Stato del Re del 1766.

OPERA

DEL SIG.R DUPIN

Riveduta, ed accresciuta dall' ABATE DINOUART *Canonico della Chiesa Collegiale di S. Benedetto di Parigi.*

Tradotta per la prima volta dall' Originale Francese nell' Italiano.

TOMO TERZO.

VENEZIA MDCCLXX.
Presso L'Erede di Nicolo' Pezzana.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

TAVOLA

DEI TITOLI

Della quarta Propofizione dell' Affemblea del Clero.

QUAR-

QUARTA PROPOSIZIONE

Dell' Assemblea

DEL CLERO.

Che quantunque il Papa abbia la parte principale nelle Questioni di Fede, e che i suoi Decreti risguardino tutte le Chiese, e ciascheduna Chiesa in particolare, il suo Giudizio non è irriformabile, qualora non vi intervenga il Consenso della Chiesa.

LA sola questione, che si deve trattare intorno a questa Proposizione, è quella dell' Infallibilità del Papa ne' suoi Giudizj, e si riduce a sapere, se le Decisioni del Papa in materia di Fede possano esser soggette ad errore, e se possano esser mutate, o riformate, allorchè non siano state ricevute, o approvate dalla Chiesa Universale, o dal Concilio Ecumenico.

Tale essendo l' umana condizione, che ne' suoi giudizj è soggetta ad ingannarsi, non potea Dio accordare a uomo mortale dono più eccellente del non potersi ingannare, singolarmente nelle cose, la cui cognizione sebben necessaria è superiore ai lumi della ragione. Laonde non potrebbesi attribuire al Papa privilegio più singolare di quello d' esser infallibile nelle Definizioni, che ei fa intorno alla Fede. Ma

quanto più grande, ed eccellente si è questo dono, tanto più bisogna guardarsi dall' attribuirglielo a caso, e senza fondamento. Imperciocchè oltre l' essere cosa indegna il riconoscere in un uomo, per quanto eminente sia la sua Dignità, una Autorità, ch' ei non possiede, non vi è cosa più pericolosa che il credere infallibile colui, che può ingannarsi: Conciossiachè se accada che realmente s' inganni, coloro, che lo credono infallibile, vengono di necessità precipitati nell' errore: forz' è arrenderſi ad una Autorità, che vien creduta infallibile. Non dee altresì persuadersi, che il Papa sia infallibile, qualora una tale Infallibilità non sia provata in modo, che non ammetta ombra di dubbio. Imperciocchè se è soltanto probabile, che il Papa sia infallibile, la cosa può esser falsa; e se la cosa può esser falsa, ogni Giudizio del Papa particolare può esser falso. E come adunque potrannosi tener per infallibili Sentenze, che possono esser false? Adunque coloro, che difendono l' Infallibilità del Papa, debbono provare demostrativamente, che Iddio gli ha accordato tal privilegio, nè possono provarlo che colla Scrittura, e con la Tradizione. Ora quantunque si servano per provarlo dell' una, e dell' altra, forz' è che accordino, che sopra tal soggetto le medesime non sono chiare, poichè non ardirebbero d' accusar come Eretici quei tali, che tengono il contrario, nè assicurare, che sia di Fede,
che

che il Papa giudicando solo sia nelle sue Sentenze infallibile.

Del rimanente quei che difendono l'Infallibilità del Papa, non pretendono, che i Papi sieno infallibili in tutto, e in tutte le occasioni. Confessano per lo contrario, che possono ingannarsi, e che anche sovente s' ingannano, e che si sono come gli altri uomini ingannati. Gli tengono per infallibili allora solo, che parlano, come si esprimono, *Ex Cathedra:* termine affatto ignoto agli antichi Teologi, e coniato dai moderni: ma quantunque la maggior parte dei Difensori della Papale Infallibilità ammettano tal termine, lo intendono assai diversamente. Parlare *Ex Cathedra* secondo alcuni vuol dire parlare alla testa del Concilio Ecumenico, e col Concilio: Quei che spiegano così l' espressione non ascrivono l' Infallibilità al Papa, ma bensì al Concilio, di cui il Papa è il Capo. Altri dicono, che parlare *Ex Cathedra* significa parlar secondo la Scrittura, e la Tradizione. Questa spiegazione non dà al Papa il menomo privilegio, essendo indubitato, che ogn' uomo il quale parli in conformità della Scrittura, e della Tradizione dice la verità. La questione consiste nel sapere, come possiamo assicurarci, che il Papa parli in conformità della Scrittura, e della Tradizione: qualora è permesso l'esaminare ciò, la Papale Infallibilità va a terra per sestessa. Certuni spiegano questo termine *Ex Cathedra*, di una matura deli-

berazione, e di un rigoroso Esame della cosa, che vien definita: ma chi ci assicurerà, che la deliberazione, e l'esame fatti dal Papa sieno sufficienti?

E' egli forse esso stesso infallibile nel pronunciarlo? La spiegazione più comune di questa espressione *Ex Cathedra*, che ci danno il Gaetano, il Bellarmino, il Duval, si è, che il Papa è riputato parlar *Ex Cathedra*, allorchè parla come sommo Pontefice per ammaestrare la Chiesa intorno alla Fede, e ai buoni costumi, e non come privato: ma una tale spiegazione nemmeno toglie la difficoltà. Imperciocchè dimanderemo come conoscasi, s'ei parli come sommo Pontefice per ammaestrar la Chiesa, o come privato? E' questa una interrogazione, la quale trovansi imbarazzati a risolvere. Alcuni dicono che il Papa è riputato parlare come sovrano Pontefice per ammaestrare tutta la Chiesa, allorchè fa una Decretale, o una Costituzione; altri quando risponde a una Consulta: Alcuni pretendono, che affinchè la sua Bolla sia riputata generale per tutta la Chiesa basta, ma che è necessario, che sia stata affissa per un certo tempo alle porte della Chiesa di Roma. Tutto questo fa vedere, quanto coloro, che difendono l'Infallibilità del Papa, sieno poco certi dei loro principj, e delle regole, da cui può rilevarsi se tal Giudizio privato sia infallibile, o no. Tuttavia perchè questa Infallibilità fosse certa, bisognerebbe avere altresì una

una regola infallibile, da cui si potesse conoscere, che una Sentenza da esso pronunciata è del numero di quelle, che debbon esser tenute per infallibili; mentre quelli istessi, i quali propugnano l' Infallibilità del Papa, non ne vanno d'accordo, e che altri richieggono una certa condizione, altri altra per la certezza dell' Infallibilità del Giudizio. Non si può essere più certi che alcun giudizio del Papa sia infallibile, perchè alcuni ne terranno uno per infallibile, che da altri sarà tenuto per soggetto ad esser fallibile. Come pertanto si potrà esser certi, che un tal particolare Giudizio sia del numero degli infallibili, quando secondo alcuni può dubitarsi della verità di questo, e secondo altri della verità di quello? Ogni uomo ragionevole in tal caso sospenderà il proprio giudizio, nè crederà infallibili nè l' una, nè l'altra delle Papali Decisioni.

Dopo queste generali osservazioni inoltriamoci nella questione, e proviamo, che i Papi soli, o col Concilio lor particolare, o con la consulta dei Cardinali, quand'anche si voglia, che parlino *Ex Cathedra*, nei loro giudizj non sono infallibili. Per provarlo basterebbe confutare le ragioni, colle quali si pretende di stabilire questa Infallibilità, e far vedere esser tutte false, senza esservi bisogno di provare con ragioni, e con esempli, che i Papi possono errare, e che hanno errato. Ma siccome

non è mai soverchio il fiancheggiare, e dilucidare la verità, stabiliremo in primo luogo con autorità, con raziocinj, e con esempli, che i Papi non sono infallibili; ed in secondo luogo faremo vedere, come le autorità, che si producono, e i raziocinj, che si fanno per provare una tale infallibilità, non hanno il menomo fondamento.

PRO-

PROVE

DELLA PROPOSIZIONE

Dell' Assemblea

DEL CLERO

Che le sentenze del Papa non sono irreformabili, qualora non vi intervenga il consenso della Chiesa.

PROVA PRIMA.

Cavata dalla Sagra Scrittura.

A prima prova, che i Papi non sieno infallibili, si trae dalla Sagra Scrittura. Se avessero tal privilegio d'Infallibilità, lo averebbero come Successori di San Pietro: come tali non possono avere un privilegio, che San Pietro non ebbe: ora apparisce dalla sagra Scrittura, che San Pietro non pretese d' avere questo privilegio d' Infallibilità, e che nemmeno lo ri-

conobbero in esso gli altri Apostoli.

La prima Questione, che si presentò a giudicarsi dalla nascente Chiesa, fu intorno alla necessità della Circoncisione, e della osservanza della Legge. Alcuni Giudei della setta Farisaica, i quali avevano abbracciato la Legge di Gesù Cristo, sostenevano esser necessario circoncidere i Gentili, e obbligargli ad osservare la Legge Mosaica. Se San Pietro fosse stato solo Giudice infallibile, bastava, ch'ei pronunciasse. Tuttavia non si indirizzarono a lui solo; ed egli non pretese di decidere di propria autorità. Gli Apostoli, ed i Seniori, che si trovavano in Gerosolima, si unirono per esaminare, e risolvere tal questione: San Pietro come gli altri disse il suo parere, e la Sentenza fu pronunciata a nome di tutta l' Assemblea.

Poco tempo dopo essendosi San Pietro portato in Antiochia, e colla sua condotta favorendo la pretensione di coloro, che volevano costringere i Gentili ad osservar la Legge, S. Paolo dice, che *gli resistette in faccia, perchè era riprensibile, nè camminava dritto nell' Evangelica Verità*. Adunque S. Paolo credeva, che S. Pietro fosse riprensibile, ch' ei potesse ingannarsi, e che potesse dilungarsi dalla dritta via dell' Evangelica Verità. Sopportò S. Pietro la riprensione, nè produsse di essere infallibile. Gli altri Apostoli, e Fedeli anzichè provare la condotta di S. Pietro; si arresero alle rappresentazioni di S.Paolo,

e S.

e S. Pietro stesso cedette a queste ragioni. E' questa una prova, che S. Pietro nel suo giudizio intorno a punti di Religione non era infallibile, ch'ei poteva ingannarsi, e che in tal caso si era ingannato. In una parola S. Paolo dice schiettamente, *ch'era riprensibile, e che non camminava rettamente nell' Evangelica Verità.*

Non è oggi solo, che siasi fatto uso di tal prova per dimostrare, che niun Vescovo è infallibile. Più, e più fiate la riproduce S. Agostino nelle sue Opere contro i Donatisti (*a*). „ Se S. Cipriano (dic' egli nel se- „ con-

(a) *S. Aug.* Lib. 2. *de Baptismo cap.* 1. *n.* 2. Magnum quidem meritum novimus Cypriani Episcopi, & Martyris. Sed numquid majus quam Petri Apostoli, & Martyris, de quo idem Cyprianus in Epist. ad Quintum, ita loquitur. *Nam nec Petrus*, inquit, *quem primum Dominus elegit, & super quem ædificavit Ecclesiam suam, cum secum Paulus de circumcisione postmodum disceptaret, vindicavit sibi aliquid insolenter, aut arroganter assumpsit; ut diceret se Primatum tenere, & obtemperari a novellis, & posteris sibi potius oportere, nec despexit Paulum, quod Ecclesiæ prius persequutor fuisset, sed consilium veritatis admisit, & rationi legitimæ, quam Paulus vindicabat, facile consensit. Documentum scilicet nobis & concordiæ, & patientiæ tribuens, ut non pertinaciter nostra amemus, sed quæ aliquando a fratribus, & collegis nostris utiliter, & salubriter suggeruntur, si sint vera & legitima, ipsa potius nostra dicamus:* Ecce ubi commemorat Cyprianus, quod etiam nos scriptis sanctis didicimus, Apostolum Petrum, in quo primatus Apostolorum tam excellenti gratia præeminet, aliter, quam veritas postulabat, de circumcisione agere solitum a posteriore Apostolo Paulo esse correptum. Si ergo potuit Petrus, non recte in aliquo ingredi ad veritatem Evangelii, ita ut Gentes cogeret judaisare . . . cur non potuit Cyprianus contra regulam veritatis, quam postea tota Ecclesia tenuit, cogere Hæreticos, vel

„ condo Libro del Battesimo al Cap. I.) non
„ ha maggior autorità di S. Pietro: Se
„ adunque San Pietro ha potuto camminar
„ non direttamente in alcuna cosa all' E-
„ vangelica Verità, e costringere i Gentili
„ a giudaizzare, come scrive San Paolo in
„ una Lettera, in cui chiama Dio testi-
„ monio di non mentire: Se ha potuto
„ contro la verità della regola abbraccia-
„ ta di poi dalla Chiesa costringere i Gen-
„ tili a giudaizzare, perchè non avrà po-
„ tuto S. Cipriano contro la regola di ve-
„ rità di poi dalla Chiesa abbracciata ob-
„ bligare a ribattezzare gli Eretici, e gli
„ Schismatici? Io credo di poter parago-
„ nare S. Cipriano a S. Pietro quanto al-
„ la corona del Martirio senza offender-
„ lo; ma debbo temere di avvilir S. Pie-
„ tro paragonando la sua autorità come
„ Vescovo a quella di S. Cipriano; Im-
„ perciocchè chi non sa, che il Principe
„ de-

Schismaticos denuo baptizari? Puto quod sine ulla sui contumelia Cyprianus Episcopus [Petro Apostolo comparatur, quantum attinet ad Martyrii Coronam. Cæterum magis vereri debeo ne in Petrum contumeliosus existam: quis enim nescit illum Apostolatus Principatum cuilibet Episcopatui præferendum? . . . Verumtamen si quisquam nunc cogat circumcidi aliquem more Judaico, & sic baptizari, multo amplius detestatur hoc genus humanum, quam si aliquis cogatur rebaptizari. Quapropter cum Petrus illud faciens a Paulo posteriore corrigitur, & pacis, atque unitatis vinculo custoditus ad Martyrium provehitur, quanto facilius, & fortius, quod per universæ Ecclesiæ statuta firmatum est, vel unius Episcopi auctoritati, vel unius Provinciæ Concilio præferendum est?

„ degli Apostoli dee anteporsi alla Digni-
„ tà di qualunque altro Vescovo ... Tut-
„ tavia se alcuno volesse costringere un
„ uomo a farsi circoncidere alla foggia
„ Giudaica, il Genere umano avrebbe
„ più orrore di siffatta azione, che del
„ costringere una persona a farsi ribattez-
„ zare. S. Pietro fu il primo a farlo, e
„ ne fu ripreso da S. Paolo, ch' era ve-
„ nuto dopo di lui. Con quanta maggior
„ ragione dee anteporsi quello, ch' è stato
„ regolato da un Ordine della Chiesa Uni-
„ versale, all' autorità di un sol Vescovo,
„ o di un Concilio Provinciale?„

S. Cipriano citato da S. Agostino aveva fatto prima la riflessione medesima sopra l' azione di S. Paolo nella sua Lettera a „ Quinto (*a*). „ S. Pietro stesso (dic' egli)
„ eletto il primo dal nostro Signore e so-
„ pra di cui ei fondò la sua Chiesa, al-
„ lorchè S. Paolo contrastò con esso in-
„ torno alla Circoncisione, non s' attribuì
„ cosa alcuna arrogantemente, nè produsse
„ il suo Primato, nè che i venuti di nuo-
„ vo dovessero obbedirlo: Non disprezzò
„ S. Paolo, perchè avesse perseguitato la
„ Chiesa; ma si arrese alla verità, e alle
„ ragioni di questo Apostolo insegnandoci
„ in tal guisa l'amore della Concordia, e
„ della pazienza, e a non ostinarci nei
„ pro-

(a) *Cyprianus Epist. 71. ad Quintum supra in praecedenti testimonio S. Augustini.*

„ propri ſentimenti, ma ad abbracciar co-
„ me noſtri, allorchè ſon utili e veri, quel-
„ li, che ci ſono ſuggeriti dai noſtri Fra-
„ telli.„

Suppongono queſti due Santi come coſa coſtante, che S. Pietro ſi foſſe dilungato in tal occaſione dalla verità, e ſi ſervono di queſto eſempio per provare, che tutti i Veſcovi particolari poſſono cader nell'errore, e che l'error loro può eſſer corretto, e riformato dalla Chieſa, e da un Concilio. Non eccettuano da queſta Legge i Succeſſori di S.Pietro, e come avrebbero avuto coraggio d'accordare ad eſſi un privilegio, che non aveva S. Pietro?

(*a*) Papa Pelagio II. ſi ſerve di queſto eſem-

(a) *Pelag. II. in Epiſt. ad Iſtria Epiſcopos*. Debet perpendere veſtra dilectio, quia Prædeceſſorum noſtrorum in hac cauſa (trium Capitulorum) conſenſus tanto poſt inanis non fuit, quanto prius duris contradictionum laboribus inſudavit; ſed his inſuper factum Petri, qui & Paulum ſuperat, veſtra fraternitas ad memoriam reducat, diu quippe reſtitit, ne ad fidem gentes Sancta Eccleſia ſine circumciſione reciperet. Diu ſe a converſarum Gentium Communione ſubtraxit, Paulo atteſtante, qui ait: *Cum veniſſem Antiochiam, in faciem ei reſtiti, &c.* Qui tamen ab eodem Paulo poſtmodum ratione ſuſcepta dum quoſdam conſpiceret qui Gentiles ad Eccleſiam venientes pondere ſervandæ Circumciſionis onerarent; dicit: *Cur tentatis Deum imponentes jugum cervicibus diſcipulorum, quod neque Patres veſtri, neque nos portare potuimus*; numquid, fratres dilectiſſimi, Petro Apoſtolorum Principi ſibi diſſimilia docenti, debuit ad hæc reſponderi? Hæc quæ dicis audire non poſſumus, quia aliud ante prædicaſti. Si igitur in trium Capitulorum negotio, aliud cum veritas quæreretur, aliud autem inventa veritate dictum eſt, cur mutatio ſententiæ huic Sedi in crimine objicitur, quam cuncta Eccleſia in ejus amore veneratur?

esempio di S. Pietro per iscusare la variazione dei Papi suoi Predecessori intorno all' affare dei tre Capitoli, osservando che siccome alcuni avevano per lungo tempo resistito a questa condanna, alla quale altri avevano poscia acconsentito: nel modo stesso S. Pietro aveva lungamente resistito a coloro, i quali volevano ricevere nella Chiesa i Gentili senza obbligarli alla circoncisione, e che aveva anche per lungo tempo schivato la lor comunione, secondo la testimonianza di S. Paolo, il quale assicura, che gli resistè in faccia; ma che di poi si era arreso alle ragioni di S. Paolo, ed aveva insegnato il contrario. Dal che questo Papa conclude, che non dee obiettarsi alla S. Sede il mutar un parere venerato da tutta la Chiesa nel suo Autore. Si può egli riconoscere con maggior chiarezza che S. Pietro è stato soggetto all' errore, che i suoi Successori hanno potuto ingannarsi, e che hanno mutato sentimento, allorchè hanno riconosciuto la verità?

P R O V A II.

Cavata dall' antica Disciplina della Chiesa nella giudicatura delle cause di Fede.

L' antica Disciplina della Chiesa nelle Sentenze pronunciate intorno alle Questioni di Fede è parimente una evidente prova, che per più di dieci Secoli non si è saputo che cosa fosse l' Infallibi-

libilità del Papa. Imperciocchè, ficcome abbiamo provato, le Caufe di Fede fono ftate con frequenza giudicate dai Vefcovi nei Concilj Provinciali fenza confultare il Papa, e le Sentenze che i Papi hanno fatte, fono ftate di bel nuovo efaminate, o dai Vefcovi prima di riceverle, o dai Concilj Ecumenici. Ora fe in quel tempo fi foffe creduto, che le Decifioni del Papa foffero infallibili, è egli da crederfi, che i Vefcovi, i quali facilmente potevano confultar quefto Oracolo, fi foffero meffi a giudicarle di loro tefta, fenza confultarlo? Non avrebbero dovuto ricever le fue Sentenze fenza alcun efame? E perchè avrebbero convocato dei Concilj per decidere una queftione omai decifa da un'infallibile Autorità? Che neceffità vi farebbe ftata di ftancare con lunghi viaggj tutti i Vefcovi della Terra? Ed a che privar le Chiefe dei loro Paftori per convocar Concilj, il cui giudizio non doveffe effere di maggior autorità di quello del Vefcovo di Roma, e che non doveffe aver vigore, fe non in quanto effo l'approvaffe? Due Sentenze infallibili non hanno autorità maggiore di una fola fentenza infallibile. Imperciocchè fi deve ogni credenza ad una infallibile verità, e una verità decifa da un giudizio infallibile non divien più certa, di quello che lo è pel giudizio di un altro giudice infallibile.

Quefto argomento, ch'è infuperabile, riceve una nuova evidenza, allorchè fi applica

plica ai contrasti avuti da alcuni Vescovi Cattolici con i Sommi Pontefici: Conciossiachè se tutti i Cattolici avessero allora riconosciuto l'Infallibilità dei Papi, avrebbero senza dubbio deferito al Giudizio di quelli, e sarebbero stati persuasi, che non era loro lecito l' essere d' altro parere. Laonde se al tempo di Papa Vittore il Giudizio del Pontefice Romano fosse stato tenuto per infallibile, gli Asiatici non avrebbero fatto testa a quello di questo Papa; e S. Ireneo, e gli altri Vescovi non si sarebbero risentiti del volerli il medesimo scomunicare, nè sarebbero stati uniti di comunione con essi contro il parere di Vittore. Nel modo stesso se al tempo di Papa Stefano si fosse creduto, che il Papa fosse infallibile, S. Cipriano, ed i Vescovi Africani, Firmiliano, ed i Vescovi di Oriente avrebbero indubitatamente abbracciato il sentimento di Stefano, nè avrebbero difeso con tanta forza il contrario. Ma quello che dee far maggior impressione si è, che S. Agostino, il quale difende il sentimento di Papa Stefano, confessa, che questi Vescovi avrebbero potuto persistere nella loro opinione malgrado la Sentenza di Papa Stefano, perchè la questione non era per anche stata definita da un Giudizio sovrano, ed infallibile. „ Vi è „ stato (dic' egli Lib. 2. de Bapt. c. 5.) „ un tempo, in cui si è potuto dubitare „ della validità del Battesimo degliEreti-

„ ci,

„ ci. Quei ch' erano di parere contrario, „ restarono nell' Unità: un tal dubbio fu „ poscia tolto, allorchè rilevossi la verità. „ *Fuit aliquando de baptismo dubitatio, qui diversa senserunt in Unitate manserunt, quia dubitatio procedente tempore, perspecta veritate, sublata est*. E nel Libro I. c. 7. dice, „ che l'oscurità di una tal questione „ aveva altre fiate impegnato grandi Ve- „ scovi pieni di carità a disputare, e a „ dubitare senza però sovvertire la pace. „ Che la verità era restata incerta a mo- „ tivo dei diversi Statuti, ch' erano stati „ fatti nei Concilj di diverse Provincie, „ fino a che il vero sentimento fosse sta- „ to definito in un Concilio plenario, che „ togliesse ogni dubbio, che aver si potesse „ sopra tale questione. *Quoniam quæstionis hujus obscuritas prioribus Ecclesiæ temporibus ante Schisma Donati magnos viros, & magna caritate præditos Patres Episcopos, ita inter se compulit, salva pace, disceptare, atque fluctuare, ut diu Conciliorum in suis cujusque Regionibus diversa statuta mutaverint, donec plenario totius orbis Concilio, quod saluberrime sentiebatur etiam remotis dubitationibus firmaretur*. Se S. Agostino fosse stato persuaso, che il Giudizio del Papa fosse infallibile, avrebbe dovuto accertare, che la questione era stata intieramente decisa dalla solenne sentenza di Papa Stefano, che non era più lecito dopo il suo giudizio il dubitarne, che

la

la verità era dilucidata, e costante. Questo è ciò, che dee dire necessariamente ogni uomo, il quale crede infallibile il giudizio del Papa. Tuttavia S. Agostino asserisce il contrario, e per quanto inclinato ei fosse in favore del sentimento di Papa Stefano, confessa che si è potuto sostenere il contrario senza offender la Fede, e la Carità, fino a che la questione venisse decisa in un Sinodo Ecumenico.

Apparisce la cosa stessa nella questione delle tre Ipostasi. Quantunque i Papi, e gli Occidentali non volessero riconoscere, che poteva dirsi, che sono tre Ipostasi nella Trinità, quantunque sostenessero coloro, i quali tenevano, che vi fosse una sola Ipostasi, ricusassero di comunicare con Melezio, e con quei che tenevano tre Ipostasi, tuttavia S. Basilio, ed i Vescovi Cattolici d' Oriente si opposero loro, approvarono le tre Ipostasi, e la loro opinione prevalse.

I Papi stessi riconobbero in più occasioni, che il loro giudizio non era supremo, ed infallibile, poichè dimandarono dei Concilj per giudicare definitivamente le contese, che insorgevano nella Chiesa. Così Papa Liberio dimandò a Costanzo un Concilio per giudicare la causa di S. Atanasio. Papa Damaso, e gli Occidentali chiesero parimente un Concilio all' Imperator Teodosio per terminare le differenze, che passavano fra i Vescovi di Oriente. Siricio rimette la Sentenza di Bonoso al Concilio.

Inno-

Innocenzio I. prega l'Imperatore a convocare un Concilio per giudicar la causa di S. Giovan-Grisostomo. S. Leone dichiara esser necessario convocare un Concilio Generale per ventilar di nuovo la causa d'Eutiche, e per cassare la Sentenza del Conciliabolo Efesino. Se i Papi si fossero creduti infallibili nei loro giudizj, se tutti i Cattolici ne fossero stati persuasi, i Papi avrebbero potuto, e dovuto interporre il loro giudizio, che supponevasi supremo, ed infallibile, e sarebbe stato inutile, che chiedessero la convocazione di Concilj.

Parlando S. Agostino in generale di tutti i Vescovi, e di tutti i Concilj Provinciali, e singolarmente dei Vescovi di Roma, e dei loro Concilj, dice apertamente, che questi Vescovi, e questi Concilj possono errare, e che le loro sentenze posson essere confermate da Concilj più numerosi, e plenarj. *Nam & Concilia posteriora prioribus apud posteros præponuntur, & universum partibus semper jure optimo præponitur. Lib.2. Bapt. cap.9.* Applica egli in particolare questa regola al Vescovo di Roma, e al suo Sinodo nel secondo Libro a Bonifazio Capitolo III. perocchè intorno al vantarsi, che facevano i Pelagiani, che Papa Zozimo avesse approvato la Dottrina di Celestio, risponde, 1. che Celestio aveva sorpreso Papa Zozimo, e poi aggiunge, che quand'anche la Chiesa Romana avesse giudicato in favore di Celestio, e di Pelagio, e che avesse pronunciato, che

che i Dommi da Papa Innocenzio condannati nelle loro persone, e colle loro persone, dovessero approvarsi, e sostenersi, anzichè seguire il suo giudizio, si dovrebbe accusare di prevaricazione il Clero di Roma. *Sed si, quod absit, ita tunc fuisset de Cœlestio, & Pelagio in Romana Ecclesia judicatum, ut illa eorum Dogmata, quæ in ipsis & cum ipsis Papa Innocentius damnaverat, probanda, & tenenda pronunciarentur, ex hoc potius esset prævaricationis nota Romanis Clericis inurenda.* Avrebbe egli parlato così S. Agostino, se avesse creduto, che il Vescovo di Roma, ed il suo Clero non avessero potuto approvare un errore contro la Fede?

La pratica dell' antica Chiesa nei Giudizj intorno alle questioni di Fede fa adunque vedere evidentemente non essersi creduto, che il Papa fosse infallibile, e che le sue Sentenze non fossero soggette ad alcuna ritrattazione, o riforma.

PROVA III.

Cavata dagli esempli dei Papi, che nelle loro Decisioni si sono dilungati dalla verità.

PEr provare che un uomo è soggetto all' errore non è necessario il dimostrare, che siasi ingannato; e può accadere, ch'ei non s' inganni mai senza essere infallibile.

Laon-

Laonde quando non avessimo alcun esempio, che nei loro giudizj i Papi si fossero ingannati, non ne seguirebbe, che fossero infallibili. Ma se possiamo far vedere, che si sono ingannati, dee tenersi per fermo, che non sono infallibili. Ora noi abbiamo molti esempli di Papi, che sonosi ingannati in occasioni, nelle quali sono stati consultati, e che pretendevano di ammaestrar la Chiesa con le loro Lettere, e con le loro Definizioni, cioè secondo l'espressione dei moderni Autori, parlando *Ex Cathedra*.

Il primo è Papa Eleuterio, o alcun altro Pontefice Romano, il quale, come attesta Tertulliano nel Libro contro Prassea, approvò le nuove Profezie dei Montanisti, e spedì loro Lettere di Comunione, che poi fu costretto a rivocare. Attribuisce Tertulliano tal rivocazione all'instigazione di Prassea; ma siasi come esser si voglia, fa vedere la sua testimonianza, che in quel tempo fu un Vescovo di Roma, il quale s' ingannò con approvar le visioni di Montano. Sono queste l'istesse sue parole. *Nam idem Praxeas tunc Episcopum Romanum agnoscentem jam prophetias Montani, Priscæ, Maximillæ, & ex ea agnitione pacem Ecclesiis Asiæ, & Phrygiæ inferentem, falsa de ipsis Prophetis, & eorum Ecclesiis asseverando, & Prædecessorum ejus auctoritates defendendo, coegit litteras pacis revocare jam emissas, & a proposito recipiendorum charismatum concessare*.

Il

Il secondo è Papa Vittore, che scomunicò gli Asiatici per una questione di Disciplina, la quale non era per anche decisa, e fu ripreso di tal condotta, come dicemmo, da S. Ireneo, e da moltri Vescovi. Questo non è a dir vero un errore nella Fede; poichè trattavasi unicamente di un punto di Disciplina; ma la soverchia sua severità averebbe potuto cagionare uno Scisma, se il prudente consiglio degli altri Vescovi non lo avesse fatto mutare disposizione.

Ma eccovi un terzo esempio, che non ammette replica, ed è quello di Papa Liberio, il quale non solo sottoscrisse alla condanna di S. Atanasio, ma eziandio ad una formula di eretica Fede. Non è questo il luogo di esaminare quale sia la formula di Fede, ch'ei sottoscrisse; ci basta che gli Antichi abbiano accertato, che la formula di Fede, ch'ei sottoscrisse, era Eretica, e che approvò l'Arianismo. Questo apparisce chiaramente dal testimonio di S. Ilario, che nel suo Libro dei Frammenti denomina questa formula *perfidia Ariana*, e pronuncia più fiate Scomunica contro Liberio. *Anathema tibi, Prævaricator Liberi*. Anche S. Girolamo dice nella sua Cronica, che Liberio sottoscrisse l'Eresia. In somma tutti gli Antichi parlano della caduta di Liberio come di una Apostasia. Oltredichè la formula, che aveva sottoscritta nel suo esilio, gli era stata presentata da Demofilo Ariano, ed era tanto Ariana, che nell'oc-

casione di questa sottoscrizione gli Ariani dissero altamente aver Liberio riconosciuto con la sua soscrizione, che il Figlio di Dio non era simile al Padre suo; lo che forzò i Semi-Ariani, allorchè Liberio fu tornato a Sirmico, ad impegnarlo a sottoscrivere una professione di Fede, in cui riconosceva il Figlio simile al Padre: avvegnachè Liberio sottoscrisse due volte: La prima sottoscrisse nel suo esilio una formula di Fede affatto Ariana presentatagli da Demofilo, e dopo tal sottoscrizione scrisse agli Orientali, che mentre era egli interamente del sentimento di Demofilo, e che lo aveva approvato in iscritto, si adoperassero, ch'ei fosse richiamato dal suo esilio, e rimandato alla sua Chiesa. Essendo poscia chiamato a Sirmico, vi trovò i Deputati del Concilio d'Ancira, i quali perchè gli Anomei avevano fatto correr voce, che aveva sottoscritto, che il Figliuolo di Dio era dissomigliante dal Padre, errore condannato nel Concilio, del quale erano deputati, lo costrinsero a sottoscrivere una Collezione di formule di Fede, e a riconoscere, che il Figliuolo era simile al Padre: così riporta Sozomeno questa Istoria, e la sua relazione è uniforme agli antichi monumenti, che si trovano nei frammenti di S. Ilario; lo che dimostra, che non può scusarsi Liberio d'Eresia.

Si può produrre per quarto Esempio quello di Papa Zozimo, (a) il quale approvò

(a) *Aug. Lib.* 2. *ad Bonif. c.* 3. Quænam tandem que-

vò l'eretica professione di Fede di Celestio, e raccomandò con espresse Lettere questo Eretico agli Africani. Vero si è, che questo Papa non approvò positivamente l'errore di Celestio, che non si desse peccato Originale, perchè effettivamente Celestio nella sua professione di Fede non aveva osato di dirlo con chiarezza; ma aveva posto tale Articolo fra quelli, dei quali dubitava, ed intorno ai quali chiedeva di essere illuminato. Doveva Zozimo sopra di ciò imitare gli Africani, e non lo ricevere, se fatto non avesse una chiara Professione del peccato originale. La tolleranza, ch'ebbe per costui, non è del tutto scusabile, nè doveva dichiarare, che la Professione di Fede da colui presentatagli fosse Cattolica. S. Agostino però lo scusa dicendo, che egli approvò soltanto il desi-

 derio

rela venerandæ memoriæ Papæ Zozimi, quæ interlocutio reperitur, ubi præceperit credi oportere sine ullo vitio peccati originalis hominem nasci. Nusquam prorsus hoc dixit, nusquam omnino conscripsit. Sed cum hoc Cælestius in suo Libello posuisset inter illa duntaxat, de quibus se dubitare, & instrui velle confessus est, in homine acerrimi ingenii, qui profecto si corrigeretur plurimis profuisset, voluntas emendationis, non falsitas dogmatis approbata est; & præterea Libellus ejus Catholicus dictus est; quia & hoc Catholicæ mentis est, si qua forte aliter sapit, quam veritas exigit, non ea certissime definire, sed detecta, ac demonstrata respuere. . . Sed si tunc fuisset de Cælestio, vel Pelagio in Romana Ecclesia judicatum, ut illa eorum dogmata, quæ in ipsis, & cum ipsis Papa Innocentius damnaverat, approbanda, & tenenda pronunciarentur, ex hoc potius esset prævaricationis nota Clericis Romanis inurenda.

derio, che Celestio dimostrava d'avere di correggersi, e non già la falsità della sua Dottrina. Ma aggiunge questo Padre quello, che abbiamo già riferito, che quando la Chiesa Romana avesse allora giudicato a favore di Celestio, e di Pelagio, ed approvato la lor Dottrina, si dovrebbe considerare come prevaricante il Clero di Roma. Risposta la quale fa vedere, ch'ei non credeva infallibile il Papa, ed il Clero Romano, e che non era totalmente persuaso, che Zozimo non avesse errato col ricever Celestio.

L'Esempio più famoso in questo genere è quello di Papa Onorio, il quale essendo consultato dal Patriarca Sergio approvò colla sua risposta l'errore dei Monoteliti, e fu per tal motivo dal VI. Concilio Ecumenico più fiate scomunicato, non solo come Fautore d'Eresia, ma eziandio come reo della medesima, e convintone dalla sua Lettera. Imperciocchè lo fanno vedere gli appresso termini adoprati dal Concilio nell'azione 13. „ Avendo rivedute le Lettere Dommatiche (a) scritte

(a) *VI. Concil. Gen. Act.* 13. Retractantes dogmaticas Epistolas, quæ tanquam a Sergio scriptæ sunt tam ad Cyrum, quam ad Honorium quondam Papam antiquæ Romæ. Similiter & Epistolam ab illo, idest Honorio rescriptam ad eundem Sergium, hasque invenientes alienas existere ab Apostolicis dogmatibus, & a definitionibus Sanctorum Conciliorum, & cunctorum probabilium Patrum, sequi vero falsas doctrinas hæreticorum, eas omnimodo abjicimus. *De Epistola Honorii dicitur*, quod aliena existat ab Apostolicis dogmatibus, & a definitionibus Conciliorum, & cunctorum

„ ſcritte da Sergio tanto a Ciro, che a Onorio
„ Papa un tempo dell' antica Roma, e pari-
„ mente la riſpoſta di Onorio a Sergio, ab-
„ biamo rilevato, che erano dilungate dai
„ Dommi Apoſtolici, dalle Definizioni dei
„ Santi Concilj, e dai Sentimenti approvati
„ dai Padri, e che ſeguivano le falſe Dot-
„ trine degli Eretici: Perlochè, noi le ri-
„ gettiamo in ogni modo.„ Tratta il Con-
cilio la Lettera di Onorio come quella di Ser-
gio, e pronuncia lo ſteſſo sì dell'una, che
dell'altra, dichiarando ugualmente di questa
come dalle altre, ch'è contraria alla Dottri-
na Apoſtolica, e alle Definizioni dei Con-
cilj, e ſi uniforma alla Dottrina Eretica-
le. Non può adunque ſcuſarſi d' Ereſia la
Lettera d' Onorio, ſenza difendere anche
quella di Sergio: non può dirſi, che quello
che ſi condanna dal Concilio nella Lettera
di Onorio ſia ſoltanto mancamento di co-
ſtanza, e di forza nel difendere la verità.

probabilium Patrum, & quod ſequatur doctrinas hæ-
reticorum. Cum his vero ſimul projici a vultu Dei
Ecclesia Catholica, ſimulque anathematizari prævidi-
mus & Honorium, qui fuerat Papa antiquæ Romæ,
eo quod invenimus per ſcripta, quæ ab eo facta ſunt
ad Sergium, quia in omnibus mentem Sergii ſequutus
eſt, & impia dogmata confirmavit. *Epiſtola Honorii
non ſecus ac cætera, Cartæ, & Litteræ Hæreticorum igni
addicitur*. Eo quod, *inquiunt Patres*, cognovimus in
unam ipſam eamdemque impietatem tendere cum ſcri-
ptis Hæreticorum. *Idem Concil. Act*. 8. *ait dæmonem
per organa ſua*, Theodorum, Sergium, Pyrrhum,
Paulum, Honorium, & Cyrum, atque Macarium, &
Stephanum Eccleſiæ continenter erroris ſcandala ex-
citare, unius voluntatis, & operationis in duabus
naturis Chriſti hæreſim in populo ſpargendo.

Imperciocchè oltre l' esser ciò un far violenza ai termini da noi riferiti, l' espressioni, che seguono, distruggono assolutamente questa forzata interpretazione. Conciossiachè aggiungono i Padri, che scomunicano cogli altri Eretici Onorio, perchè hanno rilevato nelli Scritti da esso spediti a Sergio, aver egli in tutto seguito il sentimento di Sergio, e confermato i suoi empj Dommi. *Quia in omnibus mentem Sergii secutus est, & impia dogmata confirmavit.* La Lettera d' Onorio fu altresì dal Concilio condannata alle fiamme con gli altri Scritti degli Eretici, perchè, aggiungono i Padri, abbiamo rilevato, ch' ella tende alla medesima empietà. Finalmente Onorio con gli altri Monoteliti è noverato fra coloro, i *quali hanno insegnato, e sparso l' Eresia con un sol volere, e con una sola operazione in entrambi.* Finalmente in tutti i luoghi, nei quali il Concilio fulmina Scomunica contro i Capi dei Monoteliti, vi si legge senza alcuna distinzione il nome d'Onorio.

Questo esempio è sì forte per provare, che il Papa può errare, anche quando parla *Ex Cathedra*, che il Cardinal Baronio non ha saputo scioglierlo in altra guisa, che col dire, che gli Atti del VI. Concilio intorno al fatto d' Onorio erano stati falsificati. Ma una tal congettura è stata scartata da tutti coloro, che scrissero dopo di lui, nè v' ha oggimai chi ardisca di sostenerla. Tuttavia quei tali, che hanno voluto difendere Onorio, si sono appigliati ad

altra

altra soluzione, ed hanno detto, che il Concilio non avevalo condannato come Eretico, ma semplicemente come Fautor di Eresia, perchè con la sua non curanza l'aveva lasciata stabilire. Ma se la cosa stesse così, perchè il Concilio non lo distinse mai dagli altri Eretici? Perchè notò la sua Lettera, e quella di Sergio, della stessa Eresia, e comprese la sua persona nell' enunciata Scomunica? Finalmente si può egli dire, che l'espressioni adoprate dal Concilio possano intendersi di una semplice non curanza, e che possa dirsi di un uomo, che non approvò giammai l' Eresia, ma soltanto, che non vi si oppose con vigore, che *la sua Lettera è contraria all' Apostolica Dottrina, che contiene Dommi Eretici, che segue in tutto Eretici sentimenti, che conferma gli empj Dommi loro, che tende alla stessa empietà, che stabilisce, e spande nel Popolo l' Eresia di una sola volontà, e di una sola operazione in Gesù Cristo*. Queste espressioni, ed altre somiglianti non possono adattarsi, se non ad un uomo, che abbia finalmente approvato, ed insegnato l' Eresia di una sola volontà, e di una sola operazione in Gesù Cristo. E' pertanto manifesto, che il VI. Concilio credette aver Onorio insegnato nella sua Lettera questa Eresia.

Che se si ponderi la stessa Lettera, vi rileveremo l'espressioni, ed i sentimenti dei Monoteliti. Imperciocchè oltre il professare egli di riconoscere in Gesù Cristo una sola

volontà, ed il volere, che non si parli della doppia operazione, e della doppia volontà, stabilisce questa massima fondamentale dell' Eresia Monotelitica, dicendo come Gesù Cristo aveva fatto delle azioni Divine per mezzo dell' umanità, e che le sue azioni umane discendevano totalmente dalla Divinità: *Jesum operatum esse Divina media humanitate, & humana plene a Divinitate*. Imperciocchè il principio dei Monoteliti si era, che l'umana Natura in Gesù Cristo serviva d'istrumento, che non ha per sestesso azione alcuna. Si scusa Onorio, poichè rendendo ragione perch' ei riconoscesse in Gesù Cristo soltanto una volontà, pare che non escluda se non la volontà umana corrotta come in noi dal peccato Originale. Ma i Monoteliti adopravano pure una tal ragione, non perchè confessassero, che in Gesù Cristo vi fosse un'altra volontà umana; ma per escludere qualsivoglia umana volontà, supponendo, che dopo il peccato non vi sia più volontà umana, la quale non sia corrotta, ed inclinata al peccato. Quindi quando Onorio per provare, che in Gesù Cristo non vi era volontà umana, si serve di questa ragione: Perchè la Divinità ha assunto la nostra natura, e non la nostra colpa: *Quia a Divinitate assumpta est nostra natura, non culpa*: Che egli ha preso la nostra Natura quale era stata creata, e non quale trovasi corrotta dopo il peccato. *Illa profecto, quæ ante peccatum creata est, non quæ post præ-*

vari-

varicationem vitiata; non ne segue da ciò, ch' ei riconoscesse in Gesù Cristo una volontà, ed una operazione umana distinta dalla volontà, e dalla operazione Divina, quale era nel primo uomo prima della sua caduta; ma che ha voluto provare, che Gesù Cristo fosse privo dell' umana volontà, perchè dopo il peccato ogni volontà umana è proclive al male, e prova in sè una Legge, ch' è contraria alla Legge del suo spirito. Siccome non può dirsi, che ciò si trovasse in Gesù Cristo, così Onorio, ed i Monoteliti ne deducevano, non che Gesù Cristo avesse una umana volontà di diversa natura, ma che non ne aveva in verun conto, e che non vi era che una sola volontà, ed una sola Divina operazione.

Vero si è, che l' Abate Giovanni, che fu poi Successore d' Onorio col nome di Giovanni IV. e S. Massimo scusano perciò Onorio, e dicono, non aver egli assolutamente negato, che in Gesù Cristo vi fossero due volontà, ma solamente che vi fossero due volontà contrarie, la volontà della Carne, e la volontà dello Spirito: *Mentis, & Carnis voluntates contrarias*. Ma è evidente, che il Concilio Ecumenico, il quale merita fede infinitamente maggiore di un privato, ha creduto, ed anche definito il contrario in chiarissimi termini, e che tutto l' Oriente ha inteso diversamente la risposta d' Onorio. A questo aggiungeremo, che la Chiesa Romana nel suo antico Breviario ha seguito, ed abbracciato

la Definizione del Concilio : Concioſſiachè nel giorno della feſta di San Leone II. (a) ſi legge nella terza lezione, che queſto Papa (Leone II.) accettò il VI. Sinodo, in cui furono condannati Ciro, Sergio, Onorio, Pirro, Paolo, e Pietro, con Macario ſuo Diſcepolo, Stefano, e il nuovo Simone Policronio, che diſſero, o predicarono, che in Gesù Criſto non vi era ſtata che una volontà, ed una operazione. *Qui unam voluntatem, & operationem in Domino Jeſu Chriſto dixerunt, vel prædicarunt*.

Adunque Onorio fu condannato come gli altri Monoteliti per la medeſima Ereſia, e la ſua propoſizione dee eſſer inteſa nel ſenſo medeſimo di quelle degli altri Patriarchi, e Veſcovi di queſta Setta.

Adriano II. lo riconoſce nel VIII. Sinodo Azione VII. ove dice, „ che gli Orien„ tali avevano pronunciato Scomunica con„ tro Onorio dopo la ſua morte per eſſer „ egli ſtato accuſato d' Ereſia : „ *Licet enim Honorio ab Orientalibus poſt mortem anathema ſit dictum, ſciendum eſt quia fuerat ſuper hæreſi accuſatus*. Non vi è coſa di queſta più chiara. Fu condannato nel Con-

(a) *Breviar. Rom. in feſto S. Leonis II. Lect. 3. & 4.* Hic ſuſcepit ſanctam ſextam Synodum, quæ nuper per Dei providentiam in Regia urbe celebrata eſt . . . in qua Synodo condemnati ſunt Cyrus, Sergius, Honorius, Pirrhus, Paulus, & Petrus, nec non Macarius cum diſcipulo ſuo Stephano, ſed & Polychronius, novus Simon, qui unam voluntatem, & operationem in Domino Jeſu Chriſto dixerunt, vel prædicaverunt, &c.

Concilio pel delitto, di cui era stato accusato. Era stato accusato d' Eresia: adunque fu condannato per Eresia; e Papa Adriano ne lo riconobbe reo. Imperciocchè, anzichè biasimare la sentenza del Concilio, e giustificare il suo Predecessore, dichiara, che la Santa Sede ha approvata, ed anche prevenuta una tal condanna. *Quamvis & ibi nec Patriarcharum, nec caeterorum Antistitum cuipiam de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae Sedis praecessisset auctoritas.*

Per dimostrare che Onorio non fu condannato come Eretico, ma semplicemente come fautor d' Eresia ci si obietta l' Autorità dell' Imperator Costantino, e quella di Leone II. Successore di Onorio. Il primo nell' Editto, col quale pubblica il Concilio, chiama Onorio *fautore, promotore, o confermatore* dell' Eresia dei Monoteliti. *Horium fautorem, adjutorem, & confirmatorem haereseos.*

Il secondo nella sua lettera ai Vescovi di Spagna parlando della condanna di Onorio, dice soltanto, ch' ei non estinse *la nascente fiamma dell' Eretico Domma, come dovevalo con la sua Apostolica autorità, ma che conservolla con la sua noncuranza. Cum Honorio qui flammam haeretici Dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligentia confovit.* Nell' istesso modo nella sua Lettera al Re Ervigio, dice di lui semplicemente, *che acconsentì, che la Regola della Tradizione*

Apoſtolica, che aveva ricuſata dai ſuo Predeceſſori, reſtaſſe macchiata. Qui immaculatam Apoſtolicæ Traditionis Regulam, quam in Prædeceſſoribus ſuis accepit, maculari conſenſit. Quindi ſi conclude, che può ſcuſarſi Onorio d'Ereſia, ed accuſarſi ſoltanto di negligenza, e di noncuranza.

Ma queſto è un mal intendere il ſentimento, e le parole di Coſtantino, e di Leone II. poichè quando accuſano Onorio d' eſſere ſtato Fautore dell' Ereſia dei Monoteliti, ſuppongono, ch' ei nutriſſe gli ſteſſi ſentimenti, e che gli ſosteneſſe non ſolo tollerandogli, ma eziandio inſegnandogli. Non dice Coſtantino, che foſſe ſemplicemente Fautore delle Perſone, ma della ſteſſa Ereſia, ed aggiunge, che l'ha fiancheggiata, e confermata. *Horum fautorem, adjutorem, & confirmatorem hæreſeos.* Queſti termini importano certamente più di una ſemplice tolleranza, o negligenza nel condannare un' Ereſia. Lo che fa anche vedere, come queſto Imperatore dicendo, che Onorio ha confermato l'Ereſia dei Monoteliti, ſuppone, che non ſolo abbiala tollerata, ma che l' abbia anche approvata: perciò aggiunge, che *Onorio confermatore di queſta Ereſia contradice a ſe ſteſſo. Ad hæc Honorius hujuſmodi hæreſeos confirmator, qui ſecum pugnat.* Si contradice uno nel Domma, e non già nella tollerananza dell'errore.

Quanto a Papa Leone II. è vero, che nel-

nelle due Lettere citate pare che accusi il suo Predecessore di sola noncuranza; ma nella Lettera all' Imperator Costantino aggiunge, *che non ha illuminato la Chiesa colla Dottrina dell' Apostolica Tradizione, e che ha permesso, che questa Dottrina, la quale fino allora si era conservata immacolata, fosse imbrattata da una Tradizione profana. Nec non & Honorium, qui hanc Apostolicam Ecclesiam non Apostolicæ Traditionis Doctrina illustravit, sed prophana Traditione immaculatam maculari permisit.* Onorio è stato cagione, che l' Apostolica Dottrina, che aveva ricevuto dai suoi Predecessori, non solo acconsentendo, che altri sostenessero una contraria Eresia, sia stata intaccata; ma eziandio col tradire esso stesso la verità, e coll' adottare il sentimento dei ritrovatori di un nuovo Domma. E di fatto Leone II. non distingue in questo luogo Onorio da Teodoro, da Ciro, da Sergio &c. se non nell' esser coloro gl' Inventori di questo Domma; dove per lo contrario Onorio aveva soltanto seguito, ed abbracciato la loro empietà, siccome si legge nel Concilio. *Anathematizamus* (dice questo Papa) *novi erroris Inventores, idest Theodorum Pharanitanum, Cyrum Alexandrinum, Sergium, Pyrrhum, Paulum, Petrum, Constantinopolitanæ Ecclesiæ subversores, magis quam Præsules: Nec non & Honorium, qui hanc Apostolicam Ecclesiam non Apostolicæ Traditionis Doctrina illustravit, sed prophana*

tra-

traditione immaculatam maculari permisit. Questo è dire in termini più miti il già pronunciato dal Concilio: *Eo quod invenimus per scripta, quæ ab eo facta sunt ad Sergium, quia in omnibus ejus mentem sequutus est, & impia dogmata confirmavit*. Perchè aveva in tutto seguito la Dottrina di Sergio, e confermato questi empj Dommi.

Altro non aggiungeremo in questo luogo per provare, che i Papi hanno talora errato, se non l'esempio di Papa Giovanni XXII. il quale non solo predicò, ed insegnò, che le anime di quelli, che sono morti in istato di grazia, non godranno la visione di Dio, se non dopo il giorno del giudizio; ma che fece anche ogni sforzo colle sue Lettere, e per mezzo dei suoi Legati per far ricevere questo Domma nella Chiesa, e singolarmente in quella di Francia. Ecco il fatto com'è riferito dal Continuatore di Nangis sopra l'anno 1333. „ In quest'anno (scrive questo Autore) Papa Giovanni fece una predica in „ cui insegnò pubblicamente, che le anime non vedranno l'essenza di Dio, nè „ saranno perfettamente beate, se non dopo la resurrezione dei corpi. Tal Proposizione scandalizzò molti. Tuttavia in „ Avignone, ove allora il Papa risedeva, „ non se ne faceva motto; alcuni, e principalmente i Cardinali tacevano per Politica, ed altri per timore di questo Papa: mentre aveva fatto carcerare un „ Fra-

„ Frate de' Predicatori (Tommaso de Va-
„ las), che aveva ardito di predicare con-
„ tro un tal errore. Spedì il Papa a Pa-
„ rigi due Dottori in Teologia, ch' erano
„ dello stesso suo sentimento per far appro-
„ vare tal Dottrina dai Dottori, e da
„ tutta la Facoltà Teologica di Parigi.
„ Fu la medesima proposta ai Dottori del-
„ la Facoltà, e condannata alla presenza
„ del Re (Filippo di Valois) primiera-
„ mente da dieci Dottori, e poi da tutta
„ la Facoltà, che il Re fece venire nel
„ Castello di Vincennes; di poi il Re scris-
„ se al Papa, ch' ei dovesse mutar senti-
„ mento, e professar quello dei Dottori
„ di Parigi, i quali sapevano meglio ciò,
„ che dovesse credersi, o tenersi intorno
„ alla Fede che li Giuristi, o gli altri Chie-
„ rici. *Qui melius scirent, quid deberet*
„ *teneri, & credi in Fide, quam juristæ,*
„ *& alii Clerici*. Il Papa di poi doman-
„ dò, che almeno fosse permesso ai Bac-
„ cellieri il difendere le due opinioni. Sen-
„ dosi di nuovo per ben tre volte la Fa-
„ coltà Teologica unita disapprovò l' opi-
„ nione del Papa, e proibì, che si soste-
„ nesse. „

Il Cardinale Pietro d' Ailli riferisce in compendio la cosa nella guisa stessa nella Orazione da esso fatta al Re l'anno 1406. Sono queste le sue parole: *Quando si trattò l' errore di Giovanni Papa* XXII. De Visione beata, *il Re di Francia, che si trovava alla selva di Vincennes spedì alla*

Fa-

Facoltà Teologica , non già all' Università, che gli mandò in Vincennes ventinove Maestri , e il decreto che questi fecero , ei lo eseguì, e per lettera avvertì Giovanni Papa XXII. che rivocasse il suo sentimento, o lo farebbe abbruggiar vivo ..

Giovanni Gersone aggiunge, che la condanna dell' errore di Giovanni XXII. fu pubblicata a suon di tromba alla presenza del Re Filippo . *Damnata fuit cum sono buccinarum coram Rege Philippo .*

Si dirà per avventura , che Giovanni XXII. per definire una tal Dottrina, non fece costituzione , e che il Papa è infallibile in questo solo caso: ma a riserva d'una costituzione, e che non operò egli per far ricevere questo suo erroneo sentimento? Lo predicò in pubblico, impedì a viva forza, che si sostenesse il contrario in Avignone, spedì quindi due Legati in Francia per farlo ricevere , e l' averebbe indubitatamente definito con un espressa Costituzione , se non vi si fosse opposta la Facoltà Teologica di Parigi, nè vi si fosse posto di mezzo il Re per impedirnelo colla sua Autorità . Si può egli forse negare , ch' ei non avesse in animo d' insegnare un tal Domma nella Chiesa , di farlo sostenere , e di condannare l' opinione contraria ? Vi sarebbe molto meno da temere da una Costituzione, che il Papa facesse nel suo Tribunale , colla quale definisse un errore , che dai passi fatti da Giovanni XXII. per far ricevere in Francia il suo sentimento.

Adun-

Adunque se i Papi fossero infallibili, allorchè ammaestrano la Chiesa intorno a materie di Fede, Giovanni XXII. averebbe dovuto esserlo in tale occasione; e s' egli ha potuto non solo predicare, e sostenere un errore, ma eziandio scrivere, spedir Legati, e far uso di sua autorità per farlo ammettere nella Chiesa, chi può dubitare, che non l'avesse ancor definito con una Costituzione, o inserito in una Decretale?

PROVA IV.

Cavata dalle Contradizioni, che si rilevano in alcune Decisioni dei Papi.

Essendo una la verità, non può mai contradire a se stessa; e quel ch'è vero in un tempo, in un altro non può esser falso: così di due contrarie Decisioni forz' è di necessità che una sia falsa. Se si rinviene adunque, che due Papi abbian fatto delle Decisioni opposte sopra una medesima questione, forz' è che uno dei due si sia ingannato. Ora tutti coloro, che hanno qualche notizia del Dritto Canonico, non possono dubitare, che diversi Papi abbiano fatto contrarie Decisioni sopra una stessa quistione, e se ne veggiono moltissimi esempli nelle Decretali. Eccovene uno molto antico riferito da Almaino: (a) „ In-

(a) *Almainus in Tractatu de auctoritate Ecclesiæ.* Innocentius III. & Cœlestinus determinaverunt contraria.

„ Innocenzio III. (dice questo Dottore) e „ Celestino fecero due Decisioni contrarie „ sopra l' appresso Proposizione, cioè se „ uno dei Conjugati si faccia Eretico, qu el- „ lo, che resta nella Chiesa, possa rimari- „ tarsi. La Decisione d' Innocenzio III. „ è che non può rimaritarsi, e si trova „ nel Capitolo *Quanto*, *de Divortiis*. La „ Decisione contraria di Celestino si tro- „ vava un tempo, come osserva la Glos- „ sa, nella Decretale *de Conversatione Con-* „ *jugatorum*. „ Innocenzio III. stesso os- serva nel testo, che uno dei suoi Prede- cessori mostrava di essere stato di contrario parere, *licet quidam Prædecessor noster ali- ter sensisse videatur*.

Almaino ne produce anche un altro più antico: (*a*) „ Papa Pelagio (dic' egli) „ fece una Costituzione prescrivente, che „ tutt' i Suddiaconi di Sicilia fossero tenu- „ ti a conservare il Celibato, benchè fos- „ sero

super ista propositione: Uno conjugum ad hæresim transeunte, alter qui remanet in fide potest ad secunda vota transire; determinatio Innocentii III. quod non potest, ponitur in Cap. *Quanto*, de divortiis. Determinatio Cœlestini, ut dicit Glossa in eodem Capite, olim ponebatur in Decretalibus de conversatione conjugatorum in fine.

(a) *Idem Almainus eodem Tract.* Aliqui Pontifices statuerunt contra Evangelium, ut Pelagius, qui fecit Constitutionem, quod omnes Subdiaconi Siciliæ a suis uxoribus abstinerent, quas in minoribus ordinibus duxerant, aut ab officio cessarent: quam quia erat iniqua, & contra Evangelium, rectratavit Gregorius I. ejus Successor, ut patet 31. distinc. C. ante triennium in textu, & Glossa. Si enim potuerit judicialiter statuere contra Evangelium, ita & definire.

,, fero ammogliati, avendo gli Ordini mi-
,, nori, o pure a non ingerirsi in alcuna
,, funzione del loro Ministero. S. Grego-
,, rio suo Successore rivocò questa Legge,
,, e il suo Decreto si legge nella Distinzio-
,, ne 31. *Ante triennium*: Vi si dice, che
,, da tre anni era stato ordinato, che i
,, Suddiaconi delle Chiese di Sicilia si con-
,, serverebbero Celibi secondo il costume
,, della Chiesa di Roma, ma che parendogli
,, questa Legge soverchio dura, e contraria
,, all'equità, la rivoca sul intorno a questo
,, punto. *Ante triennium Subdiaconi omnium*
,, *Ecclesiarum Siciliæ prohibiti fuerant, ut*
,, *more Romanæ Ecclesiæ nullatenus suis*
,, *uxoribus miscerentur, quod mihi durum,*
,, *atque incompotens videtur &c.*

Innocenzio IV. nel Capitolo *Presbyter* (*a*) dice, che vi sono delle forme di Sagramenti, le quali sono state inventate dopo gli Apostoli. Tal Decisione è contraria alla determinazione di Eugenio IV. e all'opinione comune dei Teologi Scolastici.

(*a*) Stefano II. rispondendo alla Consul-
ta

(a) *Innocentius IV. in cap. Presbyt.* Ait Formas Sacramentorum post Apostolos esse inventas. De ritu, inquit, Apostolico invenitur in Epist. ad Timoth. quod manum imponebant ordinandis, & orationem fundebant. Aliam autem formam non legimus ab eis servatam, unde credimus, quod nisi essent formæ postea adinventæ, sufficeret ordinatori dicere, sis Sacerdos, vel alia æquipollentia verba: sed subsequentibus temporibus formas, quæ servantur, Ecclesia ordinavit.

(b) *Stephanus II. in Epist. ad Episcop. Gall. cap* 11. Si in vino quis propterea, quod aquam non inveniebat, omnino periclitantem infantem baptizavit, nulla ei

ta dei Vescovi di Francia sopra diverse questioni, intorno alla questione 11. dice,, „ che se un Sacerdote ha battezzato col' „ vino un fanciullo in pericolo di vita, non „ se gli deve ascrivere a fallo, e che i „ fanciulli debbono rimanere in questo Bat- „ tesimo: ma che se vi fosse dell' acqua, „ questo Sacerdote deve essere scomunicato, „ e messo in penitenza.„ Una tal risposta è contraria alla Decisione di Eugenio, e alla pratica della Chiesa.

Eccovi altro esempio di contradizione fra le Decisioni dei Papi, che sembrerà di lieve momento, ma che ha fatto tuttavia strepito grande. Innocenzio IV. Alessandro IV. Niccolò III. Martino IV. Niccolò IV. e Clemente III. dichiarano con espresse Bolle, (a) che i Frati minori non hanno alcuna proprietà, nè Dominio in tutte le cose, delle quali fanno uso, e nemmeno di quelle, che si consumano coll' uso. Niccolò III. dichiarò espressamente, che lo

exinde adscribitur culpa, Infantes sic permaneant in ipso Baptismo; nam si aqua adfuit præsens, ille Presbyter excommunicetur, & pœnitentiæ subjiciatur.

(a) *Nicolaus III. in Decretali, exiit.* Dicimus quod abdicatio proprietatis hujusmodi omnium rerum, non tam in speciali, quam etiam in communi, meritoria est, & sancta, quam & Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit, & exemplo firmavit, quamque primi Fundatores militantis Ecclesiæ, prout ab ipso fonte hauserunt, volentes perfecte vivere per doctrinas, & vitæ exempla in eos derivarunt. Aliter sentientes, excommunicationis sententiæ, quam nunc in ipsos proferimus, se noverint subjacere, a qua per neminem, nisi per Romanum Pontificem possint absolvi.

lo spogliarsi della proprietà di queste cose sì in privato, che in comune, era meritorio, e santo, e che Gesù Cristo, il quale ci ha mostrato la via della perfezione, avevalo insegnato colle sue parole, e confermato col suo esempio, e che ad imitazione di lui avevano ciò praticato gli Apostoli. Scomunica colla stessa Decretale coloro, che sono di parer contrario. La cosa stessa è pronunciata da Niccolò IV. Ne viene poi Giovanni XXII. che distrugge, ed annulla tutto quello, che avevano determinato i suoi Antecessori intorno alla povertà dei Frati Minori, e che contro al lor parere (*a*) dichiara, „ che è „ un errore, e un' Eresia il sostenere o„ stinatamente, che Gesù Cristo, e i suoi „ Apostoli non ebbero nulla di proprio, „ nè in privato, nè in comune, nè ve„ run dritto di vendere, o donare alcuna „ cosa, e caratterizza una tal Dottrina come „ pestilenziale, (*b*) erronea, condannabile, „ Eretica, blasfema, ordinando, che chi la so„ ster-

(a *Joann. XXII. Decret. Cum inter.* Erroneum, & hæreticum est pertinaciter asserere, quod Christus ejusque Apostoli, nec in speciali, nec in communi aliqua, nec hæc ipsa vendendi, vel donandi jus habuerint.

(b) *Idem in Extravaganti. Quia quorumdam declarat doctrinam de paupertate Christi, & Apostolorum*, pestiferam, erroneam, damnatam doctrinam, & hæresim, ac blasphemiam Catholicæ fidei inimicam pronunciat, omnes, & singulos, qui eam docuerint verbo, vel scripto, vel in posterum docturi, & defensuri sunt, hæreseos damnat, ac tanquam hæreticos contumaces, Romanæque Ecclesiæ rebelles ab omnibus haberi mandat.

„ sterrà sarà tenuto per Eretico, e ribelle „ della Chiesa Romana. „ Eccovi una manifesta contradizione fra i Papi in un punto da essi tenuto per essenziale, in Decretali, ed in espresse Costituzioni.

Confessa il Bellarmino come Niccolò IV. insegnò, che si poteva separare il Dominio dall' Uso, e che Giovanni XXII. dichiarò il contrario. Confessa altresì che da Niccolò fu definito, che una tal povertà è santa, e che Giovanni XXII. la censurò come ipocrita, (a) „ poichè non era „ nè intenzione dei Papi, i quali si riservarono il Dominio delle cose, che i „ Frati minori consumano coll' uso, nè „ intenzione dei Frati che altri, ch' essi „ profittassero di queste cose. „ In questi due punti confessa il Bellarmino, che non si può accordare Giovanni XXII. coi suoi Antecessori; ma sul terzo punto, che concerne la povertà di Gesù Cristo, e de' suoi Apostoli, ove Giovanni XXII. taccia d'eretica la loro opinione, crede di poterli accordare con distinguerne i tempi. Dic' egli adunque, che Gesù Cristo possedè in un tempo cose temporali, e che in altro ne fu affatto spoglio; e che perciò è vero, che in un tempo ci diè l' esempio di una perfettà povertà con una rinuncia asso-

(a) *Idem in Extravag. ad Conditorem.* Cum nec intentio reservantis, nec fratrum ipsorum fuerit, quod ad quemcumque alium, quam ad fratres dictarum rerum perveniret compendium.

ſoluta alla proprietà di qualunque coſa, come accerta Niccolò IV. e che in altro tempo poſsedette beni temporali dei quali fece uſo, come deciſe Giovanni XXII. Ma queſta maniera d' accordare le Deciſioni di queſti Papi non può ſoſtenerſi, poichè Giovanni XXII. non ſolo pretende, che Gesù Criſto ſia ſtato Padrone in un dato tempo delle coſe temporali, delle quali ſervivaſi, ma pretende che lo ſia ſtato perpetuamente, lo che appariſce dal principio generale da eſso ſtabilito, il quale è che l' uſo è ingiuſto, ſe non ſi ha dritto dell' uſo. Dal che è agevole il concludere, che Gesù Criſto avendo fatto uſo delle coſe temporali, e non le avendo uſate ingiuſtamente, ha avuto perpetuamente il dritto di uſarle.

Ma a che cercare mezzi di conciliar le Deciſioni di queſti Papi, quando Giovanni XXII. confeſſa, che è di parere contrario ai ſuoi Anteceſſori? (*a*) Michele Generale dei Frati Minori avendogli objet-

---

(a) *Eme icus direct. p. 2. q. 17. Cum Michael Generalis Minorum*, objiceret quod in his, quæ pertinent ad fidem, & mores, determinatum ſemel per ſummum Pontificem, non poteſt per alium revocari. *Reſpondit pro Joanne Cardinalis, qui poſtea Pontifex eſt creatus, dictuſque Benedictus XII. id falſum eſſe, cum exemplis pluribus conſtet, quod illud, quod circa fidem, & mores*, male determinatum eſt per unum Papam, vel Concilium, poteſt per alium, perſpecta melius veritate, corrigi, & emendari; & ideo non eſſe mirum ſi Dominus Joannes diligenti deliberatione cum multis peritis in Theologia, & in utroque jure habita revocavit, quæ male dixerat D. Nicolaus de Chriſti, & Apoſtolorum paupertate.

objettato, che una tal questione era stata decisa dai suoi Antecessori, e che le questioni, che riguardano la Fede, o i costumi, qualora sono state una volta decise da un sommo Pontefice, la sua Decisione non poteva essere rivocata dal suo Successore, il Cardinale che rispose per Giovanni XXII. e che fu poi Papa col nome di Benedetto XII., sostenne, che tal „ proposizione era falsa, e che vi sono va„ rj esempj, i quali fanno vedere, che ciò, „ che è stato mal deciso da un Papa, o „ da un Concilio intorno alla Fede, o ai „ costumi, può esser corretto, o riforma„ to da un altro Papa, o da un altro „ Concilio, che abbia conosciuto meglio „ la verità; e che perciò non bisogna ma„ ravigliarsi, che Papa Giovanni avendo „ maturamente ventilato questo Articolo „ con valenti Dottori in Teologia, e in „ Dritto avesse rivocato ciò, che Niccolò „ aveva malamente deciso intorno alla po„ vertà di Gesù Cristo, e degli Apostoli.„ Posto ciò, qual mezzo vi ha di sostenere, che questi Papi non abbiano fatto Decisioni contrarie sopra una materia medesima?

Possiamo anche produrre per esempio della contradizione dei Papi la rivocazione fatta da Clemente V. della Decretale di Bonifazio VIII. *Unam Sanctam* intorno alla pretesa Sovranità dei Papi sul temporale dei Re annullata da Clemente colla sua Decretale *Meruit*.

Sa.

Sarebbe agevole il fare una lunga lista di diverse somiglianti contradizioni di Papi cavate da Decretali, e da Bolle da essi fatte; ma per finirla noi riferiremo soltanto un esempio considerabilissimo come quello, che riguarda la Sagra Scrittura. Sisto V. fece fare con grandissima cura un' edizione della Bibbia secondo la versione vulgata: dichiara egli nella Bolla posta in fronte a questa Edizione, ch'è correttissima, e ridotta alla sua antica purità; malgrado ciò Papa Clemente VIII. vi rilevò varj errori, la fece sopprimere con la Bolla, che vi era in fronte, e fece attendere a una nuova Edizione della Vulgata, che in infiniti luoghi è diversa da quella di Sisto V. Laonde forz' è confessare, o che Clemente VIII. non avesse ragione di fare questa nuova correzione, o che si era ingannato Sisto V. dichiarando con una Bolla, che l' Edizione da esso fatta era correttissima, e nella sua purità. La materia è tanto importante, che merita riflessione.

P R O V A V.

Cavata dalla stessa confessione dei Papi, i quali riconoscono di non esser infallibili.

SE i Papi fossero infallibili, niuno ne potrebbe essere così certo com' essi stessi, poichè ne sarebbero internamente convinti. Eppure se si consultano, anzichè spacciarsi per infallibili, essi medesimi confessano

d' esser soggetti all' errore, e di potere, siccome gli altri Vescovi, dilungarsi dalla Fede.. Fra i molti Papi, che ciò confessano, ne produrremo soltanto in questo luogo alcuni; e per farci da quei, i quali vissero in un tempo, in cui poterono essere adulati con tale infallibilità, riferiremo primieramente il testimonio di Paolo IV. il quale in un Concistoro tenuto l'anno 1557. in cui fu proposta la questione, s' ei potesse pronunciare la nullità del matrimonio contratto tra Francesco di Montmorency, e Giovanna di Piennes, fece l'appresso Dichiarazione riportata nelle Memorie di Castelnau sul testimonio di Giovanni de la Haie Dottore di Parigi, che vi si era trovato presente, (a) „ Non vi „ fermate (disse questo Papa) su gli e„ sempli dei miei Predecessori, nè su ciò, „ ch' essi hanno fatto; poichè io non in„ tendo di seguirli se non fin dove me lo „ permetterà l' autorità della Sagra Scrit„ tura, e le ragioni dei Teologi. Io ten„ go per fermo (aggiunge egli) che sia„ mo soggetti all' errore, non solamente „ in questo, ma ancora in molte altre co„ se; e con tutto ciò noi non siamo con„ dannabili, perchè Dio governa la sua „ Chiesa in modo, che in un tempo oc„ culta quelle cose, che manifesta in un „ altro. „

Adria-

(a) *Memorie di Castelnau stampate in Parigi nel* 1639. *Tom.* 2.

Adriano VI. essendo ancora Teologo in Lovanio, nel suo Comento sul quarto Libro del Maestro delle Sentenze all'Articolo terzo intorno al Ministero della Cresima, decide schiettamente, che i Papi non sono infallibili: Sono queste istesse le sue parole. (*a*) „ Io dico, che se per la Chiesa „ Romana s' intende il suo Capo, cioè il „ sommo Pontefice, è indubitato, ch' ei „ può errare anche nelle cose concernenti „ la Fede, insegnando un' Eresia con sua „ Costituzione, o Decretale. E di fatto vi „ sono stati parecchj Pontefici Eretici, come fu detto ultimamente di Giovanni „ XXII. il quale pubblicamente insegnò, „ dichiarò, e comandò a tutto il Mondo, „ che professasse un Errore. „ Questo Teologo divenuto Papa non mutò una tal Dottrina, nè fece togliere questa decisione nella Edizione, ch' ei fece fare di questi Comenti essendo Papa.

(*b*) Gregorio XI. rivoca nel suo Testamento tutto quello, ch' ei potrebbe aver pronunciato contro la Fede Cattolica, e contro la verità.

(a) *Adrian. VI. in 4. sentent. a.* 3. Ad secundum principale de facto Gregorii I. dico, quod si per Romanam Ecclesiam intelligatur caput illius, puta Pontifex, certum est, quod possit errare, etiam in iis, quæ tangunt fidem, hæresim per suam determinationem, aut Decretalem docendo; plures enim fuerunt Pontifices Romani hæretici, item & novissime fertur de Joanne XXII. qui publice docuit, declaravit, & ab omnibus teneri mandavit &c.

(b) *Greg. XI. in Testament. suo.* Item volumus, dicimus, & protestamur ex nostra certa scientia, quod

Innocenzo III. nel 3. Sermone della Conſagrazione del ſommo Pontefice (*a*) riconoſce di poter eſſere giudicato dalla Chieſa, allorchè ſi tratta della Fede. E per conſeguenza, ch' ei può cadere nell' Ereſia. „ „ La Fede (dic' egli) mi è sì neceſſaria, „ che quantunque negli altri miei peccati „ io non abbia altro Giudice, che Dio „ ſolo, poſſo eſſere però giudicato dalla „ Chieſa per quei, che io commetteſſi con- „ tro la Fede. „

Adriano II. dice nel modo ſteſſo, (*b*) „ „ che è lecito agli altri Veſcovi l' accuſa- „ re, e il giudicare il Papa per motivo „ d' Ereſia, e di rigettare i ſuoi errori; „ e che queſta è la ragione, per cui gli „ Orien-

ſi in Conſiſtorio, in Concilio, vel in Sermonibus, vel in Collationibus publicis, vel privatis, ex lapſu linguæ, aut alias ex aliqua turbatione, vel etiam lætitia inordinata, aut præſentia Magnatum ad eorum forſitan complacentiam, vel inadvertentiam, aut ſuperfluitate aliqua dixerimus erronea contra Catholicam Fidem, quam coram Deo, & hominibus, ut tenemur præ ceteris profitemur, colimus, & colere cupimus; ſed forſitan adhærendo opinionibus contrariis Fidei Catholicæ, ſcienter, quod non credimus, vel etiam ignoranter, aut dando favorem aliquibus contra Catholicam Religionem obloquentibus, illa expreſſe, & ſpecialiter revocamus, deteſtamur, & haberi volumus pro non dictis.

(a) *Innocen. III. Serm. 3. de Conſec. Pontif.* In tantum mihi Fides neceſſaria eſt, ut cum in ceteris peccatis Deum judicem habeam, propter peccatum, quod in Fide committitur, poſſim ab Eccleſia judicari.

(b) *Adrian. II. in Epiſt. pro VI. Synodo*. Licet Honorio ab Orientalibus poſt mortem anathema ſit dictum, ſciendum tamen eſt, quia ſuper hæreſi fuerat accuſatus; propter quam ſolum licitum eſt minoribus majorum ſuorum motibus reſiſtere, vel pravos ſenſus libere reſpuere.

„ Orientali ebbero dritto di pronunciare la
„ Scomunica contro Onorio . „

Potremmo produrre altresì molti passi dei Papi, che fanno la confessione medesima, e parecchj esempli di quelli, i quali hanno rivocato i Decreti dei loro Predecessori, come contrarj alla verità, e alla Fede; ma per non istancare chi legge con una serie di citazioni, e di fatti, ci contenteremo di riferire il testimonio di Clemente IV. il quale scrivendo all' Abate della Casa di Dio disse: *(a)* „ Che i suoi Pre-
„ decessori accordarono a' Monasterj dei
„ privilegj contrarj al dritto divino, cui
„ egli è obbligato ad annullare, e che
„ sebbene egli onora, come deve, i suoi
„ Predecessori, non può approvare molte
„ cose da essi approvate . „

Conviene aggiungere, come quei Papi, i quali più degli altri hanno fatto valere la loro autorità, non hanno mai allegato d' essere infallibili nelle loro Definizioni. Gregorio VII. è uno di quelli, che le ha più inoltrate, avendo preteso, che il sommo Pontefice fosse il solo, che potesse chiamarsi Vescovo Universale, che dive-

(c) *Clemens IV. in Epistola ad Abbatem Casæ Dei ait*: Cernere se Prædecessores suos Monasteriis dedisse privilegia juri divino contraria, quæ rationabiliter annullare se posse dicit, *adjiciens*, & quamvis nostris Prædecessoribus, prout necessitas exigit, geramus honorem, multa tamen eorum aliquibus placuerunt, quæ nobis imparis meriti, & scientiæ nulla possent ratione placere.

niva ſanto per la ſua Ordinazione, che aveva facoltà di deporre l' Imperatore, ed il Re. Ma quando parla dell' infallibilità non l' aſcrive alla Perſona dei Papi, ma bensì alla Chieſa Romana, *Quod Eccleſia Romana numquam erravit, aut errare potuit.*

Finalmente ſi può porre in fatto, che per quanto i Teologi addetti alla Curia Romana abbiano potuto dire dell' Infallibilità dei Romani Pontefici, niun Papa ſe l'è mai arrogata con eſpreſſa Coſtituzione, nè ha ſolennemente condannato il ſentimento di coloro, i quali ſoſtengono il contrario.

P R O V A VI.

Cavata dai Concilj, che non hanno riconoſciuto l' Infallibilità dei Papi.

SE il Papa nei ſuoi giudizj foſſe infallibile, prima di tutto ſarebbe inutile dopo il loro giudizio il convocare i Concilj. Quand' anche ſi convocaſſero, in queſti Concilj altro a far non avrebbero i Veſcovi convocati, che ricevere alla cieca, e ſenza alcuno eſame le Deciſioni Papali. S' è egli fatto così nei Concilj Ecumenici tenuti nella Chieſa negli otto primi ſecoli, e nei Concilj di Coſtanza, di Baſilea, e di Trento? In niun modo; che anzi per lo contrario vi ſi è oſſervata tutt'altra condotta. I Veſcovi diedero come Giudici i loro voti ſopra le queſtioni, che ſi preſenta-

tavano senza riportarsene al giudizio del Papa, come a un oracolo infallibile, nè approvarono le Decisioni dei Papi, se non dopo averle esaminate, ed averle trovate uniformi all' Apostolica Dottrina. Il Concilio di Calcedonia è uno di quelli, che ha più degli altri deferito all' autorità del Papa. Tuttavia non approvò la Lettera di S. Leone, se non dopo d' averla letta, e d' aver rilevato la sua Dottrina coerente alla Sagra Scrittura, ed all'antica Tradizione. Si vede negli Atti di questo Concilio, che la Lettera di S. Leone fu letta; e che dopo la sua lettura, e quelle dei Testimonj dei Padri, sopra i quali S. Leone aveva stabilito la Dottrina, ch' ei vi insegnava, tutt' i Padri del Concilio esclamarono: *Questa è la Fede dei nostri Padri, questa è la Dottrina degli Apostoli: Hæc Patrum Fides, hæc Apostolorum Fides: Questa è ciò, che noi crediamo, e tutti gli Ortodossi così credono: Omnes ita credimus, Orthodoxi ita credunt.* E' da osservarsi, che non fu fatta una semplice lettura di questa Lettera di S. Leone; ma che fu esaminata, e che si lasciarono i Vescovi in libertà di proporre le difficoltà loro contro i dritti, che non accomodassero ai medesimi. I Vescovi dell' Illiria, e della Palestina produssero dei dubbj sopra tre luoghi di questa lettera, che furono tolti dall' Arcidiacono Ezio: Dopo di ciò i Commissarj dell' Imperatore dimandarono, se alcuno vi avesse altro dubbio, e

cea, di Costantinopoli, e di Efeso. Tutt' i Vescovi dissero il parer loro, e non approvarono la Lettera di S.Leone, se non perchè la trovarono uniforme alla Dottrina dei Concilj di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso: e molti aggiunsero, ed a quella di S. Cirillo. Ve ne furono anche di quelli, che parlarono della spiegazione, ch' era loro stata fatta in presenza d' Anatolio di alcuni termini, che lor non piacevano nella Lettera di S. Leone. Sopra la difficoltà, che fecero i Vescovi d'Egitto di sottoscrivere la Lettera di S. Leone, perchè non avevano Arcivescovo, i Vescovi per obbligargli a farlo non allegarono l' autorità di S.Leone come infallibile, ma bensì quella del Concilio. (*a*) *E' una cosa irragionevole*, disse uno di questi Vescovi, *il non far caso del giudizio del Concilio Ecumenico per non badare, che al giudizio della persona, che deve esser eletta Arcivescovo d'Alessandria*. Un altro Vescovo disse loro di più per fargli acconsentire, (*b*) *che il Concilio Universale è più degno di Fede, che il Concilio di Egitto*. Non ostante ciò i Vescovi d' Egitto fecero tante rappresentanze, e pregarono il Concilio, ed i Commissarj in guisa si e-

(a) *Concilium Chalced. Act. 4. p. 54* Incongruum est universalem Synodum prætermittere, & in unam personam attendere, quæ suscePtura Episcopatum Alexandriæ magnæ Civitatis.

(b) Universalis Synodus, Ægyptiaca major est, ac fide dignior.

spressiva, che non furono costretti a sottoscrivere, se prima non avessero un Arcivescovo, e i Commissarj dell' Imperatore pronunciarono, che differibbero la sottoscrizione fino che avessero eletto un Patriarca, e che intanto resterebbero in Calcedonia nel medesimo abito.

Questo solo fatto basta per far conoscere, che i Concilj sono stati assai lontani dal credere, che i sommi Pontefici fossero infallibili nei loro giudizj. Imperciocchè se i Padri del Concilio di Calcedonia fossero stati persuasi di questa massima, averebbero dovuto ricevere la Lettera di S. Leone senza alcun esame per via di sommissione, e non per via di giudizio, non avrebber dovuto porre in deliberazione, se fosse conforme alla Dottrina dei precedenti Concilj, poichè non poteva dubitarsene: non avrebber dovuto comportare, che alcun Vescovo formasse delle difficoltà contro l' espressioni di questa Lettera, non avrebbero dato tempo ai Vescovi per esaminarla, e per illuminarsi intorno alle difficoltà, che potessero avere. Prova tutto questo, che il Concilio di Calcedonia non credette, che S. Leone fosse infallibile in un giudizio pronunciato, se mai ve ne fu, *ex Cathedra*; e che il Concilio aveva facoltà d' esaminarlo, e di non riceverlo, se non in quanto lo rilevasse conforme alla Cattolica Dottrina.

Il V. Concilio generale neppur credette, che i Papi fossero infallibili, poichè si ser-

ve

ve dell'esempio degli Apostoli, per far vedere , che le verità della Fede sono molto meglio dilucidate , e manifestate nei Concilj , di quello possano esserlo pel giudizio di alcun Vescovo privato, qualunque egli siasi . Abbiamo già riportato questo passo di pari , che quello del VI. Concilio di Cartagine , il quale assicura , che sarebbe una temerità il credere , che Dio desse il suo spirito ad un privato , e che lo negasse ad un gran numero di Vescovi convocati in un Concilio . *Nisi forte quisquam sit , qui credat unicuilibet posse examinis inspirare justitiam , & innumeris in Concilium congregatis Sacerdotibus denegare.*

Il Concilio VI. Ecumenico neppure ha creduto infallibile il Papa, perchè non ebbe difficoltà a condannare come empie, ed eretiche le Lettere di Papa Onorio , e di pronunciare Scomunica contro la sua persona .

Passiamo ora al tempo , in cui tal questione ebbe principio . Fino al tempo dei Concilj di Pisa , e di Costanza non si era sentito parlare della Papale infallibilità , cioè che una tal Dottrina fu ignota alla Chiesa per 1400. anni . Questo non fu messo fuori se non allorchè si cominciò a trattar la questione, se il Concilio fosse superiore al Papa , o il Papa superiore al Concilio . Allora fu esposta la questione se il Papa fosse infallibile , mentre coloro , che tenevano il Concilio superiore al Papa, così ragionavano: Ogni verità infallibile è su-

superiore ad una autorità fallibile: Ora egli è indubitato, che il Papa è fallibile, e che può errar nella Fede, *cum certum sit, Papam posse errare in Fide*. Per l'altra parte si tiene infallibile il Concilio generale, perchè rappresenta la Chiesa universale: Dunque il Concilio è superiore al Papa. Pietro d' Ailly, Gersone, e gli altri difensori dell' autorità del Concilio proponevano tale argomento, supponendo come cosa certa, e che accordavano allora tutt' i Teologi, che il Papa non fosse infallibile. I loro Avversarj stretti da tale argomento, che non ammetteva risposta, non potevano liberarsene, se non sostenendo, che il Papa fosse infallibile nei giudizj, ch' ei pronunciava sopra la Fede. Il Concilio di Costanza definendo, che il Concilio è superiore al Papa, e che il Papa è tenuto a sottomettersi nelle cose risguardanti la Fede, come in quelle che concernono l' estirpazione dello Scisma, e la Riforma della Chiesa, decise anche in conseguenza, che il Papa non era infallibile nelle sue Decisioni sopra la Fede. Conciosiachè colui, che è tenuto a sottomettersi, e ad obbedire, non è infallibile: Chiunque è infallibile non deve sottomettere il suo giudizio ad alcuna autorità. Non si deve obbedire, e sottomettersi, se non perchè si è fallibile, e si può esserii ingannato. Laonde è manifesto, che appena questa questione è insorta, è stato deciso contro la pretesa infallibilità del Papa in un Con-

Concilio Ecumenico , i cui decreti , ficcome dimoftrammo ampiamente nella prima Propofizione , furono approvati da Martino V.

Si potrebbe fare lo ftefso raziocinio fopra i Decreti del Concilio di Bafilea ; ma oltre di ciò quefto Concilio fi fpiega in particolare fchiettamente contro quefta infallibilità nella fua Epiftola Sinodica letta , ed approvata nella terza Seffione . „ (a) Se la Chiefa (dice quefto Concilio) „ può errare , efsendo certo , che il Pa„ pa può errare ; in quefta occafione il „ Papa , ed il rimanente del corpo efsen„ do caduti nell' errore , tutta la Chiefa „ fi troverebbe nell' errore , la qual cofa „ non può efsere . Ce lo fa anche cono„ fcere l' efperienza ; poichè l' abbiamo „ provato e leggiamo, che il Papa benchè „ fia il Capo , e la parte principale della „ Chiefa, è caduto in errore , nè leggiamo „ efser giammai accaduto, che il rimanen„ te del corpo della Chiefa vi fia caduto „ col Papa . Per quefta ragione il rima„ nente del corpo ha con frequenza con„ dan-

(a) *Epif. Synod. Concil. Bafil. Seff.* 3. *To.* 12. *Concil. p.* 682. Si Ecclefia errare poffit , cum certum fit Papam errare poffe , tunc & Papa , & reliquo toto corpore errantibus , tota erraret Ecclefia , quod effe non poteft. Experientia demonftrat , quia fæpe experti fumus , & legimus Papam , licet caput , & principalem partem erraffe ; reliquum autem corpus , Papa errante , erraffe nunquam legimus : propterea fæpe totum corpus condemnavit , aut excommunicavit , aut depofuit Papam tam ratione fidei , quam morum.

„ dannato, scomunicato, o deposto il Pa-
„ pa, sì per la Fede, che per i costumi. (*a*)„
Eugenio IV. avendo approvato con sua Bolla letta nella 4. Sessione ciò che fino allora aveva fatto il Concilio, e Niccolò V. suo Succesfsore avendo confermato tutti gli Atti del Concilio di Basilea, non può altramente dubitarsi, che l'opinione di quei tali, che credono l' infallibilità del Papa nei suoi giudizj in materia di Fede, non sia contraria alla Dichiarazione di un Concilio Ecumenico approvato dai Papi.

PROVA VII.

Cavata dalle Dichiarazioni delle Facoltà Teologiche, e delle Università sopra una tal Questione.

LE Decisioni Dommatiche delle Facoltà Teologiche sono certamente di gran momento, e singolarmente quelle della Facoltà Theologica di Parigi, la cui autorità, è perpetuamente stata grandissima nella Chiesa. Così il sentimento di questa Facoltà e delle altre è un pregiudizio grande contro l'opinione dell' infallibilità del Papa da esse rigettata con solenni Dichiarazioni.

La Facoltà Teologica di Parigi ha perpetua-

(a) *Eugen. IV. in Bulla quæ lecta est in Sess.* 14. *Concil. Basil.* Decernimus, & declaramus præfatum Concilium generale Basileense a tempore prædictæ inchoationis suæ legitime continuatum fuisse, & esse.

petuamente tenuto, che il Papa non fosse infallibile, e lo tiene tutt' ora, ed ha dimostrato con autentiche Dichiarazioni ogni volta, che se n' è presentata l' occasione, ch' era di tal sentimento.

L' anno. 1303. sendo consultata da Filippo il Bello sopra la differenza, che aveva questo Principe con Papa Bonifazio VIII. essa fu di parere, che il Re potesse appellare al Concilio Generale dalla Sentenza di questo Papa.

Nel 1333. sotto il Regno di Filippo di Valois condannò la medesima il sentimento di Giovanni XXII. intorno allo stato delle anime de' Fedeli dopo la morte fino al giorno del Giudizio, e condannò questo Papa d' errore, e d' Eresia.

Nell' anno 1387. sostenne contro Giovanni di Monteson (*a*), che si potesse appellare dal Papa al Concilio nelle cause di Fede.

Nel Concilio di Pisa tenuto l' anno 1409. un Deputato in suo nome, ed in nome delle Università d' Angers, e di Tolosa vi sostenne, che Pietro di Luna era Eretico.

Nel

(a) *Facultas Theol. Paris. in defens. Censuræ Joann. Monteson.* Secunda pars illius dicti, quod scilicet ad summum Pontificem pertinet eorum, quæ tangunt fidem, examinatio, & decisio, continet manifestam hæresim imo multas hæreses. *Prima hæresis. Primo*; quia per illam conclusionem excluditur universalis Ecclesia, & generale Concilium eam repræsentans, quod est hæreticum; quia in causis Fidei a Summo Pontifice appellari potest ad Concilium, sicut patet in distinct. cap. *Anastasius*. Et manifestum est, quod ad ipsum pertinet Concilium res Fidei definire.

Nel 1429. nella Censura delle Proposizioni del Saracin, (*a*) condannò la medesima questa Proposizione: Che l'autorità del Papa è quella, che dà tutto il vigore alle decisioni dei Concilj, e dichiarò, che quello, che rendeva la decisione di un Concilio infallibile, non era il giudizio del Papa, ma lo Spirito Santo, e la Chiesa Cattolica.

Negli Articoli contro i Luterani, i quali, come osserva Melchior Cano, furono considerati per ogni dove come regola della Dottrina (*b*), i Dottori di Parigi attribuiscono l'infallibilità nella Fede, e nei costumi alla Chiesa, e al Concilio universale; ma non attribuiscono la medesima preroga-

---

(a) *Sacra Facul. Theol. Parisien. in Censura hujus Prop. Sarraceni. Quandocumque in alio Concilio aliqua instituuntur, tota auctoritas dans vigorem statutis in solo summo resides Pontifice.* Quandocumque in alio Concilio aliqua instituuntur, tota auctoritas dans vigorem statutis residet, non in solo summo Pontifice, sed principaliter in Spiritu Sancto, & Ecclesia Catholica.

(b) *Eadem Sacra Facult. in Artic. contra Luth. Art.* 18. Tenetur & quilibet Christianus firmiter credere unam esse in terris universalem Ecclesiam visibilem, quæ in Fide, & moribus errare non potest, cui omnes fideles in iis, quæ sunt Fidei, & morum, obedire astringuntur. *Artic.* 12. Quod si quid in Scripturis Sacris, controversiæ, aut dubii oriatur, ad præfatam Ecclesiam definire, & determinare spectat. *Artic.* 22. Certum est Concilium generale legitime congregatum universam repræsentans Ecclesiam in Fidei, & morum definitionibus errare non posse: *De Pontifice vero Romano nihil simile ait Sed hoc tantum. Artic.* 23. Nec minus certum esse de jure divino summum in Ecclesia Christi militante Pontificem, cui omnes Christiani parere tenentur.

rogativa al Papa, e dicono soltanto, ch' egli ha il Primato di dritto divino, e che tutti i Fedeli sono tenuti ad obbedirlo.

Nella censura fatta l'anno 1482. contro Giovanni d' Angelis, (*a*) anzichè approvare il sentimento di coloro, che credono il Papa infallibile in materia di Fede, condanna anche coloro, i quali dicono, che non si può riprendere o correggere, se non in caso d' Eresia.

Nell'anno 1663. la medesima Facoltà si dichiarò contro due Proposizioni sostenute in una Tesi; una che esponeva essere il Papa infallibile parlando *ex Cathedra*; e l' altra che nella Chiesa vi è un Giudice infallibile delle controversie di dritto, e di fatto, oltre il Concilio Ecumenico.

Negli Articoli, ch' essa presentò al Parlamento l' anno 1631. dichiara nel sesto (*b*), che sua Dottrina non è, che il Sommo Pontefice sia infallibile, qualora non vi intervenga il consenso della Chiesa. *Non esse Doctrinam sacræ Facultatis, quod summus Pontifex, nullo accedente Ecclesiæ consensu, sit infallibilis*. Quantunque questa pro-

(a) *Eadem Sacra Facultas in Censura Propos. Joan. Angeli damnat has propositiones Art.* 12. Quicumque contradicit voluntati Papæ paganisat, & sententiam excommunicationis incurrit ipso facto, a nullo Papa reprehendendus nisi in causa hæresis: hæc propositio est falsa, scandalosa, & sapiens hæresim manifestam.

(a) *Eadem in Propositionibus, quas obtulit Senat. Parif. sexta est*. Non esse Doctrinam Sacræ Facultatis, quod Summus Pontifex nullo accedente Ecclesiæ consensu sit infallibilis.

Proposizione sia espressa in termini negativi, ella però non dice meno, che se rigettasse l' opinione dell' Infallibilità come contraria alla Dottrina della Facoltà. Imperciocchè egli è certo, che il corpo della Facoltà composto di Teologi illuminati dee avere intorno a tal questione una Dottrina accertata, e determinata. Sua Dottrina non è, che in materia di Fede il Papa sia infallibile: Adunque ella lo crede fallibile, e questa si è la sua Dottrina.

Finalmente nella censura emanata contro il Libro di Vernant l' anno 1664. la medesima condannò solennemente, e con chiarezza varie Proposizioni di questo Scrittore, nelle quali egli sosteneva l' Infallibilità del Papa; come la prima concepita in questi termini: *Sta a lui solo* (cioè al Sommo Pontefice) *il togliere, e lo spiegar per Oracolo d' una verità infallibile tutti i dubbj in materia di Fede, senza che perciò vi abbisogni, ch' egli unisca dei Concilj.* La seconda dello stesso Articolo: *Gli Oracoli della Chiesa Romana terminano infallibilmente tutte le vertenze, che insorgono nella Chiesa, perchè il Papa non può errare nei suoi giudizj, allorchè propone come Vicario di Gesù Cristo un Articolo di Fede, perchè sia ricevuto universalmente da tutta la Chiesa.* La terza: *Se il nostro Santo Padre il Papa non ha ricevuto da Dio un' infallibile potestà per giudicare definitivamente le difficoltà, che si offrono nelle sante Scritture, forz' è che si muti la nostra professione di*

Fe-

Fede, e che più non si dica, che crediamo nella Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Questa Proposizione è censurata come falsa, temeraria, scandalosa, e pericolosa nella Fede. La settima: *Che non può dirsi senza accusare la Facoltà di poca cognizione, o di zelo per conservare le Cristiane verità, esser vero che per le parole di Gesù Cristo a S. Pietro, la medesima intenda, che bisogni credere, essere stata promessa l'Infallibilità a tutto il corpo della Chiesa, e non alla persona del Principe degli Apostoli*. La Censura di questa Proposizione è concepita in questi termini: „ Questa Proposizione impone alla sacra Fa„ coltà, la quale ha spiegato il suo pen„ siero negli Articoli contro Lutero, e nel„ la Dichiarazione da essa fatta l'anno 1663.„ La nona Proposizione; *Che il Papa non può errare, e che egli è la vera regola della Fede*; ugualmente censurata quanto alla parte, in cui assicura, che il Sommo Pontefice è la vera regola della Fede, come temeraria, e inducente l'errore.

Questo è quanto basta per dimostrare quanto la Facoltà Teologica di Parigi trovisi dilungata dai sentimenti di coloro, che sostengono l'Infallibilità del Papa, e i quali credono, che le sue sentenze non sieno soggette ad alcun esame, nè ad alcuna riforma.

Le altre Facoltà come quelle di Vienna, di Cracovia, d'Erfort, di Colonia, di Pavia, di Siena ec. hanno sostenuto la medesima

Dot-

Dottrina in Scritture, e Dichiarazioni pubbliche, nelle quali hanno approvato i Decreti dei Concilj di Costanza, e di Basilea. Quella d'Erfort si spiega con più precisione di alcun'altra nel Trattato dalla medesima composto sopra l'unione, e la neutralità dei Principi Elettori, dopo che furono portati in Germania i Decreti del Concilio di Costanza. (*a*) Il Papa, dice essa, può errare; ma il rimanente del Corpo della Chiesa sinodalmente convocato non può errare. Ce lo mostra l'esperienza, sendo cosa notissima, che il Papa ha errato, mentre tutto il rimanente del corpo della Chiesa conservava retti sentimenti, nè si è mai veduto, che tutto il rimanente del corpo della Chiesa siasi trovato in errore, mentre il Papa fosse in un retto sentimento Ortodosso. Quella di Cracovia non si spiega con chiarezza minore in un Trattato dalla medesima indirizzato nel 1441. ad Uladislao Re di Polonia, e d'Ungheria, in cui dichiara, (*b*) che la Chiesa non può mai dilun-

(a) *Academia Herfordiensis in Tract. super unione, & neutralit. princip.* Cum Papa possit errare, residuum corpus Ecclesiæ Synodaliter congregatum errare non potest, experientia hoc ipsum demonstrat: sæpius enim compertum est Papam errare, residuo Ecclesiæ corpore recte sentiente, residuum totum Ecclesiæ corpus errasse nunquam est compertum.

(a) *Academia Cracoviensis de Auct. sacror. Concil. ad Uladisl. Polon. & Hung. Regem.* Sic etiam est de judicio Ecclesiæ respectu actionum Papæ, quia Ecclesia nunquam deviare potest, aut aberrare a fide recta. Papa vero frequenter. 19. *Distinct. Anastasius.* Ideo judicium Ecclesiæ dignius est judicio Papæ.

dilungarsi dalla Fede Ortodossa, e cader nell'errore, e che ciò può con frequenza accadere al Papa, come viene espresso nella Distinzione 19. nel Capitolo *Anastasius*.

PROVA VIII.

Cavata dai sentimenti dei Teologi più Antichi, e più dotti di tutte le Nazioni.

E' Un pregiudizio grande per un'opinione, quando si trova rigettata dai Teologi più antichi, e più dotti di tutte le Nazioni.

Questo appunto si verifica dell' opinione della Papale Infallibilità. Appena fu ella proposta, che venne rigettata, e combattuta dal Cardinal Pietro d' Ailly, da Gersone, da Enrigo Hesse, i maggiori Teologi del loro tempo, e che si debbono tenere per Padri delle Scuole della Facoltà Teologica di Parigi. Dopo di loro tutti i maggiori Teologi della Francia sono stati dello stesso parere, come Roberto Corceone, Giovanni Maggiore, Almaino, Jacopo di Paradiso, Cipriano Benet, Pietro Ortisio, Josso Clittoo, Adriano Gautier, Giovanni Celaja, Giovanni Arboreo, Roberto Cenalis, Claudio de' Santi, Renato Benedetto, e parecchj altri, come i Padri Cellot, e Bagot, i quali hanno accordato, che i Papi non sono infallibili. I Teologi Tedeschi, come Guglielmo Okamo, Dionisio Rikel detto il

Cer-

Certosino, EcKio ec. Quei di Lovanio, come Adriano VI. e Giovanni Driedo. Gli Italiani come Niccolò Cusano, il quale confessa, che il Concilio in caso d'Eresia può deporre il Papa; Giovanni Pico della Mirandola, Giovanni di Tabia ec. Gli Spagnuoli cioè Francesco Vittoria, Alfonso De Castro, Luca di Tuy, Tostato d'Avila, Domenico, e Pietro Soto, Giovanni de Turre Cremata, i quali non sono di diversa opinione.

Conviene unirvi i Canonisti, e singolarmente Graziano, il quale nella Distinzione 40. al Canone *Si Papa*, asserisce, che il Papa può esser giudicato dal Concilio, qualora trovisi dilungato dalla Fede, *si inveniatur a Fide devius*. La Glossa sopra questo Canone, e sopra alcuni altri, Guido Arcidiacono di Bologna, Agostino d'Ancona, Alvaro Pelagio, Giovanni d'Imola, il Panormitano, Angelo di Clavasio, Filippo Decio, Tommaso Campeggio, e molti altri, i quali tutti osservano, che il Papa può cadere nell'Eresia, e che in questo caso può esser giudicato, e deposto dal Concilio. Non vi è alcun Teologo antico, se si eccettui il Gaetano, il quale sostenga l'Infallibilità del Papa; e il numero dei moderni, che hanno tenuto questa sentenza, in confronto del numero di quelli, che sostengono il contrario, è molto piccolo, e quei medesimi, che la sostengono con maggior forza, come il Bellarmino, confessano, che non è un Domma di Fede, e che sen-

senza credere infallibile il Papa, si può essere assai buon Cattolico.

Risposte alle Objezioni, che possono farsi contro la quarta Proposizione per istabilire l'Infallibilità del Papa.

STa a coloro, che difendono l'infallibilità del Papa, come abbiamo osservato, a provarla con formali testimonianze della sagra Scrittura, e della Tradizione; ed un privilegio tanto singolare, e sublime, quanto questo, deve essere stabilito con chiarezza, e solidità, qualora si voglia, che altri lo creda. Tuttavia possiamo dire, che non vi è cosa la più debole di quanto vien prodotto per attribuirlo al Papa. Le autorità della Scrittura, che si producono, sono prese contro il loro significato, ed i passi dei Padri, dei quali si fa uso, sono pochi, e poco concludenti. Non si hanno nè Decisioni di Concilj, nè costituzioni dei Papi, dalle quali sia definita. Perlochè una tal pretensione è senza fondamento. Ciò si rileverà manifestamente coll'esame delle autorità, e delle ragioni, che ci vengono opposte dal Bellarmino, e da altri Difensori dell' Infallibilità.

Risposta alle Autorità cavate dalla Santa Scrittura.

LA prima e la più plausibile obiezione, è quella ch' è fondata sulle parole di

Ge-

Gesù Cristo a S. Pietro Luc. 2. vers. 32. *Pregai per te, o Pietro, perchè la tua Fede non manchi: quando tu sarai stato convertito, abbi cura di confermare i tuoi Fratelli. Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conversus confirma Fratres tuos.* Quindi si deduce, che mentre la Fede di S. Pietro non poteva mancare, abbiano i Successori di lui il privilegio medesimo, e non possano dilungarsi dalla vera Fede.

Ma se questo provasse alcuna cosa per i Successori di S. Pietro, proverebbe molto più di quello, che si pretende; avvegnachè Gesù Cristo in questo luogo prometta a S. Pietro, che non definirà errore, ma che ancora la sua privata Fede non mancherà; vale a dire, che quantunque debba aver la debolezza di negar il suo Maestro, tuttavia riconoscerà il suo fallo, e che essendosi convertito, confermerà i suoi Fratelli. *Simone, Simone*, disse Gesù Cristo, *Satanasso vi ha chiesto per crivellarvi, come si crivella il grano; ma io ho pregato per voi affinchè la vostra fede non manchi, ma quando sarete convertito, abbiate cura di confermare i vostri fratelli.* Quindi apparisce, che Gesù Cristo promette a S. Pietro, che la sua privata Fede non mancherà, ch' è quanto dire, ch' ei morirà nella Fede, e nella Grazia. Ora non vi è chi sostenga, che li Successori di S. Pietro non possano come privati non avere nè la fede, nè la grazia, e che non possano morire impeni-

tenti,

tenti. Laonde la grazia da Gesù Cristo accordata in questo luogo a S. Pietro non risguarda i suoi Successori, e gli è personale, come la tentazione di Satanasso, e la caduta predetta in questo luogo gli sono affatto particolari, e si sono avverate nella sua persona. Fu tentato a negar Gesù Cristo, e la tentazione lo vinse; ma la preghiera di Gesù Cristo perpetuamente efficace operò la sua conversione: si pentì del suo fallo, e pianse amaramente: fu il primo dopo la resurrezione di Gesù Cristo a predicare il Vangelo, difese costantemente la Fede fino alla morte, e la sigillò col suo martirio. Ecco avverate nella persona di S. Pietro la promessa, e la predizione di Gesù Cristo. Questo non ha il menomo rapporto ai suoi Successori, i quali non sono caduti, come esso, e che non si sono com' esso rialzati, ed ai quali non promise Gesù Cristo come a lui, che la lor Fede non mancherebbe. Questo è il significato naturale, e letterale di questo passo spiegato da numero grande di Padri, e dai migliori interpreti della Scrittura. E' soverchio il riferire i passi loro; e quei che avessero vaghezza di leggerli potranno vedere i luoghi, che indichiamo con le citazioni. *(a)*.

(a) *Tertul. Lib. de fuga in persecut. c. 2. Cyprian. Ep. 8. & in Lib. de Orat. Domin. Hilar. Lib. 1. de Trinit. Basil. Hom. 22. Ambros. in Psalm. 43. Chrysost: Hom. 63. & 83. in Matth. Carthagin. Concil. in Epist. ad Innocent. Papam,*

Alcuni altri Interpreti, e Teologi estendono tal promessa di Gesù Cristo alla Chiesa universale, o al Concilio Generale, che la rappresenta. Siffatta spiegazione, benchè meno letterale, nulla fa tuttavia per la pretensione dell' infallibilità del Papa. Quelli stessi, che l' intendono della Santa Sede Apostolica, o della Chiesa Romana, come Leone IX. Gregorio VII. S. Bernardo, ed alcuni altri, nulla fanno per istabilire la papale infallibilità ne' suoi giudizj, perchè la Santa Sede, e la Chiesa Romana possono essere indefettibili, senza che i Papi sieno infallibili. Non si troveranno quasi Autori, se non sieno alcuni nuovi Teologi, o Interpreti, i quali dieno diversa spiegazione a questo passo. Così secondo la regola del Concilio di Trento, il quale proibisce, che s' interpreti la sagra Scrittura nelle cose pertinenti alla Fede, e ai costumi, in altra guisa diversa dal consentimento unanime dei Padri, non può adoprarsi questo passo per istabilire la papale infallibilità.

Il secondo passo della Scrittura, che si pro-

& Innocent. I. in Epist. ad Concil. Carthag. Milevit. Conc. in Epist. ad Innocent. & Innoc. in Epist. ad Conc. Milevit. Pallad. in vita Joan. Chrys. Aug. Ep. 252. Lib. de Corrept. & Gratia c. 6. 8. & 12. in Psalm. 108. & 118. Lib. 2. Opus. imperf. cont. Jul. c. 217. Auctor quæst. ex N. Testam. apud Aug. qu. 75. Cyril. Alexand. Lib. 11. in Joan. S. Leo Ser. 3. in Anniver. Assumpt. sua. Serm. 2. de Nat. Apost. S. Propos. Epist. ad Rufin. & Lib. contra Collat. c. 35. Theodoretus Lib. 3. de hæresibus. Ven. Beda in cap. 22. Luc. Theophil. Oecumen. Euthym. & alii in hunc locum.

produce per provarla è un' altra promessa fatta da Gesù Cristo a S. Pietro in S. Matteo c. 16. v. 18. *Io ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io fabbricherò la mia Chiesa, e le porte infernali non prevaleranno contro di quella. Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam.* Dal che deducono, che S. Pietro, e i suoi Successori sono la pietra fondamentale della Chiesa, e che la Chiesa essendo fondata sopra essi, ed essendo indefettibile, essi sono altresì infallibili.

I Santi Padri della Chiesa spiegano in varie guise questo passo, e niuna delle spiegazioni, che gli danno, può servire per istabilire l' infallibilità dei Papi. Ve ne sono molti, i quali per questa pietra, su cui dice Gesù Cristo, ch' è edificata la sua Chiesa, intendono non la persona di S. Pietro, ma la Fede di Gesù Cristo da esso professata con quelle parole: *Voi siete Cristo Figliuolo di Dio vivo*. Così spiega questo passo S. Ilario (*a*), S. Gregorio Nisseno (*b*), S. Am-

(a) *S. Hilar. Lib. 6. de Trin.* Super hanc igitur confessionis petram Ecclesiæ ædificatio est.

(b) *Greg. Nyss. in opere de Adven. Domini*. Petra vero Fidei tanquam fundamentum, ut ipse Dominus ait ad Principem Apostolorum: *Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*. Super confessione videlicet Christi, quia dixerat *Tu es Christus Filius Dei viventis*.

brogio (*a*), S. Giovan-Grisostomo (*b*), S. Agostino in alcuni luoghi (*c*), Acacio di Melitina (*d*), S. Cirillo Alessandrino (*e*), Giovenale di Gerusalemme (*f*), Teodoreto (*g*), S. Gregorio Magno (*h*), e molti altri.

E' evidente, che secondo una tale spiegazione questo passo non prova in alcun modo

(a) *Ambros. Lib. 6. in Luc. & in c. 11. Epist. ad Ephes.* Super illam Petram ædificabo Ecclesiam meam, hoc est in Catholicæ fidei confessione statuam fideles ad vitam *Idem de Incarn. c. 5.* Non enim de carne Petri, sed de Fide dictum est, quia portæ mortis ei non prævalebunt, sed confessio vincit infernum.

(b) *Chrysost. Hom. 55. in Matth.* Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, idest fidem, & confess. *Idem habet ibid. Hom. 83. & c. 9. Epist. ad Gal. & in Serm. de Pan.* Tu es Petrus, & super hanc petram: Non dixit super Petrum, non enim super hominem, sed super fidem fundata est Ecclesia.

(c) *Aug. in Tract. 123. in Joan.* Non enim a Petro petra, sed Petrus a petra: ideo quippe ait Dominus, super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam; quia dixerat Petrus: Tu es Filius Dei vivi. Super hanc ergo petram, quam confessus es, ædificabo Ecclesiam meam: Petra enim erat Christus, &c. *Et sermon. 13. de verbis Domini*. Tu es ergo Petrus & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: super hanc petram quam confessus es, super hanc petram quam cognovisti, dicens: Tu es Christus filius Dei vivi; ædificabo Ecclesiam meam, id est, super me ipsum filium Dei vivi; super me ædificabo te, non super te, me.

(d) *Acatius Melitenes in Hom. in Conc. Eph. c. 7.* Hæc fides nostra, super hoc fundamentum Ecclesia ædificata est.

(e) *Cyril. Alexand. Lib. 4. de Trinit.* Petram opinor nihil aliud, quam inconcussam, & firmissimam fidem vocans. *Idem habet Tom. 14. in Es. Orat. 11.*

(f) *Juvenal. Hier. in Litteris Synodicis*: Super hanc petram & super hanc confessionem roborata est Ecclesia Dei.

(g) *Theodoret. Ep. 146. & 77.* Confessionem Petri fundamentum, & basim asserit.

(h) *Gregor. Magn. Ep. L. 3. Ep. 39. Felix III. Epist. 5. ad Zenonem. Isid. Hispal. lib. 7. Origin. Beda Homil. de Sancto Petro, & Homil. 3. in Dominic. Palmarum. Druthmar. in exposit. Matth. c. 35. Hincm. Opuscul. 33. c. 5. & 45. Rupert. Lib. 3. in Matth. Tostat. in hunc locum, & alii.*

modo l' infallibilità dei Papi, poichè non è la sola persona, nè la particolar sede di S. Pietro quella sopra della quale vien detto esser fondata la Chiesa, ma la Fede di cui aveva fatto professione.

Secondo la seconda spiegazione di questo passo, che non è gran fatto diversa dalla prima, la pietra su cui vien detto esser fondata la Chiesa, è Gesù Cristo stesso riconosciuto da S. Pietro per Figliuolo di Dio vivente. S. Agostino, che in più luoghi avea dato altre spiegazioni, osserva nelle sue Ritrattazioni come può dirsi, che la pietra su cui la Chiesa è fondata, è Gesù Cristo già confessato da Simone, e lascia la libertà al Legittore di scegliere quella delle due interpretazioni, che giudicherà la più verisimile. *Tu es Petrus, Petra autem erat Christus, quem confessus Simon, sicut eum tota Ecclesia confitetur, dictus est Petrus. Harum autem duarum sententiarum, quæ sit probabilior, eligat Lector. S. Agost. lib.* I. *Ritrat. c.* 21. Si legge la spiegazione medesima *Tract.* 124. *in Joan. ser.* 13. *De verbis Domini*. Nel comento di S. Girolamo sul cap. 7. di S. Matteo. In Teodoreto sul capitolo terzo dell'Epistola I. ai Corintj. Ed in varj altri comentatori della sagra Scrittura. E' anche evidente, che una tale spiegazione non può in verun conto servire per istabilire l' infallibilità del Papa.

Non vi ha, se non la spiegazione di coloro, i quali per questa pietra intendono la persona stessa di S. Pietro, che potesse favori-

vorire la pretensione di quei tali, i quali credono infallibili nella Fede i Sommi Pontefici suoi Successori. Ma i Padri, che l' hanno spiegato così, e questi sono moltissimi, si sono premuniti per impedire, che se ne cavasse tal conseguenza. Imperciocchè 1. hanno essi osservato come si poteva dire la cosa istessa di tutti gli Apostoli, che S. Paolo chiama tutti fondamenti della Chiesa: *ædificati super fundamentum Apostolorum*. Spiegando Origene questo passo (*a*). „ Ogni Discepolo di Gesù Cristo „ (dic' egli) è la Pietra, e la Dottrina „ della Chiesa è stabilita su questa Pietra. „ Se voi v' immaginate, che tutta la Chiesa è stabilita sul solo S. Pietro, che direte voi di S. Giovanni Figliuolo del Tuono, e di ciaschedun Apostolo? „ S. Cipriano Epistola 27. spiega questo passo di tutti i Vescovi. S. Girolamo nella terza Lettera contro Gioviniano (*b*) osserva, che quantunque sia detto in questo luogo, che la Chiesa è fondata sopra S. Pietro, ve ne ha altri, ove la cosa stessa si asserisce di tutti gli

(a) *Origen. Tract. 1. super caput 16. Matth*: Tu es Petrus. Petra est enim quilibet Christi discipulus, & super talem petram construitur omnis Ecclesiastica Doctrina . . . Quod si super illum unum Petrum tantum existimas ædificari totam Ecclesiam, quid dicturus es de Joanne Filio tonitrui, & Apostolorum unoquoque?

(a) *Hieron. Lib. 1. adver. Jovin. c.* 14. At dicis: Super Petram fundatur Ecclesia, licet idipsum alio in loco super omnes Apostolos fiat, & cuncti claves regni Cœlorum accipiant, & ex æquo super illos fortitudo Ecclesiæ solidetur, tamen propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto Schismatis tollatur occasi,

gli Apostoli, e che Gesù Cristo ne ha scelto uno, affinchè stabilendo un sol Capo togliesse l'occasione di Scisma. *Propterea inter omnes unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio*. Dice S. Basilio altresì, che la Chiesa è stata edificata sopra tutti gli Apostoli, uno dei quali era S. Pietro. S. Agostino, il quale fra i Padri è quello, che ha esaminato più esattamente una tal quistione, allorchè interpreta questo passo della persona di S. Pietro, osserva perpetuamente (*a*) che S. Pietro in tal occasione rappresenta la Chiesa, e che le chiavi furono date in persona di lui a tutta la Chiesa, ch' ei rappresentava. San Fulgenzio seguì in ciò l' esempio del suo Maestro (*b*). S. Leone non si è dilungato

 da

(a) *S. Aug. in Lib. de agone Christiano c.* 30. Ecclesiæ claves regni Cœlorum datæ sunt. *Concil.* 2. *in Psal.* 30. Cujus Ecclesiæ personam gerebat Petrus. *Enarr. in Psal.* 108. Agnoscitur Petrus in figura gestasse personam Ecclesiæ, ob Primatum, quem in Discipulis habuit. *Tract.* 30. *in Joan.* Petrus quando claves accepit, Ecclesiam sanctam significavit. *Et Tract.* 108. Unus pro omnibus dixit: Tu es Filius Dei vivi, & propter hoc claves cum omnibus tanquam personam gerens Ecclesiæ, accepit, ideo unus pro omnibus, quia unitas in omnibus. *Et in Ser. de* 4. *Quæst.* Petrus multis in locis Scripturarum apparet, quod personam gestet Ecclesiæ, maxime in loco ubi dictum est: Tibi dabo Claves &c. Numquid istas claves Petrus accepit? Joannes, & Jacobus non accepit, & cæteri Apostoli? *Tract.* 124. Cujus Ecclesiæ Petrus Apostolus propter Apostolatus sui Primatum gerebat figurata generalitate personam,

(b) *Fulgen. in Lib. de Fide ad Pet. c.* 3. Deus in persona B. Petri Ecclesiæ ligandi, ac solvendi tribuit potestatem.

da questa spiegazione (*a*). Teofilatto (*b*), Eucherio (*c*), Pascasio Ratberto (*d*), Incmaro, (*e*), Odone di Cluny, Beda, Rabano, Pietro di Blois, ed altri molti hanno similmente fatto la stessa riflessione, ed esteso a tutti gli Apostoli quello, che Gesù Cristo disse a S. Pietro. Secondo una tale spiegazione questo passo prova il Primato di S. Pietro, il quale rappresentava la Chiesa, come dice S. Agostino, a motivo di questo Primato; ma non prova, che sia stata accordata ad esso piuttosto, che agli altri Apostoli l' infallibilità.

La terza objezione cavata dalla Scrittura è parimente fondata sopra altre parole di Gesù Cristo a S. Pietro riferite nel Vangelo di S. Giovanni cap. 21. *Pasci le mie pecorelle*, sopra le quali fa il Bellarmino il

(a) *S. Leo serm. 3. de Anniversf.* Transivit in alios Apostolos vis istius potestatis, & ad omnes Ecclesiæ Principes hujus Decreti constitutio commeavit. *Idem Serm. 2. de Nat. Apost.* Non frustra uni commendatur, quod omnibus intimetur; Petro enim singulariter hoc creditur, quia cunctis Ecclesiæ Rectoribus forma præponitur.

(b) *Theophilact. in hunc locum.* Licet ad Petrum tantum dictum sit: Tibi dabo claves; tamen omnibus Apostolis olim datum est, quando dixit, quorum remiseritis, &c.

(c) *Eucher. in homil. de Nat. Petri.* Hoc enim quod Petro principaliter dicitur, cæteris quoque Apostolis dictum esse intelligi debet.

(d) *Paschas. Ratbert. lib. 4. in Matth.* Non super unum Petrum, verum super omnes Apostolos, Apostolorumque Successores Ecclèsia Dei ædificatur.

(e) *Hincmar. in Epist. 33. ad Hincmar. Laudun. c. 20. & alibi. Odo Cluniac. Lib. 4. Collat. c. 19. Petrus Blesens. serm. 44. & alii innumeri.*

il presente raziocinio: Il Papa è il Dottore, e il Pastore di tutta la Chiesa: Adunque tutta la Chiesa è tenuta ad ascoltarlo, ed a seguirlo: Adunque s'ei cadesse in errore, tutta la Chiesa si troverebbe nell' errore. Questo è impossibile, come accorda ogni Catolico; dunque forza è di necessità dire, che il Papa è infallibile.

La risposta a questa objezione si è 1. che queste parole, *Pasci le mie pecorelle*, non convengono al solo S. Pietro, ma secondo i Padri sono indirizzate a tutti i Pastori della Chiesa nella persona di S. Pietro (*a*). „ S. Pietro, (dice S. Ambrogio) non fu allora il „ solo incaricato dell' ovile di Gesù Cristo, „ assunse il carico della sua condotta insie„ me con noi, e noi ne siamo incaricati „ con esso lui. „ S. Giovan - Grisostomo dice (*b*), come queste parole non si indirizzano ai soli Vescovi, ma a tutti quelli altresì, i quali hanno il Governo di una picciola porzione del gregge di Gesù Cristo. (*c*) Osserva San Basilio, che Gesù

(a) *Ambros. Lib. 2. de Dignit. Sacerdot. c. 2.* Repetitum est ter a Domino, *Pasce oves meas*; & quas oves, & quem gregem? Tunc beatus suscepit Petrus, sed & nobiscum eas suscepit, & cum eo illas nos suscepimus omnes.

(b) *Chr. Hom. 77. in Matth.* Amas me Petre? *Pasce oves meas*, quod non ad Sacerdotes solummodo dictum est, verum etiam ad singulos nostrum, quibus vel minimus grex commissus esse videtur.

(c) *Basil. in Const. Monast. c. 22.* Hoc a Christo ipso docemur, dum Petrum Ecclesiæ suæ Pastorem post se

Cristo ha dato a tutti i suoi Pastori la medesima facoltà di pascere le sue pecorelle. S. Agostino secondo il suo costume (*a*) sostiene, che San Pietro in tale occasione rappresentava la Chiesa, e che tutti gli Apostoli, e i buoni Vescovi sono Pastori. S. Pietro ancora dice parlando a dei Sacerdoti, *Pascete il gregge di Dio, che vi è confidato. Pascite qui in vobis est gregem Dei.* 1. *Pet.* 5. E la Chiesa chiama tutti gli Apostoli Vicarj e Pastori del Gregge di Gesù Cristo nel Prefazio della Messa degli Apostoli. *Quos operis tui Vicarios eidem contulisti præesse pastores.* Dee adunque tenersi per indubitato, che la qualità di Pastore, e la funzione di pascere il gregge di Gesù Cristo non è particolare al solo S. Pietro, nè ai suoi Successori, ma che conviene agli Apostoli, ai Vescovi, ed anche ai Sacerdoti, ai quali è affidata la condotta di una porzione di questo gregge. Ora non può dirsi perciò, che questi Pastori sieno infallibili, e per conseguenza queste parole di Gesù Cristo a S. Pietro, *pasci le mie pecorelle*, non provano la sua infallibilità, nè quella dei suoi Successori. E di fatto Gesù Cristo con queste parole gli rac-

constituit, Petre amas me plus his, pasce oves meas, & omnibus præterea deinceps Pastoribus, ac Magistris eandem tribuit potestatem.

(a) *Aug. de Agone Christian.* 30. Cum ei dicitur, *Amas me? Pasce oves meas, Tract.* 30. *in Joan.* Non ipsi Petro, sed in corpore suo ait; *Petre amas me? pasce oves meas.*

raccomandà solo di pascere le sue pecorelle in contrassegno del suo amore. Non dice, ch' esso, e i suoi Successori saranno in questo impiego infallibili, che non daranno mai reo pascolo alle loro pecore, cioè che non insegneranno mai l' errore per la verità; ma soltanto che S. Pietro, ed a sua imitazione tutti i Ministri di Gesù Cristo, debbono adempire fedelmente un tal dovere. Rispetto all' argomento del Bellarmino egli suppone una manifesta falsità, cioè che tutta la Chiesa sarebbe tenuta ad ascoltare, e seguire un Papa, il quale insegnasse un errore: egli è certo per lo contrario, che in tal caso la Chiesa rigetterebbe questo errore, come rigettò quelli, che furono da alcuni Papi introdotti.

Risposta alle Objezioni cavate da alcune autorità dei Papi.

SE in questa questione convenisse seguire le Leggi del Foro secolare, il testimonio dei Papi nella lor propria causa non si potrebbe ammettere; ma la santità, la sincerità, la stessa umiltà degli antichi Papi, e l'onore, ch'è loro dovuto fa sì, che noi non ricusiamo di prenderli per Giudici. Abbiamo già riferito varie testimonianze, nelle quali i medesimi si riconoscevano sottoposti ad errare come gli altri uomini. Se alcuni si fossero voluti attribuire l'infallibilità, la lor pretensione non potrebbe prevalere alla sincera confessione degli altri. Ma noi sostenghia-

ghiamo, che niun Papa ha deciso, che i Sommi Pontefici fossero infallibili nel giudicare le materie di Fede.

Bisogna alla bella prima scartare dal numero di quei che si producono, i Papi Lucio I. e Felice I. perchè le Lettere citate coi nomi loro sono del numero di quelle false Decretali pubblicate da Isidoro Mercatore, riconosciute per apocrife oggimai da tutto il mondo.

Quindi il primo Papa, del quale si possano produrre alcune testimonianze, che sembrino favorevoli all'infallibilità dei Sommi Pontefici, è Agatone, il qual Papa viveva sul terminare del settimo Secolo. Fino a quel tempo non si trova alcun Papa, il quale abbia detto parola, da cui si possa ritrarre alcun vantaggio pel preteso privilegio dell'infallibilità. Il di lui passo, che ci viene opposto è cavato da, una Lettera letta ed approvata nel 6. Concilio, il quale condannò Onorio. A prima fronte sembra molto favorevole all'infallibilità dei Papi. „ Questa (dice quel Papa) è la vera (a)
„ re-

(a) *Agatho in Epist. lecta, & approbata in Synodo sexta art.* 4. Hæc est vera Fidei regula quam in prosperis „ & in adversis vivaciter tenuit Apostolica Christi Ecclesia, quæ per Dei gratiam a tramite Apostolicæ Traditionis nunquam errasse probatur, aut hæreticis novitatibus unquam depravata succubuit: Quia dictum est Petro; *Simon, ecce Sathanas expetiit. Ego autem rogavi pro te, Petre, &c.* Hic Dominus Fidem Petri non defecturam promisit, & confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices meæ exiguitatis Prædecessores fecisse cunctis est agnitum.

„ regola della Fede, che la Chiesa Apo-
„ stolica di Gesù Cristo ha sostenuta nei
„ tempi prosperi, e nei contrarj: Chiesa,
„ che per divina grazia non si è mai di-
„ lungata dal retto sentiero della Tradizio-
„ ne Apostolica, e che non è mai soggia-
„ ciuta alla depravazione delle Eretiche no-
„ vità; perchè fu detto a S. Pietro: *Ecco*
„ *o Simone, Satanasso, che vuol crivellarti,*
„ *ma ho pregato per te, o Pietro, perchè*
„ *la tua fede non manchi*. Promise in que-
„ sto luogo il Signore, che la fede di Pie-
„ tro non mancherebbe, e lo avvertì a
„ confortare i suoi Fratelli, lo che fecero,
„ come ogn' uno sa, i Pontefici Apostolici
„ miei Antecessori. „

Papa Agatone fa valere in questo luogo l' autorità della Santa Sede Apostolica, e della Chiesa Romana; ma non parla in modo alcuno dell'infallibilità dei Papi. Loda i suoi Antecessori per aver difeso la Sede Apostolica, e per aver fatto fronte all'Eresie; ma non dice, che fosse impossibile, che facessero diversamente, ed attribuisce piuttosto alla Chiesa Romana, che al suo Vescovo questa indefettibilità. Quello, ch' ei dice in particolare dei suoi Predecessori, che hanno fortificato i lor fratelli, non può verificarsi totalmente, nè di Liberio, nè di Onorio, uno dei quali nel IV. Secolo aveva abbandonato la causa della Chiesa, e si era unito ai nemici di S. Atanasio, e l' altro aveva approvato, o per lo meno comportato, che si insegnasse l' er-

rore

rore dei Monoteliti. Forz' è adunque intendere il paſſo d'Agatone, non di ciaſcun Papa particolare, ma in generale della Chieſa Romana, e della maggior parte dei ſuoi Predeceſſori, i quali all' occaſione ſoſtennero con vigore la Cattolica verità, e fecero teſta alle naſcenti Ereſie. Queſto paſſo così inteſo è vantaggioſo alla Chieſa Romana, e ai ſuoi Pontefici; ma non attribuiſce ai medeſimi un' aſſoluta infallibilità nei loro giudizj.

Dopo Agatone ſi cita Niccolò I. il quale nella ſua Lettera 8. all' Imperator Michele parla dei privilegj della ſua Sede. Sono queſte le ſue parole: „ I Privilegj (a) „ di queſta Sede ſono perpetui, eſſendo „ piantati, ed avendo gittate le radici per „ ordine Divino. Poſſiamo attaccarli, ma „ non iſmuoverli. Furono ſtabiliti molto „ tempo prima del voſtro Impero, e la „ Dio mercè reſteranno dopo di voi, e „ ſuſſiſteranno fino a che verrà predicato „ il nome Criſtiano. „ Quindi per render ragione della fidanza colla quale pubbli-

ca

(a) *Nicolaus I. in Epiſt. ad Michaelem Imperat.* Privilegia iſtius Sedis perpetua ſunt, divinitus radicata, atque plantata impingi poſſunt, transferri non poſſunt. Quæ ante Imperium veſtrum fuerunt, permanent, Deo gratias, hactenus illibata, manebuntque poſt vos, quouſque Chriſtianum nomen prædicatum fuerit, illa ſubſiſtere non ceſſabunt . . . . . . Is per quem nobis præcipue iſta ſunt privilegia collata, aliquando converſus audivit a Domino: *Confirma fratres tuos*. Et tu confirma Fratres tuos. Siquidem & in culpam cecidit Petrus; ut ſciret qualiter infirmitatis aliorum miſereri deberet.

ca questi privilegj dice, che „ colui, dal
„ quale egli gli riconosce, meritò di udire
„ dalla bocca stessa del Signore queste pa-
„ role: *Conferma i tuoi Fratelli*. „ Questo
passo è assai vantaggioso per i privilegj
della Sede Apostolica, ma nulla dice dell'
Infallibilità personale del Papa. I Privilegj
della Chiesa Romana non cesseranno:
ne segue egli dà questo che i Vescovi di
questa Chiesa sieno infallibili? S. Pietro da
cui discendono questi privilegj meritò di u-
dire dalla bocca del Signore queste parole:
Conferma i tuoi Fratelli, eppure (aggiun-
ge questo istesso Papa) cadde nell' errore
per imparare, ch' ei dovea aver riguardo
alla debolezza degli altri. I suoi Successori
possono adunque cadere con esso; ma
se si volesse applicar loro tutt' i privilegj,
che ha avuto S. Pietro, converrebbe non
solo farli infallibili, ma certi altresì, co-
me questo Apostolo, che essendo caduti ri-
sorgerebbero come egli risorse.

Non pretende Niccolò I. in verun modo, che questi privilegj li dieno l' Infallibilità, ma soltanto dritto di aver cura di tutte le Chiese, e di soccorere i suoi Fratelli oppressi dalla violenza. (*a*) „ Questo „ è ciò (dic' egli) che ci obbliga a soc-
„ correre il Fratel nostro Patriarca Ignazio
„ de-

(a) *Nicolaus I. ibid.* Hæc ignatium Patriarcham nulla regula, nulloque ordine dictante dejectum, tanquam fratrem adjuvare compellunt: Nam inter cætera, is per quem nobis hæc privilegia collata, si aliquando conversus, audivit a Domino: *Confirma fratres tuos*.

„ deposto senza ragione, e contro l'ordi-
„ ne; poichè quelli, da cui riconoschiamo
„ tali privilegj, meritò di udire queste pa-
„ role da Gesù Cristo: *Essendo convertito*
„ *fortifica i tuoi Fratelli*. „ Laonde Niccolò
I. non adopra questo passo se non per di-
mostrare, che aveva dritto, e ragione di
sostenere Ignazio oppresso, ed ingiustamen-
te condannato, e non già per istabilire la
sua Infallibilità.

Si produce di poi una testimonianza di
Leone IX. il quale scrivendo a Pietro d'
Antiochia, (*a*) dice che „ S. Pietro è il
„ solo per cui Gesù Cristo pregò, che la
„ sua Fede non mancherebbe: Venerabi-
„ le, ed efficace preghiera (dic' egli) la
„ quale ha ottenuto, che fino ad ora non
„ sia mancata la Fede di S. Pietro, e che
„ si creda, che non sia giammai per man-
„ care nella sua Sede, e che confermerà
„ perpetuamente, siccome ha fatto finora,
„ i cuori, e la Fede dei suoi Fratelli. „

Queste parole di Leone IX. non debbonsi
intendere della persona del Papa, ma del-
la Chiesa universale, siccome si spiega esso
stesso nella Lettera all' Imperatore Miche-
le.

(a) *Leo IX. Epist. ad Petrum Antioch.* Nimirum solus est Petrus, pro quo ne deficeret fides ejus, Dominus, & Salvator asserit se rogasse dicens: *Rogavi pro te* &c. Quæ venerabilis & efficax oratio obtinuit quod hactenus fides Petri non defecit, nec defectura creditur in Throno illius usque in sæculum sæculi. Sed confirmabit corda fratrum variis concutiendæ fidei periclitationibus, sicut usquequaque confirmare non cessavit.

ſe . (*a*) „ Laonde (dic' egli) la S. Chie-
„ ſa edificata ſopra la Pietra , vale a di-
„ re ſopra Gesù Criſto , e ſopra Ceſa , non
„ ſarà mai ſuperata dalle porte dell' Infer-
„ no ; cioè dalle porte degli Eretici , ſe-
„ condo la promeſſa della ſteſſa verità , la
„ quale aſſicura , che le porte dell' Infer-
„ no non prevarranno contro di Lei ; pro-
„ meſſa di cui il Figliuolo proteſta di aver
„ ottenuto l' effetto dicendo a S. Pietro :
„ *Ho pregato per te , perchè la tua Fede*
„ *non manchi* : E vi ſarà dopo di ciò al-
„ cuno così inſenſato , il quale poſſa im-
„ maginarſi , che ſia inutile la preghiera
„ di quello , la cui volontà è poteſtà ? Non
„ è ella la Sede del Principe degli Apoſto-
„ li , cioè la S. Sede di Roma , la quale
„ ha diſtrutto tutti gli errori degli Eretici,
„ ed ha aſſicurato i cuori dei Fratelli nel-
„ la Fede di S. Pietro , la quale finora
„ non è mancata , nè mai mancherà ? „

Adun-

(a) *Idem in Epiſt. ad Michaelem Conſtantinopolit.* Taliter ſancta Eccleſia ſuper Petrum , ideſt ſuper Chriſtum , & ſuper Cepham filium hominis ædificata , quia inferi portis , diſputationibus ſcilicet hæreticorum nullatenus foret ſuperanda , ſic pollicetur ipſa veritas : *Portæ inferi non prævalebunt adverſus eam* . Cujus promiſſionis effectum ſe impetraſſe a Patre filius proteſtatur dicendo ad Petrum : *Ego pro te rogavi* &c. erit quiſquam tantæ dementiæ , qui orationem illius cujus velle eſt poſſe , audeat in aliquo vacuam putare ? Nonne a ſede Principis Apoſtolorum , Romana videlicet , tam per eumdem Petrum , quam per ſuos Succeſſores convicta , atque expugnata ſunt omnium hæreticorum commenta , & fratrum corda in fide Petri , quæ hactenus nec defecit , nec uſquam in fine deficiet , ſunt confirmata ?

Adunque Leone IX. attribuifce alla Chiefa Univerfale quefto privilegio, che non può in effa mancare la Fede da S. Pietro confeffata. I Succeffori di S. Pietro hanno in tutt' i tempi d'ordinario contribuito a confervarla: hanno combattuto gli errori, e confermato i lor Fratelli; ma può effer talora accaduto, che non abbiano avuto quefto medefimo zelo, e quefta medefima fermezza; o che per debolezza abbiano abbandonato la difefa della verità, o che fieno caduti effi fteffi nell'errore per ignoranza, tuttochè la Chiefa Romana, e la Chiefa univerfale fieno reftate immobili nella vera Fede.

L'ultimo dei Papi di cui fi produce la teftimonianza per l'infallibilità, è Innocenzio III. il cui paffo fi legge nel Capitolo *Majores. Extra de Baptifmo* concepito negli appreffo termini: *Le Caufe Maggiori, le quali rifguardano principalmente gli Articoli di Fede, debbon effere portate alla Sede di S. Pietro; e per effer convinto, che la cofa dee effer così, bafta riflettere, che il Signore ha pregato per S. Pietro, che la fua Fede non manchi. Majores Caufæ præfertim articulos Fidei contingentes, ad Petri Sedem referendas intelliget, qui novit pro eo Dominum exoraffe, ne deficiat Fides ejus.*

La rifpofta a quefto paffo fi è, non effere intenzione d'Innocenzio III. il provare ftante la promeffa di Gesù Crifto a S.Pietro, che il Papa fia infallibile, ma fol-

tan-

tanto, che le Cause Maggiori, e principalmente quelle che risguardano la Fede, debbono portarsi alla S. Sede. Non dice perciò, che il suo giudizio sia supremo, ed infallibile: Per lo contrario riconosce esso stesso nel 3. Sermone della Consagrazione del Pontefice Romano, ch' è soggetto all' errore, e che può esser giudicato dalla Chiesa. La Fede (dic' egli) mi è tanto necessaria, che quantunque il solo Dio sia mio Giudice per le altre colpe, pel peccato contro la Fede posso esser giudicato dalla Chiesa. *In tantum mihi Fides necessaria est, ut cum de ceteris peccatis Deum Judicem habeam, ob peccatum, quod in Fide committitur possim ab Ecclesia judicari.* Peccare contro la Fede significa cadere nell' Eresia, insegnare un errore contro la Fede Cattolica. Se i Papi possono cadere in tal peccato, certamente la loro Fede può mancare; e per conseguenza mal si dice in questo senso, che Gesù Cristo abbia pregato per essi, affinchè la loro Fede non manchi, o perchè fossero infallibili nei loro Giudizj sopra la Fede. In fatti Innocenzio III. per quanto valente uomo esso fosse, talvolta si è ingannato nelle sue risposte, e nelle sue decisioni; ed eccovene un esempio. Essendo consultato dall' Abate di Citeaux intorno la Dichiarazione fattagli in confessione da un Laico d' aver detto benchè Laico la Messa, cioè se costui volendo persistere in questa pratica condannabile, potesse l' Abate in questo

sto caso rivelare la Confessione; Innocenzio III. col parere dei Cardinali, rispose ch' ei doveva rivelarla. Un tal fatto è riferito da Cesare Monaco di Citeaux contemporaneo d' Innocenzio, il quale osserva con ragione, *(a)* Che la risposta di questo Papa è contraria all' opinione comune dei Teologi, e ai Decreti del Concilio Lateranense.

Risposta alla terza Objezione cavata da alcuni passi dei Padri.

NOn vi è opinione per cui si possano produrre meno passi di Padri, quanto quella della Papale Infallibilità. Non se ne cita alcuno dei Padri Greci, che non sia apocrifo. Imperciocchè quelli, che S. Tommaso riporta in latino come cavati da S. Giovan Grisostomo, da S. Cirillo, da S. Massimo, e da alcuni altri Padri Greci, non si trovano nelle loro Opere, e sono lavoro patentemente di alcun latino, che impose a S.Tommaso. Quanto ai Padri Latini tutto quello, che viene objettato si riduce a tre, o quattro passi di varj Padri, che contengono Elogj della S.Sede, ma che non decidono la questione.

Il primo è di S.Girolamo, il quale nella sua

(a) *Cæsareus Astercienf. Lib. 3. Histor. memorab. c.* 32. Innocentii responsionem simpliciter, & absolute datam, non solum communi Theologorum doctrinæ adversari, sed etiam videri repugnare Lateranensi Concilio *cap.* 21. sub eodem Innocentio celebrato.

sua Lettera a Papa Damaso dopo di aver detto, ch' è unito di Comunione alla Cattedra di S. Pietro aggiunge: *(a)* „ Io so, „ che la Chiesa è fabbricata sopra questa „ Pietra. Chiunque fuori di questa Casa „ mangerà l' Agnello, sarà profano; co-„ lui che non sarà nell' Arca di Noè, pe-„ rirà nel tempo del Diluvio. „ Intorno a che ei si riporta al giudizio del Papa per sapere se debba riconoscere in Dio tre Ipostasi. „ Giudicate (li dice egli) che io „ ve ne prego, se vi aggradi, e allora „ non temerò di dire, che vi sono tre „ Ipostasi, qualora voi me lo comandiate. „ S. Girolamo (dicono gli Avversarj) assicura in questo luogo, che il giudizio del sommo Pontefice esser dee la regola della Fede, perchè la Chiesa è fondata sopra la Cattedra di S. Pietro, e che non può esservi salvezza fuori della sua Comunione. Ricusa egli di contentarsi del Giudizio delle Chiese Orientali, le quali riconoscono tre Ipostasi fino a che abbia parlato il Pontefice Romano; e per quanta repugnanza avesse a servirsi di tale espressione, si esibisce di farlo, qualora il Papa giudichi, che si debba adoprare. Sarebbe egli stato così

(a) *Hieron. Epist. ad Damas.* Cathedræ Petri Communione consocior, super illam petram ædificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, prophanus erit. Si quis in Arca Noe non est, peribit regnante diluvio. *Addit*: Discernite si placet, obsecro; non timebo tres hypostases dicere si jusseris.

così docile se non avesse creduto infallibile il Giudizio del Papa?

Per rispondere a questa Objezione forz'è stabilire lo stato della questione sopra di cui S. Girolamo consulta Papa Damaso, e la disposizione in cui trovavasi. Era diviso il Mondo Cristiano non intorno alla Fede, ma sopra il significato della voce *Ipostasi*. Gli Orientali, i quali la prendevano per la sussistenza, e la persona, non avevano difficoltà a dire, che in Dio vi erano tre Ipostasi. Gli Occidentali, e gli Egiziani, credendo, che la parola Ipostasi significasse la natura, o la sostanza, non volevano adoprare tale espressione. Paolino uno dei Vescovi d'Antiochia, che aveva ordinato S. Girolamo, era di questo parere. S.Girolamo, il quale trovavasi in Oriente, veniva costretto a riconoscere tre Ipostasi. Ricusa egli di farlo, perchè tutte le Chiese dell'Occidente, e dell'Egitto non ammettono questa espressione. Mi condannino (dic' egli) com' Eretico coll' Occidente, e coll' Egitto, cioè con Damaso, e con Pietro. Perchè investono me particolarmente senza rivolgersi a coloro, che sentono lo stesso? *Hæreticum me cum Occidente, hæreticum cum Ægypto, hoc est cum Damaso, Petroque condemnent: Quid enim hominem exceptis sociis criminantur?* In tali circostanze poteva mai S. Girolamo far cosa migliore, che rivolgersi a Damaso per sapere qual partito dovesse prendere? Era egli forse necessario, che

per-

perciò lo credesse infallibile? Non bastava, che la sua autorità fosse maggiore di quella di tutti gli altri Vescovi, e rappresentasse tutto l' Occidente? Non si trattava del fondamento della Fede, ma semplicemente del modo di esprimerla. S. Girolamo che era della Comunione di Paolino riconosciuto dalla Chiesa Romana per legittimo Vescovo di Antiochia, e con cui la medesima era unita di Comunione, non poteva abbandonare il suo partito senza l'assenso del Papa. Quello, ch' ei dice, che la Chiesa è edificata sopra la Cattedra di S. Pietro, e che chiunque si trova fuori della Chiesa, è un profano, non risguarda nè la Fede, nè il giudizio del Papa, ma ha rapporto alla Comunione con la Chiesa Romana. Con questo ei fa conoscere, che Paolino aveva il vantaggio di essere unito di Comunione con questa Chiesa; e che i suoi Avversarj, che non vi erano uniti, correvano pericolo d' esser considerati Scismatici. Tuttavia Melezio Antagonista di Paolino, e quelli della sua Comunione, benchè separati da quella del Vescovo di Roma, erano dai Cattolici d'Oriente considerati come della Chiesa, nè furon tenuti per Scismatici nei secoli susseguenti. Finalmente sapeva ben S.Girolamo, che questa era una pura questione di nome, nè aspettava il Giudizio del Papa per sapere ciò, ch' ei dovesse crederne, o pensare; ma voleva premunirsi della sua Autorità

per

per opporla agli Orientali, e per iscusarsi con Paolino.

Benchè S. Agostino siasi in più luoghi dichiarato, che tutt' i Vescovi separatamente, ed anche i sommi Pontefici, possono ingannarsi, tuttavia ci si obietta un passo di questo Padre cavato dal secondo Sermone sopra le parole del Signore, ov'ei dice, (a)„ Che la causa di Pelagio, e di „ Celestio è definita, che si sono spedite „ le Decisioni di due Concilj alla S. Sede, „ e che la S. Sede ha risposto.„ S. Agostino (dicon essi) suppone terminata questa causa dopo la risposta della S. Sede, Adunque egli ha creduto, che il suo Giudizio fosse ultimo, ed infallibile.

Ma questo si suppone falsamente. Imperciocchè S. Agostino medesimo riconosce in una causa somigliante un Giudizio superiore a quello del Papa, allorchè parlando della Sentenza pronunciata da Papa Milziade, e dal suo Concilio contro i Donatisti dice, che restava loro per anche un Concilio plenario di tutta la Chiesa. ***Restabat adhuc plenarium totius Ecclesiæ Concilium***. La causa dei Pelagiani per tanto non era finita secondo il sentimento di S. Agostino dopo la risposta del Papa, perchè

(a) *August. Serm. 2. de verbis Domini*. Jam enim de hac causa Pelagii, atque Cælestii, duo Concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam, inde etiam rescripta venerunt, causa finita est, error utinam aliquando finiatur.

chè il giudizio del Papa fosse supremo, ed infallibile; ma perchè dopo questo giudizio si trovavano condannati da un consenso unanime di tutte le Chiese. Prima che Zozimo avesse condannato Celestio, i Pelagiani, benchè condannati da molti Concilj, si vantavano, che i loro sentimenti erano approvati dal Vescovo di Roma, e da parecchi Vescovi d'Occidente; ma poichè Zozimo si fu dichiarato, la causa loro era riputata finita per unanime consenso di tutte le Chiese. Finalmente S. Agostino era tanto poco persuaso, che il solo giudizio del Papa fosse supremo, ed infallibile, ch' ei dice, che se la Chiesa Romana avesse allora giudicato diversamente la causa di Pelagio, e di Celestio, questa Chiesa a buona equità sarebbe stata accusata di prevaricazione.

Si vanta altresì un passo di S. Pier Grisologo estratto da una Lettera scritta da questo Padre ad Eutiche prima del Concilio di Calcedonia; (a) in cui lo esorta a sottoporsi alla Lettera di S. Leone, perchè S. Pietro, che ancor vive, e presiede nella sua propria Sede, insegna la verità a coloro, che la ricercano. *Quia B. Petrus, qui in propria Sede vivit, & præsidet; præstat quærentibus Fidei veritatem*.

(a) *Petr. Chrysol. Epist. ad Eutychem*. Hortamur te, frater honorabilis, ut his quæ a beatissimo Papa Romanæ Civitatis scripta sunt, obedienter attendas, quia beatus Petrus, qui in propria Sede vivit, & præsidet, præstat quærentibus fidei veritatem.

Queſto paſſo non ammette difficoltà. Non dice S. Pier Griſologo, che la S. Sede inſegni mai ſempre infallibilmente la verità; ma che la inſegna a coloro, che la ricercano. E' queſta un'eſpreſſione figurata per rendere più comendabile il giudizio della S. Sede, che non è applicabile che alla Lettera di S. Leone.

Finalmente ci ſi oppone un paſſo di S. Bernardo, ultimo dei Padri, il quale ſcrivendo a Papa Innocenzio II. intorno agli errori d' Abailardo, così comincia la ſua lettera: (*a*) „ Conviene portare alla vo-
„ ſtra Sede Apoſtolica i pericoli, e gli
„ ſcandali, che inſorgono nel Regno di
„ Dio, e quelli principalmente, che riſ-
„ guardano la Fede: Concioſſiachè io cre-
„ do eſſer coſa degna, che i danni, che
„ può provare la Fede, vengano in quel
„ luogo riparati, in cui la Fede non può
„ mancare. Queſta è la prerogativa di una
„ tal Sede. Imperciocchè a chi altri mai
„ diſſe Gesù Criſto; *pregai per te, af-
„ finchè la tua Fede non manchi*. Adun-
„ que dee chiederſi al Succeſſor di S. Pie-

, tro

(a) *S. Bernard. Epiſt. 190. ad Innocent. II. ſeu Tract. in Abaelard.* Oportet ad veſtrum referri Apoſtolatum pericula quæque, & ſcandala emergentia in Regno Dei, ea præſertim quæ de Fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potiſſimum reſarciri damna fidei, ubi non poſſit fides ſentire defectum. Hæc quippe hujus prærogativa Sedis. Cui enim aliquando alteri dictum eſt: *Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua?* Ergo quod ſequitur a Petri Succeſſore exigitur: *Et tu aliquando converſus, confirma fratres tuos*.

„ tro ciò che segue; *essendo convertito con-* „ *ferma i tuoi Fratelli* . „ Non vi è cosa che sembri più evidente di questo passo per attribuire al Papa il privilegio d'Infallibilità nelle Sentenze di Fede .

Ma quand' anche ciò avesse creduto S. Bernardo , come sembra , ch' esprimano questi termini , il solo parere di questo Padre non basterebbe per istabilire un tal privilegio . Non vi sono , che le Decisioni della Chiesa , e l' unanime consenso dei Padri , che ci obblighino a fissare la nostra credenza . Non è tampoco probabile , che l' illuminatissimo S. Bernardo , il quale non adulava, sia stato persuaso , che i Papi non potessero mai ingannarsi. Adunque non bisogna prendere queste espressioni come suonano, ed assertivamente , ma soltanto per confronto coll' altre Chiese , la cui autorità non è così grande, come quella della Chiesa di Roma . Dee altresì osservarsi , che S. Bernardo non parla della persona del Papa , ma della sua Sede , o della Chiesa Romana , e che Innocenzio II. convocò un Concilio per condannare gli errori di Abailardo indicatigli da S. Bernardo . Finalmente la Regola dei privilegj , e delle prerogative del Papa , e della S. Sede non deve essere presa, come venne osservato nel Concilio di Firenze, da alcuni termini onorifici, e rispettosi , dei quali si possono esser serviti i Padri scrivendo a i Papi , ma dalla Sagra Scrittura, dagli Atti , e dai Canoni dei Concilj. *Juxta eum*

modum, qui in gestis Oecumenicorum Conciliorum, & in sacris canonibus exponitur. Questa è la regola, che ci siamo studiati di esattamente seguire nel presente Trattato, e a norma della quale ci promettiamo, che sarà fatto giudizio del nostro Libro.

A V V I S O.

La Relazione, che segue, è di tal momento, che si crede necessario il quì inserirla. Ella è quasi un Estratto di quello, che contiene il presente Libro, e proverà, che tutte le cose da noi esposte sono fondate sopra i principj stabiliti dalla famosa Assemblea del 1682. *e per conseguenza farà vedere, che altro in questo luogo non insegniamo, che la Dottrina della Chiesa Gallicana. Era già stata stampata fra le Opere di M. Bossuet nel suo Libro intitolato:* Difesa della Dichiarazione dell' Assemblea del Clero di Francia del 1682. intorno all' Autorità Ecclesiastica; *Libro, che dovrebbe esser letto da tutt' i Teologi.*

RE-

RELAZIONE

Fatta all' Assemblea Generale del Clero di Francia del 1682.

DA M. GILBERTO

DI CHOISEUL-DU-PLESSIS-PRASLIN,

VESCOVO DI TOURNAI,

Rispetto all' Autorità Ecclesiastica.

PARTE PRIMA.

VOI mi comandate, o Signori, ch' io riferisca in quest' oggi le cose già dai vostri Commissarj esaminate sopra questa grande, e rilevante materia della Ecclesiastica Autorità, intorno a cui uno dei vostri * Promotori sollecitò il vostro zelo a spiegarsi fin dal principio della presente Assemblea.

Siccome il motivo principale, che vi ha fatto lasciare le Chiese vostre per quì adunarvi, è stato il desiderio della Pace, che da voi si temeva, che fosse per essere disturbata; così vi sete fino la presente applicati con ottima riuscita ad investigare i mezzi per procurarla; ed abbiamo ogni ragion

* M. Coquelin Cancelliere della Chiesa di Parigi.

gion di sperare , che gli espedienti rinvenuti dalle vostre cure, dalla vostra Sapienza , e dalla vostra Carità , dilungheranno quello che faceva temerci la divisione nella Chiesa , la cui forza tutta consiste nell' unione . I Signori nostri Presidenti si sono adoprati per tale effetto con tanto zelo , e con sentimenti così uniformi, che è evidente , essersi Iddio servito di questi due saggi Piloti, non già per salvare dal naufragio la sua Navicella , poichè ella non può perire ; ma per liberarla dalle agitazioni di una spiacevol tempesta , da cui sembrava minacciata.

Sarebbe un offendere la modestia loro a far parola in loro presenza di quello , che finora hanno fatto con sì buona riuscita . Il vostro Processo verbale sarà un eterno monumento della lor gloria , allorchè dai posteri si leggeranno quei dotti , ed eloquenti discorsi di M. Arcivescovo di Parigi tanto proficui alla Religione , alla riforma dei costumi , ed al ricovramento della Disciplina , quelle esposizioni sì erudite , quelle egregie Lettere , e quegli Atti prudenti, dei quali siamo debitori a Monsignor Arcivescovo di Reims. Ma non vedranno quello , che l' amore, che conservano per la Chiesa questi due gran Prelati, ha fatto dir loro con una libertà rispettosa , e affatto pastorale , nelle segrete conferenze da essi tenute col più gran Re della Terra, che onora il merito loro colla propria stima, e confidenza. Ma aspetta-

tatevene pure tutti e due ricompense maggiori delle nostre lodi : *(a) Pater vester, qui videt in abscondito, reddet vobis.*

Abbiamo motivo di credere non poter esservi al presente cosa , onde turbarsi la tranquillità tanto necessaria al nostro ministero : ma i savj Medici , Signori miei, non si contentano di risanare il male presente , si oppongono a quello, che potrebbe nascere , e l' eccellenza dell' arte loro consiste nell' impedire la recidiva di quei morbi , ch' essi hanno dilungato colla forza dei loro rimedj .

Non vi è cosa che possa tanto consolidare la pace della Chiesa , quanto la cognizione di quei limiti, entro ai quali ciascheduno dee contenersi. La pace è la tranquillità dell' Ordine .

Lo zelo dal nostro santo Padre il Papa dimostrato per la libertà Ecclesiastica , e per l' esecuzione di un Decreto del secondo Concilio di Lione *(b)* intorno alla Regalìa , nel suo principio , e nella purità d' intenzione , che ha indotto ad operare sua Santità, non può veramente esser mai stimato quanto merita .

Era questo gran Pontefice persuaso , che i dritti della Sposa di Gesù Cristo fossero stati lesi, non già dal Re; imperciocchè

(a) Matth. 6. 18.
(b) Concil. Lug. II. Gen. Tom. 11. Concil. pag. 971. & seq.

chè la sua pietà, la sua Religione, e la sua Giustizia sono così note a sua Santità, che non è immaginabile, ch' ei pensi tanto svantaggiosamente del Figlio primogenito della Chiesa; ma dagli ufiziali, che questo religiosissimo Papa supponeva, che avessero sostentati i dritti della Corona in pregiudizio della Chiesa. Sarebbe però stato desiderabile, che coloro che hanno operato in suo nome, avessero avuto più rispetto per sua Maestà. Se il Pontefice potesse sempre oprar da se stesso, siccome siamo certi, che il suo zelo per la Religione è inseparabile da quello, ch' egli ha per la giustizia, le formalità della quale ei vuole, che sieno osservate in ogni occasione con estrema esattezza; così saremmo anche certissimi, che non verrebbe mai fatta cosa, che si dilungasse nemmen per ombra dall' equità. Ma siccome la sua pastorale sollecitudine si diffonde sopra tutte le Chiese del Mondo, e le forze umane sono limitate, così è impossibile, che sua Santità faccia tutto da se sola, stesso trovandosi di necessità obbligata a commettere gran parte degli affari ai suoi Ministri.

Io rispetto la virtù, ed i lumi dei Ministri di sua Santità, ma non hanno essi com' egli possiede per essere assiso sopra la Cattedra di S. Pietro, la grazia dell'Apostolato, nè bisogna maravigliarsi se non osservano perpetuamente tutte quelle misure, che osserverebbe il sommo Pontefice, qualor potesse applicarsi lui stesso a cadauna

na di tutte quelle cose, che si fanno di sua autorità.

Quello, ch' è accaduto in Tolosa, ed in Pamiers nel tempo dei contrasti della Regalìa, non è seguito secondo tutte le forme osservate in questo Regno, nè secondo le regole antiche prescritte dai Canoni; nell' esecuzione dei quali consistono le vere libertà della Chiesa. Quello pertanto ch' è accaduto in Tolosa, e in Pamiers, ha mosso il vostro zelo anche rispetto a quello, che accadde nella Diocesi di Parigi in occasione del Monastero di Caronna.

Non istarò, o Signori, a parlarvi di questi due affari, dei quali sono incaricate persone a me sommamente superiori per i loro lumi, e che ve ne daranno un conto esattissimo.

Vi farò soltanto rammentare, che siffatti contrasti avendovi fatto aprir gli occhi per vedere, onde nascessero le irregolarità dei passi fatti dai Ministri della Corte di Roma, che certamente non hanno saputo medesimarsi nelle purissime intenzioni di sua Santità; avete creduto, che non avesser coloro considerati abbastanza i confini imposti da Dio alle Potestà stabilite dalla sua Provvidenza pel governo della sua Chiesa, e questo vi ha necessitati a comandarci, che dilucidassimo una tal materia.

Parlando dell' Ecclesiastica Autorità, è con frequenza da temere, che la Temporale non si creda offesa, qualora non se ne parli con tutta la cautela possibile

I Re, protettori delle Libertà della Chiesa debbonsi rispettare in guisa, che la lor Potestà resti intieramente, ed inviolabilmente custodita; quindi è, che abbiamo giudicato, esser necessario in questa occasione lo spiegare nettamente, e senza equivoco fin dove potesse estendersi l'Ecclesiastica Autorità, in modo, che la temporale non ne fosse intaccata, ed opporci a tutto quello, che potesse alterare la pace del Regno di Gesù Cristo. Non potrebbe questa sussistere, qualora i Ministri di Dio sì spirituali, che temporali non conservassero fra essi una perfetta armonia, e niente intraprendessero fuori dei confini da Dio ad essi prescritti.

Avete altresì considerato, o Signori, che siccome coloro, i quali pel Battesimo essendo nostri Fratelli, tuttavia sono da noi separati per la diversità della loro credenza, ignorando, o fingendo d'ignorare i nostri veraci sentimenti intorno all'Ecclesiastica Autorità, si scagliano perpetuamente addosso alla Chiesa con violentissime invettive; si aspettava alla vostra pastoral carità l'aprir loro gli occhi, e far conoscer loro alla perfine con alcuna cosa pubblica, ed autentica, che sono ingannati, o che ingannano i popoli della lor Comunione, spiegando loro i vostri sentimenti diversamente affatto da quelli, ch'essi sono in realtà.

In vista di tali considerazioni, che furono il fondamento della domanda del vostro

Pro-

Promotore, ci comandaste, che esaminassimo coll' autorità della sagra Scrittura, della Tradizione, dei Santi Padri, delle Costituzioni dei Concilj, e dei Papi stessi, e con gli esempli somministratici dall' Istoria Ecclesiastica, fin dove debba estendersi l' autorità dei Papi, e dei Re, della Chiesa, e dell' Impero; ed ora ordinate a me che vi informi di quanto mi è stato suggerito sopra tal soggetto dai vostri Commissarj.. Sarebbe desiderabile, Signori miei, che una tal Relazione vi fosse fatta da persona, la cui abilità potesse corrispondere a quanto è dovuto ad una sì Augusta Assemblea: ma giacchè vuole il costume, che parli anzi l'anzianità, che il merito, eseguisco gli ordini vostri: dovendo far parola coi miei Maestri, sono certo, che i vostri lumi suppliranno ai miei difetti. Io mi farò da ciò, che concerne l'autorità temporale dei Re per rapporto alla Sacerdotale; e poscia ragionerò della Potestà della Chiesa nel suo interno.

Sebbene la qualità di Re imprime negli animi nostri l' idea di una grandezza talmente superiore a ciò, che sono gli altri uomini, che consideriamo coloro, i quali la posseggono, come se fossero quasi diuna specie separata; è vero però ch' essi sono uomini, e che come tali il Battesimo gli sottopone alla Chiesa come ogn' altro Fedele.

Il Monarca sotto le cui Leggi viviamo riconosce più di qualunque altro, che la Chiesa è sua Madre, e considera per ti-

tolo suo più glorioso quello di esser le Figlio primogenito.

Allorchè Iddio fece grazia a Clodoveo di illuminarlo, perchè abbracciasse la Religione Cristiana, e che presentossi a S. Remigio per ricevere il Sagramento del Battesimo, sottomise alla pastorale autorità di quel santo Prelato, e dei suoi Colleghi che l' assistevano in azione sì religiosa, *quella testa, che colla forza delle armi sue aveva fatto tremare tutte le Nazioni*, come parla S. Avito *(a)* Vescovo di Vienna in un' egregia Lettera, ch' ei scrisse al Monarca per seco congratularsi del suo Battesimo, e della sua conversione alla Cristiana Religione. Quel gran Prelato non ebbe difficoltà d' avvertirlo, ch' ei doveva nella persona dei Vescovi rispettare il Sacerdozio di Gesù Cristo.

Ma tal sommissione dai Re dovuta alla Chiesa riguarda le sole cose spirituali: la lor potestà temporale non dipende da alcuna umana autorità, nè riconosce a se superiore, che quella di Dio. Questo Dio degli Eserciti, a cui sono immediatamente sottoposti, chiederà loro conto della propria condotta con tanto maggior rigore, allorchè gli giudicherà, appunto perchè non sarà stata soggetta ad alcun altro giudizio.

Per comprender direttamente dall' Autorità della sagra Scrittura qual sia l' indipen-

(a) Ep. Avit. XLI. ad Clod. Reg. Tom. IV. conc. p. 1267.

pendenza dei Re, basta considerare, come ne parlò Iddio per la bocca del Profeta, allorchè diede dei Re al Popolo d'Isdraello dopo di esserne stato con somme istanze pregato.

Samuello scrisse la Legge, ed il Dritto della Sovranità in un libro, che fu consegnato alla presenza del Signore (*a*), siccome si esprime la Scrittura: Ecco la Regia autorità stabilita per ordine di Dio senza che vi si veggia alcuna altra dipendenza, se non quella, che ha la medesima dalla Divina autorità. Il Signor solo è quello, da cui essa dipende.

Ecco altresì come si esprime lo stesso Profeta dopo di aver giustificata in faccia al popolo la condotta da esso tenuta nel tempo, in cui governavalo come Giudice: *Questo è il vostro Re, che vi siete eletti, e che avete richiesto. Il Signore vi ha dato un Re. Se temete il Signore, se lo servite, se ascoltate la sua voce, e se non l' inasprite contro di voi, voi, e il vostro Re seguirete il Signore* (*b*)

Tutto questo, o Signori, altro non ci dimostra se non che Dio aveva stabilito esso stesso il Re, che veniva ad unire la Divina sua autorità all' autorità Reale, e che non si potrebbe disobeddire il Re senza disobbedire Dio stesso.

Saulle (*c*) è riprovato per le ragioni a voi note,

(a) 1. Reg. X. 25. (b) ibid. XII. 2. ibid. 13, 14.
(c) 1. Reg. XIII.

note, o Signori; Davidde è eletto da Dio per assumere la sua Corona; notifica Samuello a questo Principe la sentenza dal Signore contro di lui pronunciata: e tuttavia sì Davidde, che Samuello continuano a rendergli gli omaggj dovuti alla Sovranità. Dipoi Davidde ne viene ingiustamente perseguitato; e Saulle per di lui motivo fa uccidere ottantacinque Sacerdoti del Signore: Ei poteva vendicarsene, e se li porsero delle occasioni di perderlo: Quei del suo seguito erano di sentimento, ch' ei si disfacesse di sì terribile, ed ingiusto nemico: Ciò non ostante, *Dio mi guardi*, (*a*) disse egli nella prima di queste due occasioni, che io *ponga la mano sopra l'Unto del Signore*, e nella seconda, volendo Abisai vendicare Davidde, questo Principe glielo vietò, dicendogli: *Non lo uccidete, poichè e chi è colui, che può porre la mano sopra l'Unto del Signore, e conservarsi innocente* (*b*)? In tutte, é due queste occasioni, dopo che egli ebbe perdonato a Saulle, vi è noto, o Signori, con qual dolcezza, con qual sommissione, e con qual tenerezza gli parlasse.

Se un ribelle ai divini Comandamenti, un reprobo per tale riconosciuto, persecutore di un Principe fatto secondo il cuor del Signore, era sì riputato da questo Re Profeta, non ne possiamo noi concludere, che le persone dei Re sono sagre, inviolabile

(a) 1. Reg. XXIV. 6. (b) 1. Reg. XXVI. 9.

bile la loro autorità, e che non debbon mai esser molestate da chicchessia? *Nolite tangere Christos meos* (*a*).

Ne abbiamo altro ammirabile esempio in quel che fece Davidde a quell'Amalecita, che gli portò la nuova della morte di Saulle suo nemico dicendoli, ch'esso stesso avevalo ucciso. Credeva l'Amalecita di dir cosa sommamente grata a Davidde: ma questo Santo Re lo condannò (*b*) sul fatto stesso alla morte, e lo stesso fece a colui, che gli annunziò di aver fatto morire Isbosetti, tuttochè questo figlio di Saulle avesse usurpato la maggior parte del Regno. Dio inspirò a Davidde di vendicare in tal modo la Real Maestà anche a prò di Principi i più ingiusti per imprimer nell'animo dei posteri quella venerazione, che alla qualità di Re è dovuta.

Fa ben vedere il Signore com'ei vuole, che si rispetti la Sovranità, mentr'egli ha tal'ora comandato, che si onorassero gli stessi infedeli usurpatori. Veggiamo questo negli ordini dati da esso in pro di Nabucco, di Dario, e di Ciro. Diè eziandio ai medesimi denominazioni di stima, e d'amore chiamandoli *Pastori*, *esecutori dei suoi voleri*, *suoi Unti*, *suoi Servi* (*c*). Non è già, ch'egli approvi la tirannia, o ch'ei giustifichi l'usurpo, e che con frequenza la

(a) 1. Ps. CIV. 15. (b) 2. Reg. 1. ibid. IV.
(c) Isaj. XLIV. XLV. Jerem. XXV.

la sua provvidenza non vendichi gl' innocenti dall' ingiustizia dei rei Principi; ma con tutto questo è sì venerabile per se stessa la Regia Maestà, che dee esserne rispettata la sola ombra.

Daniello è esposto ai Leoni da Dario: è questa una somma crudeltà. Allorchè Dio lo preservò da queste feroci belve, parlò al Re con umiltà, e dolcezza sì grande, che sembrava ne avesse ricevuti dei favori. (a) *Vivete in eterno, o gran Re*, gli disse egli; protestò di non aver fatto cosa alcuna contro questo Principe, e ch' ei non si conosceva reo rispetto a lui di alcun delitto. Si sarebbe creduto reo, s' ei si fosse rivoltato contro la Regia autorità, anche in quel tempo stesso, che veniva esercitata con ingiustizia, ed inumanamente.

In somma tutto il Testamento Vecchio è pieno di testimonianze degli onori, dei riguardi, e dell' obbedienza, che Dio comanda, che si renda ai Re; ove non ha mai voluto, che quei tali da esso destinati per trattare le cose sante, si arrogassero alcun Dritto sopra le Corone.

Quel che fu ordinato dalla Legge Mosaica, lo è anche con maggior chiarezza da quella di Gesù Cristo.

I Ministri assegnati dal nostro Signore pel governo della sua Chiesa son decorati del suo Sacerdozio, nè hanno altra autorità, salvo

(a) Daniel. VI. 21.

salvo quella ch' ei volle prendersi esso stesso trovandosi su la terra: Io dico, ch' ei volle prendersi, mentre essendo Dio era il Sovrano di tutta la Natura. Avendo egli voluto soggettarsi alle nostre debolezze, ed essendosi annichilato per noi, ha altresì rinchiusa la sua potestà quanto al suo esercizio, nei limiti, ch' ei si è prescritti, e che secondo gli eterni suoi Decreti non ha oltrepassati. Nacque egli obbedendo (a) all' Editto dell' Imperatore Augusto, che aveva ordinato la numerazione di tutte le famiglie dell' Impero Romano.

Volendo un giorno i Giudei sorprenderlo per renderlo reo in faccia all' Imperatore, gli confuse dicendo loro che *dovevano rendere a Cesare quello, che a Cesare si appartiene* (b). Aveva egli prima di ciò pagato il tributo, e siccome non aveva danaro, per supplirvi fece un miracolo.

Sendo alla fine della sua vita, protesta, che quantunque stia ad esso l'avere in proprio servigio Angeliche Legioni, il suo *Regno non è di questo Mondo* (c). Prima di una tal dichiarazione, ammaestrando i suoi Discepoli, aveva loro ordinato di spogliarsi dello spirito di dominio: *Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic* (d).

Quindi gli Apostoli pieni di sì sante massime

(a) Luc. II.
(b) Matth. XXII. 21. ibid. XVII. 26.
(c) Joan. XVIII. 36.
(d) Matth. XX. 25. Luc. XXII. 25.

sime insegnano con tanta fermezza, che *ogni uomo dee esser sottoposto alle potestà: che chiunque resiste all' Autorità, resiste al comando stesso di Dio* (a). *Che convien pagare le imposizioni, e i Tributi a quei, ai quali appartengono: Che bisogna esser soggetto al Re, per motivo di sua elevazione, perchè questo è il divino volere* (b).

Quando S. Paolo è accusato, risponde di non aver peccato, nè contro la Legge, nè contro Cesare, da cui vuol essere giudicato, *Cæsarem appello* (c). Era egli Apostolo, ed il suo Apostolato non gli dà superiorità alcuna sopra l' Imperatore nel politico governo; che anzi per lo contrario ei confessa d' esser soggetto all' Imperiale autorità, come il più infimo soggetto di Cesare.

E' piena, Signori miei, la Sagra Scrittura di argomenti della sommissione dovuta ai Re, e che sono tenuti a render loro i Ministri di Gesù Cristo; nè trovasi luogo alcuno in questo divino Libro, che dia alli stessi Ministri la menoma autorità nelle cose temporali sopra i Sovrani. E' da osservarsi, come quello, che da Gesù Cristo, e dai suoi Apostoli ci è stato insegnato intorno al rispetto, e all' obbedienza, ch' è dovuta alla Maestà de' Sovrani, fu detto sotto gl' Imperatori Pagani, Tiranni, e persecutori dei Cristiani. Tale osservazione,

(a) Rom. XIII. 1. 2. 7. (b) 1. Pet. II. 13. 15.
(c) Act. XXV. 11.

ne, ſiccome in ſeguito vedremo, è neceſsaria.

Una tal Dottrina conſagrata dalla divina Autorità nel Vecchio Teſtamento, dalla parola di Gesù Criſto nel nuovo, inſegnata dagli Apoſtoli con tanta preciſione, è ſtata ſimilmente la Dottrina in ogni tempo della Cattolica Chieſa.

Vi prego, o Signori, a ſovvenirvi, come i primi Criſtiani vivevano in mezzo alla perſecuzione. Pareva, che il Martirio foſſe un *privilegio* del ſupremo Pontificato, e baſtava *eſſer Papa* per eſſer certo di *ſpargere il proprio ſangue* per la cauſa di Gesù Criſto: ciò non oſtante ſi è egli mai veduto in queſti crudeliſſimi tempi, che i Vicarj del Figliuol di Dio abbiano contro i loro perſecutori adoprato altre armi, che la pazienza, la carità, e l'orazione? Non ſi riſentivano contro la Tirannia, appunto perchè erano perſuaſi dell' autorità dei Sovrani, che diſcende immediatamente da Dio. Imperciocchè ſe è di Divino Dritto l'eſſer ſottopoſti alle poteſtà della Terra, e chi può ſoſtenere con menoma ombra di ragione, che vi ſieno degli uomini, che abbiano dritto di deporre i Re, di privargli del loro temporale, e di diſpenſare i loro Sudditi dall' obbedienza, che eſſi debbono?

Ora non ſolo la Sagra Scrittura ci ſomminiſtra prove di una tal verità, come abbiamo veduto, lo che baſtar dovrebbe per perſuadere ogni anima Criſtiana; ma la Tradizione altresì, che ſpiega con chiarez-

za

za questa stessa Scrittura, viene a fiancheggiarci; lo che non lascia luogo a dubitare, che il senso, in cui abbiamo esposto la parola di Dio, non sia il senso naturale, e letterale. Voi avete certamente osservato, o Signori, nella prima Apologia di S. Giustino, come questo Santo Martire parlando ad Antonino, lo assicura, che i Cristiani *pagano i Tributi* con maggiore esattezza degli altri Sudditi, *a coloro, che gli Imperatori hanno stabilito per riceverli* (a). Dice che adempiono un tal dovere, perchè Gesù Cristo lo ha loro insegnato, e colla sua parola, e col suo esempio; ed aggiunge questo Apologista, che i Cristiani *non adorano, che il solo Dio; ma che nelle altre cose servono con giubbilo gl' Imperatori, che conoscono esser i medesimi Re, e Sovrani del Mondo, e che pregano Dio, che conservi ad essi con la Real potestà un cuore, ed uno spirito da Re*. Dopo di che conclude, che Dio chiederà conto all' Imperatore *della potestà, che ha da lui ricevuta*. Tutto ciò fa vedere, che si considerava l' autorità dei Principi Sovrani come indipendente da qualsivoglia altra autorità, fuorchè da quella di Dio.

Atenagora in quella egregia Apologia, che indirizza a due Imperatori, fa vedere quanto fosse ingiusto il perseguitare i Cristiani, i quali risguardavano l' Imperatore, dopo

(a) Vid. Just. Apol. I. Num. XVII. pag. 54. edit. Ben.

dopo Iddio, come il *supremo oggetto di loro venerazione* (*a*), e che si facevano un punto di Religione d'essergli soggetti, e di osservare le Leggi dell'Impero, pregando Dio pel suo accrescimento, anzichè procurarne la distruzione.

Teofilo Vescovo d'Antiochia nota veramente la somma differenza, che vi è fra Dio, e Cesare. *Dio dee essere adorato*, dice questo grande uomo, *non già l'Imperatore: Ma essendo Cesare stabilito da Dio per giudicare gli uomini, deve esser anch' egli onorato, e rispettato dagli uomini.* (*b*) Egli adunque stabilisce per fondamento di ciò, che si dee a Cesare, ch' ei possiede il suo Impero da Dio, nè vi vuole di più per provare coll' autorità di questo Padre la verità, che ci avete ordinato di spiegarvi.

S. Ireneo dice con chiarezza, e prova (*c*) molto distesamente, che i Regni sono da Dio stabiliti; lo che dimostra con molti passi della Scrittura, e fa vedere la necessità di conservare inviolabilmente l'autorità dei Re, per la sicurezza degli uomini. Avete anche letto, o Signori, nell'Apologia di Tertulliano l'attaccamento, che avevano per l'Imperial Maestà i primi Cristiani, benchè ne fossero perseguitati. *Preghiamo Dio*, dice egli, *continuamente per gl'Imperato-*

(a) Ath. Apol. seu Legat. pro Christ. Tom. I. Bib. par. Græc. pag. 50. (b) Ad Autolic. Lib.I. ib. p. 110. (c) Lib. V. adver. Hær. cap. XXIV. pag. 321. Edit. Bened.

ratori, per ottenere ai medesimi una lunga vita, la sicurezza del loro Impero, la pace nella loro famiglia, poderosi Eserciti, un Senato fedele, un buon popolo, e una totale tranquillità (*a*). Se i Cristiani fossero stati persuasi, che i Ministri di Gesù Cristo avessero potuto spogliare del Regno loro gl'Imperatori, avrebber forse supplicato Iddio, affinchè desse ai lor nemici tutto il necessario per corroborare la lor sovrana potestà? Erano così dilungati dal nodrire opinioni opposte all'autorità delle potenze temporali, che lo stesso Tertulliano dice nel luogo medesimo, che i Sudditi facevano per i Principi quei voti medesimi, che i Principi stessi facevano per la propria lor grandezza, *quaecumque hominis, & Caesaris vota sunt* (*b*).

Questi Apologisti, o Signori, erano penetrati, siccome lo erano i Fedeli tutti, di questa Cristiana verità, che la temporale potestà essendo stabilita dall' autorità Divina, secondo l'espressione di S. Paolo, *omnis potestas a Deo est*, gli uomini tutti fossero tenuti a pregare per coloro, che l' avevano ricevuta, e a seguire in ciò il precetto di questo Apostolo, il quale comanda la cosa stessa, che secondo l' osservazione di questi Santi Padri facevano i Cristiani del tempo loro. *Vi scongiuro*, dice S. Paolo, *a fare prima d'ogni altra cosa ora-*

(a) Tertul. Apol. cap. XXX. pag. 27. Edit. Rigal.
(b) Ibidem.

orazioni, dimande, rendimenti di grazie per tutti gli uomini, per i Re, e per tutti coloro, che sono in cariche, affinchè possiamo menare una vita pacifica, e tranquilla (*a*). Similmente, siccome dice S. Giustino, che lo stesso Gesù Cristo aveva insegnato ai Fedeli i doveri, che prestar dovevano ai Principi Sovrani, così questo dimostra, che la Sovranità è opera di Dio, e che l' obbedienza, che le si rende, è di dritto Divino. Attesta Tertulliano, che gl' Imperatori riconoscono il loro Impero da Dio. *Veggono essi bene* (dic' egli) *che quel Dio, sotto la cui potestà essi vivono, è il solo, che sia su la terra ad essi superiore* (*b*); aveva detto poco prima: *Videte, ne ille Regna dispenset, cujus est & Orbis, qui regnatur, & homo ipse, qui regnat*. Insegna egli con somma forza la cosa stessa in altri luoghi delle sue opere, ed era talmente convinto di tal verità, che risguardava l' Impero come una specie di Religione, e come consagrato dalla Divina instituzione, di modo che credeva, che nulla si dovesse opporre fino alla fine del mondo alla sua durata, anzichè esser persuaso, che alcuna potestà umana potesse aver dritto di distruggerlo.

Nello stesso parere è Origene nel suo Comento sul Capitolo XIII. dell' Epistola ai Romani (*c*); e stabilisce in questo luogo l' ob-

(a) 1. Timoth. II. 1. 2. (b) Tertul. Apol. cap. XXX. ibid. Cap. XXXVI. (c) Orig. Comm. in Epist. ad Rom. Cap. XIII.

l' obbedienza dovuta di dritto Divino alle temporali potestà in un modo fortissimo, e convincentissimo. La medesima Dottrina insegnarono costantemente i Padri, che fiorirono dopo di lui.

S. Atanasio riporta una Lettera di Osio, il quale scrivendo all' Imperatore Costanzo gli fa sapere, come l' Impero non gli dà alcuna autorità sopra la Chiesa: ma nota nel tempo stesso, che la Chiesa non ha alcun potere sopra l' Impero, che Costanzo riconosce immediatamente da Dio. *Dio vi ha dato l' Impero*, dice egli a questo Imperatore, *siccome a noi ha confidato la cura della Chiesa. Colui che ardisce attaccare malignamente la vostra condotta, s' oppone al Divino comandamento: ma guardatevi d'impegnarvi nel delitto, attribuendovi quel che appartiene alla Chiesa* (*a*).

S. Basilio è dell' istesso sentimento, ed osserva, ch' è dovuta una tale obbedienza anche a quei Principi, che vivono nell'empietà. (*b*)

S. Gregorio Nazianzeno si diffonde molto intorno all' obbligo, che abbiamo di sottoporci alle Potestà Temporali, perchè sono stabilite da Dio, e dice anche, che l' Imperatore *governa il Mondo insieme con Gesù Cristo* (*c*).

S. Am-

(a) S. Athan. Hist. Arian. Epist. Of. Tom I. Ben. p.371.
(b) Const. Monast. Cap. XXII. T. II. Ben. p. 570.
(c) Orat. XVIII. Tom. I. pag. 270.271. Edit. Morel.

S. Ambrogio crede, che altri non possa sottrarsi alla temporale potestà dei Sovrani *Luogotenenti di Dio sulla terra, e come dice il Profeta Daniello* I REGNI VENGON DA DIO, ED IL SIGNORE GLI DA A CHI GLI PIACE: *e perciò Gesù Cristo dice, rendete a Cesare ciò che a Cesare s'appartiene:* dal che conclude questo Padre, *che bisogna esser soggetto al Re, come allo stesso Dio:* (*a*) Lo che dimostra come niuno può dispensare i Sudditi dalla fedeltà, che debbono ai loro Sovrani. Ed in un egregio discorso fatto da questo santo Dottore per dimostrare, che non conveniva darsi le Chiese agli Eretici contro Aussenzio Vescovo Ariano, che favorito dall' Imperatore Valentiniano il giovine chiedeva con grand' instanza delle Chiese per gli Ariani; questo Santo Padre, io dico, opponendosi a tal disegno fa (*b*) una distinzione tanto legittima delle due Potestà, che le sue parole dimostrano quanto fosse persuaso dell' assoluta, e indipendente autorità dell' Imperatore sul temporale, e che l' autorità Ecclesiastica non può riguardare, che lo spirituale. Nota eziandio (*c*) nelle due Apologie per Davidde, che i Re sono superiori alle Leggi, e che non possono esser puniti, che da Dio solo.

(a) In com. in Epis. ad Rom. Cap. XXIII. in Appen. Ben. pag. 99. (b) S. Ambros. Orat. cont. Aux. T. II. Ben. p. 864. & seq.

(c) S. Ambros. Apol. 1. pro David, Cap. X. T. I. p. 692. Et Apol. II. c. ult.

S. Girolamo facendo distinzione delle due spade, dice, (*a*) che la spada spirituale è in mano dei Sacerdoti, e la spada materiale fra le mani delle potestà temporali.

Dice S. Giovan-Grisostomo, che quando S. Paolo dichiara, che dobbiamo esser soggetti alle potestà superiori, si è compreso sotto questa regola *quand' anche si fosse Apostolo, Evangelista, Profeta, o in qualunque stato si possa essere: che una tal sommissione non sovverte la pietà, la quale non consiste solo* (dic' egli) *nel dover obbedire , ma che si dee esser soggetti, e che la giustizia di questo Decreto, la quale dee sembrare ragionevole a tutti gli spiriti fedeli, consiste nell' aver Dio ordinato così, e che non vi è alcuna potestà, che non discenda da Dio* (*b*).

S. Agostino è molto dilungato dal credere, che la potestà Ecclesiastica abbia facoltà in alcun caso di disporre dei Regni. *Guardiamoci bene*, dice questo Santo Dottore, *d' attribuire ad altri, che a Dio la facoltà di disporre dei Regni, e degli Imperi* (*c*). Insegna egli tal verità in tanti luoghi delle sue Opere, che sarebbe un abusarsi di voi, o Signori, il riferire tutti i passi di questo Padre sopra tal punto.

Dice S. Fulgenzio, che la Regia autori-

(a) S. Hieron. passim.
(b) Hom. XXIII. in Cap. XIII. Ep. ad Rom. Tom. IX. Ben. p. 686. (c) S. Aug. Lib. VI. de Civit. Dei c. 1. & alibi passim.

rità è un *dono di Dio;* ed esortando un Re Ariano ad abbandonare il proprio errore, lo scongiura a meritarsi da Dio, appressandosi a lui, che *come gli ha dato un Regno temporale, gliene dia anche uno spirituale* (a).

Ecco come Gregorio Turonese parla a Chilperico: *Se alcuno di noi, o gran Re, trascende i limiti della Giustizia, può essere da voi corretto: ma se voi eccedete, chi sarà quello, che vi riprenderà? Noi veramente vi parliamo: se vi aggrada, ci date orecchio, e in caso che non vogliate crederci, non vi condannerà se non quello, il quale ha dichiarato d' essere la stessa Giustizia* (b). Queste parole fanno ben conoscere, che questo gran Vescovo credeva i Re superiori ad ogni autorità, per quanto questa possa esser santa; e che non debbon render conto di loro condotta intorno alle cose temporali, che a Dio solo.

Vedremo i sentimenti di S. Gregorio Magno, allor che scrive all' Imperator Maurizio, quando riferiremo ciò, che abbiano scritto i Papi sopra tal soggetto.

Teofilatto anzichè dar l' uso della spada temporale alle potestà Ecclesiastiche, interpreta (c) le due spade, che si trovarono nelle mani dei due Discepoli di Gesù Cristo nel tempo di sua passione, in guisa affatto misteriosa.

 Rife-

(a) ad Transim. R. Vandal. Aria. Lib. III. Cap. XXXVI. p. 143. Edit. 1684. (b) Greg. Tur. lib. V. Hist. c. XVIII. (c) Com. in Luc. c. XXII.

Riferiremo i pensieri di S.Bernardo, allorchè risponderemo alle obiezioni fatte contro la nostra Dottrina dagli Autori, che difendono la spiritual Monarchia della Santa Sede. E' certo, che per quanto rispettoso siasi verso il Capo visibile della Chiesa questo Santo Dottore, egli è lontanissimo dall' approvare nel Successor di S. Pietro lo spirito di dominio, ed era egli tanto ripieno delle massime della Scrittura, che non poteva opporsi a quella di S. Paolo: *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus* (*a*), sopra cui fu formato quel Canone, che si legge fra i Canoni detti Apostolici: *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus saeculares curas non suscipit, alioquin deponitur* (*b*), lo che fu confermato da molti Concilj.

Finalmente tutti i Padri si trovano così concordi intorno a questo punto, ed insegnano con tanta armonia, che l' autorità degl' Imperatori, dei Re, e dei Sovrani è di dritto Divino, che possiam prendere la lor Tradizione per un CONCILIO DI TUTTI I TEMPI.

Supposta tal verità, credo impossibile il non dedurne l' independenza della Regia autorità. Imperciocchè siccome crediamo indissolubile il matrimonio, perchè Dio unendo l'uno coll' altro gli sposi, niuna Autorità ha dritto, per quanto spirituale ella siasi,

(a) 2. Tim. 2. 4.
(b) Can. VI. Tom. I. Concil. pag. 26.

ſiaſi, di ſepararli, ſecondo l'eſpreſſione del Figlio di Dio, *quod Deus conjunxit, homo non ſeparet* (*a*): Per la ragione medeſima s'è vero, che la Poteſtà dei Sovrani è ſtata loro data immediatamente da Dio, non può eſſer loro tolta da qualſivoglia altra poteſtà del Mondo, nè poſſono eſsere i loro Sudditi eſentati dall' obbedienza, che debbono ai medeſimi.

Mi ſembra, che coloro i quali per una ſmiſurata paſſione vogliono ſublimare la Santa Sede più di quello abbialo fatto Gesù Criſto, anzichè innalzarla, la deprimano: poichè eſſendo cuſtode della verità ſarebbe un diſonorarla, ſe ciò ſi poteſſe, con voler fondare la ſua grandezza ſopra falſi principj. L'Autorità, ed il Primato Apoſtolico da Gesù Criſto inſtituito non ha biſogno di falſi onori, di pari che la Santa Vergine Madre, come s'eſprime S. Bernardo (*b*) ſcrivendo ai Canonici di Lione, per trovarſi in un grado ſupremo di elevazione.

La Poteſtà degl' Imperatori anche Pagani nei primi ſecoli era così univerſalmente riconoſciuta dalla Chieſa per le coſe temporali, che dopo la depoſizione di Paolo Samoſatenſe, queſto Ereſiarca non volendo cedere l'abitazione Veſcovile a Domno, ch' era ſtato eletto in ſua vece, fu fatto ricorſo all' Imperatore Aureliano, benchè gentile, per decidere la controverſia (*c*).

F 3 Qie-

(a) Math. XIX. 6. (b) Ber. Epiſt. CLXXIV. ali. CXL.
(c) Euſ. Hiſt. Eccl. Lib. VII. Cap. XXX.

questo Imperatore pronunciò, che l'abitazione fosse data a colui, al quale i Vescovi Cattolici d'Italia, ed il Vescovo di Roma indicherebbero colle loro Lettere, che dovesse appartenere.

Da tal risposta dell'Imperatore possiamo tirare due conseguenze: La prima, che anzichè appartenere alla Chiesa la cognizione del temporale dei Sovrani, ha per lo contrario la medesima voluto soggettarsi alle Potestà secolari, e lasciarle giudicare de' suoi beni, benchè come consagrati a Dio dovessero dipendere assolutamente dai suoi ministri, siccome ciò, che dai primi Cristiani si portava ai piedi degli Apostoli, rimaneva in potere dei medesimi.

Vero si è, che la pietà degl'Imperatori, e degli altri Principi Cristiani ha avuto rispetto maggiore per la Chiesa, e che principalmente dopo lo stabilimento dei Beneficj, ai quali unicamente sono annessi dritti spirituali, la cognizione del *Petitorio* appartiene al solo *Foro Ecclesiastico*, e che il solo *Possessorio* appartiene a Giudici Laici, i quali altro non fanno, che prestare il loro ajuto alla Chiesa per impedire i disordini, che nascer potrebbero dall'animosità delle parti litiganti; ma eziandio che la potestà secolare esercitata per la pace degli Ecclesiastici dimostra la sua eminenza, la sua indipendenza, ed il bisogno, che ne ha la Chiesa; di modo che sarebbe anche in pregiudizio dei suoi proprj interessi, qualora avesse la facoltà di distruggerla.

L'al-

L' altra conseguenza, che io cavo da questa sentenza d' Aureliano si è, che apparisce quanto l' autorità, ed il Primato del Vescovo di Roma fosse stabilito nell'animo di tutti, mentre il Romano Pontefice in questo luogo vien distinto dallo stesso Aureliano dagli altri Vescovi tutti, e la sua comunione è il fondamento principale della Sentenza da questo Pagano Imperatore pronunciata, il quale in ciò seguiva l'uso, ch'era allora in vigore fra i Cristiani. Dico questo di passaggio, o Signori, per non tralasciare cosa alcuna, che distingua l' eminenza, e la legittima Autorità della Santa Sede, poichè non è questo per anche il luogo di far parola della Spirituale Autorità, e del Primato del Sommo Pontefice. Adunque per convincere senza replica coloro, che avessero uno zelo trasmodato, e che non fosse *secondo la scienza* (a) per la grandezza della Santa Sede, secondo l' espressione dell' Apostolo, mi pare, che basti l' oppor loro le testimonianze degli stessi Papi, del che non può darsi cosa meno sospetta.

Ci faremo da quello d' Innocenzio I. riferito da Graziano, il che produco a bella posta per dimostrare, che il dritto pubblico ha adottato le sue parole. Dice questo Papa, che *le Potestà temporali sono state date da Dio: Che l' uso della spada è stato per-*

F 4 *messo*

(a) Rom. X. 2.

messo per gastigo dei rei, e che la Divina Autorità l' ha accordata ai vendicatori dei delitti. Come adunque, aggiunge egli, *si potrà riprendere una cosa, di cui è l' Autore il Signore* (*a*)? Dacchè secondo questo Papa la Potestà temporale è di dritto Divino, nè è soggetta alla riprensione di chicchessia, ella è una necessaria conseguenza non esser la medesima sottoposta in ciò, che le appartiene, ad alcuna autorità umana per quanto sacra ella si possa essere.

Scrivendo Papa Anastasio * all' Imperatore stesso, dice che questo Monarca è VICARIO DI DIO IN TERRA (*b*).

Papa Simmaco avvertì lo stesso Imperatore, al quale per altro non era favorevole, che si ricordasse *d' esser uomo per ben servirsi della potestà datagli da Dio* (*c*).

Gelasio I. ha indicato egregiamente, (*d*) e con somma distinzione la differenza delle due Potestà, ed ha stabilito ottimamente la regola per impedire, che una non intacchi l' altra.

Nella Lettera da esso scritta all' Imperatore Anastasio così s' esprime: *Vi sono due principj, o grande Imperatore, dai quali principalmente vien governato il Mondo; l' autorità dei Pontefici, e la Potestà dei Re*

(a) Causs. XXIII. Quaest. IV. II. Part. Decretal. Can. *quaesitum*. * II. (b) Epist. Anast. Pap. ad Anast. Imp. N. 6. T. IV. Con. pag. 1280.
(c) Sym. Apol. Epist. VI. ibid. pag. 1298.
(d) Gel. in Epist. Anast. Imp. ibid. pag. 1182.

Re della Terra. Considerando Gesù Cristo l' umana fragilità, e con un' eccellente disposizione tutto adattando alla salvezza dei Cristiani ha separato per siffatto modo i doveri dell' una, e dell' altra di queste due Potestà, distinguendone le dignità loro con azioni, che sono loro proprie; volendo provvedere alla salvezza dei suoi con una medicinale umiltà, e impedire, che l' umana superbia non vi si opponga, ha ordinato, che i Cristiani Imperatori per acquistare l' eterna vita abbiano bisogno dei Pontefici; ed i Pontefici nel corso delle cose temporali fossero sostenuti dall' Imperiale Autorità, affinchè le azioni spirituali fossero dalle temporali disgiunte, e che per tal mezzo chiunque a Dio si fosse consagrato non fosse imbarazzato dagli affari secolari, e che reciprocamente quegli, ai quali diè la Provvidenza la cura di questi affari, non si ingerissero di ciò, che appartiene alla Religione, e al divino culto.

Non credo, o Signori, che dopo una sì formale testimonianza si possa dire, che facciasi il menomo torto alla Santa Sede, e a tutta la Chiesa, allorchè per indicare i giusti confini dell' Ecclesiastica autorità, diremo che Dio l' ha ristretta alle cose meramente spirituali, e risguardanti la salvezza dei Fedeli.

Non è già, che coloro, i quali governano le anime, non possano, ed anche spessevolte non debbano prender cognizione almeno indiretta delle cose temporali, per-

 chè

chè l'uso, che ne vien fatto, può condurre a Dio, o dilungarne. Debbono i Pastori indicare le regole di coscienza, ed i Fedeli debbono ascoltare la loro voce. Ma per rapporto al temporale, altro adoprar non possono i Pastori, salvo che l'instruzione, il consiglio, l'avvertimento, la fraterna correzione, la riprensione, e la predicazione.

Dio ha dato loro la facoltà della parola per esortare, e non già per comandare. L'assoluta autorità, che hanno ricevuto da Gesù Cristo, risguarda la sola amministrazione dei Sagramenti, la potestà di legare, e di sciogliere, di rimettere, e di ritenere i peccati. Di questa sola facoltà, di cui sono Ministri indipendenti da ogni altra potestà umana, e del suo uso, debbon render conto a Gesù Cristo, come affermò S. Cipriano.

Scrivendo Pelagio I. a Childeberto Re di Francia, a cui spediva una professione di Fede, s'esprime così: *Con qual cura non dobbiamo noi procurare di dichiarare ai Re qual sia la nostra Religione, e di prestar loro tal ufizio, e questa santa deferenza per togliere ogni sospetto di scandalo: noi a cui la sagra Scrittura comanda, che gli obbediamo, e che ci sottoponghiamo al loro comandamento* (a)?

Io vi supplico, Signori, a riflettere sopra

(a) Pel. Epist. XVI. ad Chil. Reg. Tom. V. Conc. pag. 803.

pra quello, che S. Gregorio *(a)* scrisse all' Imperator Maurizio intorno a certo Editto, col quale questo Monarca proibiva, che le milizie fossero ammesse allo Stato Monastico. Questo Santo Papa credeva contrario l'Editto alla Divina Legge; eppure non tralasciò di pubblicarlo; ma nel tempo stesso ne rappresentò all'Imperatore l'ingiustizia, dicendo d'aver soddisfatto a Dio, e al Principe con obbedire l'Imperatore, e con manifestargli la verità intorno a ciò, che concerne la Religione.

Un sì gran Papa obbedisce l'Imperatore anche in cosa da esso creduta ingiusta. Forz'è che avesse una idea molto presente dell'obbligo, che gli correva di soggettarsi alle potestà della Terra, e che fosse molto lontano dal pensiero di coloro, i quali si affaticano a persuadere i Ministri di Gesù Cristo, che sono superiori a tutti i Monarchi della Terra nel temporale, e che possono disporre dei loro Stati.

Furono della stessa opinione Gregorio II. e Gregorio III. ma ne parleremo nella risposta alle objezioni fatte dai nostri Avversarj contro la presente Dottrina.

Anche i Concilj hanno parlato dell'autorità dei Re, come i Papi. Il IV. Concilio di Toledo tenuto l'anno 633. (ho piacere di riportar questo per far vedere, che questa Dottrina è la Dottrina di Spa-

(a) S. Greg. Mag. Lib. III. Indict. XI. Epist. LXV. Tom. II. p. 675.

gna come quella di Francia): Questo Concilio, io ripeto, si esprime così: *Finalmente è nostro sentimento di quanti Vescovi qui siamo, per la sicurezza dei nostri Re, e per lo stabilimento della Nazione dei Goti . . . e dichiariamo per la terza volta, che quantunque di noi, e dei Popoli di Spagna per qualsivoglia mira, e affezione violerà il giuramento di fedeltà, che prestò per la salute della Patria, e dello Stato della Nazione Gotica, e pel sostegno della Regia potestà, o che intraprendesse d'uccidere il Re, o di privarlo del Regno, o chi con orgoglio tirannico usurpasse la Corona, sia scomunicato in faccia allo Spirito Santo* (a).

La cosa medesima è riportata nei Concilj V. e VI. di Toledo (b)

Voi vedete, o Signori, come sotto qualsivoglia pretesto, *qualibet meditatione, vel studio*, non è permesso a chicchessia il por mano nella sagra autorità dei Re. Ciò dimostra, che la Sovranità è indipendente da ogni altra potestà, fuorchè da quella di Dio.

Il Concilio di Meaux tenuto sotto Sergio II. l'anno 845. nel tempo di Carlo il Calvo, che rinnuova le Costituzioni di più Concilj precedenti, contiene un Canone concepito negli appresso termini: *Chiunque presumerà di resistere ostinatamente alla Regia potestà, che discende unicamente*

(a) Cap. LXXV Tom. V. Conc. Labb. pag. 1723. e seguenti. (b) Conc. Tol. V. Cap. VI. e VII. Cap. XVIII.

mente da Dio, secondo l'Apostolo, e chiunque si opporrà contumacemente, e con ispirito di superbia alla sua autorità, e ricuserà d' obbedire secondo il comando di Dio e della Chiesa, ed a norma del dritto civile ai suoi giusti, e ragionevoli comandamenti, sia scomunicato (a).

Vi supplico umilissimamente, o Signori, ad osservare, come questo Concilio dice, che *juxta Apostolum potestas Regia non est, nisi a Deo*; e dopo *che Dio, l' autorità Ecclesiastica, e il Dritto civile* obbligano inviolabilmente ad obbedire i Re.

Il Concilio I. di Magonza sotto Raba Vescovo di quella famosa Città l' anno 847. nel tempo di Leone IV. nella sua Prefazione a Luigi Re di Germania, che vien chiamato *Cristianissimo*, dice che bisogna *onorare i Re secondo il precetto dei Santi Apostoli Pietro, e Paolo*, e conforta Luigi a proteggere la Chiesa di Dio, *il quale gli aveva dato il suo Regno (b)*.

Finalmente procedendo di secolo in secolo troviamo, come i Padri, i Papi, ed i Concilj, o nulla hanno detto sopra il soggetto, che ora abbiamo alle mani, che è una prova negativa, ottima in fatto d' Istoria per dimostrare, che ciò che vuolsi stabilire in contrario, o almeno fuor delle regole ordinarie, non ha fondamento,

nè

(a) Conc. Meld. Can.XV. Tom. VII. Conc. pag.1820.
(b) Conc. Mogunt. I. Tom. VIII. Conc. pag. 40.

nè può essere sostenuto ; o se n' hanno parlato, l'hanno tutti fatto in favore dell' indipendenza della Regia potestà , fino a Gregorio VII. il quale fu il primo , che tentasse d' arrogarsi una generale , e Monarchica autorità non solo nello spirituale, ma eziandio nel temporale , come attesta Ottone Frinsingense , Tritemio (*a*), ed altri Istorici , i quali dicono lo stesso . Veramente l' esempio di Gregorio VII. fece grande strage nella Chiesa ; ma tuttavia non istabilì talmente la sua opinione, che non vi sieno rimasi Fedeli , i quali non si sieno lasciati trasportare dal torrente ; ed io anche leggo , che tutti i Papi venuti dopo di lui non sono sempre stati del suo parere .

Abbiamo una Decretale (*b*) di Papa Innocenzio III. che principia *Per Venerabilem* indirizzata ad un Signore di Mompellieri, per cui questo Papa riconosce in formali termini , che il Re di Francia nel temporale non ha altro Superiore , che il solo Dio , *Insuper cum Rex ipse Superiorem in temporalibus minime recognoscat* . Tal verità fu validamente sostenuta (*c*) dalla fermezza dimostrata dalla Chiesa di Francia nel rigettare la Bolla di Bonifazio VIII. *Unam Sanctam* , di pari che il *Sesto* , che fu

(a) Trith in Chron. ann. 1106.
(b) Vid. inter Epist. Decret. Inn. III. & in Decret. Greg. IX. Lib. IV. Tit. XVII. Cap. XIII.
(c) Ved. Hist. du Diff. &c.

fu compilato da questo Papa, la cui istoria è così nota, che è soverchio l'importunarvene. L'appellazione che fu intromessa da questa Bolla al futuro Concilio, è un'invincibil prova dei sentimenti della Chiesa Francese. Aderirono a tale appellazione gli Ordini tutti del Regno, e singolarmente i Teologi di Parigi, i quali nel seno della Facoltà conservarono la Dottrina dell'indipendenza dei Re in tutta la sua purezza, per quanto violentemente fosse investita dopo Gregorio VII. di tratto in tratto.

Vi ricordate certamente, o Signori, della Censura di *Giovanni le Petit* (*a*) del 1414. tanto necessaria per la sicurezza dei nostri Re; e di quanto operò Giovanni Gersone per distruggere massime sì esecrande. Questo generoso Difensore delle Libertà della Chiesa, e dell'antica Dottrina dei Santi Padri fu come una muraglia di bronzo dalla Divina Provvidenza opposta agli errori del suo secolo. La religiosa generosità di questo illustre Cancelliere della Chiesa, e dell'Università di Parigi gli fece perdere la grazia del Duca di Borgogna, talchè morì in esilio, ed in estrema povertà: questo però onora molto più incomparabilmente la sua memoria, che se morto ei fosse nella più luminosa fortuna del Mondo. Fu questa Censura adottata dal

Con-

(a) In Conc. Const. Sef. XV. Tom. XII. Conc. Pag. 144.

Concilio di Costanza, e quindi divenne l' Atto di tutta la Chiesa.

Io credo, o Signori, di dovervi far sovvenire del Decreto del Parlamento di Parigi emanato l'anno 1562. contro Giovanni *Tanquerel* Baccelliere di Teologia della Facoltà di Parigi, che aveva ardito di difendere nelle sue Tesi questa perniciosa Proposizione: *Ecclesia cujus solus Papa Christi Vicarius Monarcha spiritualem, & saecularem habens potestatem, omnes fideles subjectos continens, Principes suis praeceptis rebelles Regno, & Dignitatibus privare potest*. Questo augusto Senato, che ha perpetuamente difeso con fedeltà inviolabile i dritti della Corona, e che invigila incessantemente, perchè non si introducano nuove massime in pregiudizio della Sovranità dei nostri Re, e della loro indipendenza, essendo avvertito della sorpresa fatta alla Facoltà sempre costante nella solida, ed antica Dottrina fondata sulla Divina parola, e sulla prescrizione di una Tradizione perpetua, comandò a questo temerario di portarsi alla Corte a dar conto di suo attentato, che venne in forma autentica proscritto da questa illustre Facoltà.

La cosa stessa accadde in persona di Frate *Florente* Jacob Agostiniano Baccelliere della Facoltà stessa l'anno 1595. che ardì sostenere in una Tesi, che *Clemens hujus nominis octavus, omnium Pontificum maximus, & supremus, qui cum in terris vices Dei gereret, ab eodem esse temporalia,*

&

& spiritualia , non est ambigendum ; spiritualem enim , & temporalem in omnes habet potestatem .

Nella medesima Tesi si leggeva anche questa Proposizione : *Dominus Ecclesiasticus, cum duplicis gladii habeat potestatem, temporalis usum ad bonorum defensionem , & malorum exterminium Regibus , & Magistratibus concedit .*

Queste Proposizioni ugualmente false nel loro significato, che mal concepite nei loro termini furono in piena Facoltà disapprovate dal medesimo Baccelliere , che ne chiese perdono , e la sua disapprovazione fu ricevuta , ed approvata dalla Facoltà .

L' Atto della medesima Facoltà di Parigi del 1610. che rinnuova la Censura di *Giovanni le Petit*: quella del primo di Febbrajo del 1611. che conferma la cosa stessa , condannando il Libro di Mariana , quello di Becano , e d' altri eziandio nei quali si contenevano tutte queste condannabili massime disseminate intorno al medesimo soggetto: La Censura del Libro del *Sanctarel* del dì 4. Aprile 1626. in cui dichiara la Facoltà , che là Dottrina della Dipendenza dei Re rispetto al temporale è *nuova , falsa , erronea , contraria alla Divina parola , che rende odiosa la Dignità dei Sommi Pontefici , che dà occasione agli Scismi , che deroga alla somma autorità , che i Re hanno da Dio , che impedisce la conversione dei Principi infedeli , ed Eretici , che disturba il pubblico riposo , che*

ro-

roversçia gli ordini dei Regni, delli Stati, e delle Repubbliche, che dilunga i Sudditi dall' obbedienza, e dalla sommissione, che debbono ai loro Principi, e che gl' induce alle fazioni, alle ribellioni, e ai Paricidj dei Re. Le sei proposizioni, che il fu M. Arcivescovo di Parigi presentò al Re per parte della Facoltà l' anno 1663. le quali dimostrano, come la medesima ha perpetuamente proscritto l' opinione di coloro, che hanno sostenuto, che i sommi Pontefici avessero autorità sopra i Re non meno diretta, che indiretta: e finalmente la Censura di *Jacopo de Vernant*, sono eterni monumenti della purissima Dottrina di questa Sovrana, ed illustre Facoltà, la quale ha somministrato alla Chiesa di Dio tanti gran Prelati, e che è stata in ogni tempo stimata dai sommi Pontefici, e da tutta la Chiesa, consultata da tutta la Cristianità, che è stata uno dei più stabili appoggj della Sovranità, e che dee essere rispettata come Madre, modello, ed esemplare di tutte le Facoltà del Mondo.

Questo, o Signori, è ciò che ha positivamente stabilito fino a noi l'indipendenza del Re nel temporale: Ora bisogna, che veggiamo quello, che ci viene opposto, e che vi rispondiamo colla maggior precisione possibile.

Siccome la nostra prescrizione comincia dall' antico Testamento, non bisogna maravigliarsi, se chi combatte i nostri sentimenti cerca trarne quindi delle objezioni.

Ben-

Benchè abbiamo dimostrato, che Saulle fu stabilito Re dal Divino comando, tuttavia non lasciano di formarne un'objezione contro l'indipendenza della Sovranità.

Si dice, che Samuello pronunciò, quale esser dovesse il dritto del Re: *Hoc erit jus Regis* (a): che stabilì Saulle di propria autorità, consagrandolo anche prima, che fosse eletto, e che fosse gettata la sorte su le Tribù d'Isdraello per conoscere da quale il Signore volesse, che fosse preso un Re.

Dicono altresì, che Samuello depose Saulle alla prima sua disobbedienza.

Da tutto ciò si pretende concludere, che il Profeta disponesse della Sovranità, e col sollevare Saulle sul Trono, e col privarlo della Corona.

Rispondo, o Signori, che Samuello nulla fece di propria autorità. Allorchè il Popolo chiese un Re, questo Profeta lor fece vedere, che la richiesta s'opponeva ai proprj interessi, perchè non era secondo l'ordine di Dio, il quale aveva stabilito in Isdraello altra forma di Governo: Predisse agl'Isdraeliti le sventure, che loro accaderebbero per le oppressioni dei cattivi Re, che abuserebbero di loro autorità; e disse ai medesimi, che il dritto del Re consisterebbe nell'arrogarsi tutte le Facoltà de' suoi Sudditi, e nel farsi servire dalle loro mo-

(a) 1. Reg. VIII. & seq.

mogli, e figliuoli, occupandogli nelle più basse funzioni della sua casa, e comandando loro con tal impero, che sarebbe lor sembrato assai duro. Non è già, che Samuello facesse una Legge di tutte le oppressioni, che Mosè animato dallo Spirito Divino aveva preventivamente condannate: ma come Profeta prediceva ad essi ciò, che lor doveva accadere; e questo mostra l'indipendenza dei Re. Imperciocchè quantunque un Re sia ingiusto, maltrattando i proprj Sudditi, lo che Dio ha dimostrato in più occasioni, che è abominabile agli occhi suoi; nientedimeno Samuello chiama *Dritto del Re* questo reo trattamento; poichè la sovranità gli dà l' impunità presso gli uomini per tutte le ingiustizie, ch' ei può commettere, perchè la potestà del Re vien da Dio, al qual solo s' aspetta, come dice il Savio, *l' esaminare le loro azioni, e lo scandagliare il segreto dei lor pensieri* (a), e di punire l' abuso, che fatto avranno di loro autorità, non amministrando la Giustizia, come debbon renderla i Ministri di Dio.

Quanto all' opporci, che Samuello consagrò Saulle di suo moto proprio, è vero che l' unse per esser Re, allorchè andò a consultarlo intorno alla perdita delle Asine del padre suo.

Ma è agevole il vedere come ciò fu per or-

(a) Sap. VI. 4.

ordine divino, e ch'ei lo fece come Profeta, al quale aveva Dio rivelato il proprio volere. Imperciocchè ci dimostra la Scrittura, che Dio comandò a Samuello, il quale con impazienza portava l'istanza del popolo, ad accordargli ciò ch'ei bramava; e quando Saulle andò a trovarlo per aver nuova delle Asine di Cys, lo consultò come Profeta, *eamus ad videntem* (a). Adunque Samuello consagrò Saulle, perchè Dio gli aveva rivelato, che avevalo scelto per regnare sopra d'Isdraello; e la continuazione di questa Istoria fa ben vedere, che Saulle fu scelto da Dio, e non già da Samuello, *certe videtis*, dice questo Profeta, *quem elegerit Dominus* (b).

Vero si è, che quando giustificò la sua condotta innanzi al Popolo, egli disse: *Ecce audivi vocem vestram juxta omnia, quæ locuti estis ad me, & constitui super vos Regem* (c). Ma conviene accordare queste parole con quel ch' è detto prima. E' evidente nello stabilimento del Regno di Saulle, che non fu fatto cosa alcuna se non per divino comando: Adunque la conseguenza non dee smentire tal verità. Comandò il Signore che Isdraello avesse un Re, egli lo scelse; dimodochè allora quando disse Samuello d'averlo stabilito, *constitui super vos Regem* (d) parla così, perchè Dio per l'esecu-

(a) I. Reg. IX. 9. (b) I. Reg. X. 24.
(c) I. Reg. XII. 1. (d) Deut. XVII. & seq.

cuzione del suo volere si è servito del di lui ministero. Questo è tanto vero, che Mosè avendo predetto al popolo di Dio, che allora quando fosse in possesso della Terra promessa, verrebbe un giorno in cui chiederebbe un Re, questo Legislatore Profeta dice, che questo Re sarebbe stabilito per ordine del Signore. Adunque non può dirsi, ch' ei fosse innalzato al trono da Samuello: Ma fu dichiarato Re da questo Profeta secondo il volere, ed il comando di Dio, il qual solo è padrone delle Corone della Terra. Adunque la Sovranità viene immediatamente da Dio, e non dagli uomini.

Quanto alla riprovazione di Saulle, è vero che Samuello come Profeta gli predisse la perdita del suo Regno dopo la sua prima disobbedienza. S' ei l'avesse deposto, l' averebbe fatto per divino comando: ma non lo depose, anzi lo seguì come Re, pregò il Signore per ottenergli il perdono del suo delitto, non solo dopo il suo primo peccato, ma anche dopo il secondo, fino a che Dio riprese il Profeta, perchè avesse troppo affetto per un prescito. *Usquequo tu luges Saul, cum eum projecerim, ne regnet super Israel* (a)? E' adunque vero che Samuello non privò Saulle del Regno; Che malgrado la sua riprovazione continuò a riconoscerlo per Re; e che

(a) I. Reg. XVI. 1.

che Davidde così consagrato com' egli era, lo servì come proprio Sovrano.

Non bisogna nemmeno che ci venga opposto, che Samuello desse la Corona a Davidde: Lo elesse Dio, e Samuello consacrollo per espresso comando del Signore.

Si objetta che Davidde prese l'armi contro Saulle (*a*), che fece lega col Re Achis, presso il quale ritirossi colla mira di fare insieme con esso la guerra a Saulle. E' vero che Davidde si ritirò presso questo Principe per sottrarsi alle persecuzioni di Saulle. E' vero altresì che volendo Achis portare le sue armi, Davidde si dispose a seguirlo (*b*): Ma noi non abbiamo già intrapreso a giustificare tutte le azioni di Davidde. La sua vita non fu perpetuamente innocente: la sua penitenza che lo ha renduto sì celebre, e che lo ha santificato in guisa straordinaria, ne è una prova: Io non vorrei tuttavia biasimarlo sopra tal soggetto, poichè nol biasima la Scrittura. Dobbiamo credere, ch' egli fosse secondo il cuore di Dio in tutto quello, che il Testo sagro non condanna in lui; e siccome egli aveva ancora lo spirito profetico, poteva ancora avere per avventura un ordine segreto del Signore, il quale essendo Padrone di tutto il Mondo, può a suo talento ordinar la guerra. Per altro Saulle perseguitava Davidde: Questo servo di Dio per-

(a) I. Reg. XXI. XXVII. (b) I. Reg. XXVIII.

perseguitato era stato consagrato Re, e poteva servirsi del dritto delle armi, ch' è un Regio dritto contro un Re, che gli faceva ingiustizia (a). L'evento non corrispose al disegno, che pareva che dimostrasse Davidde, e la Divina Provvidenza non permise, ch' ei facesse alcuna ostilità contro la persona di Saulle, e si separò da Achis.

Finalmente per rispondere in una parola all' objezione cavata da questa sagra Istoria, basta che diciamo, che Davidde non era Sacerdote, e che si tratta precisamente di sapere, se il Sacerdozio nelle cose temporali abbia autorità.

Vorrebbero i nostri Avversarj dedurre contro di noi un argomento dall' essere stato spogliato di tutto il dominio d' Isdraello Roboamo figliuolo di Salomone (b), e dall' essere le sole Tribù di Giuda, e di Beniamino restate al medesimo fedeli: Ma chi non sa ciò esser seguito in punizione della durezza, colla quale aveva trattato il Popolo, il quale se gli ribellò, senza che il Sacerdozio vi avesse parte. La Scrittura indica con tanta precisione, che ciò accadde per un segreto ordine di Dio (c), che non vi è la menoma apparenza di cavarne alcuna prova contro il nostro sentimento.

Ci si oppone ancora, che la Regina Atalia

(a) Ibid. XXIX. (b) III. Reg. XII.
(c) IV. Reg. XV. II. Parl. XXI. XXII.

talia fu depoſta, ed anche fatta morire per ordine del Pontefice Jojada, lo che pare, che dimoſtri l' autorità Sacerdotale ſopra i Sovrani. Per riſpondere a tale objezione baſta leggere queſto luogo della Scrittura, e vi rileveremo delle prove della fedeltà dei Pontefici verſo i Re loro, che della loro autorità ſopra le Potenze temporali. Atalia Madre del Re Ocozia dopo la morte del proprio figlio fece crudelmente trucidare tutti i Principi della Caſa Reale, che caddero ſotto il ſuo potere: Il ſolo Gioas ſuo Nipote campò dalla morte. Joſaba, o Joſabetta Sorella di Ocozia involò queſto fanciullo all'inumanità di Atalia, occultandolo colla ſua Balia, ed avendone cura. Jojada vedendo, che Atalia voleva perpetuamente regnare ad eſcluſione di queſto giovane Principe, ch' era l' Erede legittimo della Corona, e di cui dovea aver cura, come ſuo più proſſimo parente, lo fece comparire in pubblico ſette anni dopo, che Joſabetta ſua Moglie avevalo ſalvato dalle mani d'Atalia. Queſto Pontefice moſſe il popolo a riconoſcere il ſuo vero Re, e a disfarſi dell' uſurpatrice, la quale certamente avrebbe alla perfine fatto morire Gioas colla ſteſſa inumanità, colla quale aveva fatto uccidere gli altri Principi, che non poterono ſottrarſi al di lei furore. Così non può dirſi che Jojada diſponeſſe del Regno, ma ch' ei conſervò la vita, e la Corona al legittimo Re.

Non vi diremo coſa alcuna di ciò che

certuni ci objettano di varj Re, che in modo straordinario furono consagrati da Profeti (*a*), come Azaelle, Jehù, ed alcuni altri, perchè è così evidente, che Dio gli innalzava sul Trono col suo assoluto potere, che queste objezioni non meritano alcun riguardo.

Quella che si fa sopra il Re Azaria, come è chiamato nel IV. Libro dei Re (*b*), ovvero Ozia, come si denomina nel secondo dei Paralipomeni, sembra più considerabile. Questo Principe fu scomunicato dal Pontefice Azaria, e da tutti i Sacerdoti, che l' assistevano, in conseguenza di che fu privato delle funzioni della Sovranità, le quali in vece sua furono esercitate dal suo figlio Joathan.

Questa objezione così proposta alla bella prima fa colpo: ma per rilevarne la debolezza basta dilucidarne l' Istoria.

Tentò Ozia d' accendere colle sue mani sull' Altare dei profumi il fuoco sagro. Il Pontefice Azaria, ed ottanta Sacerdoti del Signore si opposero a tal tentativo, dimostrando al Re, che ciò a lui non s'aspettava. Questo Principe irritato continuò la sua azione dando di mano all' Incensorio; e Dio sul fatto stesso lo percosse colla Lebbra. Il Pontefice a tenor della Legge lo fece uscire dal Tempio; e questo Re sentendo il gastigo del Cielo, e la mano Divina

(a) III. Reg. XIX. IV. Reg. IX.
(b) IV. Reg. XV. II. Paral. XXVI.

vina si ritirò in una Casa dilungata, perchè Dio aveva comandato, che i lebbrosi si separassero.

In tutto questo il Sacerdozio non mette mano nella Sovranità. I Re sono soggetti alle Leggi Divine, come gli altri uomini. Azaria fece uscire Ozia dal Tempio, perchè il Signore non voleva, che restasse profanato dalla Lebbra. Questa è una figura della Scomunica. Teodosio, sendo stato posto in penitenza da S. Ambrogio, veniva escluso dall' ingresso della Chiesa.

Questa separazione non priva un Re della sua potestà. Il figlio d' Ozia esercitava la Sovranità in di lui assenza (*a*). Il figliuolo niente faceva senza il beneplacito del Padre, che era perpetuamente Re. Indica la Scrittura che questo Re lebbroso regnò cinquanta due anni, fra i quali essa novera gli anni della sua separazione, lo che prova ch' ei continuò ad esser Re per tutto quel tempo; nè la sagra Scrittura principia a contare il Regno di Joathan se non dal giorno della morte d'Ozia. Adunque il Pontefice Azaria altro non fece, che la sua funzione spirituale, nè pose mano direttamente, o indirettamente nella Sovranità.

L' Istoria de' Maccabei par che dia alcun fastidio (*b*). Matatia Pontefice fa prender le armi contro il Re Antioco; e quin-

(a) IV. Reg. XV.
(b) I. Mach. II.

di si conclude, che il Sacerdozio ha dritto sopra l' Impero. Ma è agevole il dileguare questa opposizione. Antioco era un Usurpatore: Il Popolo Giudaico abitava una terra donatagli da Dio. L' operato da Matatia fu soltanto una giusta difesa e della Religione, e dell' Eredità d' Isdraello.

E' lecito a chi è spogliato il ripigliarsi i proprj beni. La Terra promessa apparteneva di dritto divino ai figliuoli d'Abramo. La stessa Religione veniva investita nella Terra, e nel Tempio. Finalmente possiamo dire, che la Legge antica era come una Legge di sangue, di cui d' ordinario servivasi Dio per punir coloro, i quali se gli ribellavano, come veggiamo che seguiva quasi in tutto quello, che opravasi per comando divino: Dove per lo contrario la nuova alleanza è una Legge di pace, di dolcezza, di pazienza, di carità.

Non è già che Dio anche in quel tempo non comandasse talora, che si obbedissero Re ingiusti, ed Usurpatori, come voleva che fosse obbedito il Re di Babilonia, allorchè i figliuoli d' Isdraello vi furono trasferiti come attesta Baruch *(a)*. Ma poichè non vi era per Antioco alcun ordine particolare, vi è ragione di credere che fosse per uno zelo di pari legittimo, e ardente che quello di Finees, che Matatia com-

(a) Baruch. I.

combatteſſe per la Legge di Dio, per la Religione, pel Tempio, per la ſagra Eredità de' ſuoi Padri, che intrapendeſſe una tal guerra inſpirato da Dio, come può giudicarſi dall'effetto, avendola Dio tanto benedetta, e dalle lodi sì eminenti, che fa la Scrittura di queſti prodi Maccabei, i quali ſacrificarono la vita loro in guerra sì giuſta.

Finalmente Matatia abbracciò l' affare non come Sacerdote, ma come ſoldato; e in tale impreſa lo dobbiamo conſiderare meno come Sacerdote, che come Generale d' armata: lo che baſta per uſcir di queſtione, di altro non trattandoſi, che della indipendenza della Sovranità del Sacerdozio.

Riſpetto alle objezioni, che ſi procura di cavare dal nuovo Teſtamento, ſono tutte così forzate, che a mala pena meritano riſpoſta.

Vien preteſo che l' Autorità, ed il Primato da Gesù Criſto conferito a S. Pietro ſi diffonda ſopra tutto quello, ch' è nel Mondo, e ſi adopera contra i Re quello che l' Apoſtolo ricevette dal Figliuolo di Dio per la condotta delle anime, e per l' edificazione della Chieſa. S' adoprano per tanto queſte parole: *Tibi dabo claves Regni Cœlorum: quodcumque ligaveris ſuper Terram, erit ligatum & in Cœlis: & quodcumque ſolveris ſuper Terram, erit ſolutum & in Cœlis* (a).

(a) Matth. XVI. 19.

Ma i Padri della Chiesa hanno sì costantemente spiegati questi passi del Vangelo della potestà spirituale risguardante le Censure, l'amministrazione dei Sagramenti, e singolarmente quello della Penitenza, ch'è cosa strana, che venga fatto uso di queste sagre parole per provar quello che non significano in conto alcuno. Dirò soltanto una parola che dee per mio avviso chiuder la bocca a tutti coloro, che volessero ascrivere alla S. Sede questa temporal Monarchia. Ciò che disse Gesù Cristo in particolare a S. Pietro, fu secondo il sentimento de' Padri per indicare l' UNITA' della Chiesa, ed il PRIMATO del suo Capo, siccome dimostreremo parlando della potestà spirituale; ed è costante, che la facoltà di legare, e di sciogliere data a *uno* fu data a *tutti*. Dopo d'aver detto a Pietro *Quæcumque ligaveris &c.* (a) lo disse ai suoi Colleghi *Quæcumque alligaveritis &c.* Non sarebbe egli un violentar la materia il dare a tutti i Vescovi Successori degli Apostoli, ed Eredi della loro autorità la facoltà di deporre i Re? Non credo, che il Bellarmino, e i più ardenti Zelatori della Dottrina opposta a quella che i vostri Commissarj mi ordinarono di esporvi, intendessero di accordar questo dritto a ciascun Vescovo particolare. Tuttavia se può dirsi, che l'autorità di depor-

(a) Ibidem XVIII. 18.

porre i Re, e di sciogliere i Sudditi loro dal giuramento di fedeltà fosse data a S. Pietro, e ai Successori suoi, perchè ricevettero da Gesù Cristo la facoltà di *legare, e sciogliere*, si potrà cavare la conseguenza medesima in pro degli altri Apostoli, e dei Vescovi lor Successori, poichè come fu detto a S. Pietro *quodcumque solveris &c.* fu detto agli Apostoli *quæcumque solveritis &c.* (a) Non v'ha chi non veggia in quali eccessi si precipita, allorchè si fa abuso della Divina parola per istorcerne il senso ai proprj interessi. Questo appunto fecero tutti coloro, i quali dopo Gregorio VII. vollero soggettare le Corone tutte all'obbedienza dei Papi nel temporale, e poichè prima di Gregorio VII. niuno pensava a dare questa sublimità al sommo Pontefice, e che tutte le objezioni contro l' indipendenza dei Re furono fatte dopo questo Papa, credo esser cosa buona il ventilare i fondamenti sui quali egli si appoggiava, e distruggerli. Quindi vedremo se in progresso ne sia stata inventata alcun' altra, e vi risponderemo.

Non mi farò a narrare con precisione la famosa Istoria dell' Imperatore Enrico IV. scomunicato, e deposto da questo Papa, nè della guerra dei Sassoni. Non è giusto ch' io stanchi la pazienza, colla quale vi degnate d' ascoltarmi; ne è tam-

(a) Loco citato.

poco necessario fare il piano di tutti i motivi, che questo Principe aveva dati a Gregorio VII. di sdegnarsi della sua condotta: Quando non ci fosse nota questa Istoria, la virtù, che questo Papa professava particolarmente, ci dovrebbe far credere, che l'Imperatore in più cose avesse torto. Ma per qualunque torto egli si avesse, Gregorio non aveva il dritto di deporlo; e tutto quello, che possiamo dir di più mite si è, che lo zelo, che questo sommo Pontefice aveva per la propria autorità, passò i giusti confini, che doveva prescriversi. Basta leggere ciò che dicesi *Dictatus Gregorii VII.* (a), per vedere a quali eccessi egli inoltrasse la sua potestà, e la sua grandezza. Lascio al giudizio di Dio, il qual solo vede il fondo dei cuori, il rilevare i sentimenti di questo Papa. Quanto all'esterno la sua condotta non fu regolata intorno a questo punto, come neppure la sua Dottrina.

Scomunicò, depose l' Imperatore Enrico IV. e dichiarò sciolti dal giuramento di fedeltà i suoi Sudditi. Veggiamo le ragioni per le quali ei credeva di poter esercitare ciò che pretendeva.

Si fondava egli in primo luogo principalmente sulle parole del nostro Signore: *Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam* (b) col rimanente di ciò

(a) Tom. X. Concil. pag. CX.
(b) Matth. XVI. 18.

ciò, che disse Gesù Cristo a S. Pietro per istabilire il suo Primato, e la Potestà del suo Apostolato: Dal che pretendeva egli di cavare un argomento per provare, che se Gesù Cristo aveva dato a S. Pietro, e ai suoi Successori una potestà così grande non meno sopra la sua Chiesa, che sopra le anime, ciò poteva diffondersi sopra gli Stati, che sono nella Chiesa, e sopra le cose temporali, che sono meno nobili delle spirituali. Ma siccome tale interpretazione delle parole di nostro Signore è contro la sua intenzione, mentre egli stesso disse ai suoi Apostoli, che lo spirito di Dominio è contrario a quello dell' Apostolato; e che questo senso forzato si oppone ad ogni Tradizione, come abbiamo già detto; così questo solo basterebbe per dimostrare, che in questa sua pretensione quel Papa s' ingannò.

Quei che dopo Gregorio VII. hanno voluto dare un senso di Dominio temporale alle parole, per le quali Gesù Cristo diè ai suoi Apostoli una sola potestà spirituale, non potevano far di meno di non riconoscere questa verità nella Tradizione delle preci Ecclesiastiche. Quindi negli ultimi tempi per dileguare questa idea, allorchè fu data a Roma commissione di rivedere il Breviario, i Revisori troncarono nell'orazione, che si dice nell' Ufizio di S. Pietro quel che loro premeva. Nei Breviarj antichi, che ancora noi possediamo, si legge: *Signore, che avendo dato all' Apostolo*

S. Pietro le chiavi del Regno del Cielo, gli avete anche dato l' autorità di legare, e di sciogliere le anime &c. Deus qui Beato Petro Apostolo tuo collatis clavibus Regni Cœlestis ligandi, & solvendi animas Pontificium tradidisti &c. e nella Riforma venne troncata la parola ANIME *animas*, perchè ristringeva alle pure cose spirituali l'Apostolica facoltà, e dopo Gregorio VII. tutto tentò la Curia Romana per estenderla al temporale.

In secondo luogo Gregorio VII. adopra una pretesa Lettera di Gregorio Magno, nel fine della quale questo S. Papa minaccia di deporre i Principi, ed i Re, i quali violeranno i Privilegj dello Spedale d'Autun. Credono i dotti Apocrifa una tal Lettera di pari che quello si legge del Monastero di S. Medardo di Soissons nell' Opere del medesimo S. Gregorio. Questi privilegj non sono coerenti alla disciplina del tempo di questo S. Papa, e lo è molto meno allo spirito di questo gran Pontefice lo stile della Conclusione di questa pretesa Lettera.

La sommissione che abbiamo detto, ch' ei protestava all'Imperator Maurizio, dimostra quanto ei fosse lontano dal trattare con alterigia le teste coronate. Finalmente quand' anche questa Lettera fosse di S. Gregorio, conterrebbe sole semplici minacce, o per dir meglio, imprecazioni, ch' è tutt' altro che la facoltà di disporre delle Corone?

In

In terzo luogo si serve Gregorio VII. di un discorso di S. Pietro nell' Ordinazione di S. Clemente : ma questo scritto è tanto patentemente falso , che non merita alcuna riflessione .

In quarto luogo produce in prova l'esempio di Zaccaria , che dice d' aver deposto Childerico III. per porre sul Trono Pipino. Basta consultare i più accreditati Autori , che hanno scritto questa Istoria , per vedere quanto abuso ne vien fatto per istabilire una falsità . I Francesi consultarono il Papa per sapere qual fosse più degno di regnare , se colui , che poteva farne , ed anche già ne faceva con onore le funzioni , o l' altro ch' era stupido , ed immerso in un ozio vergognoso .

Al che rispose il Papa , che quegli che aveva le qualità di Re, era certamente più degno di regnare : ed in vista di tal risposta i Francesi affezionati a Pipino, e da esso guadagnati lo riconobbero per Re loro , e *deposero* Childerigo . Fu questa adunque una semplice consulta , ed una risposta in termini gènerali senza nemmeno nominare Childerigo , nè Pipino , e non già un Decreto di deporre il primo , e di intronare il secondo .

Vero si è che Bonifazio Vescovo di Magonza consagrò Pipino in Soissons col beneplacito di Zaccaria ; ma questo niente prova l' autorità dei Papi sopra le Corone .

Questo Principe fu eletto dai popoli : Nè

Bo-

Bonifazio, nè Zaccaria dubitarono, se i popoli avessero un tal dritto; e se vi dubitarono, tutto quello che può dirsi di loro si è, che furono molto cattivi Casisti, nè può sostenersi, che l' uno, o l' altro avessero preteso di aver dritto di disporre del Regno di Childerigo. Zaccaria era obbligato a Pipino: Si lasciò per avventura piegare, e secondò nel suo consiglio l' interesse dell' amico; ma nulla fece, che indicasse alcuna autorità.

Se io non parlassi in questo luogo, o Signori, ai miei stessi Maestri, e se io dovessi ammaestrare, e non fare una semplice relazione, che faccia soltanto risovvenire le cose passate a voi note molto più distintamente, che a me stesso, citerei tutt' i luoghi degli Storici, che hanno registrato questa deposizione di Childerigo, i quali tutti convengono, che gli Ambasciatori dei Francesi spediti al sommo Pontefice non fecero, che consultarlo, affinchè quello che i Grandi, e il popolo del Regno avessero fatto dopo, fosse fiancheggiato dal sentimento di così gran Papa, qual era Zaccaria.

Se alcuni di questi Istorici hanno detto, che la deposizione di Childerigo, e l' innalzamento di Pipino fossero seguiti per l' *Autorità* del Papa, quella parola *Autorità* viene adoprata unicamente per indicare la dignità di colui, ch' era stato consultato. Questo è un termine piuttosto di Civiltà, che di dritto, ed è un modo di espri-

esprimersi assai comune, allorchè si fa alcuna cosa per consiglio di un uomo di merito, il dire che si è fatta per di lui autorità.

Se per altro alcun Istorico ha detto senza gran fatto riflettervi, che Zaccaria sciogliesse i Sudditi di Childerigo dal giuramento di fedeltà, ciò non è, che per pura conseguenza. Dimostrando Zaccaria, che colui il quale era ozioso e stupido, non meritava di regnare, questo Papa commise a Bonifazio Vescovo di Magonza l'Incoronazione di Pipino eletto dai voti dei Francesi, e che lo consagrasse in Soissons. Quei che credevano, che fosse legittima l'elezione di Pipino, credevano altresì per una conseguenza necessaria, che i Sudditi di Childerigo fossero sciolti dal giuramento di fedeltà, mentre secondo l'espressione Evangelica, *niuno può servire due Padroni (a)*. Ma niuno Autore riporta alcun Decreto di Zaccaria: per lo contrario tutti accordano, che si convocarono gli Stati del Regno dopo il ritorno degli Ambasciatori, che vi si ventilò, e vi si determinò la deposizione di Childerigo, e l'intronazione di Pipino, nè può prodursi per parte di Zaccaria alcun Atto formale.

Quello che ho detto che non può cavarsi conseguenza alcuna dai termini di certi Scrittori di questa Istoria, e che parreb-

(a) Luc. XVI. 13.

rebbe che indicassero aver questo Papa operato con autorità, è così vero, che Ottone di Frisinga (a) essendo uno di quelli da cui piucchè da ogni altro potrebbesi cavare questa conseguenza, tuttavia ha formalmente dichiarato, che avendo letto, e riletto l'Istoria, non aveva rinvenuto, che alcun Re fosse stato privato del proprio Regno dai Papi prima dell'Imperatore Enrigo IV. come abbiamo riferito.

Mentre parliamo, o Signori, di Pipino, vi piaccia, che io dica una parola di quello, che si oppone ordinariamente del *Patriziato*, che fu deferito a Carlo Magno suo Figliuolo, che sembra un' usurpazione dell' Imperiale autorità; e che io faccia anche parola dell' incoronazione di questo nuovo Imperatore.

Vi è noto come gl' Imperatori avevano quasi abbandonato l' Impero d' Occidente, e che perciò i Romani, i quali cercavano protezione, conferirono a Carlo Magno il *Patriziato* per impegnarlo a difenderli. Altro non era questo *Patriziato*, che una dignità semplice senza funzione deferitagli soltanto per onore sotto Adriano I. Rispetto poi all'Impero vi prego di ricordarvi come Pipino avendone acquistata una parte, Carlo Magno veniva al possesso di tali conquiste per dritto di successione. Era egli stesso un grandissimo conquistatore. In oltre

(a) Oth. Frisin. de Gest. Frid. Lib. I. Cap. I. pag. 407.

tre il merito straordinario di questo Monarca indusse i Grandi, ed il popolo dell' Impero a proclamarlo Imperatore come testificano Sigeberto (*a*), e gli Autori contemporanei, sicchè Leone III. vedendolo in possesso per tanti titoli, lo coronò Imperatore, ma non gli diede l' Imperio.

Riconosce la Chiesa i possessori delle temporali Signorie, e non ne giudica nel foro esteriore. Se un Signore è in possesso di una terra, alla quale sia annesso il dritto di *Padronato Laico*, per quanto questo possesso siasi ingiusto, o contrastato, il Collatore Ecclesiastico dee dare le Canoniche provvisioni a colui, ch' è nominato da questo possessore, purchè abbia le qualità ricercate, *ne quid Ecclesia detrimenti patiatur*, e fu questa una delle principali ragioni, che produsse il Clero di Francia a Papa Innocenzio X. allorchè l' anno 1651. supplicò sua Santità in favore dei nominati ai Vescovadi dal Re di Portogallo. Il Papa sollecitato dalla Spagna ricusava di riconoscere il Re di Portogallo per legittimo possessore del suo Regno. Il Clero di Francia non volendo entrar in disputa sul dritto di questo Principe suggerì al Papa, che senza fare alcun pregiudizio, sua Santità poteva, ed anche doveva provvedere i nominati. Gli espose l' esempio di Stefano Batthori eletto Re di Polonia dopo Enrigo

(a) Sigeb. Chron.

rigo III. che conservò perpetuamente il nome, e la qualità di Re di Polonia. Non lasciò tuttavia Stefano Batthori di esercitare la Sovranità, e il Papa non fece alcuna difficoltà di spedir le Bolle a coloro, ch' ei nominò, tuttochè Enrigo III. gli considerasse come *intrusi*: ciò non producesse alcun dissapore fra la Santa Sede, ed Enrigo. Conosceva bene questo gran Re la necessità, che vi era di provvedere le Chiese vacanti. Sapeva, che la Santa Sede non ha alcuna autorità di decidere del dritto delle Corone, che doveva lasciar superare la differenza in quel modo, che vorrebbero i Principi interessati, ed in tanto provvedere ai bisogni della Chiesa. Adunque non può dirsi, che Leone III. desse l'Impero a Carlo Magno, perchè ei lo incoronò: ma conviene dire, ch' ei lo incoronò, perchè gli venne conferito l'Impero, nè si ingerì della cognizione della validità dei titoli per i quali ne fu posto in possesso, non essendone egli il Giudice. Laonde questa incoronazione è piuttosto un indizio, che i Papi non hanno dritto di giudicar delle Corone, che dell' autorità, ch' essi abbiano di disporne.

Dirà per avventura taluno, che Clemente V. nel Concilio di Vienna assicura (a), che l'Impero è stato sottratto dal Dominio degl' Imperatori d'Oriente dalla Santa Sede,

e che

(a) Vid. Clem. *Romani Principes*. Lib. II. Tit. IX. *de jurejurando*.

e che tutti i sette Elettori dell' Impero sono stati stabiliti per Apostolica autorità. Ma non prova tale obiezione la potestà dei Papi sul temporale, e su gli Stati dei Principi Sovrani. Clemente V. ed altri Papi ancora hanno riferito un tal fatto, o perchè lo credevano vero, o perchè favorivano le pretensioni della Curia Romana: ma non lo hanno provato; e in fatti non lo potevano, essendo costante il contrario, come abbiamo quì sopra dimostrato. Quanto agli Elettori, se i Papi hanno consigliato una tal forma di elezione, ciò non fa argomento per la loro pretesa autorità temporale. Se fossero stati arbitri dell' Impero si sarebbero ben guardati dal porsi questo vincolo di passare per i voti degli Elettori.

Ma è noto, che i Difensori della Monarchia Papale obiettano ancora quello, che Adriano II. (*a*) scrisse a Carlo il Calvo, secondo ciò che riferisce Emoino, minacciandolo, che se continuava ad invadere le terre di Luigi suo Nipote, non solo ei casserebbe colla propria Pontificia autorità il fatto da Carlo, ma che lo scomunicherebbe, e lo darebbe in potere di Satanasso. Sembra pertanto, che questo Papa non dubitasse di possedere l' autorità di disporre dell' Imperio: ma una tal conseguenza si tira male a proposito. Minaccia Adriano un Principe ch' ei considera come ingiusto usur-

(a) Lib. III. Cap. 24. vedi Adr. Epist. XIX. XX. Labb. Tom. VIII. p. 918.

usurpatore, e lo minaccia da Pastore. La pastorale autorità dee frenar l'ingiustizia colle ammonizioni, e colle Censure Ecclesiastiche, che debbon esser temute anche dalle teste coronate: Ma queste minacce non vanno più in là del foro interno. Mancherebbe un Pastore al dover suo, qualora non rappresentasse l'ingiustizia. L'autorità del suo Ministero risguarda la coscienza, e questo Tribunale ha forza molto maggiore nell'animo di un Principe pio, e Cristiano per dileguare tutte le intraprese ingiuste di quello aver potesse la potestà d'un Superior temporale. Parlava Adriano ad un Monarca, che aveva della Religione, e doveva presumere, ch'ei darebbe orecchio alle sue insinuazioni. L'Istoria non indica ancora, che tali minacce si inoltrassero di più: per lo che l'argomento, che si forma sulle parole di Emoino intorno a questo Papa, è molto debole. Adriano aveva scritto con del calore. Incmaro (a) rispondendogli per ordine di Carlo il Calvo, gli fa sapere, ch'ei non *può essere a un tempo stesso* VESCOVO e RE, *e che i suoi Predecessori avevano regolato l'ordine Ecclesiastico, e ciò che spettava al dover Pontificio, e non a quello della* REPUBBLICA, *che appartiene ai soli Re*: facendo vedere a questo Papa, che doveva parlar con maggior moderazione di quello, che

(a) Hinc Epist. XLI. ad Ad. II. Tom. II. p. 694. 695.

che aveva fatto, benchè non avesse parlato se non di quello, che risguarda la coscienza, nè avesse alcun disegno di disporre del temporale di questi Principi, ma semplicemente di far loro conoscere la vicendevole giustizia, che dovevano a se stessi.

In quinto luogo Gregorio VII. diceva, che la Chiesa soleva sciogliere dal giuramento di fedeltà i Vassalli dei Vescovi deposti, e pretendeva, che tale esempio concludesse per i Re. I Vescovi per lo stato loro sono in tutto soggetti alla Chiesa, e non i Re, che le sono sottoposti nel solo Spirituale.

In sesto luogo produceva l' esempio di Teodosio: ma che giova mai tale esempio? Poteva egli bene porre Enrigo IV. in penitenza, come S. Ambrogio, il quale si guardò bene di deporre questo penitente Imperatore.

Vi è chi dice, che Gregorio VII. sul fine de' giorni suoi si pentisse del suo soverchio risentimento: ma questo è incerto. Tale affare produsse tante guerre, Scismi, dissapori, e calamità, ch' è agevole il rilevare, che nella condotta di questo Papa, nella pretensione in cui era d'esser l'arbitro dei Regni, ed il Monarca di tutto il Cristianesimo, non dominava lo spirito di Dio; mentre io so fra le altre cose, ch' egli era molto virtuoso, e che anche morì con odore di Santità per la singolar purezza dei suoi costumi: nè io intendo di denigrare la sua memoria. Gli uomini più santi,

fanti si sono talora ingannati come gli altri, e Dio lo permette per farci comprendere, che non vi ha alcuna cosa perfetta se non in Cielo.

Dopo la morte di questo Papa furono tenuti varj Concilj particolari, e singolarmente sotto Vittore III. e Urbano II. in cui fu approvato tutto quello, che fatto aveva Gregorio VII. avendo questi Papi aderito ai di lui sentimenti: Ne furono fatti altri anche in progresso: ma siccome tutti avevano i medesimi fondamenti sopra i quali si era appoggiato Gregorio, così le risposte da me date a queste pretese ragioni, debbon servire parimente per dimostrar l' ingiustizia dei tentativi di coloro, che hanno voluto seguire la sua Dottrina, ed il suo esempio.

Vi sono alcuni Scrittori, i quali più per fanatismo, che per un solido raziocinio, oppongono certa formula, che dicono essersi un tempo adoprata negli Atti pubblici, allorchè alcuni Re si trovavano sotto la Scomunica, e singolarmente nei Pontificati di Urbano II. e di Callisto II. di lui Successore. Dicono pertanto che Filippo I. Re di Francia essendo stato scomunicato per aver repudiato la Regina *Berta*, e sposato di poi pubblicamente *Bertrada* moglie di *Folco* Conte di Angiò, allora gli Atti pubblici si datavano con la formula *Regnante Jesu Christo*, e non già *Regnante Philippo*, perchè il Re sendo scomunicato riputavasi decaduto altresì dal dritto della Sovranità, il

il che dimostra, dicon essi, l' autorità del Papa sopra i Re, e il dritto ch' ei possiede di deporgli. Sì pretende, che si adoprasse questa stessa formula ancora in altri tempi in occasione di somiglianti scomuniche.

Sembra, che un tale argomento venga fiancheggiato dal testimonio d' Ivone Carnotense, il quale scrivendo a Urbano II. gli fa sapere, *che s' ei non rende la Corona a Filippo, egli e tutto il suo Regno si sottrarranno alla di lui obbedienza* (a); dal che conclude il Bellarmino, che se Filippo faceva istanza per *riavere la sua Corona*, credeva di *aver perduto la qualità di Re*, mediante la Scomunica, e che la minaccia d' Ivone Carnotense è una via di fatto, e non di dritto: ma noi ci promettiamo di rilevare con fondamento la debolezza dei divisati raziocinj.

Rispetto alla formula *regnante Christo* possiamo rispondere due cose: la prima, esser falso, che si cangiasse la maniera di datare gli Atti pubblici nel tempo della Scomunica di Filippo I. e di altri Re, mentre ne abbiamo moltissimi datati sotto queste Scomuniche secondo l' uso ordinario: la seconda, che si adoprava altre volte questa formula *regnante Jesu Christo* nel tempo di Principi religiosissimi, e che non erano in verun

a) Ivo Carn. p. Epist. XLVI. pag. 21.

verun conto separati dalla comunion della Chiesa, come hanno manifestamente provato dottissimi Autori. Il servirsene come essi volevano dipendeva dalla libertà, e dalla pietà dei Principi Cristiani.

Per l'obiezione poi, che si cava da Ivone Carnotense, è pure facilissimo il confutarla, ed abbiamo motivo di maravigliarci, che un uomo di profonda Dottrina come il Bellarmino se ne servisse.

I Vescovi per l'addietro incoronavano i Re nella Chiesa, ed in certe festività dell'anno. Il Papa proibì ai Vescovi di Francia il fare una tal cerimonia per Filippo I. mentre era scomunicato, per non comunicare con esso nella Chiesa, ed in ciò che risguardava il divino culto. Laonde questa *restituzion di Corona*, di cui parla Ivone, non s'intende del dritto di regnare, ma della Corona materiale, o della Ceremonia dell'effettivo incoronamento di questo Re. Di fatto Filippo scomunicato qual egli era, e prima ch'ei fosse riconciliato colla Chiesa e col Papa, continuò perpetuamente a governare il suo Regno: I suoi Sudditi non si sottrassero mai dalla sua obbedienza, e dalla fedeltà, che gli avevano giurata, nè i Papi mostrarono mai di volerlo privar del suo Regno. Dico tutto questo di passaggio per non omettere alcuna cosa, e per isvelare al tempo stesso la debolezza delle ragioni adoprate da coloro, che combattono la verità da noi esposta.

Calisto II, scomunicò in un Concilio di Reims

Reims (*a*) Enrigo V. e sciolse i suoi Sudditi dal giuramento di fedeltà; e l' esempio di Gregorio VII. aveva per sì fatto modo stabilito questa falsa Dottrina nella mente dei Romani, che presso loro si teneva per ferma: Quindi quello che detto abbiamo di Calisto II. di pari che quello, che avvenne fra Alessandro III. e Federigo I. e fra Innocenzio III. l' Imperatore Ottone, e Giovanni Re d' Inghilterra, sono conseguenze dell' attentato, e della Dottrina di questo primo Autore della Pontificia Monarchia; e non avendo avuto altri fondamenti, così non ammettono altre risposte se non che deplorare perpetuamente le miserie cagionate da questa malnata Dottrina opposta alla parola, e allo Spirito di Gesù Cristo.

Ella è cosa degna di osservazione, che Innocenzio III. intraprendesse di trattare i Sovrani con tanta alterigia, egli che, come vi dissi pur ora, aveva confessato in un' autentica Bolla, che il Re Filippo Augusto non riconosceva altra potestà superiore alla sua nel temporale fuorchè la Divina. Questo Papa a sangue freddo diceva la verità; ma quando era trasportato dall' amore di sua grandezza, s' abbandonava allo spirito, che aveva ereditato da Gregorio VII. Apparisce alcuna difficoltà nel Canone 3. del 4. Concilio di Laterano, (*b*) tenuto

(a) Tom. X. Conc. pag. 872.
(b) Conc. Later. IV. Can. III. Tom. Conc. p. 138.

nuto sotto Innocenzio III. Obbliga questo Canone tutti i Signori a cacciare dalle loro terre qualunque Eretico, ed a farne giuramento: ed in caso che alcuno dentro un anno vi mancasse, comanda che il Papa ne sia avvertito per esporre i LORO BENI IN PREDA, e SCIOGLIERE i loro Vassalli dalla OBBEDIENZA che loro dovevano.

L' autorità di un Concilio Generale così numeroso, come quello di cui parliamo, che era composto di quattrocento Vescovi, e di ottocento fra Abati, ed altre persone Ecclesiastiche constituite in dignità, sarebbe una difficoltà di momento se si rilevasse, che avesse avuto intenzione di pronunciare giuridicamente di sì rilevante materia. Ma non potea farlo, mentre per una parte il Concilio Generale non può errare, e per l'altra abbiamo provato, che l' indipendenza dei Re è di dritto Divino.

Non si vede, che anche in questo Canone si parli dei Re. Ora egli è di dritto che la Maestà Reale non venga mai espressa con termini generali: *Indiget enim speciali nota;* e così quando non vi fosse altra risposta, questa basterebbe per far vedere, che questo Concilio nulla prova contro la Dottrina che spieghiamo.

Vero si è, che si oppone, che la massima della potestà del Papa sul temporale dei Signori, e dei Principi particolari, essendo stabilita da questo Canone, è naturale il dilatarla fino ai Re: ma senza entrare nell'

esa-

esame di questa conseguenza si risponde, che in questo Canone non si parla, che dei soli *Feudatarj della Chiesa*, o di quei Principi Sovrani, i quali avevano a questo Concilio i loro Ambasciatori, e che consentivano a questo giuramento per i loro Vassalli, affine d'incoraggirli a distruggere l'Eresia: Che tal giuramento, che si esigeva, era un argomento, che il Papa non aveva naturalmente questa autorità, poichè se il Papa l'avesse avuta, sarebbe bastato che sua Santità avesse dato il suo Decreto senza obbligarsi al giuramento: ma siccome vi erano Vassalli di diversi Principi, che si impegnavano con questo mezzo religioso, si volevano sottoporre per questa volta, e senza il consenso di tutti coloro, ch'erano presenti a questo Concilio.

Bisogna porre una differenza grande fra quello, che in un Concilio si decide, e quello che vi si espone senza decidere. Quello, che vi si decide, vi si esamina colla sagra Scrittura, e con la Tradizione: ma quello che vi si dice incidentemente, è esposto con frequenza senza alcun esame, e supponendolo come cosa che si crede accertata: e così non appartenendo cosa tale alla Fede, non convien farne perpetuamente una massima di Religione.

Dimanda un privato nel secondo Concilio di Nicea (a), se bisogni dipinger gli

(a) Conc. Nicæn. II. Act. V. Tom. VII. Conc. p. 354.

Angeli, perchè sono corporei? vien risposto di sì. La risposta non cade sopra la ragione prodotta da questo privato, la quale non si esamina; ma cade sopra l'uso delle immagini, e della Pittura, la cui questione ventilavasi nel Concilio.

Il Concilio di Trento nella Sessione XXV. priva i Principi del possesso delle Città, nelle quali permettano il DUELLO. Venne rigettato questo Decreto negli Stati tenuti in Parigi l'anno 1593. benchè il Concilio indichi con molta chiarezza, che intende soltanto di quei luoghi che i Principj hanno in feudo dalla Chiesa.

Questi Stati erano della *Lega* addetti totalmente agli interessi di Roma: vi presedeva il Cardinale di Pelevè: tuttavia questo Decreto fu rigettato come contrario ai dritti dei Sovrani. Egli è simile a quello di Laterano. Se fosse un Decreto di Fede, non si sarebbe potuto rigettare: ma sono due Decreti di Disciplina. Il primo venne accettato dagli Ambasciatori dei Principi, che si trovavano al Concilio: l' altro fu rigettato, e al più al più supponevano tutti e due un' opinione, ch' era ricevuta da alcuni, ma non la determinavano. Laonde se è vero, siccome noi non ne dubitiamo, d' aver provato a dovere colla Scrittura, e colla Tradizione l' indipendenza dei Re, il Concilio di Laterano, che non aveva esaminato la materia, e che non ne ha deciso cosa alcuna, non dee darci alcuna briga.

Con-

Conviene altresì rilevare ciocchè fece Innocenzio IV. nel Concilio di Lione. Depose questo Papa l' Imperator Federico II. o piuttosto confermò la deposizione di questo Principe fatta da Gregorio IX. alcuni anni prima. Quello che sembra considerabile nell' operato da questo Papa si è, ch' ei non pronunciò la Sentenza di deposizione, e di privazione di questo Imperatore *de Plenitudine Potestatis*, ma, *præsente Concilio . . . cum fratribus nostris, & cum sacro Concilio deliberatione præhabita diligenti* (*a*). Sono questi i termini che si leggono in questo Concilio. Se questo fosse solo sentimento del Papa, non ci dovrebbe dar gran fastidio, perchè dopo Gregorio VII. come dicemmo, questa opinione era talmente radicata nella mente della Curia Romana, ch' era difficile il distruggere la prevenzione. Così sarebbe un non mai finirla a volere esporre tutti i fatti, che concernono i tentativi dei Papi dopo quel tempo contro i Principi Sovrani. Ma siccome pare, che in questo fatto particolare da noi esposto si tratti del sentimento di un Concilio, non di un Papa, così questa obiezione merita alcuna attenzione. Quindi per rispondervi precisamente, io dico, che qualora non ci lasciamo abbagliare dallo splendore di alcune espressioni equivoche, non è il Concilio quello che pro-

(a) Conc. Lug. I. Tom. XI. Conc. pag. 640.

nuncia, ma bensì il Papa, e che per conseguenza la deposizione di questo Imperatore è una Sentenza Pontificia, non un Decreto del Concilio. Fu veramente pronunciata in faccia al Concilio, *præsente Concilio*, ma non *coll' autorità del Concilio*. Vero si è che questo Papa disse dipoi che aveva preso il parere de' suoi Fratelli, cioè dei Cardinali, e del Concilio stesso, col quale ventilò l' affare.

Per rilevare tutto questo a dovere, bisogna considerare quel che già dicemmo, che l' opinione della potestà dei Papi intorno alla deposizione dei Principi era molto disseminata; che anche molte persone non ne dubitavano più, e che non vi rimanevano che i più illuminati, e quei, che non erano schiavi, che sostenessero l' antica verità. Non avevano per anche tutti subito il giogo di questa novità, come possiamo provarlo per gli ufizj prestati a questo Imperatore dal Re S. Luigi, che restò molto male edificato della durezza del Papa, che non gli venne fatto di piegare. Ma siccome prevaleva la prevenzione di coloro, che sostenevano la Papal Monarchia, ed il numero dei Cortigiani di Roma, che supponevano l' autorità Pontificia sopra la deposizione dei Re, egli è certo, che tal Consulta, che Papa Innocenzio IV. espone nella sua Sentenza da esso fatta coi Cardinali, e con lo stesso Concilio, non risguardava la sua potestà, ma gli eccessi dell' Imperatore. Una tal sentenza si ascol-

tò

tò nel Concilio con orrore, *non sine audientium, & circumstantium stupore, & horrore*, siccome riferisce Matteo Parisiense. Ora o procedesse questo orrore dai delitti, dei quali accagionavasi l' Imperatore, o indicasse la violenza dell' Atto di questo Papa, è agevole il giudicare, che non si era esaminato, se il Sommo Pontefice avesse la potestà di deporre questo Monarca. Ma se l' orrore procedeva dall' enormità dei delitti, la Consulta era stata unicamente intorno a tal punto: se poi fosse per la violenza del Papa, ciò dimostrava, ch' egli oltrepassava i confini del suo potere.

Supponendo adunque Innocenzio IV. senza esitarne, di poter deporre un Principe, che facesse mal uso di sua autorità, esaminò semplicemente, se i falli di questo Imperatore meritassero una tal pena, nè pose in deliberazione nel Concilio, se in virtù delle Chiavi, e della Pontificia potestà potesse legare l'Imperatore, e sciogliere i suoi Sudditi, il che stato sarebbe necessario per far passare questo Articolo come cosa decisa dalla Chiesa.

Qualora fosse una decisione della Chiesa, e di un Concilio Generale, il sostenere il contrario sarebbe un' Eresia: tuttavia i nostri Parlamenti, che sono stati mai sempre giudicati Cattolici dagli stessi Papi, con una fermezza incredibile si sono mantenuti stabilmente nel sentimento contrario. La Facoltà Teologiche, e singolarmente quella

 di

di Parigi, hanno giudicato che la Dottrina della dipendenza dei Re fosse contraria alla parola Divina. Quelli stessi che hanno voluto favorire la Corte di Roma, come il Bellarmino, non ardirono di pronunciare che fosse Eretico il sentimento dei nostri Parlamenti, e della Facoltà di Parigi. Il Cardinale du Perron, come or ora vedremo, battezzò la cosa per *problematica*. Così non può dirsi colla menoma apparenza di ragione, che il Concilio di Lione decidesse cosa alcuna sopra tal questione. E per non tornar più a parlare della autorità dei Concilj, tutto quello che ne dissero incidentemente quei di Costanza, e di Basilea, dee intendersi nella guisa stessa, che ciò che leggiamo nel Concilio IV. di Laterano, e nel I. di Lione.

Non è necessario, Signori, che ci fermiamo su la Bolla *Unam Sanctam* di Bonifazio VIII. Il Re, la Chiesa, la Francia, la Facoltà Teologica di Parigi, e tutto il Regno, come dicemmo, ne appellarono al futuro Concilio; ed è evidente che una tal Bolla è un effetto della passione di questo Papa. Il suo Successore Clemente V. la cui memoria io venererò sempremai, perchè prima ch' ei fosse Arcivescovo di Bordeaux, era stato Vescovo di una Chiesa alla quale ebbi l' onore di presedere per più di venti anni *; questo Papa, io dico, pensò tutto altri-

* Cominges.

altrimenti che il suo antecessore; e se ei non volle parlare con molta chiarezza nella Bolla *Meruit*, come avrebbe potuto fare, per distruggere la Bolla *Unam sanctam*, fu per prudenza, e per non attaccare la memoria di Bonifazio, a cui succedeva quasi immediatamente, e non già per favorire la dottrina, e gli eccessi, dai quali quanto ei fosse lontano, lo dimostrava e colle sue parole, e colla propria condotta.

Siccome i fondamenti sopra i quali appoggia Bonifazio VIII. in questa Costituzione la sua pretesa, sono quasi gli stessi di cui servivasi Grègorio VII. e che già abbiamo confutati; io non mi vi fermerò: bramerei di tutto cuore, che i tentativi di questo Papa contro uno dei maggiori nostri Re, e tutte le turbolenze dai medesimi prodotte potessero restar sepolte in una perpetua dimenticanza, siccome voi avete indicato nell' egregia Lettera da voi scritta a sua Santità intorno la Regalia, che sarà un monumento eterno non meno del vostro zelo, che della gloria dell' illustre Prelato che la ha distesa *.

Finalmente noi possiamo, o Signori, pronunciar con franchezza, che tutto quello che hanno fatto i Papi fino a Gregorio VII. contro i Sovrani, non ha toccato che lo spirituale; e che se prima di questo tempo hanno posto incidentemente mano nel tem-

* Monf. Le Tellier Arciv. di Reims.

porale, è stato unicamente per fazione; per cabala, per passione, e talora per uno zelo mal regolato. Egli è però indubitato non aver essi mai creduto, che la lor qualità di Sommo Pontefice desse loro tal potestà; come altresì non si potrebbe produrre alcuno dei lor Decreti, il quale provi che avessero un tal pensiero.

Se si pretendesse di opporci ciò che da alcuni Autori è stato detto male a proposito di Gregorio II. e di Gregorio III. ed asserire che il primo di questi due Papi avendo scomunicato Leone Isaurico, lo privasse dei tributi, che se gli pagavano in Italia, e che Gregorio III. suo Successore confermasse il di lui Decreto, lo che indicherebbe l'autorità da questi Papi esercitata sopra un Imperatore Eretico; sarebbe agevole il rispondere negando la verità di questi fatti.

Ho letto con estrema cura i Concilj nei quali si asserisce, che questi due Papi ponessero mano nel temporale dell'Imperatore Leone Isaurico, nè ho rinvenuto cosa alcuna che lo provasse.

E' vero che in un Sinodo Romano scomunicò Gregorio II. gli Iconomachi da Leone favoriti (*a*). Ma non vi si dice una parola di questa privazione dei tributi. Anche Gregorio III. tenne in Roma un Concilio (*b*) contro gli stessi Eretici, e scrisse in

(a) Conc. Rom. III. Tom. VI. p. 1460.
(b) Vid. Conc. Rom. III. sub Greg. III. ibid. pag. 1486.

in questo Concilio una Lettera fortissima, e piena di minacce contro questo medesimo Imperatore, ma senza far parola di questi tributi. Laonde per rilevare quel che hanno scritto Zonara, ed alcuni Istorici della Scomunica, e del Divieto di pagar i Sussidj, fa di mestieri il distinguere il tempo, e le persone. Vero si è che questo Imperatore fu minacciato di Scomunica, e che fu anche scomunicato; ed è vero altresì, che i suoi popoli nauseati delle di lui empietà se gli ribellarono, e gli negarono i tributi; e questo è quello che hanno inteso di dire quegli Autori sopra i quali altri si fonda, i quali essendo tutti di molto posteriori al secolo di Gregorio, ed avendo scritto in tempo, in cui questa dottrina della Papal Monarchia aveva inondato la Chiesa, non è maraviglia se i medesimi si sono ingannati. Ma se si esaminino tutti gli Atti, che ci restano di Gregorio II. vedremo ch' ei non ebbe menoma parte in questa privazione dei dritti dell' Impero; ch' ei non pubblicò alcun Decreto sopra tal soggetto; che vi fece testa per lungo tempo; ma che alla perfine non potè frenare la disobbedienza dei popoli; e che nè l' uno, nè l' altro dei due Gregorj pensò mai a privar Leone del suo Impero, nè dei suoi Sussidj. Abbiamo anche una Lettera di Gregorio III. *(a)* scritta l' anno innanzi la

(a) Epist. VIII. III. ibid. pag. 1474.

sua morte a Bonifazio Vescovo di Magonza, la cui data dice: *Imperante piissimo Leone Augusto, Imperii ejus anno* XXIII. Questo fa vedere come anzichè averlo spogliato della sua autorità, lo riconobbe sempre per suo Sovrano. E per dimostrare qual fosse il rispetto dei due Gregorj, e dei Papi di quel tempo per l'Imperiale Maestà, basta leggere ciò che scrisse Adriano I. (*a*) a Costantino, e ad Irene nel secondo Concilio di Nicea intorno al soggetto dei due Gregorj II. e III. risguardo alla lor condotta con Leone Isaurico, bisavolo di questo giovane Costantino, a cui scriveva Adriano. E' agevole il rilevare quanto lontani fossero questi Papi dal voler tentare di spogliar l' Imperatore della sua autorità, e dei suoi diritti, mentre Adriano non parla che di preghiere, di persuasioni, e di scongiuri dei due Gregorj a questo Eresiarca Imperatore per placarlo, anzichè inasprirlo coi loro tentativi sopra la sua temporale autorità.

Non si può nemmeno cavare alcun vantaggio contro l' indipendenza della Sovranità dèi Re da quel che fece Gregorio IV. contro Luigi il Buono in favore dei suoi figliuoli. Di fatto è patente la passione di questo Papa in tutto il suo operare. Per lo contrario la generosa difesa dei Vescovi di Francia per sostenere l'autorità del lor legitti-

(a) Vid. Epist. Adr. Act. II. Syn. VII. Conc. pag. 99. e seguenti.

gittimo Sovrano contro le ingiuſte veſs zioni, e fazioni di queſto Papa, prova ſenza replica ch' ei non aveva alcun dritto ſul temporale del Re; e perciò Gregorio IV. non fece paſso alcuno per porſi in iſtato di dimoſtrare queſta poteſtà Pontificia ſopra la Regia autorità.

Quello che ci ſi oppone di Niccolo I. è anche più debole di ciò che fin ora abbiamo confutato. Si dice che ſcrivendo ai Milaneſi diſse loro formalmente, che Gesù Criſto aveva poſto in mano del Sommo Pontefice i dritti dell' Impero terreno di pari che quei dell' Impero Celeſte. Tale obiezione ſarebbe di momento, qualora foſse ſolidamente fondata: e ſiccome queſto Papa vivea circa 200. anni prima di Gregorio VII. così non ſarebbe vera la noſtra Epoca del principio della Dottrina della Pontificale Monarchia: ma queſta coſa cade per ſe ſteſsa, perchè è appoggiata a un falſo ſuppoſto.

Queſta preteſa Lettera di Niccolò I. non eſiſte. Fra le 89. Epiſtole che abbiamo di queſto Papa non ſe ne trova alcuna indirizzata ai Milaneſi.

Veramente Graziano cita una Lettera di Papa Niccolò Diſt. XXII. Can. *Omnes*, da cui teſtifica d' aver cavato quello che ci viene oppoſto. Ma non dice di qual Niccolò ei parli. Cinque legittimi Papi, ed uno Sciſmatico al tempo di Giovanni XXII. hanno portato queſto nome. Di queſti cinque Papi due ſoli ſono ſtati prima di Gre-

gorio VII. e di Graziano: Laonde basta cercare se alcuno di questi due Papi sia Autore del Canone *Omnes*, per difenderci da ciò che si pretende opporci, vale a dire che Gregorio VII. non è Autore della Dottrina che combattiamo.

Siccome nulla troviamo di Niccolò I. che abbia rapporto a ciò, che si legge nel Canone *Omnes*, così non deve credersi, che Graziano abbia preteso di presentarci la Dottrina come di questo Papa. E' vero che abbiamo una raccolta nella compilazione dei Concilj del Bini, la quale contiene i pretesi Decreti di questo Sommo Pontefice citati da Graziano, fra i quali si trova il Canone *Omnes*. Questa raccolta è di *Giovanni Cocleo*: ma è falsa, qualora si verifichi, che Niccolò I. non iscrivesse ai Milanesi, nè che si trovi alcuna di lui Lettera ad essi indirizzata, nè che contenga quello che è in questo Canone del Decreto. E' molto più probabile, che Graziano abbia preteso d' averlo estratto da una Lettera di Niccolò II. che spedì Legato a Milano Pier-Damiani per purgare dalla Simonia quella Chiesa, che ne era universalmente accagionata.

Se Niccolò II. avesse indicato ai Milanesi quella Monarchia temporale, e spirituale, che pare che s' ascriva al Sommo Pontefice dal Canone *Omnes*, potrebbe dirsi, che Gregorio VII. non ne fosse l' inventore. Ma l' anacronismo, che averemmo commesso, non sarebbe gran fatto considerabile

rabile, mentre Niccolò II. fu eletto Papa non più di quattordeci anni prima di Gregorio VII. Potremmo anche dire senza violentare l'Istoria Ecclesiastica di quel tempo, che la Dottrina di Niccolò II. e quella di Gregorio VII. fosse una cosa stessa, non altrimenti che questi due Papi non fossero stati che un solo, mentre erano amici, e d' eguali massime. *Ildebrando* che fu Gregorio VII. promosse l' esaltazione di *Gerardo* che si denominò Niccolò II. talmente che la deposizione di Enrigo IV. fatta da Gregorio VII. il quale secondo Ottone Frisingense, è il primo fra tutti i Papi, che intraprendesse tale attentato, può essere benissimo una conseguenza della Dottrina, di cui questi due amici si erano formata l' idea.

Nulladimeno dopo di avere investigato diligentemente se Niccolò II. scrivesse alcuna cosa di simigliante ai Milanesi, non mi è venuto fatto di rinvenire cosa alcuna, e credo che Graziano abbia confuso questo Papa col suo Successore Alessandro II. immediato Antecessore di Gregorio VII. perchè Alessandro spedì a Milano una legazione come aveva fatto Niccolò.. Abbiamo le Costituzioni fatte da questi Legati, nel cui proemio leggiamo alcune espressioni, che hanno della relazione con quello, che Graziano cita di Papa Niccolò.

Ecco come si esprime Alessandro: *Lo Spirito Santo ha stabilito la Chiesa Romana per apice, e Capo di tutte le altre, avendolo dato*

dato per mezzo di S. Pietro la potestà di legare non solo la terra, ma il Cielo ancora, di modo che tutto il male, che trovasi nelle Chiese tutte del Mondo, se non può correggersi nei luoghi ove è nato, la Chiesa Romana come sorgente, e padrona dell' altre tutte, ha facoltà di riformarlo. (a).

In queste Costituzioni, di pari che nel Canone di Graziano vien detto, che Dio ha fondato la Chiesa Romana; che è il Capo, e l'apice dell' altre tutte, ed aggiunge che ha ricevuto da S. Pietro la potestà di legare *non solo la terra*, ma ancora *il Cielo*: lo che certamente è stato confuso con quello, che si è inserito in questo pretesò Canone: *Che Iddio aveva fidato a S. Pietro i diritti dell' Impero terreno ugualmente che quelli dell' Impero celeste, le cui chiavi ha in mano*; lo che però è tutt'altra cosa. E' vero secondo la parola di Gesù Cristo che tutto quello che S. Pietro, e il sommo Pontefice suo successore di pari, che gli altri Apostoli, ed i Pastori della Chiesa lor successori, ciascheduno secondo l' ordine del lor stato, *legano, o sciolgono su la terra, resta legato o sciolto nel Cielo*; ma siccome questa potestà è affatto spirituale, così ella investe la sola coscienza, nè dee esser diramata sopra i dritti temporali dell'Impero della terra, mentre il Pontificato altro non è che una partecipazione del-

(a) Alexand. II. ad Mediol. Conft. Tom. IX. Conc. pag. 1120.

della potestà, che Gesù Cristo ha esercitato sulla terra, ed ha detto che *il suo Regno non era di questo Mondo*. Sonosi adoprati con tanta cura per istabilir la credenza di questa Monarchia spirituale, e temporale, che Gregorio VII. aveva intrapreso d' arrogare a se, e ai suoi Successori, che non conviene maravigliarsi, o che sieno stati corrotti gli Atti Ecclesiastici per far dire ai medesimi quello, che in fatti non dicevano, o che ne sieno stati supposti dei non mai esistenti; e Graziano nella cui raccolta ognun sa esservi molti falsi monumenti, può essersi benissimo ingannato in questo, come s'è ingannato in parecchi altri.

Non bisogna maravigliarsi se la Glossa del Decreto ha cavato un argomento da questo Canone per provare, che il Papa ha l' uso delle due spade. Da una falsa proposizione si tira facilmente una falsa conseguenza: ma quello, che mi pare strano si è, che questa Glossa medesima per fiancheggiare questa cattiva conclusione cità altri Canoni dello stesso Decreto, e dei Capitoli delle Decretali, che provano il contrario di quel ch' ella pretende.

Non è giusto, o Signori, il tediarvi con queste citazioni che non sono di gran momento per un affare dell' importanza di quel che trattiamo, e per cui forz' è ricorrere ai puri fonti.

Se non vuol credersi, che la mia Critica sia fondata a dovere, e che il Canone

ne *Omnes* sia stato cavato dalle Costituzioni di Alessandro II. troncate, e falsificate; siccome nulla troviamo nè di Niccolò I. nè di Niccolò II. che abbia relazione con quello che ci presenta Graziano, egli non può parlare di un altro Niccolò, poichè tutti i Papi di questo nome sono posteriori a Graziano, come osservammo: lo che dee affatto persuadere, che questa citazione, di cui questo Canone presso Graziano è composto, è una di quelle citazioni false sì frequenti nell' opera di questo Compilatore.

Veramente si è andato scoprendo di tempo in tempo, come dopo l' incoronazione di Carlo Magno fatta da Leone III. alcuni Papi si sono pensati d' aver dritto sopra l' Impero: ma gl' Imperatori hanno fatto fronte vigorosamente a questa chimerica pretensione; e quando la medesima avesse avuto alcun fondamento legittimo o per una sommissione volontaria dell' Impero, e degl' Imperatori, o per alcun trattato, ovvero per alcun altro titolo particolare, questo non istabilirebbe la falsa massima, che Gregorio VII. tentò di stabilirne di poi: *Che di dritto Divino i sommi Pontefici sono Monarchi di tutti i Monarchi della terra (a)*. Non è impossibile, che vi sia alcun Sovrano, il quale *sia Feudatario* della S. Sede; ma non può avverarsi,

(a) Vid. Greg. VII. Epist. & Dict. Pap.

rarsi , che nello Stato in cui Gesù Cristo ha stabilito la Chiesa , quello che n' è il Capo visibile , per ragione di sua Dignità sia il Sovrano di tutti i Regni della terra .

Da Gregorio VII. in poi molti Papi si sono armati contro i Sovranì , ma questi furono puri tentativi , ai quali venne resistito validamente ; e se alcuni Principi vi si sottomisero per debolezza , come si sottopose a Innocenzo III. il Re d' Arragona (*b*) , gli altri si sono sostentati non meno colla forza che loro dà la propria legittima autorità , che colla fedeltà dei loro Sudditi , e coll' ajuto spirituale delle Chiese dei loro Stati , i quali si sono fatti perpetuamente un punto di Religione fondato sulla parola di Gesù Cristo, sopra quella degli Apostoli , e nella Tradizione, il sostentare che l' autorità dei Re dipende dal solo Dio , e che nelle cose temporali non può essere soggetta a quella dei sommi Pontefici , nè della Chiesa .

Laonde , Signori miei , è inutile il presentarvi ad una ad una le vertenze seguite fra Urbano V. e Filippo I. Pasquale II. e Luigi il Grosso , Celestino III. e Filippo Augusto , Innocenzo III. e Giovanni Re d' Inghilterra , Giulio II. e Luigi XII. Pio V. e la Regina di Navarra , Sisto V. e i due Enrighi III. e IV. Molti considera-

(a) Vid. Odor. Rein. an. 1204. N. 71. & ap. Duch. Tom. IV. pag. 808.

rarono l' operato da questi Papi come effetti del loro zelo per la Religione, e per sostenere la Cristiana pietà: ma quando questo zelo è stato precipitato, non ha prodotto che orride disavventure, nè ha in verun conto stabilito nella credenza dei Fedeli questa falsa idea della Monarchia universale dei Papi tanto opposta allo spirito di umiltà da Gesù Cristo inspirato a S. Pietro, e agli altri Apostoli.

Nè rileva il dire, che essendo i Sovrani sottoposti alle Leggi di Dio come gli altri uomini, e il Figlio di Dio, che dà le Corone a chi vuole, essendo venuto al Mondo per istabilire la Religione, non è giusto, che la temporale autorità serva per distruggere il Regno di Gesù Cristo, per lo stabilimento del quale ha sparso il proprio sangue; e che perciò coloro, ai quali diè la sopraintendenza della Religione, possono almeno indirettamente sottoporre al giogo del Signore le Potestà temporali; ed in caso, che sieno ribelli agli ordini del Re dei Re, privarle dei Regni, che ebbero da lui solo.

Abbiamo detto, o Signori, fin dal principio di questa relazione, come importava l' osservare, che i Principi, sotto il cui Impero nostro Signore era nato, ed aveva vissuto, erano Pagani, e suoi nemici: che coloro sotto i quali ha la Chiesa sussistito per oltre trecento anni, erano empj, ed idolatri: Che malgrado ciò Gesù Cristo, gli Apostoli, i Papi, i Vescovi in

quel

quel tratto di tempo avevano altamente predicato non meno coi fatti, che colle parole, che dovevasi nel temporale una inviolabile sommissione alle Potestà, che riconoscevano stabilite da Dio.

Vero si è che siccome un tal raziocinio non ammetteva risposta, si pensò a dire (*a*), che se i Cristiani non avevano dritto di far frònte ai Pagani, perchè non erano soggetti alla Chiesa, si poteva armarsi almeno contro quelli, i quali essendovisi soggettati col Battesimo, le mancavano di Fede divenendo Eretici, ed Apostati: Ma basta ricorrere ai tempi dei nostri Padri, e leggere le nostre Istorie Ecclesiastiche, e vedremo qual condotta è stata tenuta con i Costanzi, i Giuliani, i Valenti, gli Eracli, i Zenoni, gli Anastasj, e con gli altri tutti che sono caduti nell' Eresia, e nell' Empietà, e rileveremo come lo spirito della Chiesa è stato il contentarsi di dìmostrar loro gli errori, e gli eccessi, nei quali erano caduti, con umiltà, con pazienza, ed obbedendo perpetuamente ai loro ordini rispetto al temporale. I Santi Papi, ed i virtuosi Vescovi avevano ugual sommissione per questi Principi nell' ordine politico, che forza per sostenere la purezza della Fede di Gesù Cristo. Si sarebbe potuto in diversi tempi, qualora si fosse voluto, opprimere mol-

(a) Discorso del Cardinal du Perron al Terzo Stato Opere diverse.

molti di questi Imperatori, o Apostati, o Eretici, nè dee sicuramente ascriversi alla debolezza di tanti uomini grandi, che con invincibil coraggio governarono la Chiesa, ma alla loro Religione, il non essersi armati contro questi Padroni del Mondo, che potevano essi stessi rendere soggetti a se colla forza delle truppe Cristiane, che non sarebbero mancate di zelo per la Fede, nè d'obbedienza a coloro che consideravano come proprj Padri, se gli uni, e le altre non fossero stati rattenuti dalla Legge di colui il quale non ha voluto, che il *Regno* de' suoi Ministri *fosse di questo Mondo* (a), non altrimenti che il suo, e che anzi ha voluto, che tutta la loro grandezza consistesse nell'*umiltà*, *nella pazienza*, *e nella società delle pene*, come si esprime la Scrittura. Sembra che fin dai primi secoli della Chiesa, come per una specie di spirito profetico i Padri prevedessero l'obiezione alla quale rispondiamo.

Origene nel suo Comento sopra l'Epistola ai Romani spiegando quelle parole: *Omnis potestas a Deo*, si forma questa difficoltà. *E che adunque? Ha egli forse Iddio dato agli uomini questa potestà che perseguita i suoi figliuoli, che combatte la Fede, che roverscia la Religione* (b)? Al che risponde egregiamente, che *siccome abusando dei doni naturali non lasciamo di riconoscer-*

(a) Phil. III. 10.
(b) Vid. Orig. Com. in Ep. ad Rom. Cap. XIII.

scerli da Dio, e d' esserne padroni, nel modo stesso benchè i Principi Sovrani abusino di loro autorità, non lasciano di riconoscerla da Dio. Adunque si dee obbedir loro in tutto quello, che non è contrario alla Legge Divina, e soffrire la persecuzione, allorchè comandano alcuna empietà, od ingiustizia, ma non è mai permesso il ribellarsi.

Ottato Milevitano dice esser necessario obbedire alle Potestà temporali, perchè *la Chiesa è nella Repubblica*, e che *dee pregarsi per l' Imperatore, benchè vivesse da Pagano* (a).

Quello stesso, dice S. Agostino, *che diè l' autorità all' Imperatore più virtuoso, la diede anche al più tristo* (b): Adunque nè l' Eresia, nè l' Apostasia pongono i Sudditi in libertà di sottrarsi dall' obbedienza che devono ai lor Sovrani.

Questa Dottrina, Signori, è stata perpetuamente insegnata dai nostri predecessori con fermezza prodigiosa; nè cosa alcuna ha oscurato tanto i loro sentimenti, quanto quello che il Cardinale du Perron pronunciò negli Stati generali del Regno l' anno 1615. Quelli però, che sanno l' Istoria di questi Stati, non ne accagionano la Chiesa Gallicana.

Non pretendo di parlar contro la memoria

(a) Opt. Lib. III. contra Par. pag. 52. Edizione du Pin.

(b) August. de Natura boni, & mali cont. Manich. Cap. XXXVII. Tom. VIII. pag. 509.

ria di questo Cardinale : il suo merito , e l' eminente sua Dottrina sono stati stimati da tutto il Mondo , ma v' è motivo di maravigliarsi , come un uomo il quale era stato unito inviolabilmente a Enrico IV. nella sua cattiva fortuna , e che ne aveva ricevuti mille benefizj , facesse una Disputa sì veemente contro la Regia Autorità , smentendo i primi sentimenti , e le profonde cognizioni ch' ei aveva della verità .

Se queste Dispute fossero state pronunciate semplicemente da questo Cardinale per esporre la sua privata opinione , non sarebbero autorevoli a segno di farcene suggezione: ma siccome ei si spiegò, che parlava a nome di tutto il Clero di Francia, così l' affare colpì molti , ed è dovere che se ne rilevi la verità .

Tratta egli di *problematica* la Dottrina di coloro , i quali sostengono , che in alcuni casi si possano deporre i Re, sciogliendo i loro Sudditi dal giuramento di fedeltà , tuttochè per mascherare i proprj sentimenti , e rendergli meno odiosi ei dica nel tempo stesso di riconoscere , che i Re sono indipendenti da ogni altra autorità , fuorchè da quella di Dio, nel temporal governo dei loro Stati . Con questo ei cade in una manifesta contradizione , sendo indubitato , che se essi dipendono dal solo Dio , non possono esser deposti , nè i loro Sudditi sciolti dal giuramento di fedeltà nè dai Papi , nè da tutta la Chiesa .

Fian-

Fiancheggia il ſentimento di coloro, che ſoſtengono la Monarchica autorità della S. Sede con maggior forza di quello faccia la Dottrina contraria, e ricerca tutte le prove poſſibili, veriſimili, ed altre adoprate da Gregorio VII. e n'inventa eziandio delle nuove, benchè niente più forti di quelle di queſto Papa. Malgrado ciò, o Signori, ſe ſi rintracci la verità di ciò che ſeguì in queſti Stati, rileveremo, che tutti gli *sforzi* di queſto Cardinale non indebolirono la Dottrina della Chieſa Gallicana.

La Camera del Terzo Stato aveva diſteſo delle Scritture, nelle quali ſi leggeva la Propoſizione dell' indipendenza dei Re: la Camera Eccleſiaſtica diſapprovò, che il terzo Stato ſi ingeriſſe di fare un Articolo in materia puramente ſpirituale, ed in ciò aveva ragione. Toccava alla Chieſa lo ſpiegare, e il ſoſtenere tal verità. Ed è anche probabile, che la prudenza voleſſe che non ſi trattaſſe di tal materia in un tempo, in cui gli animi erano ancor in tempeſta dopo la ſventura accaduta in Francia pel Parricidio di quel gran Re, che aveva perduto cinque anni prima, e per la recente memoria di tutti i mali, che aveva prodotto la Lega. Dice il Savio, *vi è un tempo di parlare, e un tempo di tacere* (*a*); e S. Agoſtino dice, che *multa tacenda ſunt propter incapaces, ne pejores*

(a) Eccleſ. III. 7.

jores faciamus eos, quos volumus facere doctiores (*a*). Laonde per non inasprire la Corte di Roma contro la Francia, lo che non può mai accadere se non con sommo svantaggio, ed in quel tempo sarebbe stato estremo, o per altre prudenziali ragioni, poteva darsi che la Camera Ecclesiastica non volesse toccare questa materia.

Ma il Cardinale du Perron come Prelato illuminato, dotto, Francese, ed allevato nelle nostre massime s' inoltrò soverchio. Piacesse a Dio, o Signori, che una tal Disputa, la quale non giungerà mai a corrompere la purezza della vostra Dottrina, ma che le è contraria, non comparisse mai più nelle vostre memorie. Almeno vi supplichiamo a comandare, che vi si unisca un avvertimento, il quale esponendo la verità dell' Istoria possa liberare le menti dal sospetto ch' ella lascia, che questo Cardinale esponesse i sentimenti della Chiesa di Francia. Il Clero non gli aveva imposto di spiegarsi nel modo ch' ei fece: Non veggiamo ch' egli n' approvasse la Dottrina; ed è senza dubbio Opera pura del Cardinal du Perron, e non mai dei nostri Antecessori.

E' vero che rileviamo dall' istoria di questi Stati come alcuni di quei Prelati, che avevano accompagnato questo Cardinale, lodarono il suo discorso, e dissero nel loro ri-

(a) Lib. de Don. Perf. C. XVI. N. 40. Ton. X. Pag. 843.

ritorno nella Camera Ecclesiastica, che aveva superato sestesso: Ma si dee riferire questa lode all' eccellenza sola del suo ingegno, ed alla sua eloquenza, e non al fondo della Dottrina, di cui aveva trattato senza commissione del Clero, che l'aveva spedito unicamente per far conoscere prima alla Nobiltà, e poi al Terzo Stato, che i Laici non debbon decidere di una materia puramente Ecclesiastica, e Canonica. Questo è con chiarezza indicato nel Processo verbale della Camera Ecclesiastica di questi Stati, che ci è stato lasciato dal Signor Baheti grande Arcidiacono di Comminges, che ne era Segretario, il quale siccome era uomo di merito, molto illuminato, e di gran virtù, si guardò bene dall'inserire nel suo Processo verbale le Dispute di questo Cardinale non adottate, ma dissimulate dal Clero, per non esser obbligato a vituperare pel rispetto, che avevasi per uomo così grande qual era il Cardinal du Perron molto benemerito della Chiesa in altre occasioni; ma ch' ei credeva che resterebbero sepolte nell' oblio come sarebbe stato desiderabile, che vi fossero rimase, e in fatti come lo sarebbero, qualora il Cardinal du Perron per l' amore che aveva a quella sua Opera non si fosse preso la cura di spargerne delle copie, e se i Curiosi non avessero avuto il pensiero di pubblicarle dipoi senza badare al torto, che veniva a farsi alla verità.

Questo Cardinale nelle due Dispute non

ha quasi detto altra cosa fuori di quello ch' era stato inventato prima di lui, o da Gregorio VII. o da Bonifazio VIII. o da coloro, che hanno voluto adulare la Corte di Roma, nè rilevo che pochissime cose di nuovo da distruggere, vale a dire quel ch' ei produce di più Santi coll' autorità dei quali ptetende opprimere i difensori delle teste Coronate.

Vero si è che dobbiamo avere rispetto sommo per i Santi, e per quanto possiamo, porci nel lor partito. Ma siccome è vero altresì, che tutti i Santi non sono stati perpetuamente concordi nei lor pensieri, allorchè si è trattato di cose controverse nella Chiesa, come sappiamo essere accaduto fra S. Cipriano, e il Papa Santo Stefano, fra S. Cirillo, e Teodoreto, fra S. Agostino, e S. Girolamo, fra S. Epifanio, e S. Giovan Grisostomo: la regola a mio parere che dobbiamo seguire si è, di unire la nostra dottrina a quella del maggior numero dei Santi, che hanno scritto intorno alla materia contrastata, e singolarmente quando la loro testimonianza è appoggiata alla Scrittura, e che hanno scritto prima d' impegnarsi nel calore dei contrasti, ed in secoli i quali essendo più vicini alla sorgente ammettono meno sospetto d' essere stati prevenuti da una dottrina corrotta.

A me pare, o Signori, che quello, che vi abbiamo riferito di quella dei Santi Padri, sia così dichiarato a favore dell' indipen-

pendenza della Regia autorità, che nel seguire il sentimento loro non vi sia da bilanciare. Quando Dio avesse permesso, che alcuni Santi degli ultimi secoli si fossero lasciati trasportare dal torrente della Dottrina Oltramontana, ad altro non dovremmo attribuire i lor sentimenti, che a un soverchio rispetto che averebbero avuto per la S.Sede per le prerogative datele da Gesù Cristo, che non se le possono contrastare, ma che non bisogna farle superare i confini da Gesù Cristo stesso prescritti. Tuttavia benchè sia legittima una tale eccezione, non ometteremo di rappresentarvi, che il Cardinal du Perron non ha riferito a dovere l' autorità dei Santi Dottori colla quale voleva abbagliar coloro, alla cui presenza ragionava.

Allega egli S. Bernardo; e siccome questi è l'ultimo degli Ecclesiastici Autori noverati fra i Padri della Chiesa, così io confesso che mi darebbe molta briga, qualora ei fosse contrario alla Dottrina, in favor della quale i vostri Commissarj vi pregano a dichiararvi; ma è evidente che il Cardinal du Perron il quale era persuaso, che bastasse ch' ei dicesse alcuna cosa per esser creduto, s' ingannò, ed ingannò altresì i suoi uditori. Ecco il solo passo di S. Bernardo, che si produce per fiancheggiar l' errore favorito dal Cardinal du Perron: *La spada spirituale, e la spada materiale appartengono alla Chiesa: ma la materiale dee essere sfoderata per la Chie-*

sa, e la spirituale dalla stessa Chiesa: questa seconda dee esser maneggiata dai Pastori, la prima dai Soldati : ma questa dee adoprarsi a grado del Sacerdozio, e per comando di colui , che hà la temporale autorità (a) .

I Difensori della Monarchia universale, ed assoluta del sommo Pontefice pretendono che S.Bernardo abbia fondatamente stabilito l' autorità della S. Sede sopra gl'Imperj , mentre le ha dato l' uso della spada materiale , che l' Imperatore non può adoprare se non per ordine del Sacerdozio, *ad nutum Sacerdotis* .

Vi prego ad osservare , che se quello , che vien preteso essere stato insegnato da questo Padre, fosse coerente a quello che vogliono fargli dire gli Oltramontani , si precipiterebbe in un insoffribile assurdo .

Tuttavia è indubitato , che oltre il rispetto dovuto alla Santità di questo grande uomo , tutti coloro , che hanno letto le sue opere , confessano esservi pochi Autori , che abbiano scritto con maggior sapienza, e di miglior senno di lui .

Se l' espressione *ad nutum* dovesse prendersi nel rigoroso significato d' esatta latinità, significherebbe, che i Re per la pace , e per la guerra fossero tenuti ad obbedire ad un minimo cenno dei sommi Pontefici , *ad nutum sive ad oculum servientes*:

(a) Lib. IV. de Consid. Cap. III.

tes . Imperciocchè se i Re non dovessero mai impugnar la spada , che col beneplacito della S. Sede , o fossero tenuti a sfoderarla ogni volta che le piacesse di darne loro un menomo cenno , *ad nutum* , ne seguirebbe che il dritto della pace , e della guerra fosse in potere dei Papi ; e questo sarebbe un inoltrar la materia a segno , che supererebbe i trasporti dei più appassionati, che non ardirono mai di pronunciar tanto.

Questa voce adunque, *ad nutum* come la intende S. Bernardo significa , che i Papi possono , ed anche debbono consigliare per la pace , e per la guerra , quando si tratti della gloria divina , e che ne vengano ricercati . Per poco che uno sia pratico di S. Bernardo , rileva ciò che questo S. Dottore insegnava della sommissione dovuta ai Re nel tempo medesimo , ch' ei credeva d' aver motivo di lagnarsi del reo trattamento , che ne riceveva .

Se tutta la terra , scrive egli a Luigi il giovane , *mi forzasse a tentare alcuna cosa contro la Regia Maestà, ne verrei rattenuto dal timore di Dio , nè ardirei offendere il Re da Dio stabilito , poichè non ignoro ciò che ho letto* (*a*) : COLUI CHE RESISTE ALLA POTESTA' , RESISTE AL COMANDO DI DIO STESSO .

Sono a tutti note , Signori , le intraprese delle guerre sante fatte al tempo di S. Bernardo ad istanza dei Papi , e per

(a) Bernard. Ep. CLXX. pag. 166.

consiglio di questo Padre; ed è ciò ch'egli intende allorchè dice, che la spada temporale *exerendus est ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris (a)*. E' evidente, che S. Bernardo distingue perfettamente le due potestà con queste due spade, l'uso delle quali è separato: *Ille Sacerdotis, hic militum manu*, e per la differenza di questi due termini. *Ad nutum Sacerdotum, & jussum Imperatoris; ad nutum* non significa altro che il consiglio, che i Papi posson dare per guerre giuste, e sante in certe occasioni. E' evidente che S. Bernardo stesso non intende in questo luogo se non quello, che dichiamo: scrivendo questo Santo al Papa: *QUID TU DENUO USURPARE GLADIUM TENTES QUEM SEMEL ES JUSSUS REPONERE IN VAGINAM*, allude alle parole di nostro Signore, allorchè ordinò a S. Pietro di rinfoderare la spada, e gli proibì d'adoprarla per indicare, che la Chiesa non ha la menoma autorità di farlo: S. Bernardo (io dico) dopo di aver dato una tal lezione a Eugenio, al quale continuava a parlare come a suo discepolo, senza però preterire il rispetto dovuto alla Pontificia autorità aggiunge: *Tuus ergo & ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus*. Questa parola *forsitan* non fa ella vedere, che ciò non può seguire se non in alcuni particolari casi, nei quali i som-

(a) Lib. IV. de Consid. c. III.

sommi Pontefici consigliano la guerra, allorchè si offra alcuna grande azione da intraprendersi per la gloria Divina? Quello poi ch' ei dice in seguito, *alioquin si nullo modo ad te pertineret, non dixisset satis est, sed nimis est*, conferma una tal verità: Poichè queste parole *nullo modo ad te pertineret* non significano forse, che soltanto *aliquo modo*, e in certe occasioni *ad nutum Sacerdotis pertinet*? Per esserne convinto basta leggere a mio parere il testo di S. Bernardo, e la continuazione del suo discorso. Questo santo Dottore dopo di aver fatto la distinzione delle due Potestà, *ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris*, aggiunge altresì parlando allo stesso Papa: *Nunc vero arripe illum qui tibi ad feriendum creditus est*, e parla della spada spirituale. Questa adunque è quella, l' uso assoluto della quale è dato al sommo Pontefice, e alla Chiesa per servirsene con autorità, e l' altra in certi casi semplicemente consigliandola.

Per tal ragione lo stesso Dottore dice a questo medesimo Papa: *Non cercate di dominar gli uomini, sendo voi stesso uomo, per timor di non esser dominato da ogni sorta d' ingiustizia . . . . aggiungo anche in questo luogo ch' io non temo per voi alcun veleno, nè alcuna spada peggiore del desiderio smoderato di dominare (a)*.

(a) Ber. lib. de Consid. pas. vid. impr. lib. II. Cap. VI. e IX.

Ora se il Papa avesse l'uso della spada, e se i Re non la potessero adoprare senza il suo beneplacito, non si verificherebbe, ch' ei fosse il dominatore del Mondo? E come mai si accorderebbe questo con ciò che ho riferito di S. Bernardo? Forz' è adunque di necessità intendere questo passo, su cui si fanno sì forti gli Oltramontani, nel modo che vi ho spiegato, se non vogliamo far oltraggio a S. Bernardo col farlo cadere in una vergognosa contradizione.

Ma i sommi Pontefici tutti debbonsi ricordare le lezioni di questo santo Dottore, le quali tutte tendono a dilungarli dallo spirito di dominio. *Non possiamo dissimulare che sete stabilito per superiore: ma in che mai? bisogna osservar bene. Non è questo già come io credo* PER DOMINARE: *Imperciocchè il Profeta nel suo innalzamento udì la voce di Dio, che gli disse:* IO T' INNALZO ALLA SUBLIMITA' DI QUESTO STATO, PERCHE' STRAPPI, DISTRUGGA, E DISPERDA, PERCHE' DILEGUI, ED EDIFICHI, E PERCHE' TU PIANTI. *Qual fasto dimostra in tutto ciò? piuttosto è dimostrata in queste parole la spirituale fatica colla figura dei sudori, che spargono i contadini coltivando la terra... Imparate adunque da questo profetico esempio a presedere non tanto per comandare, quanto per affaticarvi; e per operare come Profeta avete più bisogno di un istrumento villico che di uno Scettro (a).*

Que-

(a) Ibidem Lib. II. de Consid. Cap. VI.

Questo passo di S. Bernardo corrisponde perfettamente al passo del Profeta Geremia adoprato dagli Oltramontani per dimostrare, che il Sacerdozio dà autorità sopra le Potestà temporali, e fa manifestamente vedere, ch' è un fare ingiuria a S. Bernarde attribuendogli un sentimento così dilungato dallo spirito di Gesù Cristo, quale è quello che gli viene attribuito dal du Perron.

Questo Cardinale si fa forte altresì coll' autorità di S. Tommaso, il cui nome dee essere in venerazione in tutta la Chiesa: ma s' ei si fosse compiaciuto d' esaminare a dovere i sentimenti dell' Angelo delle Scuole, non l'averebbe citato con tanta fidanza, come ha fatto.

E' vero che questo S. Dottore pare che, in alcuni luoghi sia persuaso, che la Chiesa abbia dritto di privare i Principi infedeli della loro temporale autorità. Ma è presumibile di quello, o Signori, che S. Tommaso supponesse piuttosto le ragioni di coloro che al tempo suo erano di tal sentimento, ch' egli stabilisse le sue proprie: Imperciocchè a dir vero quelle sopra le quali ei si appoggia, sono così deboli, che possiamo dire essere indegne di uomo sì grande. Egli si fa a cagion d' esempio dal dire, che la temporale autorità è stabilita, o introdotta d' umano diritto: *Dominium & Prælatio introducta sunt jure humano* (a): Lo

(a) 2. 2. Quæst. X. Ar. 10.

che tuttavia è contrario all' espressione di S. Paolo, *Omnis potestas a Deo*: è pertanto evidente, ch' ei non ha ragionato con quella libertà, e giustezza, che a lui son proprie, mentre da un pessimo fondamento cava una pessima conseguenza, la quale è, che *potest juste per sententiam, vel ordinationem Ecclesiæ authoritatem Dei habentis, tale jus Dominii, vel Prælationis tolli*.

Tutto il rimanente non ha forza maggiore, come rileverà chiunque voglia prendersi la briga di leggerlo. Così possiam dire a parlar propriamente, che tal sentimento non è di S. Tommaso, vale a dire, che vi è grandissima apparenza che sopra un tal soggetto non iscrivesse secondo i suoi proprj lumi. Viveva egli in un secolo, in cui parlavasi in Roma di questa materia con tanto impeto, ed in cui i Papi facevano ogni giorno tanti violenti passi, che si sarebbe fatto loro cosa disgustosissima, se si fosse dubitato di loro autorità sopra le maggiori potestà della terra. Pareva che gli stessi Concilj supponessero tal volta questo principio dell' autorità dei Papi senza ragionarne, e tenevano senza pensarne un' opinione, che averebbero indubitatamente condannata, se avessero investigato la verità, che lo Spirito Santo non permette mai, che resti occulta ad essi, qualora esaminino le materie, come gli Apostoli esaminarono quelle, sopra le quali francamente pronunciarono dicendo: *Vi-*

Visum est Spiritui Sancto; *& nobis*.

Abbiamo ciò dilucidato con molta chiarezza parlando dei Concilj di Laterano, e di Lione: Non conviene pertanto maravigliarsi, se S. Tommaso trasportato dal torrente cercasse di giustificare un'opinione, ch' ei non ardiva contrastare: nè bisogna altresì maravigliarsi, se le ragioni colle quali ei la fiancheggia, sono così deboli, ed anche contro il suo costume in termini così imbrogliati: Imperciocchè la perspicuità, e l'ordine sono fra le qualità, che hanno reso mai sempre S. Tommaso tanto commendabile nelle Scuole. Quello che è degnissimo d' osservazione si è, che quando questo medesimo Dottore ha parlato liberamente, e secondo i suoi lumi, ha insegnato patentemente il contrario: Imperciocchè nel suo Comento sopra la prima Lettera ai Corinti egli dice, *ch' è contro il dritto Divino l' impedire*, *che non si presti obbedienza ai Principi infedeli* (a). Se è di Divino dritto l' obbedire ai Principi, sieno essi Pagani, od Eretici, non v' è umana potestà, come chiaramente provammo, che possa dispensare i Sudditi da tale obbedienza: quindi il Bellarmino è stato costretto a confessare, che non potevasi rilevare a dovere intorno a tal materia il sentimento di S. Tommaso: *De S. Thoma quid senserit non est tam certum* (b).

(a) In Com. in Epist. ad Cor. Cap. V.
(b) Bell. Lib. V. de Rom. Pont. Cap. V.

Il Cardinale du Perron cita anche S. Bonaventura : e noi veramente non possiamo negare , che questo Serafico Dottore non abbia favorito l'opinione contraria a quella verità , che noi speriamo che vi piacerà di definire . Ha permesso Iddio , che i Santi cadessero talora in errori detti dalle Scuole *materiali* ; e S. Bonaventura starei per dire , che non potesse essere d'altro sentimento per le istessissime ragioni da noi esposte rispetto a S. Tommaso , ch'è quanto dire a motivo dei pregiudizj del suo secolo , che strascinavano la maggior parte degli Ordini Mendicanti stabiliti di fresco , e che avevano ricevuto dai Papi singolari privilegj ; ma che non hanno tuttavia estinti giammai i veri lumi della Chiesa.

Quanto agli altri Teologi allegati dal du Perron non ci debbono dar gran fastidio . Convien confessare esservene stati molti , i quali per far cosa grata alla Corte Romana , hanno sostenuto la dipendenza delle Potestà temporali da quella dei sommi Pontefici : ma la vostra autorità sorpassa quella di questi Scrittori ; nè questi privati Teologi contrappeseranno giammai la nostra illustre Facoltà di Parigi , di cui vi abbiamo esposto i sentimenti sì stabili , e sì costanti per la Dottrina , che propugniamo . La verità mai non perisce : guai a coloro , che la contrastano ; e quei che la sostengono , debbon riputarsi fortunatissimi per quante opposizioni essi vi incontrino : *non enim possumus aliquid adversus veritatem*, di-

dice l' Apostolo, *sed pro veritate (a)*.

Il solo Gersone è oltraggiato dal du Perron: ei pretende guadagnarlo al suo partito; e tuttavia è indubitato, ch' ei si ridusse all'estrema mendicità per essersi opposto a Giovanni le Petit, come dicemmo, e che quantunque il furore degli scritti di questo Autore possa essere in qualche modo separato dalla Dottrina precisa, che combattiamo, può dirsi che ne sia una conseguenza quasi necessaria. Laonde quello che il du Perron produsse di questo illustre Cancelliere dell' Università, ch' ei chiama *Decano di Sorbona*, è così oscuro, ed imbarazzato, che con ragione possiamo essere del parere del Presidente Miron nella risposta, ch' ei fece sul fatto stesso alli Discorsi del du Perron, cioè che se quel passo citato da quel Cardinale significasse ciò che egli pretende, sarebbe apocrifo. Ma non v' è sillaba fra le Opere di questo dotto Cancelliere, che possa favorire l' errore difeso dal Cardinale; nè si rileverà giammai ch' ei desse al Papa la facoltà di deporre i Re. E' vero che in alcun luogo trattando del dovere dei Popoli verso i Re, dice che il dritto naturale e divino obbliga anche i Re a trattar bene i loro Sudditi; ma questo non risguarda la nostra questione; e quando ei parla del potere, che i Cortigiani di Roma vogliono persuadere al Pa-

pa,

(a) II. Cor. XIII. 8.

pa, ch'egli ha ſopra le Monarchie, tratta una tal Dottrina d' inſoffribile adulazione.

Laonde la Sagra Scrittura nel vecchio, e nel nuovo Teſtamento favorevole all'indipendenza dei Re nel temporale da qualſivoglia altra Poteſtà fuorchè da quella di Dio, una Tradizione così coſtante fino alla fine dell'undecimo ſecolo fondata ſulla Dottrina dei Santi Padri, ſu i Decreti dei Concilj, e ſopra i ſentimenti delli ſteſſi Papi, il ſentimento di tanti uomini grandi anche dopo l'undecimo ſecolo, cioè dopo l'attentato di Gregorio VII. la fermezza del Clero di Francia, dei Parlamenti, degli Stati generali, della Facoltà Teologica di Parigi; tutto queſto, io dico, ha fatto credere ai voſtri Commiſſarj, che non ſi poteſſe parlare di queſta materia, ſe non nei termini di queſta mia relazione. Hanno in oltre creduto eſſer queſto il tempo, in cui Dio voleſſe, che ci dichiaraſſimo. Abbiamo un Papa Santo che fa conſiſtere tutta la ſua gloria nella pietà, nella giuſtizia, e nella verità, che non odia meno l' adulazione, che i tentativi contro la Chieſa. Abbiamo un Re, il quale cerca tutte le poſſibili occaſioni d' aſſiſtere, e di proteggere queſta medeſima Chieſa. Noi ne abbiamo ricevuti effetti sì luminoſi, ch'è impoſſibile il diſſimulargli. Per altro ei ſoſtenne la propria legittima autorità con tanta fermezza, ch' ei non ha alcun biſogno di eſſer ſecondato dalla forza di ſtudiati raziocinj, nè da quella delle armi ſtra-

straniere; e che ciò che ora dichiamo non essendogli in verun conto necessario per lo stato presente de' suoi affari, non dee tampoco esser sospetto d' adulazione: *cujus causas procul habemus*. Sicchè la verità essendo affatto libera, i vostri Commissarj hanno creduto esser questo il vero tempo di dilucidarla, e di supplicarvi a dichiarare nettamente, e con precisione i vostri sentimenti. Le nuove e violente interpretazioni che da Gregorio VII. da Bonifazio VIII. e ad esempio loro da parecchi altri Papi, sono state fatte alla parola di Dio per accomodarla ai loro interessi, o alle loro passioni, non debbono scuotère la vostra costanza, come neppure le Dispute così trasportate del Cardinal du Perron. Voi stabilirete per sempre una Dottrina, la quale fortificherà nei secoli deboli un' autorità che dee esser difesa dai Vescovi, dai Dottori, e da tutti i veri Ecclesiastici. Voi sete i Depositarj delle divine verità: E siccome è certo, che la parola di Dio ci insegna esser egli quello, che ha stabilito la potestà, non può esservi cosa più gloriosa per la Chiesa di Francia quanto il sostentare coloro, dei quali disse lo stesso Dio: *Per me Reges regnant* (a).

Noi siamo gli Ambasciatori di Gesù Cristo secondo l' espressione dell' Apostolo, e la nostra legazione dovendo unicamente accudi-

(a) Prov. VIII.

cudire alla pace, ci promettiamo, o Signori, che la vostra prudenza, e carità prenderanno delle forti risoluzioni, come ve ne supplichiamo, per lo stabilimento di una Dottrina così santa, e così necessaria alla pubblica tranquillità, alla gloria di Dio, e di cui la contraria ha generato tanti Scismi, ha fatto dare tante battaglie, versar tanto sangue, ed ha sconvolto tanti Stati, Regni, ed Imperj.

SECONDA PARTE.

SIGNORI.

La seconda parte della nostra commissione concerne l' *Infallibilità* del Tribunale, al cui giudizio si è in obbligo di fermarsi negli affari spirituali.

Prima d'inoltrarci di vantaggio, vi supplico ad approvare, che io dichiari, sottomettendomi totalmente ai vostri lumi, quel che io mi intenda per la parola *Infallibilità*.

Non pretendo, o Signori, di significare un' *infallibilità* assoluta, e generale sopra le cose tutte, non vi essendo, che quella di Dio, che debba concepirsi così estesa: ma parlo di una *infallibilità*, che risguarda semplicemente le verità rivelate, e che posson conoscersi da coloro, che sono stati posti da Dio, per ispiegarle ai fedeli, e

per

per distinguerle da quelle, che sono state pienamente spiegate agli Apostoli da Gesù Cristo, e dallo Spirito Santo, che fu loro spedito per insegnare ai medesimi ogni verità.

Io credo che una tale infallibilità debba estendersi non solo ai misterj, e alle verità speculative, ma eziandio alle regole comuni del governo de' Fedeli, di modo che sia infallibilmente vero, che la morale, e la Disciplina generale fondata dallo Spirito lasciato da Gesù Cristo per la condotta dei Cristiani, sieno infallibilmente sante, e ci incamminino con sicurezza nelle vie di salute, benchè sia vero a un tempo stesso, che le regole di morale fondate sopra la Legge naturale, e sopra la Legge Divina, essendo invariabili, quelle di pura Disciplina possan variare secondo i differenti casi; ma sempre infallibilmente buone nel lor cambiamento, quando segue per mezzo di quello stesso spirito, l'assistenza del quale ci è stata promessa da Gesù Cristo fino alla fine dei Secoli.

Questa infallibilità ben intesa è il punto più rilevante per convalidare la Religione, e perchè i Cristiani non vengano trasportati da tutti i venti di differenti opinioni.

Gli Eretici del nostro tempo ricusano perpetuamente di entrar nell'esame di tal verità, perchè non possono negare, che qualora siasi stabilita la perpetuità, la visibilità, l'autorità, e l'infallibilità di un Tribunale, forz'è di necessità sottoporsi alle

le decisioni di quello: e questo appunto è ciò, ch' essi non vogliono. Veggono molto bene, che le loro novità sarebbero condannate, da questo Tribunale depositario della Legge di Dio, dell'Apostolica Tradizione, e delle antiche verità, che dallo stabilimento della Religione in quà ci sono state di mano in mano tramandate. La difficoltà consiste nel determinare a chi abbia il Signor nostro comunicato questo prezioso tesoro dell'infallibilità, *ch'è come un raggio, e una emanazione della Divinità, e dell' eterna Sapienza.*

Niuno dee dubitare, che la Chiesa universale non sia infallibile, mentre il Signore ci rimette ad essa: *Dic Ecclesiæ* (*a*). Ei vuole che si trattino *come Pagani* quei che non ascoltano la Chiesa. Egli assicura, *che le Porte dell' Inferno non prevaleranno contro di lei* (*b*). S. Paolo dice, che la Chiesa è *la colonna, e il fondamento della verità* (*c*), ch' è *senza macchia, e senza difetto* (*d*). Tutto questo essendo della sacra Scrittura, è incontrastabile, e di Fede. Se ne cava adunque questa conseguenza: Che quello, ch' è generalmente creduto in tutte le Chiese, le quali compongono il corpo della Chiesa universale, è infallibilmente vero; e perciò dice S. Ago-
stino,

(a) Matth. VIII. 17. (b) Mar. XVI. 18.
(c) II. Tom. III. 15.
(c) Eph. V. 25.

stino, che l' opporvisi è una stranissima follia.

I Concilj Generali rappresentanti la Chiesa universale hanno ancora questo dono d' infallibilità. I Vescovi vi si portano a nome di tutte le particolari Chiese, ch' essi governano, e le quali in certo modo risieggono, secondo l' espressione di S. Cipriano, in essi, *Ecclesia est in Episcopo (a)*. Vi portano le lor tradizioni, e quantunque ciascun Vescovo in particolare possa ingannarsi, il corpo, ed i più non possono precipitar nell' errore, mentre siffatte Assemblee sono guidate dallo Spirito Santo, quando sono legittime, e fatte in nome di Gesù Cristo, e come dice Facondo: *Dio dà a coloro, che sono uniti, un cuore, ed uno spirito stesso, sicchè niuno di essi possa avere altro sentimento, che quello della verità (b)*. Laonde possiamo dire, che lo spirito della Chiesa universale animi un Concilio Generale, quantunque la medesima non vi si trovi tutta corporalmente. Noi pertanto crediamo che i Concilj Generali sieno infallibili nelle loro decisioni, poichè lo spirito della Chiesa non può esser soggetto ad errore. Adunque, o Signori, quello che dobbiamo dilucidare, risguarda il Sommo Pontefice.

Alcuni Teologi moderni sostengono, ch' egli ha la stessa infallibilità che tutta la Chie-

(a) Cypr. Epist. LXVI. Edit. Pearf. pag. 186.
(b) Vid. Facund. Herm. pro defens. trium Capit. Tom. X. Biblioth. Patrum.

Chiesa; che per uno special privilegio dato da Gesù Cristo a S. Pietro, e ai suoi Successori lo spirito della Chiesa universale risiede in esso, che n' è il Capo visibile, e ch' egli solo può quello, che può un Concilio universale, e la Chiesa tutta convocata.

La questione è dell' *infallibilità del Papa*, e di quella della *Superiorità del Concilio Generale*, che sono quasi rinchiuse l'una nell' altra. Imperciocchè s' è vero, che il Concilio sia superiore al Papa in quel che risguarda i costumi, la Fede, e la Disciplina; è indubitato, che il Concilio può *riformare* i Decreti del Papa, e che il Papa *può ingannarsi*, mentre *potere ingannarsi*, *e poter essere riformato* è la cosa stessa.

Qualunque cosa, o Signori, voi dichiariate intorno a questa rilevante materia, non si potrà mai negare, che Gesù Cristo abbia dato grandi prerogative a S. Pietro, ed ai Sommi Pontefici suoi Successori.

Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra io fabbricherò la mia Chiesa . . . . Io ti darò le chiavi del Regno dei Cieli, e tutto quello, che legherai sopra la terra, sarà legato anche in Cielo . . . . Ho pregato per te, o Simon Pietro, perchè la tua fede non manchi, e quando tu sarai convertito, fortificherai i tuoi fratelli: (a) . . . Simone figlio di Giovanni mi ami tu più di costoro? (b) . . . Simo-

(a) Matth. XVI. 18. 19. (b) Luc. XXII. 32.

Simone figlio di Giovanni mi ami tu? Voi sapete, o Signore, che io vi amo: Pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli (a).

Quando il Vangelo novera gli Apostoli, pone in primo luogo S. Pietro, *Primus Simon, qui dicitur Petrus*. Quando Gesù Cristo fu risuscitato, disse un Angelo alle sante Donne, che andarono a visitare il suo santo Sepolcro, e non ve lo trovarono: *Andate, e dite ai suoi Discepoli, e a Pietro, ch' ei vi precederà in Galilea (b).* Questa singolarità *e a Pietro* dimostra una gran distinzione.

Ha la Chiesa perpetuamente considerato il Vescovo di Roma come il primo degli altri tutti, e come Capo della Cattolica Comunione. *Il Primato fu dato a Pietro*, dice S. Cipriano, *e chiunque abbandonerà la Cattedra di Pietro non sarà nella Chiesa (c).*

Allorchè si regolarono i dritti delle Sedi principali nel primo Concilio Generale *(d)*, ciò fu sopra quella di Roma, come modello e prima delle altre tutte.

Queste verità sono innegabili: ma è necessario l' esaminare fin dove si estendono. Il sentimento dei Padri si è, che gli Apostoli ricevessero da Gesù Cristo un grado eguale d' onore, e di potestà: Che il Primato

(a) Ioan. XXI. 17.
(b) Matth. X. 2. (c) Marc. XVI. 7.
(d) Lib. de Unit. Eccles. pag. 76. Vid. XLIII. LIX. & passim.
(e) Conc. Nic. Can. VI. Tom. 2. Conc. pag. 21.

mato di S. Pietro, e le Chiavi date da principio a uno dimostravano l'unità della Chiesa. In fatti quello che Gesù Cristo disse a S. Pietro, lo disse dipoi a tutti gli altri Apostoli: *Tutto quello, che legherete sopra la terra, sarà legato anche in Cielo, e tutto quello, che scioglierete sopra la terra, sarà sciolto anche in Cielo* (a).

E' sentimento di S. Cipriano il quale dice, che Gesù Cristo *cominciò dall' Unità*, dando la sua potestà al solo S. Pietro, per indicare *l' unità della Chiesa*. Di S. Agostino: *Le Chiavi*, dice questo Padre, *furono date a Pietro: e quando Gesù Cristo gli disse: mi ami tu? Pasci le mie pecorelle* (b); Questa espressione si riferisce a tutti. Di S. Ambrogio, *Non solo* (dic' egli) (c) *S. Pietro Apostolo ricevette queste pecorelle, e questa greggia, ma le ricevette con noi, e noi le ricevemmo con lui*. Riferisco questi soli passi di Santi Padri quantunque abbiano con frequenza ripetuto la cosa stessa altrove, di pari che altri Padri della Chiesa: ma siccome vi sono, o Signori, troppo noti, temerei d'annojarvi, se mi stendessi di vantaggio sopra la Tradizione di una verità, ch' è nota ad ogni Teologo. Tuttavia ci converrà riferirne degli altri, allorchè risponderemo alle objezioni, che deducono

(a) Cypr. de Unit. Ecclef. pag. 76. & paff.
(b) Aug. de agon. Chrift. Cap. XXX. n. 32. p. 260. Tom. VI. Bened.
(c) Lib. falfo Amb. afcript. de Dig. Sacer. Cap. II. in Ap. T. II. Ben. pag. 359.

cono gli Avversarj della nostra Dottrina dai passi medesimi della Scrittura, sopra i quali noi ci fondiamo.

Questi Santi Dottori adunque dimostrano con molta chiarezza, che una tal potestà fu data al corpo della Chiesa, la quale è principalmente esercitata da S. Pietro, e dai suoi Successori, benchè sia anche *in solidum* (questa è l'espressione di S. Cipriano) da tutti i Successori degli altri Apostoli.

Se nostro Signore col porre San Pietro alla testa del Collegio Apostolico l'avesse fatto più *infallibile* dei suoi Colleghi, e gli avesse dato la facoltà di *trasmettere questa infallibilità* ai Sommi Pontefici con *privativa* ai Vescovi, i quali in progresso dovevano occupare i luoghi degli Apostoli, questo primo Capo della Chiesa averebbe dimostrato un tal Privilegio particolare con alcuna solenne decisione per dare ai suoi Successori la forma di governare, e di pronunciare. La Provvidenza, e la cura di Gesù Cristo sopra la sua Chiesa averebbe richiesto, ch' egli avesse ordinato a S. Pietro di così fare: ma egli prescrisse il contrario. I primi affari non meno di Disciplina, che di Religione, che si eccitarono nella Chiesa dopo l'Ascensione del Figliuolo di Dio, si terminarono in Concilj, o in Assemblee Apostoliche, e con i voti di tutti (a)....

Era

(a) Act. XV.

Era necessario di riempire il luogo del perfido Apostolo, che aveva tradito il Signore: S. Pietro come Capo della Chiesa ne fa la proposizione agli altri Apostoli suoi fratelli, e suoi Colleghi, i quali per un' azione di tanto peso invocano tutti insieme i lumi del Cielo; e la sorte, ch' è quanto dire, secondo il sentimento ch' io stimo il più probabile, la pluralità dei voti dati segretamente cadde sopra Mattia. Allorchè si stabilirono i sette Diaconi per sollievo degli Apostoli nel lor Ministero non furono già *dispoticamente* nominati da S. Pietro, ma vennero eletti da tutti gli Apostoli.

Insorse fra i Fedeli una importante questione intorno alla Circoncisione, ed all'osservanza delle Ceremonie legali; Gli Apostoli si unirono con quelli che la Scrittura nomina *Seniores* (a). S. Pietro spiega la difficoltà, il Concilio la scioglie, si scrive alle Chiese una Lettera Sinodica in nome di tutti, nella quale comparisce l' *infallibilità del Concilio* dalle espressioni piene di fidanza, e di viva fede: *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*. Finalmente non rileviamo in alcun luogo della Scrittura, che S. Pietro abbia deciso per se solo; Anzi ei si crede così poco arbitro della Chiesa, ch' ei riceve gli ordini de' suoi fratelli convocati, e gli eseguisce senza temere, che una tal sommissione scemi di un menomo che

(a) Act. VIII. 14. e seguenti.

che la sua autorità, e il suo Primato. *Gli Apostoli, ch' erano in Gerusalemme, avendo saputo* (ecco il Collegio Apostolico, ed il Concilio convocato) *che què di Samaria avevano ricevuto la parola di Dio, spedirono loro Pietro, e Giovanni*. Era tal commissione per dar la Cresima a quei, che avevano ricevuto il solo Battesimo. *Essendo giunti pregarono per essi, perchè ricevessero lo Spirito Santo: Poichè non era ancora calato sopra alcuno di loro, ed erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora posero sopra essi le mani, ed i medesimi ricevettero lo Spirito Santo*.

Il dar commissione per esercitare una funzione nella Chiesa è argomento d'autorità; S. Pietro non averebbe ricevuto tal ordine da uno degli Apostoli suoi Colleghi in particolare; ma lo riceve da tutto l'Apostolico Collegio, che rappresentava la Chiesa. Adunque ei credeva il Concilio superiore a sestesso.

Avendo gli Apostoli saputo, che San Pietro aveva predicato il Vangelo ai Gentili, e che aveva comunicato con essi, se ne turbarono, e tornato ch' ei fu in Gerusalemme, gli chiesero conto di sua condotta, ed ei ne espose loro con umiltà edificante le ragioni. Questo dimostra, che gli Apostoli, e S. Pietro come gli altri, credevano, che la Chiesa rappresentata dalla loro Assemblea, che noi possiamo considerare come il Concilio di quel primo tempo del Cristianesimo, era supe-

riore a colui, che da Gesù Cristo era stato stabilito Capo di tutti gli altri.

Veggiamo per tutto, che siccome gli Apostoli erano convocati nel giorno della Pentecoste, allorchè ricevettero lo Spirito Santo, che insegnò loro ogni verità, si convocarono perpetuamente qualunque volta convenne loro far uso di quei lumi, che allora ricevettero, per alcuna cosa rilevante alla Chiesa, o per dilucidare la sua Dottrina, ed in tal guisa ci hanno dato l'esempio di ciò, che far dovevamo nella successione dei tempi per adempiere il dover nostro Apostolico, e Pastorale.

Questo ordine dei Sinodi fu osservato da tutti i Pastori, che vennero dopo gli Apostoli; ed i Vescovi lor Successori governarono la Chiesa in comune, secondo ci insegna, ch' esser dee, S.Girolamo, *in communi regi debet Ecclesia*. La persecuzione, che non lasciava loro la libertà di convocare Concilj Generali, non gli impedì di tenerne dei privati, come potevano in luoghi, ove erano costretti a cercar qualche asilo; e questo continuò fino al tempo in cui Costantino essendosi fatto Cristiano, diè la pace alla Chiesa, e libertà maggiore di provvedere ai suoi bisogni.

Onoravano essi in modo speciale perpetuamente la Sede Apostolica di Roma, ma non consideravano il Vescovo di questa Sede, che come il primo di tutti, non già come un Monarca.

Abbiamo un bellissimo monumento di que-

questa verità riferito da Eusebio. Paolo Samosatense di cui parlammo nella prima parte di questa relazione, fu deposto nel secondo Concilio Antiocheno *(a)*, e Domno eletto in suo luogo. Questo Concilio partecipò a Papa Dionisio, e nel tempo stesso agli altri Vescovi la deposizione di Paolo, e la elezione di Domno, indicando loro, che debbano scrivere a Domno, e ricevere da esso lettere di comunicazione: il che fa vedere come questo Concilio di Antiochia teneva veramente il Vescovo di Roma come primo fra tutti, mentre lo nomina il primo, ma non già come *il superiore assoluto*, nè come *il solo*, a cui dovessimo indirizzarci pel regolamento degli affari della Chiesa. Ed anche parlando di questa elezione dicono che credevano d' aver eletto colui, ch' era stato loro indicato dalla Divina Provvidenza; il che dimostra la loro autorità, e che per quanta deferenza, che avessero per la Sede Apostolica, erano lontanissimi dal credere, che i Vescovi fossero semplici Vicarj del Papa, come vantano gli Adulatori della Corte di Roma, e che non possano esser Vescovi, se non quelli, che vengono dal Papa stabiliti.

Tosto che la Chiesa fu in pace per la conversione alla Religione Cristiana di Costantino, questo Imperatore pieno di zelo per la Fede, alla prima Eresia convocò un

(a) Lib. VII. Cap. XXX. Ed. Vales. pag. 228.

Concilio Generale. Se il Sommo Pontefice avesse avuto e l' infallibilità, e l' autorità di decidere da sè solo quello, che risguardava la credenza di tutta la Chiesa, non sarebbe forse stata cosa più spedita il ricorrere ad esso? Quante spese, fatiche, contrasti non si sarebbero risparmiati e nel tempo del Concilio, e dopo di quello?

Quello che diciamo di questo primo Concilio, lo possiamo dire di tutti gli altri, che gli sono venuti dopo; e noi anche aggiungiamo, o Signori, che se fossero state date a S. Pietro, e ai suoi Successori l' infallibilità, e l' autorità puramente Monarchica negli affari della Religione, non solo si sarebbe potuto far di meno di celebrare dei Sinodi, ma eziandio non se ne sarebbero potuti tenere senza un gran delitto. La presenza dei Pastori è necessaria alle loro greggie: *Dispergentur oves, quia non est Pastor eis*. Non sarebbe egli pertanto un mal grande l' allontanare i Vescovi dalla lor residenza, quando non gli costringesse a lasciarla un bisogno più urgente della Chiesa universale? Ma è stata talmente riconosciuta la necessità di questi Concilj fino dai primi secoli, che Eusebio (*a*) stabilisce per massima certa, che le grandi controversie, che insorgevano nella Chiesa, non potevano essere terminate, se non dai Concilj. Quindi Licinio nemico sì crudele del

(a) Lib. de vita Const. Cap. LI. Edit. Val. p. 356.

del nome Cristiano fece un Editto per cui proibiva la convocazione dei Sinodi, dicendo egli stesso, che questo era *un mezzo infallibile di distruggere la Cristiana Chiesa.* Tal necessità risulterà principalmente dai nostri antichi Concilj Ecumenici, che furono i più vicini alla sorgente: non vi si vede alcun vestigio dell'Infallibilità, se non se per la Chiesa, o per i Concilj, i quali parlano in suo nome.

La Lettera Sinodica del Concilio di Nicea (*a*) alla Chiesa Alessandrina dimostra come Alessandro Vescovo di questa Chiesa aveva avuto la parte principale in ciò, ch'era seguito in quella celebre Assemblea, senza parlare di alcun altro.

La Sede Alessandrina aveva il primo posto dopo quella di Roma, come apparisce dal sesto Canone di questo primo Concilio Generale. Aveva assistito al Concilio Alessandro, e non già il Vescovo di Roma, e per qualunque cosa si dica dei suoi Legati, il Vescovo d'Alessandria *presente in persona è più considerato* del Vescovo di Roma, *presente soltanto per i suoi Deputati* (*b*). E' egli considerato come il primo dei Padri di questa Santa Assemblea. Laonde questa potestà assoluta, e questa pretesa infallibilità del Sommo Pontefice non comparve in questo Sinodo, al quale averebbe

(a) Epist. Syn. Conc. Nicæn. ad Eccl. Alexand.
(b) Tom. II. Concil. in Hist. Gelas. Lib. 2. Cap. XXXIII. pag. 250.

potuto scrivere colla medesima certezza, o far dichiarare i proprj sentimenti dai suoi Legati, come se vi si fosse trovato in persona. Se il Papa è *infallibile*, lo è nel modo stesso *lontano*, come *vicino*, e se egli avesse avuto una tal prerogativa sopra gli altri Vescovi, il Concilio averebbe operato molto male scrivendo a quei della Chiesa Alessandrina, che il loro Vescovo aveva avuto la maggior parte in ciò, che vi si era operato.

In questo primo Concilio Generale solamente venne ultimata la gran questione della Pasqua. Ad onta di tutti gli sforzi di Papa Vittore, le Chiese dell'Asia minore non avendo voluto cedere alla sua autorità, ed avendo perpetuamente conservato le loro Tradizioni, e la lor Disciplina fino alla decisione del Concilio di Nicea, che ridusse coloro i quali si erano fino allora ostinati a conservare le loro costumanze, solo perchè credevano che la Chiesa non avesse deciso, benchè il Papa avesse chiaramente espresso il suo sentimento. Intorno a che dice Eusebio, che *Dio solo poteva rimediare a sì gran disordine*, *essendo i partiti di ugual momento* (a), e che il Signore volendo terminar tal questione, si servì di Costantino per convocare questo Concilio.

Il contrasto fra S. Stefano I. Vescovo di Ro-

(a) Lib. III. de vita Constant. cap. 5. ediz. Vales. pag. 400.

Roma, e S. Cipriano intorno al Battesimo degli Eretici, fu parimente terminato da questo Concilio, secondo il Bellarmino, o secondo altri Autori, alcuni anni prima da quello d' Arles, che fu un Concilio famosissimo. S. Cipriano era in un *error materiale* : ma perchè intorno a tal soggetto non vi era alcuna decisione ricevuta da tutta la Chiesa, e che i Vescovi del suo Concilio erano di parer contrario a quello di Papa Stefano, non credette di dover cedere a un solo, per quanta deferenza egli avesse per la S. Sede Apostolica. I termini adoprati da S. Cipriano sono veementi, e dimostrano dell' animosità: ma conviene nel tempo stesso osservare, che il Papa S. Stefano sosteneva il proprio parere *con molto fasto*. Quello che possiam dire dell' uno, e dell' altro si è, che *tutte le azioni dei Santi non sono sante*. Permette Iddio, che nei più perfetti resti qualche peso di alcuna imperfezione, il quale gli ammonisca della miseria sparsa nell' umana natura dal peccato Originale. Questo però non estingue sempre la carità in coloro, le cui intenzioni si dirigono a Dio, benchè non sieno affatto esenti da qualunque difetto.

Sosteneva S. Stefano, che il Battesimo conferito dagli Eretici fosse valido, e che non dovessero ribattezzarsi quei che lo avevano ricevuto. S. Cipriano con tutti i Vescovi del suo Concilio riconosceva, che non era permesso il ribattezzare, ma che gli Eretici trovandosi fuori della Chiesa, non

avevano Sagramenti, e che non era un ribattezzare, ma un battezzar semplicemente, il conferire il Battesimo a coloro, che abiuravano l'Eresia. Ciascuno allegava la Tradizione della propria Chiesa. Papa Stefano voleva con forza, che prevalesse il suo sentimento. In fondo egli aveva ragione, siccome dimostrò l'esito; ma San Cipriano non poteva risolversi a cedere alla sola sua testimonianza, perchè sebbene la Sede di Roma fosse la Sede Apostolica, considerava S. Stefano come suo collega, e non come suo Maestro.

Per soggettare il nostro spirito ed assolutamente cattivarlo, forz'è persuadersi della divina revelazione; e un tal privilegio non lo ha che l'autorità della sua parola. Ora per conoscere la parola di Dio bisogna rintracciarla chiaramente o nella Scrittura, o nella Tradizione, oppure nella decisione di un Tribunale, a cui abbia Iddio dato l'infallibilità per discernere le cose rivelate.

La necessità di non ribattezzar coloro, i quali avevano ricevuto esteriormente il Battesimo dalla mano degli Eretici, non si rinveniva da S. Cipriano nè nella Scrittura, nè nella Tradizione. Credeva egli per lo contrario, che sì l'una, che l'altra stabilissero l'opinione opposta; e nella disputa che vi era intorno a tal soggetto, non voleva riportarsene unicamente a Papa Stefano. Egli adunque non lo credeva infallibile, e secondo la cognizione, che aveva delle regole stabilite da Gesù Cristo, non

era

era persuaso, che il Vescovo di Roma potesse per se solo decidere una controversia di tal momento.

Era egli anzi così lontano da tal pensiero, ch' ei dice: Che ad esempio di S. Pietro, il quale non si valse del suo Primato per farsi obbedire da coloro, che gli erano inferiori, e per non curare S. Paolo, che lo riprendeva *(a)*; non bisognava altresì che amasse talmente i proprj pensieri, che non ricevesse di buon grado il buono pronunciato da' suoi Colleghi, e che non adottasse eziandio i loro sentimenti, qualora fossero migliori dei suoi.

Fa vedere chiaramente S. Cipriano, ch' ei parla della soverchia fermezza, ch' ei credeva, che avesse Papa Stefano nel sostentare la propria opinione: lo espone anche con molto maggior chiarezza in un altro luogo, in cui nomina questo Papa; trattandolo molto bruscamente.

Finalmente nel voto, che espone nel suo Concilio intorno a tal materia, dice, che niuno dee stabilirsi VESCOVO DEI VESCOVI, e che ogni Prelato *(b)* ha la libertà di pensare, e di credere quello, ch'è persuaso, che sia il più vero senza imporre alcuna Legge ai suoi Confratelli, e senza rompere la comunione con essi, e che ogni uno dee render conto a Gesù Cristo di quello, che opera.

(a) Vid. Var. S. Cyp. Epist.
(b) Concil. Carth. III. Tom. I. pag. 786.

Se la Chiesa avesse creduto il Vescovo di Roma infallibile nelle sue Decisioni, S. Cipriano averebbe dovuto esser considerato come Eretico, poichè si opponeva manifestamente al Decreto di Santo Stefano da esso stesso riferito in questi termini: *Se alcuno viene a noi, siasi di qualunque Eresia, che non si intraprenda di far cosa alcuna di nuovo contro la Tradizione, e che se gli impongano soltanto le mani per porlo in penitenza* (*a*). Questa cosa vien confutata con impeto da S. Cipriano, il quale tratta questa Tradizione di Tradizione umana, e contraria alla Sacra Scrittura (*b*). Tuttavia vi è noto, o Signori, come S. Agostino fa conoscere, che questo contrasto fra questi due Santi non impedì, che stessero uniti in carità.

Ecco come ei parla della loro disputa: *Cipriano scrive di questo affare a Pompejo, e dimostra apertamente, che Stefano, il quale, come abbiamo saputo, governava allora la Chiesa di Roma, non solo non era del suo medesimo sentimento, ma che aveva anche scritto contro di lui, e che aveva fatto dei Decreti, che si opponevano alle sue massime* (*c*). Ed in un altro Capitolo dello stesso Libro questo santo Dottore parlando del calore di questo contrasto: *Non voglio* (dic' egli) *riferire in questo luogo ciò che*

(a) Epist. ad Pomp. LXXIV. (b) Lib. V. de Bapt. contr. Donat. Cap. III. Tom. IX. Bened. pag. 143.
(c) Ibid. Cap. XXIII. pag. 156. 158.

che disse S. Cipriano sdegnato contro Stefano, mentre non è necessario, ed è stato bastevolmente ventilato: è meglio non parlare di quelle cose, che cimentarono l'insorgimento di una grande dissensione. Aveva Stefano creduto che coloro i quali procuravano di distruggere l' antica costumanza di ricevere gli Eretici senza battezzarli di nuovo, fossero scomunicati: Ma S. Cipriano sendo mosso dalla difficoltà di tal questione ed avendo viscere di ardentissima carità stimava esser necessario restarsi in pace, ed unito con quelli, che nutrivano sentimenti ai suoi opposti. Quindi quantunque sì l'uno che l' altro dimostrassero con emozione, ma però fraterna, la loro indignazione, la vincè la pace di Gesù Cristo nei loro cuori, non avendo la loro disputa prodotto alcuno Scisma fra essi.

Se S. Agostino avesse creduto infallibile il Papa, non si sarebbe fatto a scusare S. Cipriano dicendo che la questione gli era riuscita difficile: *Quæstionis ipsius difficultate permotus:* Imperciocchè s' egli avesse supposto la sua infallibilità, il Decreto di Stefano doveva toglierli ogni difficoltà. S. Agostino poi era talmente persuaso, che Stefano non era infallibile, e che il suo Decreto non era certo, che aveva detto prima: *come esso stesso (a), se fosse stato nel tempo di S. Cipriano, non averebbe ardito*

(a) S. Aug. Lib. II. de Bapt. contr. Donat. Cap. IV. pag. 98.

dito di assicurar cosa alcuna intorno a tal materia, in quel tempo per anche così dubbiosa, qualora non fosse stato convinto del vero dall'autorità del consenso di tutta la Chiesa, alla quale S. Cipriano averebbe pure indubitatamente ceduto, se tal questione fosse stata in quel tempo dilucidata, dichiarata, e decisa da un Concilio Generale.

S. Agostino adunque pone differenza grandissima fra l'autorità del Papa, e quella del *Concilio Plenario*. Quella del Papa non termina la difficoltà; ma quando ha parlato il Concilio, *forz'è cedere*, (a) forz'è sottomettersi, nè vi è più scusa per chi resiste alla sua autorità: e questo è appunto ciò che fece dire a Vincenzio Lirinense intorno allo stesso soggetto del Battesimo degli Eretici: *Absolvuntur Magistri, condemnantur discipuli.*

Sostenevano i Donatisti lo stesso errore che aveva propugnato S. Cipriano: ma questo Santo non ha delitto, perchè niuna Autorità aveva avuto dritto di sottomettere la sua credenza, e i Donatisti non erano scusabili, poichè la Chiesa aveva parlato per mezzo del suo Concilio. Laonde questa resistenza di S. Cipriano punto non pregiudicò alla sua Santità, nè impedì, che riportasse la corona del Martirio, quantunque ei lo soffrisse, secondo l' opinione più comune e più verisimile, senza ritrattarsi: Lo

(a) Vincen. Lir. in Comm. Cap. XI. Tom. VII. Biblioth. Patr. p. 252.

Lo che non sarebbe seguito, s'ei fosse morto Eretico, o Scismatico. Vero si è ch' ei sosteneva un *error materiale* (a), ma che non essendo per anche bastantemente dilucidato, *nondum eliquata*, e dichiarato da un Concilio Generale, *& declarata per Plenarium Concilium*, non era tenuto a condannarlo contro il proprio sentimento. E' vero altresì, che la Disputa era stata alquanto risentita, ma non era stata tale, che avesse distrutto la carità di quel gran Vescovo, nè rotto l' unità, benchè ei non cedesse all'autorità dal Vescovo di Roma.

Vero è finalmente, che S. Agostino dice, che s' ei commise alcun leggiero fallo, restò purgato del suo martirio: ma è evidente dalle espressioni di S. Agostino, che questo fallo, se pure fu tale, o non potè risguardare se non che il fondo della Dottrina di ribattezzare, ch' era soltanto un *error materiale*, come dicemmo, oppure il calor della disputa; ma non già la resistenza a Papa Stefano, la quale non si sarebbe potuta purgare nemmeno dal martirio, qualora la decisione del Papa fosse una regola infallibile della Fede, come quella di un Concilio Ecumenico; sendo indubitato, che la Chiesa non venererebbe la memoria di un uomo morto nella contradizione di una verità decisa da un Concilio Ecumenico, quando avesse ver-

sa-

(a) Vid. Aut. loco citato.

sato il suo sangue per la difesa delle altre Cristiane verità, poichè secondo S. Paolo non vi essendo che una sola Fede, la medesima non può esser vera in un uomo, che non la confessi tutta intiera secondo la determinazione della Chiesa, la quale consiste anche nell' unità.

Così si dica pure quel che si voglia di S. Cipriano, ei patì il martirio seguitando ad esser persuaso di una Dottrina contraria a quella che aveva decisa Papa Stefano, nè dimostrò d' aver male operato col non cedere all' Autorità del Vescovo di Roma, e tuttavia questo non impedisce che venga venerato come un Santo Martire. Non è adunque alcuno Eretico, o Scismatico per non aderire alle decisioni della S.Sede, qualora abbia ragioni, che compariscano ugualmente forti, che quelle le quali credeva d' avere S.Cipriano di resistere a S.Stefano, e ad ottanta Vescovi, i quali componevano il suo Concilio, e che è disposto a condannare il proprio sentimento subito che la Chiesa universale avrà pronunciato il contrario, come afferma S. Agostino, che lo era S. Cipriano.

Finalmente quando si volesse sostenere, che S. Cipriano, e S. Firmiliano si fossero ritrattati, come pretende il Baronio senza alcun certo fondamento, e ciò che S. Agostino par che insinui con molta dolcezza di S.Cipriano, inclinando anche molto più a credere il contrario, per lo meno non può negarsi, che questa sia una cosa incer-

certa. Dal che seguirebbe che dovremmo soltanto riconoscere con incertezza la santità di questi due grandi luminari della Chiesa, Firmiliano nella Chiesa Orientale, e Cipriano nella Occidentale: eppure i medesimi son venerati senza esitazione per Santi, e la memoria di S. Cipriano non solo è celebre, e solenne come d'uno dei nostri Martirj più illustri; ma eziandio il suo nome si trova inserito nel Canone dei nostri più sagri, e tremendi Misterj.

Al tempo di S. Cipriano si terminavano nei Concilj le questioni, che insorgevano nella Chiesa, come dimostra con gran distinzione una Lettera del Clero di Roma (*a*) al medesimo S. Cipriano. Aveva questo Santo Vescovo scritto al Clero di questa prima Città del Mondo per consultarlo intorno alla riconciliazione dei penitenti (*b*); e ciò fa vedere in qual considerazione si fosse la Chiesa Romana. Questo Clero gli risponde, che non *avendo Vescovo*, non poteva risolvere alcuna cosa: (ciò era dopo la morte di Fabiano, e prima dell'Elezione di Cornelio) e che quando anche vi fosse stato, non poteva risolversi intorno a un affare di tal momento, se non in un Concilio di molti Vescovi. *Imperciocchè ella è una cosa odiosa*, dice questo Clero, *e che troppo pesa a un solo il dire il proprio sentimento sopra un delitto commesso*

(a) Epist. XXVII.
(b) Inter Epist. S. Cypr. Ep. XXX.

so da molti , e così pubblico , come quello di cui si tratta : E questo Clero aggiunge poco dopo: Che un *Decreto non ha bastante valore se non è fatto col sentimento di molti* .

In varie altre lettere scritte da questo Santo , e che ad esso si scrivevano , si rileva , che quello era lo spirito , e l' uso del suo tempo. Ogni Provincia teneva dei Concilj , se ne dava parte con Lettere di comunicazione al Vescovo di Roma , col quale la Chiesa tutta conservava diligentemente , e religiosamente la comunione. Il Vescovo di Roma dal canto suo partecipava altresì ai Vescovi suoi confratelli quello , che si risolveva nei suoi, e questa vicendevole corrispondenza conservava la pace , e l' unità della Fede dei Cristiani.

I Padri del primo Concilio di Costantinopoli scrivendo a S. Damaso Vescovo di Roma (a) a S. Ambrogio Vescovo di Milano , e agli altri convocati in Roma , riprendono i medesimi , perchè non abbiano voluto portarsi in Oriente . Si scusarono d' andare a Roma , ove erano invitati; e siccome avevano condannato Macedonio , il quale negava la consustanzialità dello Spirito Santo , pregano soltanto i Padri del Concilio d' Occidente a congratularsi con essi : Lo che dimostra una grande unione, e quello che dicesi la comunione dei Santi ,

(a) Conc. C. P. Ec. I. Tom. II. Conc. pag. 959.

ti, ma non già una autorità assoluta del solo Vescovo di Roma. E' anche da osservarsi, che questa Lettera Sinodica è veramente indirizzata a *Damaso*, ad *Ambrogio*, ed *agli altri Colleghi*, συλλειτυργοῖ: ma che Damaso vi è nominato il primo, ch'è segno della Dignità, e del Primato della sua Sede.

Nel Concilio Efesino esaminarono i Padri la Lettera di S. Celestino. Quantunque questo Papa avesse condannato Nestorio, non si lasciò di citarlo per ben tre volte (a), e questo Eresiarca è denominato dai Padri del Concilio *Religiosissime*, santissimo, *Reverendissime*, fino a che il Concilio l' ebbe formalmente deposto. Lo che fa vedere la superiorità del Concilio, e che i Decreti dei Papi non hanno la loro forza incontrastabile, se non dopo che la Chiesa gli ha accettati in tutte le Chiese particolari, o con un Concilio Ecumenico, che rappresenta la Chiesa Universale.

I Pelagiani già condannati da diversi Concilj particolari, e dallo stesso Papa Celestino, non lasciarono d'esservi pure condannati. Ciò rilevasi in varj Atti di questo Sinodo generale, ma singolarmente nella Lettera Sinodica (b) o sia relazione, che i Padri di quel Concilio spedirono a Papa Celestino, sul fine della quale gli fanno sapere: Che *avendo letto nel Sinodo gli Atti del-*

(a) Vid. Conc. Eph. I. Tom. III, Conc.
(b) Epist. Synod. seu Relat. ad Cælest. ibid. pag. 659.

della deposizione di Pelagio, *di Giuliano*, *di Celestio*, e degli altri Discepoli di questi empj, hanno *giudicato*, *che i Decreti* (*a*) *da sua Santità fatti contro i medesimi*, *dovessero sussistere*: *Che gli approvavano*, *e gli confermavano*, *sicchè la deposizione di questi Eretici avesse il suo pieno effetto*.

E' agevole, Signori miei, da ciò che abbiamo riferito della condanna di questi Eretici fatta dal Concilio generale, il tirare una conseguenza della superiorità del Concilio *sopra* il sommo Pontefice. Avvegnachè si esaminò di nuovo in questo, e si confermò quello che aveva giudicato S. Celestino: la qual cosa non solo sarebbe stata inutile, ma eziandio ingiuriosa alla S. Sede, se fosse stata il supremo ed ultimo Tribunale, non meno della deposizione dei Sacerdoti, e dei Vescovi, che della condanna dell' Eresie, e della decisione delle controversie della Religione, e della Fede.

S. Prospero, S. Gregorio, e Fozio accertano, che questi istessi Eretici furono condannati in questo Concilio; dimodochè non vi è luogo di dubitare, che avessero riconosciuto d'aver dritto di por mano nel giudizio di Celestino; e fra queste tre autorità quella di S. Gregorio Papa è di tal peso, che dee chiuder la bocca a tutti i nostri Dottori Oltramontani.

S. Leo-

(a) Ibid. pag. 666.

S.Leone aveva dichiarato il proprio sentimento contro Eutiche. Tuttavia la sua Lettera venne con estrema esattezza esaminata nel Concilio di Calcedonia (*a*): vi fu grandemente applaudita; ma ciò avvenne principalmente, perchè si uniformava alle Definizioni del Concilio di Nicea; e testifica esso stesso, che l'approvazione del Concilio di Calcedonia (*b*) composto di quasi seicento Vescovi gli diede l'ULTIMO GRADO DI FORZA. Ciò si legge in una Lettera da esso scritta ai Vescovi di Francia, e che merita d'essere stampata a lettere d'oro in tutte le Chiese.

Questo gran Papa, che colla sua autorità aveva proscritto l'Eresia d'Eutiche, testifica, che dopo ch' era stato approvato quello ch' egli aveva scritto al Concilio, non vi era più caso di scusar coloro, che aderivano agli Eretici, avendo parlato un Concilio di quasi sei cento Vescovi: per la qual cosa ei dimostra, e che la sua decisione non era l'ultimo rimedio contro l'Eresia, e che non v'è altro da aspettare dopo che ha parlato il Concilio.

Papa Vigilio nella Lettera che scrisse al V. Concilio Ecumenico, dichiara (*c*) ch' ei si sottopone ai quattro primi Concilj generali, promette di assistere, e di presedere al Concilio; e dopo tal dichiarazione, non aven-

(a) Conc. Calc. Act. IV. Tom. Concil. p.471. & seq.
(b) Epist. ad omn. Episc. Gall. LXXVII. alias LII.
(c) Conc. C.P.V. Oecum. collat. I.F.V. pag. 438.

avendo voluto trasferirvisi, i Padri non tralasciarono di convocarsi, e di condannarvi i tre Capitoli. In questo fatto si debbono osservare tre cose.

1. L' obbedienza che Vigilio protesta di rendere ai Concilj, lo che dimostra la superiorità dei medesimi. 2. Che a motivo della Dignità, e del Primato della S. Sede spettava ad esso il presedervi. 3. Che non avendo mantenuto la parola, e la Chiesa avendo bisogno di un Concilio, i Padri non tralasciarono di tenerne uno senza il Papa, restando però perpetuamente uniti alla comunione del medesimo. Vigilio di poi lo approvò, ma si tenne senza di lui, benchè fosse stato pregato ad assistervi; e possiamo altresì osservare, come una delle ragioni, ch' egli addusse per non assistere a questo Concilio, fu, perchè non vi era molto numero di Vescovi della Chiesa d' Occidente; lo che dimostra, che non era persuaso della sua infallibilità; poichè se altrimenti fosse stato, questa mancanza di un maggior numero di Prelati non lo avrebbe dovuto trattenere dal presedere a questo Concilio, e dal pronunciarvi ciò che avesse creduto necessario per la Religione.

Nel VI. Concilio (a), ch' è il III. Costantinopolitano, vi fu letta, esaminata, e condannata la Lettera d' Onorio, e scomunicata la di lui memoria insieme con i Mo-

(a) Conc. C. P. VI. Oecum. Act. XII. XIII. & seq. Tom. VI. Conc. pag. 927. & seq.

Monoteliti, anche in presenza dei Legati Apostolici, che non si opposero; la qual cosa fa vedere, e che i sommi Pontefici posson esser condannati dai Concilj, e che non sono infallibili, allorchè sono separati dal Corpo. Tal sentenza poi fu tanto universalmente ricevuta da tutta la Chiesa, che in seguito i Padri stessi anatematizzavano Onorio come gli altri Eretici nella professìon di Fede che facevano nella loro elezione, come si legge nel *Diurnus Romanorum Pontificum*. La memoria di fatto così costante si conservò nel Breviario Romano fino a Pio V.

Possiamo osservare, come nel VII. Concilio Azione VII. si scomunica Onorio, e nell' VIII. altresì vien citato un Concilio di Roma tenuto sotto Adriano II. (*b*) che condanna di nuovo la memoria di questo Papa: e siccome non s' ardirà mai di dire, che gli Atti di questi Concilj sieno stati alterati, siccome alcuni hanno falsamente detto di quei del Sesto, per trovar modo di giustificar questo Papa, non può restare vestigio di ragione, che faccia dubitare della sua caduta. Lo debbono riconoscere gli stessi Romani, mentre noi non abbiamo conservato questi preziosi monumenti dell' antichità nella integrità loro, se non per mezzo dei manoscritti, che sono stati trovati nella Biblioteca del Vaticano.

E

(a) Conc. Nic. II. Oecum. VII. Act. VII. Tom. VII. pag. 555. Vid, Conc. C.P.U. Oecum. Act. VII. To.n. VIII.

E quand' anche si volesse pur dubitare di questo fatto, e dire, che questi Concilj posteriori ne hanno parlato sulla sola fede del Sesto, i cui Atti sono stati falsificati, almeno non si potrà negare che questi Concilj non abbiano creduto che Onorio non fosse realmente Eretico, che potesse esser tale; e questo basta per distruggere l' infallibilità.

Finalmente noi caviamo dal VIII. Concilio, ch' è il IV. Costantinopolitano (a) un mirabile monumento per dimostrar l'obbligo, che hanno i sommi Pontefici di soggettarsi ai Canoni. Si esposero nella IV. Azione di questo Concilio due Lettere di Papa Niccolò I. una all' Imperator Michele, l' altra a Fozio; e questo Papa in quella di Fozio dice: *Che la Chiesa Romana è il Capo delle altre tutte, che da essa le medesime apprendono la dirittura, e l'ordine che dee osservarsi in tutte le Città, e in tutte l' Ecclesiastiche Costituzioni, che questa stessa Chiesa osservava inviolabilmente secondo le prescrizioni Canoniche, Sinodali, e dei Santi Padri; donde seguiva che ciò, che veniva prescritto di piena autorità dai Pastori di questa medesima Chiesa, non doveva rigettarsi da chicchessia, che sotto pretesto di costumanza volesse seguire il proprio volere; ma restar fermo, ed immutabile* (b).

I. Que-

(a) Conc. Const. IV. pag. 1028. & seq.
(b) I. p. 1032.

1. Questa Lettera è scritta da un Papa, e ricevuta da un Concilio: laonde niente manca per autorizzarla.

2. Ella dimostra l' autorità della Chiesa Romana sopra tutte le Chiese; ma a un tempo stesso indica, che la pienezza, e la fermezza di questa autorità dipendono dall' inviolabile osservanza dei Canoni, in cui la medesima si conserva.

Niuna testimonianza può essere più vantaggiosa per la grandezza della Chiesa Romana, ed insieme della Chiesa universale.

Possiamo anche cavar una prova molto chiara della Superiorità del Concilio sopra il Papa, di pari che della Dignità della S. Sede, che noi dobbiamo fiancheggiare con tutta la nostra forza dentro i suoi giusti confini, dal Canone XXI. della decima Azione dell' ottavo Concilio Ecumenico, secondo un' Edizione, o del decimo terzo, secondo un' altra (*a*).

E' proibito da questo Canone di animarsi con temerità, *audacter*, θρασῶς, contro il Pontefice Romano. Questa proibizione vien fatta ancora per riguardo agli altri Patriarchi, a motivo dell' eminenza delle loro Sedi. Ma vien detto ancora in questo stesso Canone, almeno nell' Edizione latina, che se venga proposta nel Concilio alcuna questione intorno al Pontefice Romano, ven-

(a) Ibid. pag. 1140. Vid. etiam pag. 1375.

venga trattata con rispetto , e con onore. Ciò dimostra e la dignità della Sede , ed insieme l'autorità del Concilio, lo che spiega con molta chiarezza il Cardinal Cusano dicendo sopra questo Canone: *Il Sinodo universale è obbligato ad ascoltar con rispetto qualunque questione fosse mossa intorno alla Sede Romana , ad esaminarla fondatamente , ma a non sentenziare temerariamente contro la medesima* . Ed aggiunge : *Che quantunque il Concilio universale possa decidere qualunque questione risguardante la S. Sede , dee però farlo con molta venerazione a motivo del Primato , e della qualità di Capo , e non sentenziando temerariamente* . Quindi il detto fin ora prova ad evidenza , che il Concilio è superiore al Papa .

Parla Almaino in conformità di questo Cardinale, lo che ci somministra la risposta da farsi all' objezione , che si potrebbe dedurre dal preteso Canone *nemo judicabit primam Sedem* (a): Imperciocchè è agevole il riconoscere dalla lettura del Canone, di cui abusò Graziano nel suo Decreto, che tirò in un senso affatto opposto al genuino senso del Concilio, il qual Canone stabilì non meno la grandezza della Sede di Roma, che la Superiorità del Concilio sopra il Papa. Dopo gli otto primi Concilj Ecumenici siccome il Pontificato di Gre-

(a) De Auct. Eccl. Cap. VII. Causa IX. Q. 3. Cap. XIII.

Gregorio VII. intorbidò il possesso, nel quale erano da tanti secoli gli Stati di non conoscer cosa alcuna superiore ai loro Sovrani, fuori che la potestà di Dio, la Chiesa vide investire altresì la prescrizione, in cui trovavasi di non conoscere altra infallibilità, salvo quella di Dio, quella che Gesù Cristo le aveva comunicata, nel modo che spiegammo quì innanzi; e questo Pontificato è un' Epoca dello sconvolgimento, e della confusione. Prima di convalidare totalmente la verità, non potremo far meglio quanto appoggiarla con i Concilj, e coll' autorità delli stessi Papi. Niuno potrà lagnarsi di una siffatta testimonianza, poichè essi sono Giudici nella lor propria causa.

Gregorio VII. ed i suoi Successori posson bene aver avuto un nuovo zelo troppo vivo, e troppo amaro per dilatare la loro autorità: ma non possono essersi arrogati legittimamente cosa alcuna oltre a quello, che i loro Predecessori avevano ricevuto da Gesù Cristo.

Così parla il Papa S. Innocenzio I. *Avete avuto ragione di domandare che venga osservata ove sete, la forma tenuta dalla Chiesa Romana, non per ordinare alcuna cosa di nuovo, ma perchè desideriamo che quello, ch' è stato trascurato per poca cura di alcuni, sia osservato da tutto il Mondo, purchè però sieno cose, che sieno state stabilite dalla Tradizione Apostolica,*

e dall' ordine dei nostri Padri (*a*).

Questo Papa è assai lontano dal credere d'aver facoltà di oltrepassare i confini delle Costituzioni della Chiesa.

Papa Zozimo successor d' Innocenzio riconosce, che non appartiene alla S. Sede Apostolica il mutare le Costituzioni dei Padri. *Imperciocchè l'Antichità la quale presso di noi ha gittato radici, che non possono esser divelte, dee esser venerata secondo i Decreti dei Padri* (*b*).

Bonifazio I. era del sentimento medesimo del suo Predecessore. Così egli si esprime: *A noi spetta l'esser fedeli custodi delle Costituzioni dei Padri nostri* (*c*).

S. Celestino I. indica la sua sommissione ai Canoni dicendo: *Forz' è che le regole ci governino, e che noi non crediamo di essere gli arbitri delle regole* (*d*).

S.Leone nella XXIV. XXV. XXVI. delle sue Lettere fa istanza all' Imperatore, e all' Imperatrice, perchè permettano di convocare un Concilio Ecumenico per riparare il torto, ch' era stato fatto nel Conciliabolo Efesino a Flaviano Patriarca di Costantinopoli, ed alla Religione, e quello, che vi era stato fatto contro *omnium Canonum disciplinam* (*e*). Se questo Papa avesl-

(a) Epist. ad Victr. Roth. II. Tom. II. Con. pag. 1250.
(b) Epist. VII. ad Episc. Provin. Vienn. ibid. p. 1576.
(c) Epist. III. ad Episc. Narb. ibidem pag. 1586.
(d) Epist. II. ad Episc. Vienn. & Narb. ibid. p. 1619.
(e) In Edit. Quen. XXXIX. XL. XLI.

vesse creduto d'avere una autorità assoluta, e indipendente dall'autorità della Chiesa universale, o dei Concilj, non avrebbe dovuto far altro, che ordinar per sestesso ciò ch' ei voleva, che fosse regolato, com'egli si esprime, *per majorem Sacerdotum numerum* (*a*). Questo Papa medesimo dice, chè è da riprovarsi tutto quello, che è contrario ai sagri Canoni: che niuna cosa avrà forza, qualora si dilunghi da queste sante regole: Che nella Chiesa non può conservarsi la pace, e la tranquillità, qualora non si prèsti ai sagri Canoni la venerazione, che ad essi è dovuta (*b*).

Io mi sono alquanto fermato sopra questo sommo Pontefice, perchè fra gli Antichi non ve ne ha alcuno, che abbia più di lui innalzata l' autorità Pontificia: ma non ha potuto far testa alla verità.

Accerta Gelasio I. che niuna Sede dee esser soggetta ai sagri Canoni quanto la sua (*c*).

Agapito dice, ch' è in obbligo di custodire inviolabilmente tutto quello, che venne prescritto dall' autorità dei Concilj (*d*).

S. Gregorio Magno dimostra la necessità di osservare fedelmente i Canoni: *Si Canones non custoditis*, dic' egli scrivendo a

L 2 Gio-

(a) Vid. Epist. LXXX. alias LIII. ad Anatol.
(b) Ibidem ad Max. Episc. Antioch. Epist. XCII. alias LII.
(c) Epist. XIII. ad Episc. Dardan. Tom. IV. Concil. pag. 1198.
(d) Epist. VI. ad Cæs. rel. Ep. ibidem pag. 1798.

Giovanni Patriarca di Costantinopoli, *& majorum vultis Statuta convellere, non cognosco qui estis* (a). Se questo gran Papa avesse creduto, che tutta l'autorità, ed ogni verità risedessero in lui, avrebbe dovuto parlare dell' obbligo d'ascoltar le sue decisioni, e non i Canoni, e le Costituzioni degli Antichi.

Martino I. assicura, che i sommi Pontefici non posson distruggere i Canoni, perchè ne sono i Custodi, e non gli arbitri (b).

Leone III. era sì religioso osservatore delle cose stabilite dai Concilj, che quantunque fosse pienamente persuaso che coll'aggiunta della particella *Filioque*, che si proponeva di fare al simbolo dei Concilj di Nicea, e di Costantinopoli, si spiegasse il Mistero; e ch' ei non dubitasse in verun modo, che lo Spirito Santo procedesse dal Padre, e dal Figliuolo, tuttavia non volle acconsentire a questa aggiunta, perchè la Fede dei Concilj di Nicea, e di Costantinopoli era consagrata, e perchè il Concilio Efesino aveva espressamente proibito d'alterare il contenuto di questo Simbolo, non avendo ardire questo Papa d'uguagliare la sua autorità a quella del Concilio Ecumenico; *Num & ego me illis (scilicet Concilii Patribus)* dic' egli agli Ambasciatori di Carlo Magno, con i quali trat-

(a) Lib. III. Epist. LIII. alias LII.
(b) Epist. XL. Tom. VI. Concil. Pag. 40.

trattava di questo affare, *non dico, præferam, sed etiam illud absit mihi, ut coæquare præsumam* (a).

Leone IV. non ardisce accordare una grazia, di cui vien richiesto, sul fondamento, che la cosa non fosse stata fatta dagli Antichi; ed aggiunge: *Non potuimus præfixos Patrum terminos immutare*. Tal sentimento è molto dilungato da quello di una Monarchia assoluta, e indipendente dall' autorità della Chiesa universale.

Niccolò I. ch' era un gran Papa, e che sosteneva ottimamente l' autorità Pontificia, scrivendo all' Imperator Michele parla in questi termini: *Paternos Canones non transgrediamur, sacros Canones non conculcemus* (b).

Giovanni VIII. assicura, ch' ei non farebbe giammai cosa alcuna in pregiudizio dei Canoni. Egli si crede adunque inferiore al Concilio, che gli aveva fatti: *Contra Statuta Majorum agere nequivimus* (c). Epis. XXIII. ad Carol.

Gregorio VII. stesso benchè portasse tanto avanti l' autorità Pontificia, riconosce quella dei Canoni alla quale è costretto di soggiacere. *La Santa Sede Apostolica* (dic' egli) *è stata solita di tollerare prudentemente la maggior parte delle cose, che accadono : ma nei suoi Decreti, e nelle sue* Co-

(a) Leo III. Dial. cum Legat. Car. Mag. Tom. VII. Conc. pag. 1195.
(b) In Epist. ad Michael. Imp. passim Tom. VIII. Conc.
(c) Ad Carol. Reg. Epis. XXIII. Vid. Tom. IX. Concil.

Costituzioni non si è mai dilungata da quello, che fu regolato dai Canoni (a). Se fosse stato perpetuamente fedele osservatore di questa regola, non avrebbe cagionato tante turbolenze: Ma è sì grande la forza della verità, che costringe a rispettarla quelli stessi, che se ne trovano dilungati.

Converrebbe trascrivere quasi tutte le Lettere dei sommi Pontefici fino al tempo di Gregorio VII. se volessimo riferire tutto quello che i medesimi dicono per dimostrare la sommissione da essi dovuta ai Concilj, ed ai Canoni; e si trovavano tanto lontani dal credersi infallibili, che S. Gregorio (b) essendo supplicato da un solitario rinchiuso, detto Secondeno, d'istruirlo dell' origine delle anime, cioè se sieno prodotte per generazione, o se sieno create, dichiara di non poter definir cosa alcuna intorno a tal punto, perchè non ne trova Tradizione, e perchè i Padri prima di lui non ne avevano determinato cosa alcuna.

Ad onta di tutti gli sforzi di Gregorio VII. questo sentimento di umiltà, che dovrebbe aver ereditato da questo gran Santo, di pari che il nome, non ha lasciato di insinuarsi nella mente dei Papi più illuminati, che gli vennero dopo: poichè ecco come parla Innocenzio III. *Se intraprendessimo di determinar cosa alcuna senza la generale deliberazione di un Concilio, oltre*

(a) Vid. Tom. X. Concil.
(b) Greg. Mag. Lib. IX. Epist. LII.

oltre l' offendere Dio, ed infamarci in faccia agli uomini, correremmo forse pericolo di decadere dal nostro posto, e di perdere la nostra carica, poichè la nostra Autorità non può dispensarci dal seguire la verità di questa regola (a).

Questa Dottrina essendo insegnata sì costantemente dai Papi, i quali hanno sostenuto con una fermezza affatto Cristiana la grandezza della loro Sede, e l' autorità del loro Primato, pare che non vi sia più ragione di dubitare della massima, di cui si serviva S. Agostino contro i Donatisti, parlando della sentenza pronunciata contro essi da Papa Melchiade in favore di Ceciliano (b): *Supposto* (dice questo gran Dottore) *che questa Sentenza sia stata mal pronunciata dal Papa, il quale con i Vescovi, che giudicarono con lui, approvò l'ordinazione di Ceciliano, e condannò i Donatisti, restava il Concilio generale in cui si poteva trattar di nuovo questa causa medesima*.

Mi sembra esser difficile il rinvenire nell' Antichità prova più luminosa della Dottrina, che vi esponghiamo, e che intendete di dilucidare.

Aveva Melchiade giudicato la causa con molta ponderazione, e tuttavia dice S. Agostino, che i Donatisti avevan dritto di

 ap-

(a) Lib. III. Reg. XV. Epis. CIV. ad Philip. Aug. Reg. Franc.
(b) Aug. Epist. LXIII. alias CLXII.

appellarne al Concilio generale. Adunque il Concilio generale era superiore al Papa.

Ma (ripiglia il Bellarmino) non si trattava di una causa di Fede, ma di un puro fatto, cioè se Ciciliano fosse stato ordinato da un Vescovo reo di aver tradito la causa di Gesù Cristo abbandonando i Libri santi agl' Infedeli. Questo buon Cardinale mi perdonerà, o Signori, se io dico, o ch' ei si è ingannato, o che inganna i suoi Lettori. Eccovi il fatto.

Ceciliano era stato canonicamente eletto dal concorde suffragio del Clero, e del popolo: ma era stato ordinato da Felice Vescovo d' Aptunga, che i Donatisti accusavano di una tal prevaricazione, dal che deducevano, che fosse nulla la sua ordinazione. Sostenevano inoltre che coloro, i quali erano stati battezzati, e ordinati da Ceciliano, non avessero ricevuto questi Sagramenti; e Donato confessava d'averli battezzati, ed ordinati di nuovo. Così riferisce Ottato l' affare, e biasima Donato d' essere in errore sì grossolano di creder necessaria l' azione di ribattezzare, e di riordinare.

Pronunciò Melchiade sopra tutti questi punti: Adunque ei pronunciò sopra un Domma, e sopra un fatto; e quando dir si volesse, che questo Domma non era a sufficienza dichiarato, come lo fu di poi nel Concilio d' Arles, o in quello di Nicea, e che passasse per un punto di Disciplina, almeno non può negarsi, che fosse una Disci-

pli-

plina generale per tutta la Chiesa ; e perciò era una cosa, su cui cadeva l'infallibilità, come stabilimmo fin dal principio..

Era molto più di Disciplina la questione della Pasqua ; tuttavia vi volle un Concilio generale per deciderla. Se l'infallibilità non è nel Papa per un punto di disciplina, e che risguardi il governo per cui lo Spirito Santo ha stabilito tutti i Vescovi, *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*, non è ella con maggior ragione per la Fede ? S. Agostino suppone dunque questa regola come costante, e stabilita nella Chiesa : Che dopo la sentenza del Papa resti anche il Concilio generale. Ed io mi sono con molta frequenza maravigliato che i nostri più dotti Scrittori abbiano fatto tante Dissertazioni per rilevare di qual Concilio parlasse S. Agostino in questo luogo, se di quello d'Arles, di Nicea, o di alcun altro: poichè mi sembra, che questo Padre volesse unicamente indicar la regola in generale, e che se Donato, e i suoi aderenti si lamentavano di esser stati mal giudicati, potevano appellarne al Concilio Ecumenico, *restabat adhuc plenarium Ecclesiæ universæ Concilium*. Questa massima è sì costante, che i Papi stessi hanno tenuto sempre il medesimo linguaggio, che S. Agostino ..

S. Leone prega l'Imperatore Teodosio di interporre la sua autorità, affinchè una sentenza data resti nello stato in cui si trova, *donec major ex toto orbe Sacerdotum*

numerus congregetur (*a*); ed i Legati di questo Papa al Concilio di Calcedonia, dopo di aver detto ch' egli aveva deposto Dioscoro, aggiungono: *superest ut congregata venerabilis Synodus, Canonicam contra prædictum Dioscorum proferat, justitia suadente, sententiam* (*b*).

S. Gregorio dopo aver detto il proprio sentimento sopra l' attentato di Giovanni Vescovo di Costantinopoli, che voleva esser denominato *Vescovo universale*, arriva a dire, che se la sua riprensione non è giusta, resta il ricorso alla Chiesa per giudicarne: *Si in mea correptione despicior, restat ut Ecclesiam debeam adhibere* (*c*). Non credeva egli adunque che in sestesso risedesse tutta l' autorità della Chiesa.

Mi sembra, o Signori, che il *restabat* di S. Agostino sia ben appoggiato dal *superest*, o dal *restat* dei Papi; e qualora non temessi di tediarvi, ne potrei aggiungere moltissimi.

Incmaro Arcivescovo di Reims, del quale veggiamo in questo luogo sostenersi la fama con tanto vantaggio * da uno dei suoi Successori, ci dà una grande idea del sentimento, che avevano avuto i Vescovi di Francia fino al tempo suo della questione, che ora abbiamo alle mani.

Papa Adriano II. aveva scritto a Carlo il

(a) S. Leo Epist. XL. alias XXV.
(b) Vide Conc. Calc. Act. III. Tom. IV. Concil.
(c) Greg. Mag. Lib. V. Epist. XVIII. Joann. C. P. p. 746.
* Monsignor le Tellier.

il Calvo, che tutto quello che viene dalla S. Sede, dee essere perpetuamente ricevuto con umiltà, tuttochè questa proposizione sia vera *clave non errante* (a), come parlano i nostri più esperti Dottori, e che regolarmente debba prendersi con rispetto quello, che viene dalla S. Sede, tuttavia per non oltrepassare i confini, avendo Carlo il Calvo dato commissione a Incmaro di rispondere ad Adriano, questo Arcivescovo gli scrive in nome dell' Imperatore, aver egli rilevato che una tal massima non solo è contraria alla verità Evangelica, ma eziandio ai Decreti dei Santi Padri; e poco dopo soggiunge: *ma noi crediamo, che la vostra autorità giudicherà piuttosto, che dobbiamo seguire quello, che i vostri Antecessori hanno scritto secondo le regole della sagra Scrittura, e quello, che hanno insegnato i Padri nostri, anzi che quello che ha inventato colui, che ha scritto in nome vostro la Lettera, che ci avete spedita: Imperciocchè S. Agostino dice nella sua Lettera a Januario, ch' ei crede, che bisogni rigettare quello, che non è autorizzato dalla Scrittura, nè ordinato dai Concilj dei Vescovi, nè stabilito dalla costumanza della Chiesa universale; e S. Leone parlando di quel che è stato talmente regolato dai Canoni, e pubblicato dai Decreti della S. Sede Apostolica, che non vi è alcun mezzo di*

L 6 di-

(a) Vid. Adr. II, Epist. Tom. VIII. Conc.

distruggerlo, ordina, che quelle cose, le quali saranno opposte a queste Costituzioni, non abbiano la menoma autorità (a).

Questo dotto Arcivescovo di Reims ben conosceva, che la Pontificia autorità era limitata. Quelle supposte Decretali fin dal suo tempo cominciarono a inondare la Chiesa. Parlano queste con sì poco ritegno della Pontificia autorità, che l' indiscretezza di coloro, che le hanno fabbricate, ha finalmente eccitato i dotti a rintracciarne la falsità; nè v' è più alcuno, che ora ne dubiti, qualora non voglia volontariamente acciecarsi.

Incmaro di Reims s' appoggiava sopra diversi passi di queste Epistole. Questo prode Arcivescovo il quale dubitava della falsità di queste Decretali, ma che non ne era certo, seppe bravamente liberarsi da tale imbarazzo, dichiarando che bisognava leggerle con rispetto a motivo del nome dei Papi, che portavano in fronte; ma nota a un tempo stesso molto chiaramente la differenza, che doveva porsi fra quelle, e i Decreti dei Concilj, i cui Canoni, secondo il sentimento di Papa Gelasio, dice, che debbansi inviolabilmente custodire; ma che le Lettere, che di tratto in tratto sono state scritte per conforto dei privati, debbon leggersi con venerazione (b). Servivasi

(a) Hincmar. II. Par. Epist. XLII. Nom. Carol. Calvi ad Adr. Pont.

(b) Epist. Gelas. XIII. ad Episc. Dard. Tom. IV. Concil. pag. 1199.

vasi egli dell' autorità di un Papa il quale parlava di Lettere, i cui Scrittori erano noti, per indebolire con ragione più valida l'autorità di questi scritti supposti, che cominciavano ad infettare la Chiesa, ma intorno ai quali non vedeva ancor chiaro.

Il discorso di questo Arcivescovo di Reims non solo indebolisce queste false Decretali; ma colla massima generale, ch' ei cava da Papa Gelasio, che scrive ai Vescovi di Dardania, fa manifestamente vedere, quanto l' autorità dei Sommi Pontefici sia inferiore a quella dei Concilj, poichè secondo lo stesso Papa Gelasio deesi del rispetto alle Lettere dei Papi, dalle quali non può negarsi, che sieno cavati i loro Decreti, ed una sommissione totale ai Concilj.

Forz' è confessare, o Signori, che dopo Gregorio VII. è difficile, che i Papi si trovino così stabili, come tutti quelli, che gli avevano preceduti, nel conservare la sommissione, che devono ai Concilj, e ai Canoni.

Quantunque la primaria intenzione di Gregorio VII. fosse di stabilire la propria autorità sopra le teste coronate, non tralasciò tuttavia di stabilire anche una Monarchia spirituale sopra tutta la Chiesa. Basta leggere i suoi *Dictatus* negli Articoli dei quali si legge questa massima: *Quod sententia illius, (Papæ scilicet) a nullo debeat retractari, & ipse omnium solus retractare possit* (a). Eccolo superiore al Concilio

(a) Tom. X. Conc. pag. 3.

cilio in guisa sì caricata, che coloro i quali hanno insegnato l'infallibilità del Papa, e che hanno avuto l' ardire di battezzar per temeraria l'opinione contraria, non hanno osato di negare l' infallibilità al Concilio, perchè sarebbe lo stesso che negare, che la Chiesa fosse la *Colonna, e il fondamento della verità*: Lo che sarebbe lo stesso, che toglier la forza a queste parole di Gesù Cristo, *dic Ecclesiæ, & qui Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus*; e finalmente sarebbe lo stesso, che render illusorie le parole della Lettera Sinodale del Concilio Apostolico: *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*. Ora se fosse vero che il Papa *potest solus omnium retractare sententiam*, egli solo sarebbe infallibile, e potrebbe correggere il Concilio, ed il Concilio potrebbe errare.

Alcuni credono, che questi *Dictatus* non sieno opera di questo Papa: ma se questa non è opera sua, ella è dei suoi adulatori: Ha egli nudrito tali sentimenti, gli ha inspirati a tutti quelli de'suoi Successori, che si sono creduti infallibili, e superiori al Concilio Generale.

Se avessero detto, che il Papa ha facoltà di parlare a tutte le Chiese, di far Decreti universali, di fermare gli animi giudicando delle controversie, che insorgono, quando non sono convocati i Concilj: che se queste Decisioni sieno ricevute da tutta la Chiesa, non è più lecito il dubitare della lor certezza; avrebbero fatto giu-

giustizia alla Chiesa, alla Santa Sede, e alla verità.

Se avessero detto ancora, che il Concilio non può avere infallibilità senza il Papa, avrebber potuto per l'ordinario parlar con ragione: Imperciocchè i nostri Padri hanno sostenuto, che i Concilj Ecumenici debbon convocarsi col consenso del Vescovo di Roma, ed è ragionevole il dire, che *regolarmente* sarebbe una cosa mostruosa, che il corpo fosse senza capo: così *ordinariamente* il Papa deve esser in persona, o per mezzo dei suoi Legati nel Concilio: senza di ciò non è perfetto, mancando nella sua parte principale, s'ei non ha il suo capo. Ma io credo, che voi pronunzierete, o Signori, che questo dee intendersi, purchè la Chiesa non sia nello Scisma, mentre in questo caso il Concilio colla sua assoluta autorità può provvedere ai bisogni della Chiesa, crearsi un Capo legittimo, ed anche condannare l'Eresie, e decidere le Cattoliche verità: La Chiesa non perisce mai: lo Scisma, o la perversità del suo Capo non la privano della sua infallibilità.

Crediamo, che voi pronunzierete la cosa stessa caso, che alcun Sommo Pontefice cadesse nell'Eresia, o commettesse falli, che meritassero la deposizione, i quali sono indicati da Gersone nel suo Libro de *auferibilitate Papæ*, e altrove: Speriamo, che una tale sventura non accaderà giammai; dobbiamo supplicarne Dio con fervo-
re:

re : ma siccome per un giusto giudizio di Dio potrebbe accadere, come accadde nella persona di Liberio, d' Onorio, e d' altri, che precipitarono nell'errore, e in quella dei Papi Scismatici; in tali casi, o Signori, la Chiesa che Dio non abbandona giammai, potrebbe condannare gli errori, ed i falli di colui, che avesse posto sopra la Cattedra Apostolica, e deporlo. In caso altresì, che un Papa per una rea ostinazione ricusasse di assistere, o di spedire al Concilio convocato, o di convocarne uno, essendone legittimamente richiesto per gli effettivi bisogni della Chiesa; malgrado ciò il Concilio si terrebbe, e si convocherebbe, e provvederebbe ai bisogni della Religione, e della Disciplina, come seguì in Costantinopoli nel V. Concilio, al quale Vigilio non volle assistere per la condanna dei tre Capitoli. Fuori di questo caso, o Siguori, quando i Papi sostenessero, che il Concilio non può essere infallibile senza la sua unione col Sommo Pontefice, avrebbero ragione.

Ma nel tempo stesso bisogna aggiungere, che il Sinodo Ecumenico formando dei Decreti obbliga il Sommo Pontefice ad essere il primo ad eseguirli, per farli eseguire agli altri; e che il Concilio non riconosce la sua infallibilità dal *Papa*, ma da *Dio*, che l' ha data *immediatamente* alla Chiesa; di modo che possiamo dire, che se il Papa ha facoltà di dispensare dai Canoni, la ha quando la Chiesa gliela assegna, come il Concilio di Trento dichiara, ch' ei

potrà

potrà dispensare da alcuni impedimenti del Matrimonio, e dalla comunione sotto le due specie per i Laici, allorchè la necessità, od il pubblico vantaggio l'impegnerà ad ammollire la severità della Legge, e finalmente nei casi, nei quali fa comprendere la dritta ragione senza adularsi, che la Chiesa non ha intenzione di obbligare i Fedeli. Altrimenti, come dice S. Bernardo, ella sarebbe *non plane fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio* (*a*). Non è questo un adoprare, ma un far abuso della suprema autorità data da Gesù Cristo per l' edificazione, e non già per la distruzione. E' per far vedere, o Signori, che quello, che noi diciamo presentemente, non può rigettarsi da quelli stessi, che sono i più addetti alla Curia Romana, altro non dobbiam fare, che riportarci a quanto ne dice il Concilio di Trento.

Mi pare, che questo Concilio non potesse meglio indicare l' obbligo che le Potestà supreme hanno di tenersi alla Legge, fuori dei casi da noi riferiti (*b*).

Il da noi espostovi, o Signori, intorno alla superiorità del Concilio, ed all'infallibilità data alla sola Chiesa, è di una Tradizione sì certa, che il Concilio Ecumenico di Costanza non dubitò di farne una decisione così chiara, che non può rivocarsi in dubbio una tal Dottrina. Non vi dispiac-

(a) Ber. de Conf. Lib. III. Cap. IV. pag. 433.
(b) Vide Conc. Trident. Sect. & XXIV. Part.

dispiaccia, che io vi riporti tutto il suo Decreto.

Questo santo Concilio di Costanza, che forma il Concilio Generale ec. ordina, dispone, stabilisce, decreta, e dichiara quanto segue (a).

Dichiara 1. *Che il Sinodo convocato legittimamente per ordine dello Spirito Santo formante il Concilio Generale, e rappresentante la Chiesa Cattolica, e militante, riconosce la sua potestà immediatamente da Gesù Cristo, al quale ciascuno di qualunque stato, e dignità, che si sia, anche lo stesso Papa, in ciò che risguarda la Fede, l'estirpazione dello Scisma, di cui si è parlato, e la riforma generale della Chiesa, si nel suo Capo, che nelle sue membra, dee obbedire.*

Vi sovviene, o Signori, che questo Decreto è della IV. Sessione, che venne rinnovato nella V. in cui, perchè per l'avvenire non si potesse pretendere, che il detto dal Concilio risguardasse il solo Scisma, prescrisse, ed aggiunse quanto segue.

Dichiara altresì il Concilio, che chiunque di qualsivoglia condizione, stato, o dignità siasi, anche Papale, che avrà la presunzione, e l'ostinazione di non voler obbedire alle prescrizioni, e comandamenti di questo santo Sinodo, o di qualsivoglia altro Concilio Generale, legittimamente convocato, intorno

(a) Conc. Const. Sess. IV. Tom. XII. Conc. pag. 19.

no alle cose quì sopra espresse, o a quelle che possono avervi rapporto, fatte, o da farsi, sarà sottoposto a una giusta penitenza e verrà punito secondo il suo demerito, qualora non si ravvegga, e non abbia ricorso ad altri rimedj di dritto, se sia necessario (a).

Questo Concilio fece un tal Decreto non solo per sopire uno Scisma che durò quasi quaranta anni, e che aveva sfigurato siffattamente la Chiesa, che non riconoscevasi quasi più; tanto avevanle deformata almeno esteriormente la sua antica bellezza, la divisione, l'animosità, la violenza, la simonia, l'ambizione, e mille altri disordini; ma altresì per prevenire altri mali, che in progresso potessero seguire nella Chiesa.

Non parlo del Concilio di Pisa, che fu come il preliminare di quello di Costanza; e di quello di Basilea, che ne fu come la perfezione, per non impegnarmi senza necessità a sostenerli contro le contradizioni di coloro, che gli hanno combattuti, perchè non favoriscono le lor pretensioni; e quantunque non si abbia alcun pretesto di dubitare per lo meno delle sedici prime Sessioni di quest'ultimo, e che la *Prammatica Sanzione*, ch' era stata con tanta solennità consagrata dalla Chiesa di Francia, e che non potrebbe far a meno di desiderare, sia un sem-

(a) Conc. Const. Sess. V. pag. 22.

semplice estratto di questo famoso Sinodo ; ciò non ostante per ischivare una Disputa, che non servirebbe ad altro, che a fare un diversivo alla verità, che vi supplichiamo di stabilire in modo, che la vostra Dichiarazione non ammetta opposizione, mi sono fermato unicamente al Concilio di Costanza, della cui autorità, quanto a me, non credo, che si possa legittimamente dubitare, senza però che io intenda di dominare sopra la fede di chicchessia.

Gli Adulatori della Corte di Roma non possono opporci cosa ragionevole contro i divisati due Decreti da noi riferiti di questo Santo Concilio. Furono fatti sotto il Pontificato di Giovanni XXIII. riconosciuto per legittimo Papa: e sebbene non si trovasse egli allora presente al Concilio, a lui solo stava il trovarvisi, dimodochè la sua assenza non impedì che il Concilio non fosse legittimo in queste due Sessioni, come quella di Vigilio non impedì, che il quinto Concilio Generale non fosse un vero Concilio.

Martino V. approvò dipoi questi due Decreti. Laonde non si può opporre cosa alcuna anche nel sentimento stesso della curia Romana.

Mi è noto che il Bellarmino, e il Duval dicono, che Martino V. non confermò queste Sessioni, perchè questo Papa non approvò un tal Concilio, se non in quelle cose, che furono dette *conciliarmente*; ma questo stesso appunto è ciò, che doveva

chiu-

chiuder la bocca a questo Cardinale, e a questo Dottore. Voi sapete, o Signori, che la differenza di ciò che può dirsi fatto *conciliariter* e quel che non è fatto in questa guisa, si è che i Decreti *Conciliarj* sono quelli, che sono stati prima ventilati in presenza delle Nazioni, che si trovavano al Concilio, quindi esaminati, e pronunciati in pieno Sinodo, e non ciò che fosse stato regolato soltanto nelle conferenze private. Ora questi Decreti non furono fatti in una privata Congregazione, ma nel Concilio, e nelle Sessioni dopo essere stati ventilati innanzi a tutte le Nazioni. Adunque furono fatti *conciliarmente*, e per conseguenza Martino V. gli approvò.

E' altresì una debolissima eccezione il dire, che in queste due Sessioni non vi si trovavano i Vescovi di tutte le Obbedienze, e che vi erano soltanto quelli di Giovanni XXIII.

Giovanni XXIII. era conosciuto per Papa legittimo: tutti gli altri Prelati avevano la libertà di assistere al Concilio: Laonde è sommamente frivola questa ragione del Bellarmino, e del Gaetano, e qualora si ammettesse, ne seguirebbe che Martino V. non fosse stato legittimo Papa. Imperciocchè Giovanni XXIII. fu deposto nella VIII. Sessione, e allora i Prelati delle Obbedienze di Gregorio XII. e di Benedetto XIII. erano per anche separati dal Concilio: eppure in virtù di questa deposizione, a cui si sottomette Giovanni XXIII.

che

che riconosce l' autorità del Concilio, fu eletto Martino V. e se tale elezione non fosse stata Canonica, vi sarebbe egli stata nella Sede Apostolica una legittima successione?

Prima di questa stessa unione dell' Obbedienze furono condannati gli errori di Vvicleso, di Giovanni Hus, e di Girolamo di Praga, ed il Concilio regolò ciò che decise sopra la comunione sotto una sola specie per i Laici: converrebbe adunque dubitare di tutte queste decisioni: e siccome la totale unione delle due Obbedienze non è stata eseguita, se non se nella Sessione XXXV. quella di Gregorio XII. veramente essendo accaduta nella XIV. ma quella di Benedetto XIII. solamente nella XXXV. così il Concilio non avrebbe avuto alcuna autorità prima di tal periodo, lo che sarebbe un totale roversciamento di ciò che fece per purgar la Chiesa dagli errori di questi Eresiarchi, e che fu approvato da Martino V.

Il Concilio dopo la totale unione persistette nel suo medesimo sentimento, e nella Sessione XL. fu proposta la Proposizione: *Propter quæ Papa potest corrigi, & deponi*; eppure le Obbedienze vi si trovavano. Ella era adunque una conferma di quanto era stato deciso nelle Sessioni IV. e V.

Secondo lo spirito di questo Concilio Gersone operò tanto intorno al Trattato *de auferibilitate Papæ*, il qual spirito si trova sparso in quasi tutti i suoi Libri.

Io

Io credo, o Signori, di non dover lasciare il Concilio di Costanza senza fare delle osservabili considerazioni: Una si è, che questo Concilio avendo fatto un Decreto nella Sessione XXXIX. per la convocazione dei Concilj Generali, cioè dentro i cinque anni pel primo, sette anni dopo pel secondo, ed in progresso in ogni dieci anni; nella Sessione XLIV. che fu la penultima, Martino V. dichiarò, che desiderando di soddisfare al Decreto del Concilio, intimava il prossimo Sinodo Ecumenico coll'approvazione dei Padri di Costanza nella Città di Pavia: Lo che indica manifestamente, che questo Papa riconosceva l' obbligo, che avea di obbedire il Concilio come suo Superiore.

La seconda osservazione da farsi si è, che questo stesso Papa nella Bolla, ch' ei pubblicò di consenso del Concilio nella Sessione XLV. che fu l'ultima, propose di far dichiarare a coloro, che fossero sospetti delle condannate Eresie, che dovessero riconoscere, che *il Concilio Generale, anche quello di Costanza, rappresenta la Chiesa, e che le cose condannate, o approvate dal Concilio di Costanza, dovessero, esser ricevute da tutti i fedeli* (*a*): Ora gli errori, e l'Eresie di Vvicleffo, e di Giovanni Hus erano state condannate nella ottava Sessione, prima che fossero unite le diverse Obbedien-

ze;

(a) Bul. *inter cunctas* loc. cit. pag. 268.

ze; dal che possiamo tirare questa conseguenza: che non è una eccezione legittima contro la validità di questo Concilio il dire, che ciò ch' era stato definito avanti questa unione, non era stato deciso *in solidum*.

Laonde la VIII. Sessione essendo da Martino V. approvata, lo sono altresì la IV. e la V. e finalmente dichiarando in generale in questa Bolla, *che ogni Concilio Ecumenico, segnatamente quello di Costanza*, senza fare eccezione d'alcuna Sessione, *rappresenta la Chiesa*, non vi ha ombra di dubbio, che questo è uno stabilire l' autorità di tutti i Concilj Generali, e particolarmente di quello, di cui ora parliamo; e dopo tale testimonianza *Conciliare*, *e Papale*, niun Teologo Romano, senza rivocar in dubbio una autorità, che gli Oltramontani vogliono tanto innalzare, potrebbe indebolir quella del Concilio di Costanza.

L'Autorità di questo Concilio è stata perpetuamente così stabilita in Francia, che il gran Cardinale di Lorena, uno dei principali ornamenti del Concilio di Trento, in una istruzione spedita a un tal le Breton suo Segretario, e suo Agente in Roma, mentr'egli si trovava in Trento, si esprime nell' appresso guisa: *Non posso negare d'esser Francese allevato nell' Università di Parigi, in cui si tiene l' autorità del Concilio per superiore a quella del Papa, e sono riputati Eretici coloro, i quali tengono il contrario: Che in Francia si considera il Concilio di*

Co-

Costanza per Ecumenico in tutte le sue parti: Che si segue quello di Basilea, e che si tiene quello di Firenze per non legittimo, nè Generale; e perciò i Francesi si faranno piuttosto uccidere, che indursi al contrario (*a*).

Nelle espressiooni di questo illustre personaggio vi sono varie riflessioni da farsi.

1. Era egli Cardinale, e bisognava, che il suo sentimento fosse pubblico, e ben fondato per aver cuore d' incaricare il suo Agente non solo d'esporlo nella Corte di Roma, ma di spiegarsene ancora col Santo Padre.

2. Dic' egli, *che sono stimati Eretici coloro, che non sostengono la superiorità del Concilio*, lo che dimostra una estrema fermezza sopra questo punto, e che vi è motivo di maravigliarsi, che quasi subito di poi insorgesse una cabala sì fiera nella Facoltà per annicchilar questa Dottrina, che quel Cardinale asserisce essere *massima dell' Università di Parigi*, in cui era egli stato allevato.

3. L' autorità di questo Cardinale può bene contrabbilanciare quella dei Cardinali Bellarmino, Baronio, e du Perron: Imperciocchè quantunque questi tre uomini sieno stati dottissimi, è agevole però il rilevare, che accommodavano la lor Dottrina alla condiscendenza, che volevano mostrare al-

(a) Mem. pel Concilio di Trent. p. 656.

la Corte Romana: ciò apparisce dalla debolezza delle ragioni, dalle favole, e dai falsi supposti, sopra i quali fondano le loro novità.

Era il Cardinal di Lorena un uomo grande pel suo ingegno, per la sua Dottrina, per l'eminenza, e per il potere della sua Famiglia: nè convien considerarsi come singolare nella sua opinione fra quelli, che furono onorati della Porpora Romana: Imperciocchè poteva egli chiamare in suo ajuto il Cardinale d' Ailly Vescovo di Cambray; *Enea Silvio* prima che fosse Papa col nome di Pio II. e prima che il suo mal inteso interesse l'avesse fatto parlare contro il proprio sentimento, senza addurre alcuna prova solida, la quale faccia conoscere, ch' ei si rittrattasse di buona fede; ed anche Papa Adriano VI. il quale essendo Professore in Lovanio insegnò nella sua Somma sopra il Maestro delle Sentenze, *che il Papa può errare nelle cose di Fede, proponendo anche delle Eresie a tutta la Chiesa, come fecero molti Papi* (a), e che comandò essendo Papa la ristampa di questa medesima Somma senza farvi alcuna mutazione.

4. Finalmente questa espressione di quel Cardinale, che i Franzesi si *faranno piuttosto uccidere, che indursi al contrario*, dimostra, che ne facevano, senza esitare, un punto

(a) Adr. VI. in IV. Sententiarum.

punto di Religione: Imperciocchè non credo, che vi sia alcuno il quale volesse morire per un' opinione meramente probabile.

Il Plaoul aveva validamente sostenuto questa Dottrina nel Concilio di Pisa: Gersone, Almaino, il Maggiore, Tommaso di Courceles propugnarono di poi quella del Concilio di Costanza con forza sorprendente. Erano tutti costoro i primi lumi del loro Secolo.

Non posso dimenticare, o Signori, una cosa, nè riferirla senza una specie di prevaricazione, essendo una Tradizione della mia Chiesa, di cui esser debbo fedele depositario. L' anno 1482. il Capitolo di Tournai spedì alla Facoltà di Parigi varie Proposizioni di *Giovanni Angeli*, l' ottava delle quali era che *potest Papa totum jus Canonicum destruere*. La Facoltà censurò tal proposizione in questi termini: *Hæc Propositio est scandalosa, blasphematoria, notorie hæretica, & erronea*. Questa Proposizione non solo è eretica, e scandalosa, ma è stolta: ella non prova cosa alcuna, perchè prova troppo; imperciocchè lo stesso Concilio per quanto sia infallibile, non può distruggere il dritto Canonico, perchè ciò sarebbe un roversciare la Chiesa; nè può il Concilio se non edificarla: Tuttavia è certo che l' *Angeli* non aveva per altro prodotto tal errore, che per ristabilire con più magnificenza la Superiorità dei Papi sopra i Concilj, e per dare ai medesimi l' autorità di riformar quelle cose, che stabilirono i

Concilj più famosi, e renderli Padroni di tutta la Chiesa.

La decima accertava, che il Papa può vuotar il Purgatorio: *si vellet, posset totum Purgatorium evacuare*; ma questa è sì stolta, che non merita, che ci si fermiamo.

La duodecima conteneva queste espressioni: *Quicunque contradicit voluntati Papæ, paganisat, & sententiam excommunicationis incurrit ipso facto*. Questa proposizione fu censurata dalla Facoltà in questi termini: *Hæc propositio est scandalosa, sapiens hæresim manifestam*. Se con tutto questo il Papa è infallibile, non è egli vero, che altri non può disobbedirlo senza meritar la Scomunica, ch' è dovuta agli Eretici? E se la Scrittura dice che la disobbedienza è *una specie d' irreligiosa superstizione*, non si può egli dire, che chi disobbedisce il Sommo Pontefice, diviene in qualche modo pagano?

Oltre l'interesse generale, o Signori, che tutti i Cristiani, e principalmente i Vescovi debbon prendere nelle verità della Religione; io ne debbo prendere uno doppio in questa, che io rilevo stabilita con tanta sodezza, e dai sentimenti antichi della mia Chiesa, e dal giudizio di questa illustre Facoltà, di cui godo l' onore di essere un membro. Ha la medesima perpetuamente conservato questa Dottrina, e tutt'ora vi si mantiene: e se fu alquanto indebolita dal credito, che un Dottore * erasi acquistato sul

* Duval.

sul principio del presente secolo colle sue novità, e colle persecuzioni violente, che furon fatte contro un altro ** che propugnava l'antica Dottrina; questo non impedì, che i Teologi più generosi della nostra Facoltà conservassero l'antica Tradizione di questo grande ed illustre corpo, il quale in tante occasioni dichiarò sì nettamente i proprj sentimenti. Abbiamo in mano un' eccellente raccolta da alcuni dei vostri commissarj compilata degli Atti di questa dotta, e pia Facoltà, dai quali rilevasi una Tradizione di trecento, e ottanta anni della fermezza, con cui sostenne queste verità. Voi avete, o Signori, la Dichiarazione di cui già ho parlato, che fu presentata al Re dal defunto Arcivescovo di Parigi in nome della Facoltà; e per ultimo vi è nota la censura di *Vernant*, ch' è un monumento, che non dee giammai estinguersi nella memoria dei Teologi Francesi; sicchè non potete dubitare, che questa prima Facoltà del Mondo non accetti la vostra Dottrina con tanto giubbilo, quanto è il rispetto, che dee professarvi. Questa Dottrina è stata sempre con tanta costanza riconosciuta per la Dottrina della Facoltà di Parigi, che il Navarro Scrittore affatto venduto alla Corte di Roma dice, che coloro, che seguissero i sentimenti della Scuola di Parigi, secondo che

** Richer.

riferisce Almaino, sarebbero *riputati Eretici*, qualora dicessero, che il Papa fosse *Superiore al Concilio*.

Per non tralasciar cosa alcuna, che potesse far dubitare della verità, che spieghiamo, dopo di averla stabilita con prove solide, e positive, non vi dispiacerà, che distrugghiamo quello che ci viene opposto, lo che faremo brevemente, poichè a dir vero sono sì deboli le obiezioni, che ci vengono fatte, che vanno a terra di per sè.

Ci si obietta tutto quello, che troviamo, che Gesù Cristo ha detto nel Vangelo in favore di S. Pietro: *Tu sei Pietro, e sopra questa pietra fabbricherò la mia Chiesa: Io ti darò le Chiavi del Regno de' Cieli: Pasci le mie pecorelle: Ho pregato per te, o Pietro, affinchè la tua Fede non manchi, e dopo la tua conversione confermerai i tuoi fratelli*.

Ho già preventivamente risposto all'obiezione fondata sopra questi passi del Vangelo, allorchè sul principio di questa seconda parte della presente relazione io dissi, che questi vantaggj da Gesù Cristo dati a San Pietro, non debbon dimostrare alcuna infallibità nella sua persona come Capo della Chiesa, nè in quella dei suoi Successori, poichè non ha dato segno di tale autorità nelle decisioni, ch' è convenuto farsi, allorchè sono insorte nella Chiesa difficoltà nel tempo, che trovavasi alla testa del Collegio Apostolico, ma ch' ei convocò il Concilio degli Apostoli per ultimarle. E indu-

indubitato, che tal risposta dee chiuder la bocca a tutti coloro, che volessero impugnare la verità, che difendiamo, e che S. Pietro diede col suo esempio una istruzione a tutti i Secoli di quello, che debba credersi intorno alla necessità dei Concilj, della loro infallibilità, e della soperiorità loro sopra i Sommi Pontefici.

Ma intorno a ciò la Tradizione è così costante, e i Padri sì concordi, che il detto da Gesù Cristo a S. Pietro deve intendersi di tutta la Chiesa, della quale era egli figura, perchè ne doveva essere il Capo, che sopra tal soggetto non dee restare ombra di dubbio. Fin dal principio di questa relazione notai i sentimenti di S. Cipriano, di S. Ambrogio, di S. Agostino, e basta leggere gli altri Santi Padri per convincersi, che non hanno altri sentimenti.

Pel bene dell' Unità, dice Ottato, *S. Pietro solo ricevè le Chiavi del Regno dei Cieli, perchè fossero comunicate agli altri Apostoli* (a).

S. Ilario dopo di aver parlato della confessione di S. Pietro, che gli guadagnò queste parole di Gesù Cristo, *ed io ti dico, che tu sei Pietro* (b) ec. si volge a tutti gli Apostoli dicendo loro: *Voi, o Santi beati uomini, voi avete ricevuto le Chiavi del Regno celeste, e la potestà di legare, e di sciogliere in Cielo, e in terra per*

(a) Opt. de Schis. Donat. Lib. VII. N. 3. pag. 104. Edit. du Pin. (b) Ilar. Lib. 4. de Trin. N. 33. pag. 901. Bened.

merito di vostra fede, per dimostrare, che tutto quello, che seguiva nella persona di S. Pietro, il quale rappresentava la futura Chiesa, di cui doveva esser Capo, risguardava non la sua persona particolare, ma tutta la Chiesa, che doveva essere il Corpo mistico di Gesù Cristo, e per cui versava il proprio sangue.

S. Basilio nel Capitolo XXII. delle sue Monastiche Costituzioni dice in termini formali, che *Gesù Cristo dando a S. Pietro la potestà di pascere le sue pecorelle, la diede anche agli altri Apostoli* (a).

S. Girolamo dice, *che la forza della Chiesa è stabilita ugualmente sopra tutti gli Apostoli, e che in tanto fu scelto uno fra tutti affinchè stabilendo il Capo, fosse tolta ogni occasione di Scisma* (b). Egli segue in ciò il sentimento di S. Cipriano.

S. Leone dee bastare per convincerci di questa Tradizione, mentre è uno dei Padri più illustri della Chiesa, e perchè sendo assiso sopra la Cattedra di S. Pietro ne sapeva meglio di ogni uno i vantaggj, e sostenevagli con molta autorità. Ecco come parla questo S. Papa delle parole dette a S. Pietro: IO TI DARO' LE CHIAVI DEL REGNO DE' CIELI. *Veramente questa potestà passò negli Apostoli, e questo Decreto fu per tutti coloro, che sono i primi Pastori della Chiesa: ma non senza ragione fu dato a uno*

(a) Bas. Tom. II. Bened. pag. 573.
(b) Lib. I. contra Jovin. Tom. IV. P. II. Bened. p. 163.

a uno quello, che venne comunicato a tutti; Imperciocchè si confida singolarmente a Pietro, perchè in lui fu data a tutti i Pastori della Chiesa l' idea del lor ministero (a).

Ecco bene indicato il Primato di Pietro, ed insieme la comunicazione della potestà pastorale, ch'è data a tutti gli Apostoli, e ai lor Successori; e voi giudicherete se coloro, che hanno preteso d'adoprare alcuni passi alquanto oscuri delle opere di questo Padre, per fissare questa falsa Dottrina, che i Vescovi ricevevano tutta la loro autorità dal Papa, possano avere alcuna ombra di ragione: converrebbe, che questo Papa si fosse posto dietro alle spalle tutta la Tradizione, e la stessa Scrittura Santa, la quale dice formalmente, che *lo Spirito Santo ha stabilito i Vescovi per governar la Chiesa acquistata da Gesù Cristo col proprio sangue (b).*

Non credo, o Signori, che mi ordiniate di stendermi di vantaggio sopra i passi dei Santi Padri, che hanno parlato di questa materia (c): Ma vi piacerà certamente che al sentimento loro io unisca quello di un gran Papa degli ultimi tempi, ch' è Adriano VI. *Gesù Cristo dichiarò a Pietro*, disse questo Papa, *io ti darò le chiave del Regno dei Cieli, e nella persona di Pietro a tutti i Vescovi;* ed altrove, *Gesù Cristo* M 5 *disse*

(a) Leon. Serm. III. in Ann. Assumpt. Cap. III. pag. 108. Edi. Quen. (b) Act. XX. 28.
(c) In IV. Sent. de Sacram. Confess.

disse non solo a Pietro, ma a tutti gli Apostoli, e ai lor Successori, ricevete lo Spirito Santo: saranno rimessi a coloro i peccati, ai quali voi gli rimetterete ec.

E' adunque evidente, che coloro i quali combattono la nostra dottrina, si servono di questi passi del Vangelo contro il sentimento unanime dei Padri, mentre i Padri gli spiegano tutti a nostro vantaggio.

Il Concilio pertanto vuole, che non si interpreti la Scrittura se non secondo gli unanimi sentimenti dei Padri. Potrebbe solo fare alcuna difficoltà il luogo, in cui nostro Signore dice a S. Pietro, *che ha pregato per lui, perchè la sua Fede non manchi*; mentre sembra essere una prerogativa data a questo Apostolo, che la sua Fede non manchi; e che perciò l' infallibilità fosse data a lui, ed ai suoi Successori.

Ma se vogliamo riflettere al tempo, e alle circostanze nelle quali Gesù Cristo gli disse questo, vi troveremo agevolmente la risposta. Prediceva il Signor nostro a San Pietro, che prenderebbe scandalo in lui: che sarebbe tentato a negarlo: e che effettivamente lo negherebbe. Prevedendo Gesù Cristo la caduta di S. Pietro, pregò il Padre suo, che la debolezza ch' egli avrebbe di negare d' essere suo Discepolo, almeno non estinguesse in lui la fede. In fatti, o Signori, si accorda, che S. Pietro credette perpetuamente, benchè la sua bocca smentisse la sua credenza: così apparisce in ciò, che la bontà la quale Gesù

Cri-

Cristo aveva per questo Apostolo, risguardava la sua sola persona; e quindi aggiunge: *e quando finalmente tu sarai convertito, fortificherai i tuoi fratelli*. E' evidente ch' ei parla in occasione del suo peccato: Che se si voglia che una tal preghiera contenga un mistero maggiore, dobbiamo dire, che siccome S. Pietro rappresentava la Chiesa, secondo l'espressione di S. Agostino, *solus Petrus totius Ecclesiæ meruit gestare personam*; e secondo l' unanime consentimento dei Padri, nostro Signore parlava della costanza della Fede della Chiesa (*a*): Imperciocchè gli esempli di Liberio, di Onorio, e degli altri Papi, che peccarono contro la credenza della Chiesa, dimostrano pur troppo, che la Fede loro può mancare. Non si possono questi Papi scusare d' esser caduti nell' Eresia dopo le sentenze dei Concilj, che gli condannarono, siccome vedemmo. Ma quand' anche le eccezioni del Bellarmino, e degli altri Scrittori addetti alla Curia Romana fossero ammissibili, ci dovrebbe convincere il solo esempio di Bonifazio VIII. che i Papi non sono infallibili, e per conseguenza che la preghiera fatta da Gesù Cristo per confermar la Fede di S. Pietro, od ha riguardato solo la persona di quest' Apostolo, o è stata fatta per tutto il corpo della Chiesa.

Abbiamo dimostrato, se io non m' ingan-

 no,

(a) LXXV. de Verb. Matth. Cap. IX. Tom. V. pag. 419. & passim.

no, con molta chiarezza nella prima parte di questa relazione, come la Dottrina dell' Indipendenza dei Sovrani si conforma alla divina parola, e ch' è un errore il sostenere il contrario: Tuttavia Bonifazio VIII. nella sua Costituzione *Unam Sanctam*, ch' è un Decreto con cui parlò a tutta la Chiesa, pretende di stabilire come Domma di Fede, e la cui credenza è necessaria alla salute, Che i Sommi Pontefici hanno una assoluta potestà sopra tutte le Potenze secolari: che appartiene loro la spada temporale, e che possono deporre i Re.

Ci vuole di più, o Signori, per farci tenere come opinione insostenibile il sentimento di coloro che adulano i Papi con questa infallibilità?

Se i Papi sono infallibili, lo sono certamente allora, che propongono alla Chiesa alcuna cosa come Articolo di Fede. Ora non può farsi dichiarazione più espressa di quella che fece questo Papa nella Bolla *Unam Sanctam*. Adunque se crediamo infallibili i Papi dopo la decisione di Bonifazio VIII. non è più lecito il dubitare, che i Sommi Pontefici non abbiano l' autorità di disporre dei Regni, e di deporre i Re, qualunque volta piaccia loro di dire, che sono indegni di regnare. Voi vedete, o Signori, ove ci condurrebbe questa infallibilità: Imperciocchè si può egli essere, non dirò Franzese, ma anche Cristiano sostenendo una opinione tanto opposta alle formali parole di Gesù Cristo, tanto contraria

traria alla dottrina dei suoi Apostoli, i quali sono i più fedeli Espositori del Vangelo, e che combatte così manifestamente il sentimento concorde dei Santi Padri, quale si è quella, che sottopone la potestà temporale all' Ecclesiastica, e che stabilisce il Successore del primo fra gli Apostoli nel DOMINIO che il Figliuolo di Dio ha dichiarato non poter esser compatibile coll' Apostolato?

Forz' è pertanto concludere aver errato Bonifazio VIII. parlando a tutta la Chiesa come Papa in materia di Religione; e di Fede; e che se ha errato questo Papa, quand' anche non avesse mai errato alcun altro di loro, tutti potrebbero precipitar nell' errore, qualor seguissero i passi, e la condotta di Bonifazio.

Confessiamo ancor di buon grado che questa immancabilità della Fede di S. Pietro non risguarda solo la sua persona, e i suoi Successori nel senso da noi spiegato, ma ancora la sua Sede, purchè per questa Sede s' intenda, come il Concilio, tutta la Chiesa, della quale il Papa è il Capo visibile: e vogliamo che si dia l' infallibilità al sommo Pontefice, quando ei parla *ex Cathedra*, cioè quando ei parla *nell' unità della sua Cattbedra, che è tutta la Chiesa*, o che essendo alla testa di un Concilio Ecumenico, che la rappresenta, pronuncia in nome del Concilio le verità dal Concilio decise.

In una parola se altri si ostina a soste-

ne-

nere che la preghiera fatta da Gesù Cristo al Padre suo prima della sua morte per la Fede di S. Pietro, non sia un privilegio personale, possiamo dire che considerando questo primo degli Apostoli, e dei suoi Successori, come la piet a fondamentale di questa Chiesa *contro di cui non prevarranno le porte dell' Inferno*, la Fede dei Papi, e della S. Sede non mancherà giammai, perchè quantunque ciascun Papa in particolare non sia infallibile, è indubitato che se alcuno mancasse contro la Fede, siccome in quello stesso momento cesserebbe d' esser Capo della Chiesa, qualora non si ravvedesse prontamente, la medesima riparerebbe in brev' ora questa perdita: e che la fecondità, per cui ella può crearsi tanti sommi Pontefici, quanti può rapirne la morte, o l' errore, essendo inesauribile; in questo senso siccome la vera successione di Pietro non può mancare, così nemmeno la Fede può perire; e che perciò è eterna l' efficacia di questa preghiera, *Rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua*.

Dopo queste objezioni che si cavano dalla Scrittura, se ne deducono ancora alcune dai Padri, e dai Concilj, le quali non sono più difficili a confutarsi.

Si objetta l' autorità di S. Girolamo, il quale scrivendo a S. Damaso Papa, rileva con termini sì vivi l' autorità assoluta del sommo Pontefice, che pare, ch' ei non lasci luogo di dubitare, che non sia puramen-

mente Monarchica, e superiore ad ogni autorità spirituale. Ecco come si esprime questo S. Padre: *Non seguendo alcuno innanzi a Gesù Cristo, io mi tengo unito a vostra Santità, cioè alla Cattedra di S. Pietro: Io so che la Chiesa è fabbricata sopra questa Pietra.* CHIUNQUE NON RACCOGLIE CON VOI, DISPERDE IN VECE DI RACCOGLIERE; *cioè a dire: che chiunque non è con Gesù Cristo è Anticristo (a).*

Dalle espressioni di S. Girolamo si cavano tutte queste conseguenze.

1. Se è seguire Gesù Cristo l'essere unito al Papa, e alla Cattedra di S. Pietro, ne segue che il Papa è infallibile, e che colui che siede sulla Cattedra di S. Pietro, non può errare; poichè non si può errare seguendo Gesù Cristo, ch' è la via, la verità, e la vita.

2. Se chiunque non raccoglie col Papa è un dissipatore, ne segue, che il non aderire alla parola del Papa è un dilungarsi dalla verità; e il non esser d'accordo con lui, è un trovarsi nell' errore. Adunque il Papa ch' è il centro dell'Ecclesiastica Comunione, è infallibile.

3. Il non essere del Papa, secondo l'espressioni di S. Girolamo, è per lo contrario essere dell' Anticristo: adunque l' esser col Papa è essere con Gesù Cristo, e tutto

(a) Hier. Epist. XIV. ad Damas. alias LVII. Tom. IV. Par. II. pag. 19. 20.

to quello che viene dal Papa viene da Gesù Cristo, ed è infallibilmente vero, ed infallibilmente buono, poichè questi sono gli attributi di Gesù Cristo.

Tutto l' esposto sin ora si riduce a questo argomento: secondo S. Girolamo l' esser separato dal Papa, è lo stesso che esser separato da Gesù Cristo; e l' essere unito al Papa, è lo stesso, che esser unito con Gesù Cristo.

Ora l'essere con Gesù Cristo è essere infallibilmente colla verità; e l' esser separato da Gesù Cristo, è esser separato dalla verità.

Adunque l'essere unito al Papa è lo stesso, che essere unito alla verità; e l'esser separato dal Papa, e lo stesso che esser separato dalla verità.

Adunque la verità è inseparabile dal Papa, adunque il Papa è infallibile.

Per rispondere a questo argomento basta riassumere quello, che dicemmo poc' anzi in occasione della preghiera fatta da Gesù Cristo prima della sua morte per l'immancabilità della Fede di S. Pietro, e considerare il Papa, non come Damaso, o come Innocenzio, ma come Capo della Chiesa, ch' è una qualità la quale non potrebbe conservarsi senza il mantenersi nella purità della Fede, e senza professare pubblicamente alcun errore, o senza cadere in alcun altro fallo, che obblighi la Chiesa a deporlo, secondo la disposizione delle Canoniche Costituzioni. Ma supposto, ch' ei si

si conservi perpetuamente dentro le regole, ch' è obbligato ad osservare, noi non possiamo separarci dal Papa senza impegnarci infelicemente nello Scisma, o nell' errore. Sono i Papi stabiliti per conservare l'Unità della Chiesa. Dicono concordemente i Santi Padri, come già indicammo, che Gesù Cristo diè ad uno degli Apostoli le chiavi del Regno de' Cieli per indicar l'Unità in nome della quale egli, e i suoi Colleghi debbono adoprarle. Laonde fino a che il Papa si conserva nell' unità della Fede, e nell'unità dello spirito della Chiesa, siccome egli è l' immagine più viva di Gesù Cristo, Capo vero, ed essenziale di questa Unità, colui che si separasse dal Papa, si separerebbe da Gesù Cristo.

E' evidente, ch' è questo il vero sentimento di S. Girolamo. Questo Padre dopo di aver detto, che la Chiesa era stata fabbricata sopra questa pietra, aggiunge: *Chiunque mangia l' Agnello fuor di questa Casa, è un profano, chiunque è fuori dell' Arca di Noè perirà nel Diluvio* (a). Ora sappiamo che la Casa, in cui ciascheduna famiglia doveva mangiare l' Agnello pasquale, era la figura della Chiesa universale, fuori di cui non vi è salute: Che l' Arca di Noè ci rappresenta la Chiesa universale per la Cattedra di S. Pietro: Adunque S. Girolamo intende tutta la Chiesa. Vero si è, che

(a) Ibidem.

è che ſiccome il Padre, ch' era il Capo della ſua famiglia, doveva mangiar l' Agnello coi ſuoi figliuoli, che ſiccome Noè era nell'Arca, così il ſommo Pontefice Capo viſibile della Chieſa dee eſſer alla teſta dei fedeli: ma ſiccome Noè non era ſolo nell' Arca, e ſiccome il Padre di famiglia non era ſolo nella caſa, in cui mangiavaſi l' agnello paſquale, così il ſolo Papa non forma tutta la Chieſa: Il Papa con la Chieſa forma il corpo miſtico di Gesù Criſto, ch' è il Capo eſſenziale, e inſeparabile. Fino a che il ſommo Pontefice ſi reſta unito a queſto Corpo, chiunque non è con lui, non è con Gesù Criſto, e chiunque non raccoglie con lui, in vece di raccogliere, diſperde. Ma qualora egli ſi ſeparaſſe dalla Chieſa coll' errore, collo Sciſma, o per alcun'altra cagione per cui meritaſſe d' eſſer troncato, non ſi laſcierebbe d' eſſer nella Caſa, in cui ſi mangia l'agnello, o nell'Arca fabbricata per ſalvarci dal Diluvio. Gesù Criſto è perpetuamente il vero Padre di famiglia il quale governa la Caſa, in cui ſi celebra la Paſqua, ed il Piloto che conduce la Nave. Quanto al Capo viſibile, ſe ei foſſe ſeparato, o ſi riunirà ben preſto con i mezzi Canonici, o la Chieſa ſe ne formerà un'altro; Sicchè ſarà ſempre vero, che i fedeli ſi manterranno uniti alla Cattedra di S. Pietro, dalla quale non è mai permeſſo il ſepararſi.

Nou vi è Dieceſano, che non poſſa, e non debba dire a proporzione al ſuo Veſcovo

vo la cosa stessa, che S. Girolamo diceva a Damaso. Imperciocchè se Gesù Cristo disse a' suoi Apostoli, e nelle persone loro a tutti i Vescovi lor Successori: *Chi ascolta voi, ascolta me*, abbiam ragione di dire altresì, che chiunque è unito al suo Vescovo, è unito a Gesù Cristo. Ora siccome quindi non può dedursi cosa alcuna per l'infallibilità di ciascun Vescovo, così di pari non può nulla concludersi per l' infallibilità del Papa.

Ogni Vescovo fino a che opera collo Spirito di Dio, è a proporzione del suo stato il centro della comunione di sua Diocesi, come il Papa per l' estensione del suo Primato, finchè cammina nelle vie del Signore, è il Centro di tutta la Chiesa; e perciò S. Cipriano dice, che Felicissimo formò uno Scisma separandosi dal suo Vescovo, come Novaziano separandosi da Papa Cornelio. Ma siccome se un Vescovo difettasse nella Fede, o fosse deposto a motivo dei suoi depravati costumi, non dovrebbesi più ascoltare, nè sarebbe più il Centro di sua Diocesi; nel modo stesso un Papa, che cadesse a proporzione nel medesimo stato, non sarebbe più il centro di tutta la Chiesa.

Per dimostrare, che S.Girolamo non hà creduto, che il Vescovo di Roma avesse la prerogativa d' infallibilità sopra i suoi confratelli, stabilisce fra essi una specie d' uguaglianza, la quale se non fosse spiegata, s' inoltrerebbe anche troppo. *In qualunque*

luo-

luogo (dice questo Padre) *siavi un Vescovo, o in Gubbio, o in Costantinopoli, o in Reggio, o in Alessandria, o in Atene, egli è uguale in merito, e in uno stesso Sacerdozio. La potenza delle ricchezze, e l'umiltà dello stato misero non formano un Vescovo più, o meno elevato* (a).

Lo stesso Graziano ha inserito nel suo Decreto questo passo di questo S. Dottore, e lo ha consagrato come un dritto Ecclesiastico. Conviene adunque riconoscere con S. Girolamo e la necessità di essere unito alla Cattedra di S.Pietro, vale a dire alla Chiesa universale, di cui il sommo Pontefice è Capo, e l' obbligo, che si ha altresì di riconoscere il Sacerdozio di Gesù Cristo in tutti i Vescovi, che il figliuol di Dio comanda, che si ascoltino, se si vuole ascoltare esso stesso, e le cui labbra essendo le depositarie della scienza del Signore, come si esprime un Profeta, per la porzione della Chiesa, che ciascuno dee governare, lo sono con infallibilità, allorchè parlano in corpo in nome della Chiesa universale, e conformandosi a quello che determina la pluralità.

Ci si oppone anche S. Agostino, dicendosi, che questo Padre nella causa dei Pelagiani riconobbe la suprema autorità della S.Sede, e la considerò come l'ultimo Tribunale. Questo affare essendo stato giudica-

(a) Hieron. Ep. CI. ad Evang. alias LXXXV. loco citato pag. 803.

cato a Roma, ed avendone S. Agoſtino ricevuti i reſcritti dice: *Sono ſtati già ſpediti alla S. Sede Apoſtolica due Concilj intorno a queſta materia, ſono venuti i ſuoi reſcritti, la cauſa è terminata: voglia Dio che finiſca anche un giorno l' errore* (a).

Non v' è coſa più debole di queſta objezione; la cauſa era terminata, perchè era giudicata; ma non lo era giudicata in modo, che non lo poteſſe eſsere di nuovo. Non vi è Tribunale per quanto ſubalterno egli ſiaſi, in cui non ſi dica, che una ſentenza è definitiva, quando è giudicato il fondo della cauſa, quantunque ancora vi ſia luogo all' appellazione. Converrebbe che S. Agoſtino ſi foſſe contradetto, ſe aveſſe creduto che la cauſa dei Pelagiani colla ſentenza del Papa foſſe talmente definita, che non poteſſe eſſere riveduta, ed eſaminata di nuovo, poichè veggiamo, che aveva altri ſentimenti per quelle dei Donatiſti, e che credeva, che la ſentenza di Melchiade poteſſe eſſere riformata in un Concilio generale. Ma ſenza uſcire dalla cauſa ſteſſa dei Pelagiani, riconoſce S. Agoſtino, che venne eſaminata in un Concilio di tutta l' Africa dopo le Lettere di due Papi, che avevano condannato l' errore, ed una delle quali era ſtata anche indirizzata a tutte le Chieſe del Mondo: *Noi vi mandiamo*, dice queſto S. Dot-

(a) Aug. Serm. CXXXII. Cap. X. Tom. V. pag. 645.

Dottore, scrivendo a Valentino, e ai suoi Confratelli Monaci d' Adrumeto, *quello che è stato scritto a Innocenzio Vescovo della Città di Roma intorno al Concilio della Provincia di Cartagine, e quello di Numidia; lo che hanno fatto ancora con più esattezza i cinque Vescovi, e quello, che il Papa ha risposto a queste tre Scritture. Vi abbiamo anche spedito quello ch' è stato scritto a Papa Zozimo dal Concilio Africano, e la sua Lettera a tutti i Vescovi del Mondo; e finalmente quello, che noi stessi abbiamo con brevità deciso contro questo errore*, (cioè dei Pelagiani) *nell' ultimo Concilio Plenario di tutta l' Africa* (a).

Se la causa avesse dovuto terminare in Roma per sentenza del Papa, perchè mai dopo le decisioni e d' Innocenzio, e di Zozimo si tiene ancora un Concilio generale di tutta l' Africa molto meno celebre di un Concilio Ecumenico? Non sarebbe egli stato questo ingiurioso all' infallibilità della S. Sede? E' adunque evidente non aver mai S. Agostino preteso, che la sentenza del Papa fosse l' ultimo giudizio. In fatti non lo fu mentre il Concilio Efesino condannò questi Eretici di bel nuovo.

Veggiamo ora i Concilj che ci vengono opposti. Per indebolire questa autorità della Chiesa, e dei Concilj sopra i Papi, sono state inventate mille favole. Una delle

(a) Aug. Ep. CCXV. alias XLVII. Tom. II. p. 794.

le maggiori si è quello, che ci vien fatto leggere di Papa Marcellino per dimostrare l' autorità Monarchica, e indipendente dei Papi, la quale è una favola, che non è tampoco verisimile.

I pretesi Atti del Concilio di Sinuessa al quale dicesi, che si presentasse questo Papa per accusarsi di aver incensato gl' Idoli (a), ed a cui si pretende, che il Concilio dicesse, che *la S. Sede non era giudicata da alcuno*, portano che un Sacerdote Idolatra nominato Urbano avesse avuto con Marcellino una gran disputa intorno alla Religione, e che n' avevano rimessa la decisione al giudizio dell' Imperator Diocleziano. Ecco la prima inverisimile falsità.

Era noto a Marcellino l' odio, che aveva l' Imperatore per i Cristiani. L'averebbe egli perciò fatto Giudice della Religione di Gesù Cristo? Si dice che questo Imperatore seducesse Marcellino, e l'inducesse ad incensare gl' Idoli, e che questo Papa pentitosi si presentasse di poi in un' Assemblea di trecento Vescovi: altro supposto senza ombra di verità. La Chiesa nel centro della pace, fiancheggiata dagli ajuti, e dalle liberalità di Costantino, per l' affare il maggiore che sia mai accaduto alla Religione, non potè convocare più di trecento, e diciotto Vescovi in Nicea, ed un Papa coperto dell' infamia dell' Idolatria,

(a) Vid. Tom. I. Concil. pag. 938.

tria, a cui si vuole, che si prostituisse sotto un Imperatore crudele, tiranno, persecutor dei Cristiani, ne avrà potuto convocare trecento? Favola inventata senza fondamento.

Si aggiunge ch' ei confessò il suo delitto in presenza a settantadue testimonj chiamati da questi Atti *Libram occiduam*: altra menzogna; poichè la distinzione della *Libra Orientalis*, che conteneva ottanta quattro, e della *Libra occidua*, che ne conteneva settanta due, non fu in uso, se non sotto Costantino, il quale per anco non governava l'Impero nel tempo di questo preteso Concilio di Sinuessa, di cui nè Eusebio, nè alcun altro Autore antico dicono cosa alcuna, benchè abbiano parlato di Marcellino come d' un Martire.

Vi è ragione di credere, ch' ei non cadesse nell' Idolatria, e che fosse una calunnia dei Donatisti, e S. Agostino la rimprovera loro dicendo, che accusavano questo Santo senza provare il delitto, di cui lo infamavano. Quello poi si fa dire al Concilio in favore del Papa, di non poter esser giudicato che da sestesso, è un trovato di coloro, che nei tempi posteriori vollero dare al sommo Pontefice quello che non ha ricevuto da Gesù Cristo. Veramente, o Signori, sarebbe desiderabile, che il Breviario Romano fosse purgato da questa favola, di pari che da quello ch' è scritto altrove di quel bagno crudele proposto a Costantino, e del suo battesimo contro

tro quello, che Eusebio Autore contemporaneo, e che si trovava nella Corte di questo Imperatore, ce ne riferisce con tanta grazia. Converrebbe altresì troncare molti altri fatti cavati da questi racconti supposti dei primi Papi fino a Siricio. Tutte queste falsità a nulla servono alla vera grandezza della S. Sede, che n'è tale, quanto basta per l' instituzione di Gesù Cristo, e per i sommi vantaggi del Primato di S. Pietro riconosciuto da una Tradizione incontrastabile.

Quello che dicesi ancora di un preteso Concilio Romano (*a*), in uno dei Canoni del quale si suppone, che fosse definito, come in quello di Sinuessa, che la prima Sede non può esser soggetta ad alcun giudizio della Chiesa, è una grossolana, e mal impastata invenzione.

Non troviamo Autore alcuno, che n'abbia parlato se non più di cinquecento anni dopo il tempo, in cui si colloca questo Concilio. Imperciocchè coloro, che l'hanno inventato, dicono, che fosse tenuto l'anno 324. Le false Decretali degli antichi Papi, e questo falso Concilio sono lavoro probabilmente della stessa mano: Queste sono cose, che hanno fatto vergogna così grande a quei, che sono più addetti alla grandezza della Corte Romana, e che si sono voluti tuttavia conservar della fama fra i

(a) Conc. Rom. II. sub Syl. ibid. pag. 1542.

Letterati, che sono stati costretti a riconoscere l' insussistenza di questi scritti. Si rileva la falsità di questo Canone solo in leggendolo. E' concepito in termini, i quali non convengono nè all' Istoria, nè alla disciplina, nè ai costumi del secolo, al quale si attribuisce; e siccome si pretende, che questo Concilio fosse tenuto l'anno stesso dell' Epoca, che si dà alla donazione di Costantino, opera si manifestamente falsa, che niuno si prende più la briga di parlarne, questa sola circostanza, qualora non se n' avesse altra prova, rende il Concilio sospetto.

Si objetta altresì quello che avvenne in Roma in un' Assemblea di Vescovi tenuta alla presenza di Carlo Magno per la causa di Leone III. accusato di varj delitti. I Vescovi (dicon' essi) esposero a Carlo Magno, il quale gli richiedeva del loro sentimento, che la *prima Sede non riconosceva Giudice alcuno*, e che *il Papa doveva giudicar se stesso* (a). E' agevole il dilucidar quest' Istoria. Quest' Assemblea non era composta di soli Vescovi, ma con essi v' interveniva il Popolo. I Vescovi risposero a Carlo Magno, che a lui non s' aspettava il giudicar Leone; perchè i Prelati non dovevano esser giudicati in un Tribunal secolare: al che Carlo Magno si ac-

(a) Vid. Tom. VII. Concil.

acquietò di buon grado, e il giorno seguente questo Papa stesso prostrato alla presenza dei Vescovi suoi Confratelli si purgò dei delitti, che gli venivano addossati: Laonde da un tal fatto nulla può conchiuderli contro la verità, che noi propugniamo.

Dimodo che quando fosse anche vero, come è falso, che questo Concilio Romano, e quello di Sinuessa (*a*), di pari che un altro Concilio Romano, al quale si sottomise Papa Simmaco per purgarsi dei delitti, de' quali era accusato, e quest' Assemblea di Vescovi in presenza di Carlo Magno avessero fatto i Decreti sopra i quali si pretende fondare l' autorità indipendente, Sovrana, e Monarchica dei Papi, se ne caverebbe per lo meno questa conseguenza: Che tutti i sommi Pontefici in favore dei quali questi Canoni fossero stati fatti, si sarebbero essi stessi sottoposti ai Concilj, ed avrebbero riconosciuto la loro superiorità. Ora sarebbe egli credibile, che tre gran Papi avessero ignorato l'autorità, che averebbero avuto di dritto Divino, e che volendo o purgarsi dei delitti, dei quali erano falsamente accusati, o far penitenza di quelli, dei quali erano veramente rei, ne avessero voluto commettere un altro, e contravvenire al divino comando, spogliandosi dell' eccezione, che

N 2 Ge-

(a) Syn. IV. sub Sym. Tom.IV. Concil. pag.1333.

Gesù Cristo averebbe loro data, e sottoponendosi al giudizio dei Concilj in pregiudizio del privilegio naturale alla prima Sede di non poter esser giudicata da alcuno? Quando questo raziocinio potesse anche essere smentito, e che fosse vero, che questi tre Concilj avessero fatti questi Canoni di buona fede, al più non potrebbe pretendersi, se non che fossero Decreti di tre Concilj non Ecumenici; ai quali avendo derogato il Concilio generale, e infallibile di Costanza, queste Decisioni particolari sarebbero ora di niuna autorità, secondo il sentimento di S. Agostino, il quale dice che *Priora posterioribus emendantur*, e secondo la Legge perpetua, e costante della Chiesa, la quale vuole che il Concilio generale sia l'ultimo Tribunale, al quale ci possiamo indirizzare per fissar la Fede dei Cristiani.

Finalmente si pretende che i Concilj di Firenze sotto Eugenio IV. e di Laterano sotto Leone X. abbiano stabilito la Dottrina della superiorità, e dell' infallibilità del Papa: ma non è più difficile il rispondere a questa objezione, che alle altre.

Il Concilio di Firenze definisce, che *la S. Sede Apostolica, ed il Pontefice Romano è Successore di S. Pietro Principe degl' Apostoli, il vero Vicario di Gesù Cristo, il Capo di tutta la Chiesa, il Padre, e Dot-* tore

(a) De Bapt. cont. Donat. Lib. II. Cap. III. Tom. IX pag. 98.

tore di tutti i Cristiani, e che gli è stato dato nella persona di S. Pietro la piena potestà di pascere, di reggere, e di governare (a).

Non v'è alcuno il quale di buon grado non si sottoscriva a questo Decreto, e senza esaminare più profondamente questo Concilio, che il Cardinal di Lorena asseriva, che non era riconosciuto in Francia per legittimo (b); tutti i Cristiani debbono confessare, che il Romano Pontefice successor di S. Pietro possiede tutte le qualità ascrittegli in queste Lettere d'unione da noi riferite. Ma che si può egli inferire da ciò per la Superiorità, e per l'Infallibilità del Papa? La sola espressione di *piena Potestà* potrebbe dar qualche fastidio a coloro, che hanno i sentimenti stessi, che vi abbiamo esposti. Ma questa *pienezza* di potestà non significa un potere assoluto, sicchè la S. Sede sia infallibile, e l'ultimo Tribunale; ma indica soltanto non avervi cosa alcuna nella Chiesa, di cui la S. Sede non possa presentemente prender cognizione *almeno per appellazione, & post Episcopale judicium*, come si esprime Innocenzio I. o in ciò che concerne la Fede, o in quello che risguarda i costumi, e la Disciplina, purchè

N 3

(a) Defin. *Laetentur Caeli* Sess. XXV. Concil. Florent. Tom. XIII. Conc. pag. 516.

(b) Lettera del Card. di Lorena al suo Segret. Memorie pel Concil. di Trent. pag. 556.

chè sia a norma della disposizion dei Canoni, dell'uso, e delle lodevoli, e legittime costumanze d' ogni Nazione: e questo è tanto vero, che i Greci non vollero riconoscere nell' Unione da essi fatta coi Latini la Papale Autorità, se non secondo quello, ch' è contenuto negli Atti dei Concilj, e dei Canoni.

Quando ho detto non avervi cosa alcuna nella Chiesa, di cui la S. Sede non possa presentemente prender cognizione, *almeno per Appellazione*, aggiunsi la parola *presentemente*, poichè v' è noto, che la Pontificia Autorità del Vescovo di Roma era un tempo molto più ristretta di quello sialo ai nostri giorni. La sola disciplina delle Chiese Africane, che non permetteva le Appellazioni *ad transmarina judicia* (a), basta per dimostrare, che la grandezza, e la potestà della S. Sede s'accrebbero assai per concessione della Chiesa, e che tutti i vantaggi, che gode al presente, non se gli è acquistati di dritto Divino, benchè crediamo, che la Chiesa gli abbia dati alla medesima unicamente per onorare il Primato, che ricevette da Gesù Cristo, e che n' è per conseguenza il fondamento. Ma qualunque siasi l'aumento, che il sommo Pontefice ha ricevuto dalla Chiesa, è indubitato, che Gesù Cristo avendoli dato questo Primato, è una conseguenza neces-

sa-

(a) Vid. Concil. Afric. Tom. II. Concil. Labbè.

saria, e inalienabile del suo stato, che si conosce essere il Capo visibile, il Padre, ed il Dottore di tutta la Chiesa, il Vicario di Gesù Cristo, il quale gli ha dato una *piena potestà* di reggerla in ciò che risguarda la Fede, i Costumi, e la Disciplina; in modo però che l'Infallibilità sia data unicamente a questa medesima Chiesa, che il sommo Pontefice ha dritto di governare; e che appartiene al solo Concilio Ecumenico, il quale la rappresenta, e di cui abbiamo la forma in quello di Gerusalemme, il dire con certezza, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis*.

Noi veramente crediamo, che il Signore non permetta se non di radissimo, che il Papa s'inganni, e che abbia quasi sempre lo Spirito di Dio. Egli però non deve parlare, se non come S. Paolo, con umiltà, e con qualche incertezza, allorchè ei fa alcun Decreto. *Puto autem quod & spiritum Dei habeam* (a).

Il Concilio Lateranense, o Signori, par che parli con più decisione in favor dell' Autorità Monarchica del sommo Pontefice. Ecco le sue espressioni: *E certo non solo per la Santa Scrittura, e per le testimonianze dei Santi Padri, e degli altri Pontefici Romani, ma eziandio per la propria confessione degli stessi Concilj, che il Vescovo di Roma avendo autorità sopra tutti i Con-*

(a) I. Cor. VII. 40.

Concilj, gli può anche di pien dritto, e con totale potestà indicare, trasferire, e sciogliere (a).

Ma basta ponderare queste parole per concludere, che non significano quello che se ne vuole inferire. In un senso è vero, che il solo Romano Pontefice ha una specie di autorità sopra i Concilj: Sta a lui il convocarli, e presedervi, e non vi ha presidenza, che non porti seco qualche autorità. Il Presidente è quello, che propone le materie, che debbonsi esaminare, che ha dritto di spiegarle, di chiedere i suffragj, di riceverli, di concludere, e quantunque la Scrittura indichi, che S. Jacopo fu l'ultimo a parlare nel Concilio degli Apostoli, tuttavia è agevole il rilevare che S. Pietro vi ebbe la parte principale. Non si debbono *intimare i Concilj generali* senza il Papa, egli può trasferirgli pel vantaggio della Chiesa, ed anche separargli quando non sono più necessarj. Si può dire questo essere di *pien dritto*, e di *piena potestà*, intendendo questa *pienezza*, come la spiegammo in occasione del Decreto del Concilio di Firenze: per lo che l'autorità di questo Sinodo non può stabilir cosa alcuna in pregiudizio di quello, che abbiamo provato con tanta solidità.

Se non appagasse una tal risposta, potrem-

(a) Conc. Later. V. Sess. XI. Bulla *Pastor aeternus* Tom. XVI. pag. 311.

tremmo dire ciò che dicemmo nella prima parte di questa relazione, in occasione d'altri Concilj, i quali sembrava, che parlassero contro l'indipendenza della sovranità dei Re: che questo Concilio non aveva esaminato la materia, che aveva supposto come un sentimento sostenibile, l'opinione dell'autorità Monarchica del sommo Pontefice, e che perciò, a parlar propriamante, non era quella una decisione.

Finalmente niuno considera questo Concilio per Ecumenico, e singolarmente in questa Sessione, a cui si trovavano per anche pochissimi Prelati, e uno solo Francese. Non possiamo altresì considerar questo Decreto come un Decreto della Chiesa universale, mentre non è il Concilio, che parla, ma Leone X. il quale parlando del suo interesse, non autorizza in verun modo ciò ch' ei pronuncia per sostentare la sua grandezza. Quello che ci viene opposto è contenuto in una Bolla fatta leggere da questo Papa nel Concilio, che non vi fu in verun conto esaminata, benchè secondo il costume, e lo stile ordinario vi avesse fatto inserire *Sacro approbante Concilio*. Questa Bolla è tanto meno accettabile per prova di ciò che pretendeva Leone X. che la medesima allega cose false, come si prova coi Libri dei Re, che *chiunque non obbedisce al Papa è reo di morte* (a), quantunque nulla si trovi in alcu-

(a) Ibidem pag. 399.

no dei quattro Libri dei Re, che abbia rapporto al Papa, lo che anche non potrebbe essere se non profetico, ed oscurissimo, quando si avverasse, che vi fosse alcuna cosa, la quale indicasse la pretensione di questo Papa. Sostiene egli ancora, che la *Prammatica Sanzione era la rovina, e l' obbrobrio della Chiesa, e del Regno di Francia, la sorgente del Scisma fatta senza potestà*, e varie altre cose, che essendo contro la verità dell' istoria di quel tempo, e contro la buona fede, rendono questa Bolla di niun valore.

Questo è sì manifestamente vero, che il Bellarmino, e il Duval son costretti a confessare, che malgrado questo preteso Decreto del V. Concilio di Laterano, di pari che quello di Firenze, la questione della superiorità del Concilio *sopra il Papa*, non è per anche definita.

Non so, Signori, se abbiamo tralasciato cosa alcuna che possa indurre difficoltà: ma ci pare che non vi sia alcuna cosa di rilievo, che ci si possa opporre, la quale non abbiamo bastevolmente indicata per dilucidare la materia; imperciocchè quanto a quello, che i Canonisti moderni cavano da Graziano per objettarcelo, ci è sembrato sì debole, che non è degno, starei per dire, di alcuna riflessione.

E' vero che una gran parte della terza questione della 19. Causa è adoprata per istabilire la massima che *la prima Sede non può esser giudicata*, e che *niuno può ritrattare*

tare , nè indebolire il ſuo giudizio : ma la maggior parte delle autorità , dalle quali Graziano ha formato i ſuoi preteſi Canoni , o ſono falſe , o mal inteſe , e nulla ſignificano contro la noſtra Dottrina .

Il primo di queſti Canoni è il Canone *Epiſcopo* (*a*) cavato da Beda che dice, che la Chieſa Romana può giudicare di tutto, e che niuno può giudicarla . E' agevole il riſpondere , che ſiccome la Chieſa di Roma è il Capo delle altre tutte , così ne può giudicare , e che niun privato può giudicare di quella : ma la Chieſa univerſale non è compreſa in queſto Decreto, ed è ſtato queſto così poco lo ſpirito di quel venerabile Scrittore , il quale come tutti ſanno, era talmente addetto allo ſpirito, alla condotta , e alla Dottrina di S. Agoſtino , che ha compoſto i ſuoi Trattati ſopra S. Giovanni delle proprie parole di queſto S. Dottore , delle quali ha fatto una ſpecie di Canone ; non è probabile che abbia voluto togliere al Concilio Ecumenico un' Autorità , la quale abbiamo sì chiaramente dimoſtrato eſſere ſtata riconoſciuta da S. Agoſtino nella Cauſa dei Donatiſti, ed anche in quella dei Pelagiani .

Il ſecondo Canone in queſta materia è il Canone *Patet* (*b*) , che ſi pretende eſſere di Niccolò I. Ma vi è noto , o Signori , come queſto Papa era pieno delle maſ-

(a) Cauſſa IX. Quæſt. 3. cap. IX.
(b) Cap. X.

sime delle supposte Decretali degli antichi Papi, sopra le quali tentava d'innalzare la propria autorità, e che il suo testimonio non è gran fatto d'ammettersi in questa materia, nella quale avea egli interesse tanto notabile, oltre il far dire anche a Gelasio I. cose, alle quali non aveva mai pensato.

I Canoni seguenti *Fuit*, & *Antiquis* si debbono intendere soltanto della superiorità del Papa *sopra i privati* (a), ma non già del Concilio Generale.

Il Canone *Nemo* (b), che Graziano cita come d'Innocenzio I. non si trova in alcuna dell'epistole di quel gran Papa.

Il Canone *Aliorum* (c) cavato da Simmaco è molto sospetto. Non ignorate, o Signori, i grandi affari, ch'ebbe questo Papa; e quanto importavagli il sostenere l'autorità della Santa Sede per difendersi contro quello, che aveva fatto contro di lui la sua propria Chiesa.

Il Canone *Facta* (d) è un pezzo di una delle false Decretali del Papa Antero, e non dee considerarsi in verun conto.

I Canoni *Ipsi*, & *cuncta* (e) son cavati da quell'eccellente Lettera di Gelasio ai Vescovi di Dardania, ch'è la decima terza delle sue Lettere, dalla quale anzichè si possa concludere cosa alcuna contro la nostra Dottrina, si può provare per lo contra-

(a) Cap. XI. e XII. (b) Cap. XIII.
(c) Cap. XIV. (d) Cap. XV. (e) Cap. XVI. XVII.

trario, che questo Papa era persuaso della sommissione, che la Chiesa di Roma dovea avere per i Canoni, dell'autorità assoluta nella Chiesa dei Concilj Ecumenici, e della necessità di rimettersi alle lor decisioni, alle quali non è mai lecito il contravvenire. Basta legger questa lettera, ch' è piena di tali verità.

Ma ragionino quanto vogliono i nostri novelli Canonisti intorno a questi pretesi Canoni compilati con assai poco discernimento da Graziano, è indubitato, che quando i Papi avessero potuto stabilire nella lor propria causa, che le loro persone non sono sottoposte ad alcun Tribunale, nè soggetto ad alcuna revisione il loro giudizio; ciò non si dovrebbe intendere che in materia d'ordinario delitto, allorchè sono essi stessi accusati, o quando lo sono i lor inferiori, o finalmente per i contrasti, che sono mossi avanti di loro, sopra i quali le lor Santità possono dare alcun regolamento per terminare le cause, lo che sarebbe una Disciplina assai ragionevole per non render eterni gli affari. Ma ciò non riguarda in verun modo le cause della Fede, o della Dottrina Generale dei Costumi fondata sul dritto naturale, e divino; e questo è vero tanto costantemente che la stessa Glossa sul Canone *Nemo* eccettua il caso di Eresia, di pari che quello d' un peccato scandaloso, in cui egli è soggetto al giudizio della Chiesa, e alla Legge della fraterna correzione, come la medesima

lo

lo prova Dist. XL. Can. *Si Papa* e altrove. Così i Canonisti più addetti alla Santa Sede sono forzati a confessare colle loro proprie regole, che il Papa non è infallibile, e che il Concilio di Costanza vero ed Ecumenico Concilio ha pronunciato sopra questo soggetto santissimamente.

I più zelanti difensori della pretesa autorità Monarchica del Papa non condannano d'errore il sentimento, che noi propugniamo, e che speriamo, che approverete coi vostri suffragj. Laonde la loro opinione non può essere se non probabile, ma non certa: tuttavia se fossimo persuasi, che il Papa fosse infallibile, converrebbe piegare il nostro spirito all' obbedienza della sua parola, che dovrebbe essere considerata come la parola di Gesù Cristo. Giudicate di grazia, o Signori, in qual confusione ci porrebbe siffata opinione; poichè ci troveremmo indispensabilmente obbligati a sottoporre la nostra credenza ad una definizione come di Fede Divina, che non averebbe per fondamento che un' incerta autorità. Non vi è egli una manifesta contradizione, e non è egli un beffarsi della Religione l'appoggiarsi sopra una canna sì fragile, quale si è questa nuova opinione della Infallibilità del Sommo Pontefice?

Se questa Infallibilità fosse ben fondata, converrebbe morire per sostenerla, e per quanto lontano ella conduca dalla Chiesa i nostri fratelli separati, non sarebbe mai lecito dissimularla. Ma veramente essendo

evi-

evidente, che non è appoggiata nè sulla Scrittura, nè sulla Tradizione, ed essendo certo altronde, che niun' altra cosa tiene i Protestanti sì tenacemente attaccati allo Scisma, quanto la prevenzione, in cui essi sono, che noi facciamo un punto di Religione di questa infallibilità, di questa indipendenza, di questi Canoni, di questa assoluta Monarchia, e di questa trasmodata potestà, che alcuni Teologi degli ultimi tempi hanno attribuito al Papa contro quello che n' insegna la Scrittura, e tutta la Tradizione; non converrà egli alla nostra Pastoral carità l' abbassare alla per fine la tenda ed isvelare i nostri veri sentimenti a tutto il Mondo?

Dobbiamo prometterci, o Signori, che una tale dichiarazione disingannando i nostri Protestanti di Francia seconderà a maraviglia la pietà del Re, ch' è pieno di Cristiano zelo, per la conversione de' suoi Sudditi, che si trovano per anco impegnati nell' errore. Chi sà se altre Nazioni, che si sono dilungate dal seno della Chiesa, e che credono, che i Cattolici facciano del Sommo Pontefice una divinità, come lagnavasi Gersone del tempo suo, che far volevano gli Adulatori della Corte di Roma; vedendo la vostra dichiarazione, e prevenuti dalla stima che la Chiesa Gallicana si è acquistata tanto universalmente, non sieno per ritornare all' antica Madre, che piange la loro separazione, e se i Principi che hanno assunto il titolo sì mal fondato

di

di *Supremo* * *Capo della Chiesa* del lor Paese non sieno per rinunciarvi; allorchè vedranno, che avete dichiarato, che l'obbedienza che siam tenuti a rendere al Capo legittimo di tutta la Chiesa, esser deve a norma dei Canoni, ed uniforme alle vere regole del Vangelo, il cui spirito trovasi tanto lontano da ogni dominio per i Successori degli Apostoli.

Io spero altresì, che se quello, che da voi sarà fatto, passi nei Paesi, nei quali i nostri Fratelli sono meno dilungati dalla nostra credenza, e dai nostri usi, che gli altri, essendo illuminati da voi, avranno anche minor difficoltà a sottrarsi dallo Scisma, allorchè conosceranno, che l'autorità della Chiesa Romana non sormonta i confini prescritti dai nostri Padri.

Non indebolendo la nostra Dottrina in conto veruno il rispetto, e l'obbedienza dovuta da noi secondo i Canoni al Capo della Chiesa, se dei due sentimenti contrarj, che gli Scrittori più opposti a Teologi Franzesi stimano *problematici*, noi abbracciamo quello, ch'essendo conforme alla Scrittura, e alla Tradizione, favorisce di più il disegno, che abbiamo di ricondurre alla Chiesa i nostri Fratelli separati, siamo persuasi, che tutti i buoni non potranno fare a meno di approvare la Dichiarazione richiestavi dai vostri Commissarj pel bene della Chiesa, per la salvezza dell'anime, per

* I Re d' Inghilterra .

per la gloria di Dio, e per l'onore della verità.

Raccogliendomi adunque, o Signori, dopo tutto quello, che ho avuto l'onore di riferirvi per ordine dei vostri Commissarj, ed a cui avrei anche aggiunto molte altre cose niente meno rilevanti, se i miei lumi avessero potuto tener dietro con precisione ai loro; è loro sentimento, che vi piaccia dichiarare.

1. Che i Re, secondo l'ordine di Dio non sono soggetti, nè direttamente, nè indirettamente nelle cose temporali ad alcuna umana potestà.

2. Che sopra essi non riconoscono, che il solo Dio il quale gli ha stabiliti.

3. Che non possono esser deposti per qualsivoglia ragione, o sotto qualunque pretesto dall'autorità della Chiesa, e molto meno da quella dei Papi; nè i Sudditi sciolti dal giuramento di fedeltà, che hanno prestato al loro Sovrano; e che una tal Dottrina è conforme alla Divina parola.

4. Che la Chiesa dee esser governata dai Canoni: Che in questo consistono le legittime Libertà, il derogare alle quali non è lecito a chicchessia.

5. Che il Sommo Pontefice al quale per la preminenza della Sede Apostolica diè Iddio come al Successor di S. Pietro il Primato sopra tutte le Chiese del Mondo, può obbligare, e costringere tutti i Fedeli all' osservanza dei Canoni universalmente ricevuti: Ch' egli n' è il primo difensore, ed

il

il primo esecutore; ma che secondo il Decreto di Papa Gelasio niuna Sede dee con maggior religiosità osservare quello che ha regolato la Chiesa tutta, quanto colui ch'è il primo di tutti.

6. Che sta al Sommo Pontefice lo spiegare a tutti i Fedeli le cose dubbiose, e controverse risguardanti la Fede o la riforma dei Costumi, e della Disciplina Generale della Chiesa, quando non sono convocati i Concilj Ecumenici, in guisa però, che i suoi Decreti non possano essere totalmente certi se prima non sieno accettati dalla Chiesa, alla qual sola, ovvero al Concilio Ecumenico, che la rappresenta, è data l'infallibilità come al supremo, ed ultimo Tribunale, a cui tutti i Vescovi di qualunque condizione, dignità, e Stato anche Papale sono obbligati ad obbedire nelle cose spirituali in conformità ai Decreti delle Sessioni IV. e V. del Concilio Ecumenico di Costanza, che con molta religiosità venne perpetuamente osservato in questo Regno, e che anche fu approvato, e ricevuto dai Sommi Pontefici: e ch' è un abusare di questo Concilio il dire, che quello, ch' ei definì su questo punto risguarda il solo tempo dello Scisma.

Mi hanno in oltre i vostri Commissarj incaricato di dirvi esser loro sentimento, che vengano distesi Articoli in forma di Canoni, e di decisioni, per essere spediti a tutti i Prelati del Regno con una Lettera Circolare, la quale indichi i motivi da

voi

voi avuti di dilucidare questa materia, e di dichiarare i vostri sentimenti sopra un punto così importante. Vi piaccia ancora di pregare i nostri Presidenti di presentare al Re con tutti i vostri Commissarj la vostra deliberazione, la vostra Lettera circolare, e i vostri Articoli, e di supplicare sua Maestà a volerne autorizzare l'esecuzione da cui sia proibito il sostenere alcuna cosa in contrario in tutto il suo dominio, e che comandi alle Università, che insegnino una tal Dottrina; ed ai Baccellieri il sostenerla nelle loro pubbliche Tesi.

Vi pregano anche i vostri Commissarj a comandare, che sia posto un avvertimento nel luogo delle vostre Memorie, in cui si trovano inserite le Dispute del Cardinal du Perron, in cui venga indicato, che quello ch' è stato detto in contrario all' indipendenza della Regia autorità da questo Cardinale, era suo proprio privato sentimento, e non già quello del Clero di Francia, in cui nome egli parlava.

Altro non mi resta, o Signori, che supplicarvi umilissimamente a scusare con carità i difetti di questa mia Relazione. Voglio sperare che i vostri Commissarj, i quali parleranno dopo di me, gli correggeranno, ed io son certo, che i vostri lumi suppliranno a tutto quello che vi manca.

Io ho per la Santa Sede, o Signori, e pel Sommo Pontefice tutto il rispetto, e tutta la veneràzione, che un Vescovo è in debito d'avere. Ho per la verità, ch'io credo

do d' investigare senza adulazione, senza interesse, senza passione, tutta quella devozione, che dee avere un Cristiano, il quale sottometta il suo spirito all'obbedienza della parola di Gesù Cristo; e quando si tratta di Religione, Dio mi fa grazia di pormi in cuore quello che diceva S. Paolo: *Si hominibus placerem, Christi servus non essem (a).*

(a) Gal. 1. 10.

Fine del Terzo ed ultimo Tomo.